

Periodico semestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
In attesa di registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Direttore Editoriale

Aniello Cosimato

Direttore Responsabile

Aniello Cosimato

Coordinatori Comitato Scientifico

Antonio Ferrentino

Paola Lanzara

Comitato Scientifico

Giovanni Castaldi

Raffaele Chirico

Valeria Costabile

Sonia Costantino

Sabato Cozzolino

Attilio Cupo

Angelantonio Delle Donne

Anna Maria Di Bernardo

Gianluigi Diodato

Ida Ferrentino

Francesco Gagliardi

Simona Gallotto

Anna Gambardella

Carmine Giordano

Francesco Giordano

Valeria Lambiase

Vincenzo Mansi

Maria Mauri

Lucia Oliva

Sabato Pappacena

Giuseppina Pisacane

Alessandro Vella

Alessandro Volpe

Segretario di redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Contatti

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Tel./Fax 081 929600 - 081 927432

e-mail: massimario@foronocera.it

Progetto grafico e stampa a cura di

pibiesse s.r.l. - Nocera Inferiore (Sa)



OMNIA SENTENTIARUM NUCERIAE

1° Massimario del Foro di Nocera Inferiore

“Questo soprattutto vi è di salutare ed utile nella conoscenza della storia, che tu hai sotto gli occhi gli insegnamenti d’ogni genere che sono riposti nelle illustri memorie e puoi prenderne ciò che sia da imitare per te e per il tuo stato, ciò che sia da evitare perché turpe nel principio e turpe alla fine” (Livio, *Ab urbe condita libri, Praefatio*, 10)

Questa vecchia reminiscenza dei miei studi classici potrà fornire il senso della collettanea “*Omnia Sententiarum Nuceriae*”, invitandomi a riflettere nuovamente sul valore del ricordo per l’uomo e della memoria per l’uomo di legge, rifugio e poi guida necessaria.

Mi soccorre allora questo frammento, esso stesso *tranche* di memoria, lungo il sentiero di un nuovo impegno teso ad illustrare l’*exemplum*, a fornire la traccia dei nostri percorsi giuridici.

A nessuno sfugge che l’agitarsi dei nostri calami prelude ad un cammino che vuole completarsi in viaggio, che tale è se conduce ad una meta e che, al tempo, si smarrisce se prima non traccia l’itinerario, se non si presenta ai compagni di viaggio, se non adegua l’incedere ai luoghi che attraversa, se manca di apprezzare con attenzione ogni aspetto del panorama.

Se l’opera saprà rispettare questi canoni, ancor più sorprendente sarà ritrovarsi allo stesso posto, tra le trame di un *dictum*, convenire sulle stesse idee, nella custodia delle stesse soluzioni, per quanto ognuno, nell’*universum iuris*, potrà, magari di lì a poco, affrontare.

Forse questo orizzonte è troppo lato, ma lati sono anche i confini del diritto e non possiamo cercare di inscrivere il senso di un’opera che sta avendo la luce, e che soprattutto mira ad un dibattito rigoroso ma libero, fermo ma aperto al dubbio.

Nessun timore ci assalga. Del resto non c’è nessuna soluzione di continuità con il dato, noto all’entusiasmo del giovane collega come alla saviezza del decano, che, soprattutto la giurisprudenza, sia chiamata, nel dar conto dei suoi percorsi ermeneutici ad illustrare i suoi sviluppi, a motivare le sue scelte ponendole quanto più possibile alla luce, sulle direttrici meno insicure.

Questo perché la norma, ed ancor più la giustizia che la traduce in *rerum matura*, deve dotarsi di un calibro sottile quindi mutevole, posto all’atmosfera piuttosto che in perfette torri d’avorio.

Lo stesso Montesquieu nel suo *Dizionario delle idee* ricorda come a volte la “*giustizia alza la voce ma stenta a farsi sentire nel tumulto delle passioni*”.

E tuttavia in questi margini, tra queste ineliminabili fluttuazioni, può prevedersi con qualche certezza che la sentenza possa passare, ad un certo momento, in un determinato punto, ponendoci sotto il quale la felice luce della giustizia ci illuminerà.

“Tu parli ottimamente, o Cefalo, dissi io. Ma la giustizia, in se stessa, diremo così senz’altro che è il dir la verità e restituire ciò che si è ricevuto da altri...” (Platone, *La Repubblica*, Libro 1, vv.198-200)”

Paola Lanzara

Agraria

**SENTENZA N 193
DEL 2006
SEZIONE AGRARIA
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.C.: 2697.

Onere probatorio nel giudizio per rilascio di fondo rustico

L'azione volta ad ottenere il rilascio di immobile per scadenza del termine ex lege stabilito per il contratto di affitto ha natura personale, sicché, colui che l'intenta non è tenuto a dare prova del suo diritto di proprietà come nell'ambito dell'azione di rivendica. Occorre invero, precisare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti impeditivi) producono gli effetti da lui invocati (Cass. Civ. n. 70/34 e n. 82/4197) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto; **è sul convenuto che ricade l'onere di provare tutti i fatti modificativi o estintivi di quella medesima pretesa.**

Estensore: dott.ssa Maria Mauri

.....

**SENTENZA N. 346
DEL 17/03/2006
SEZIONE AGRARIA**

Riferimenti:

C.C.: 2697

Locazione fondo rustico - risarcimento del danno per grave inadempimento del conduttore – onere della prova

La parte contraente che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto o per la sua risoluzione ed il risarcimento del danno, pur potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'altra parte, deve in ogni caso fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, secondo il brocardo "onus probandi incumbit ei qui dicit"; deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (esistenza del contratto).

Estensore: Avv. Cupo Attilio

.....

**SENTENZA N 347
DEL 2006
SEZIONE SPECIALIZZA AGRARIA
GIUDICE: COLLEGIO**

Formalità che deve contenere la lettera di contestazione al conduttore.

Inadempimento grave del conduttore quale motivo di risoluzione di contratto di affittanza agraria.

L'inadempimento grave del conduttore può considerarsi

causa di risoluzione del contratto solo con lo spirare del termine di tre mesi decorrente dalla ricezione della lettera di contestazione, contenente formale invito a sanare con indicazione dei modi per farlo, senza che segua alcuna attività in tal senso (Cass. Civ. sez. III n. 10597/96; Cass. Civ. sez. III n. 12981/95; Cass. Civ. Sez. Un. n. 633/93)

Non può essere considerato grave quell'inadempimento eliminabile con una riduzione in pristino dello stato dei luoghi allorché non sia snaturato il rapporto di affitto e non venga arrecato pregiudizio alla vocazione culturale del fondo; infatti nella valutazione de qua assurgere a ruolo fondamentale il **rispetto dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto e soprattutto il limite invalicabile costituito dall'obbligo di non mutare l'originaria destinazione del fondo (Cass.Civ.Sez.III n. 4711/91; Cass.Civ.Sez.III n. 655/98)**

La unilaterale trasformazione del fondo da parte del conduttore, perciò concreta inadempimento grave proprio allorché modifichi l'originario ordinamento culturale, trovando la sua ragion d'essere non solo nella generica conservazione del fondo, ma anche e soprattutto nella imprescindibile esigenza di salvaguardare la sua originaria configurazione culturale (Cass. Civ. Sez. III 08.05.1993; Cass.Civ.Sez.III n. 3085 del 09.04.1997).

Estensore: Dott.ssa MARIA MAURI

.....

**SENTENZA N 348
DEL 2006
SEZIONE SPECIALIZZA AGRARIA
GIUDICE:COLLEGIO**

Riferimenti:

C.P.C. 34

L. 685/71, artt. 17 e 19;

**Accertamento contratto di affitto agrario.
Pagamento indennità di esproprio.**

L'accertamento dell'esistenza di un rapporto di natura agraria va senz'altro ritenuta di competenza funzionale di questa sezione; l'accertamento pregiudiziale in ordine alla sussistenza del contratto di fitto agrario non è stato chiesto *incidenter tantum*, bensì ai sensi dell'art. 34 c.p.c., in via autonoma, facendolo assurgere a causa pregiudiziale. La pronuncia su di essa, dovendo avvenire con efficacia di giudicato, non può che rientrare nella competenza *ratione materiae* di questo giudice, cui spetta in via esclusiva la decisione su tutte le controversie che implicano un accertamento di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

Deve essere esclusa la competenza di questo giudice in ordine alla pretesa relativa al conseguimento dell'indennità di espropriazione ex art. 17 L. 865/71 essendo su di essa funzionalmente competente la Corte di Appello in unico grado. Come ribadito dalla Suprema Corte, anche a sezioni unite, nell'ipotesi in cui l'espropriazione sia stata promossa secondo il modello procedimentale dettato dalla legge indicata, la competenza funzionale ed inderogabile a decidere le controversie relative alle indennità di espropriazione promosse ai sensi dell'art. 19 L.865/71, è della

Corte di Appello in unico grado (Cass. Civile Sez. I, 09.01.2005 n. 2619).

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

**SENTENZA N 349
DEL 2006
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

LEGGE n. 203 del 3 maggio 1982, art. 46

Particolarità ed eccezioni del tentativo obbligatorio di conciliazione

Nelle controversie agrarie il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito soltanto nei confronti del soggetto che si ritiene di evocare in giudizio e non nei confronti degli intervenuti o dei chiamati in causa dalla controparte; inoltre va osservato che per la proposizione della domanda di rilascio di un fondo detenuto in forza di un contratto di comodato non sussiste l'onere di esperire il previo tentativo di conciliazione ex art.46 della L. n.203/82, riferendosi detta norma alle controversie in materia di contratti agrari. Tale onere nemmeno sussiste prima della riassunzione del processo dinanzi alla sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con cui il giudice ha dichiarato la propria incompetenza per materia. L'art. 46 della L. 203/82, nel prevedere l'onere di esperire, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione dinanzi al competente ispettorato agrario, fa riferimento a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria".L'onere in questione, pertanto, sussiste, oltre che a carico dell'attore che agisce in giudizio, anche del convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongono al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza qualora, per effetto della nuova domanda, venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dalla domanda principale (Cass. 22.10.2002 n. 14900; Cass. 16.01.2002 n. 408; Cass. 1.06.2001 n. 7445).

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

**SENTENZA N 712
DEL 2006
SEZIONE SPECIALIZZA AGRARIA
GIUDICE:COLLEGIO**

Riferimenti:

C.P.C: 416, 420 sesto comma

L. n. 203 del 3 maggio 1982, artt. 48, 49

**Decadenze e preclusioni.
Qualità del coltivatore diretto.**

Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie

agrarie, il ricorso introduttivo e la memoria difensiva delimitano ab inizio, processualmente e nel merito, l'intero ambito del dibattito, con i temi ed i punti da discutere, che alle parti non è consentito di ampliare a seconda delle proprie esigenze difensive. Pertanto il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno 10gg. Prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.; solo se i fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa costituiscano mere difese, la relativa deduzione è sottratta alla decadenza di cui innanzi.

La qualità di coltivatore diretto, ai fini delle disposizioni di cui alla L. 3.05.1982, n. 203, va riconosciuta a chi eserciti professionalmente attività economica di coltivazione della terra servendosi di una organizzazione con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (V.Cass. 15438/00). Necessita, dunque, lo svolgimento sul fondo di un'attività agricola in forma professionale, in maniera stabile e continuativa, non vede esclusa la sua qualità di coltivatore diretto sul fondo stesso per lo svolgimento di altre attività; semprechè, però, queste ultime, ancorché condotte dall'affittuario in misura prevelente rispetto a quelle agricole non si rilevino a tal punto impegnative ed assorbenti da impedire lo svolgimento anche dell'attività agraria ovvero da precludere la possibilità di attendere alla gestione ordinaria del fondo con i caratteri di continuità imposti dalle esigenze di coltivazione dello stesso. Deve inoltre ritenersi irrilevante, ai fini della qualificazione di coltivatore diretto, la modesta entità di detta organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato, salvo che essa non sia così esigua da precluderne lo sfruttamento economico (Cass. N. 4671 del 22.08.1984), come nell'ipotesi in cui il fondo, da questi coltivato abbia una superficie tanto limitata da permettere una coltivazione a mero scopo di diletto (Cass. 17.01.1984 n. 394).

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

*A*ppalto

SENTENZA N. 78
DEL 13/01/06
SEZIONE: II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2041
 Legge n.2248 / 1865 all. F, art. 342

Opere pubbliche (Lavori pubblici) - Esecuzione dei lavori - Varianti

In tema di appalto di opere pubbliche, l'introduzione di variante al progetto originario, ancorchè necessaria, postula l'ordine scritto del direttore dei lavori previo formale specifico provvedimento di approvazione delle varianti medesime da parte dei competenti organi dell'ente appaltante. Quindi, in difetto di prova dell'ordine scritto, all'appaltatore non può essere riconosciuto alcun compenso, neppure a titolo di indebito arricchimento, nè alcun corrispettivo a titolo di interessi moratori o di rivalutazione monetaria.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N.139
DEL 07/02/06
SEZIONE
G.O.T.: ASSUNTA CACCIAPUOTI

Riferimenti:

C.C.: art.1657; art.1346

**Contratto di appalto – determinazione del prezzo
 Deroga alle disposizioni dell'art.1346 c.c.**

Non sussiste obbligo per legge di utilizzare la forma scritta per la stipula del contratto di appalto. Il prezzo dell'appalto, se non è stabilito dalle parti, in base all'art.1657c.c. può essere determinato facendo ricorso alle tariffe vigenti o, diversamente, venire fissato dal giudice.

Nel contratto di appalto, l'art.1657 c.c. deroga alle disposizioni generali dell'art. 1346 c.c. nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

SENTENZA N. 350
DEL 20/03/2006
SEZIONE II
G.O.T.: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.C.: 1669 e corr.
 C.P.C.: 99 e corr., 112

Appalto - gravi difetti - sugli elementi essenziali dell'opera - sugli elementi secondari compromettenti funzionalità globale dell'opera - non esigie infiltrazioni di acqua ed umidità - gravi difetti
Appalto - direttore dei lavori - obblighi - accertamento conformità opera a capitolato e regole tecniche - vigilanza - omissione - responsabilità
Appalto - responsabilità ex art. 1669 cc - natura extracontrattuale - estesa a collaboratori, progettisti, direttori nell'esecuzione - se nesso causale a rovina o danno delle opere - sussiste
Principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - pretesa attorea - terzo chiamato - estensione - in difetto di espressa istanza attorea - sussiste

Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1669 cc, costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori, purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa. Senza dubbio rientrano tra i gravi difetti quelli che determinano non esigie in filtrazioni di acqua ed umidità.

Costituisce precisa obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato ed alle regole della tecnica; pertanto, non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni e di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne, nel difetto, al committente.

La natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 cc, trova applicazione anche a coloro che hanno collaborato alla costruzione, sia in fase di progettazione, che di calcolo relativi alla statica dell'edificio, che di direzione dell'esecuzione, qualora la rovina o i difetti dell'opera siano ricollegabili a fatto a loro imputabile.

Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che accolga la pretesa attorea nei confronti del terzo chiamato, pur in difetto di espressa istanza dello stesso attore, avendo la chiamata del terzo proprio lo scopo di supplire al difetto di citazione in giudizio del soggetto ritenuto responsabile dal convenuto.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 527
DEL 04/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 2697, 1655 e segg .

Pagamento corrispettivo contratto di appalto

Il committente è obbligato al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto al capitolato di appalto qualora non dimostri l'avvenuta pattuizione dell'esecuzione dei lavori a corpo.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

SENTENZA N. 612
DEL 23/05/06
SEZIONE: II
GIUDICE : LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 1453, 1455, 1460

Appalto tra privati - Risoluzione del contratto.

Costituisce grave inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di climatizzazione – e, come tale, produttivo della risoluzione del contratto e della restituzione del corrispettivo pattuito – la circostanza che detto impianto, tenuto conto anche dei temi brevi pattuiti per la consegna, sia privo di numerosi componenti essenziali (nel caso di specie: bacchette erogatrici, giunti antivibranti, griglie) per il suo corretto funzionamento, e presenti numerosi vizi (costituiti, tra l'altro, dalla difformità rispetto alle norme armonizzate, dalla mancata protezione della linea elettrica, e dal mancato collegamento alla rete elettrica Enel).

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N 615
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 1667

Responsabilità per difformità e vizi dell'opera.

Non è ritenuto responsabile il direttore dei lavori che non abbia rilasciato alla ditta appaltatrice il certificato di regolare esecuzione dei lavori e che inviti il committente a valutare la possibilità di adottare provvedimenti contro la ditta stessa per la presenza di irregolarità.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

.....

SENTENZA N. 791
DEL 30/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 1667 e corr.

Appalto - vizi dell'opera - tempestività della contestazione - eccezione di decadenza dalla garanzia - rigetto

La tempestiva contestazione, anche verbale, all'impresa appaltatrice, dell'esistenza dei vizi dell'opera, conduce al rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667 cc.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

SENTENZA N. 794
DEL 30/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI

ARGOMENTO GENERALE:

responsabilità del committente

Riferimenti:

C.C.: 2049.

Responsabilità del committente - in rapporto effettuale di subordinazione- sussiste

La responsabilità del committente per fatto proprio dell'ausiliario sussiste non solo in presenza di un rapporto contrattuale, ma anche in presenza di un rapporto effettuale che leghi due soggetti, dei quali uno espliciti, in posizione di subordinazione, un'attività per conto dell'altro.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

A *Arbitrato*

SENTENZA N. 72
DEL 18/01/06
SEZIONE: I
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 1341
 C.P.C.:806, 809

Compromesso ed arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria.
Compromesso ed arbitrato - Clausola vessatoria.

Gli artt. 27 dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e 29 dello statuto della Lega Professionisti di Serie C - i quali prevedono l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale – integrano una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.

La clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale, che devolve al collegio arbitrale la cognizione del rapporto di lavoro tra società sportiva e professionista tesserato con la Federazione, vincola i soggetti, anche in caso di mancata approvazione scritta (art. 1341 c.c.), per la semplice adesione all'organizzazione sportiva.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 183
DEL 10/01/06
SEZIONE: I
GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 2697
 C.P.C.: 814
 D.M. n. 585/94

Compromesso ed arbitrato – Arbitri - diritti e compenso.
Avvocato -Tariffe professionali.

La speciale procedura di liquidazione del compenso degli arbitri prevista dal comma 2 dell'art. 814 c.p.c. presuppone che il lodo sia stato pronunciato, perché soltanto da esso il Presidente del Tribunale può trarre gli elementi per liquidare il compenso secondo criteri equitativi. Di conseguenza, quando sia mancata la pronuncia del lodo, la richiesta del compenso da parte degli arbitri dà luogo ad una normale controversia sui diritti e gli obblighi reciproci delle parti, che non può essere devoluta alla cognizio-

ne dell'organo speciale previsto dall'art. 814 c.p.c., ma deve seguire gli ordinari criteri di competenza. In base a quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 585/94, che disciplina la tariffa degli avvocati in materia stragiudiziale, per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata fino a quel momento, comprendendosi in tale attività il lavoro preparatorio compiuto dal professionista, che deve essere necessariamente provato da quest'ultimo.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N 276
DEL 02/03/06
SEZIONE I
GIUDICE:MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.P.C: 808

Clausole compromissorie - Arbitrato irrituale - Imponibilità della domanda al giudice ordinario

La clausola compromissoria avente come contenuto la compromettibilità ad arbitri della risoluzione di ogni contestazione che possa derivare dal contratto di cui è parte, non lascia dubbi sulla pattizia volontà delle parti di conferire ad arbitri il potere decisionale in ordine ad ogni vertenza che in ragione dell'esecuzione, adempimento od altro, dal predetto contratto possa derivare. Ne consegue che, dovendosi qualificare irrituale tale tipo di arbitrato, non è ipotizzabile un difetto assoluto di competenza o di giurisdizione del giudice ordinario bensì l'imponibilità della domanda per aver le parti preventivamente e convenzionalmente rinunciato all'azione, esperibile per la risoluzione delle questioni tecniche nascenti dal contratto medesimo.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

*C*ompetenza

SENTENZA N. 32
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 1498 3° co
 C.P.C.: 20

Falsus procurator

Trattandosi di vendita differita rispetto alla consegna della merce, si applica la disciplina dell'art. 1498 3° co. c.c., che prevede il pagamento presso il domicilio del venditore, sempre che lo stesso non vi abbia rinunciato. Non riscontrandosi, agli atti, alcuna rinuncia dell'opposta al *forum destinatae solutionis*, l'eccezione d'incompetenza per territorio, avanzata dall'opponente non ha fondamento.

Estensore: dott.ssa Galotto Simona

•••••

SENTENZA N. 42
DEL 28-11-2005
SEZIONE II
GIUDICE: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.P.C.: 184

Competenza per territorio - Eccezione sollevata dal terzo chiamato - Infondatezza - Preclusioni istruttorie - Termini ex art. 184 c.p.c. - Perentorietà.

L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere sollevata dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto il quale non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza ha reso non più contestabile la competenza del giudice adito. Nel processo civile, disciplinato dalla legge 353/90, che lo configura come un processo articolato in fasi successive alle quali si correlano preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, la facoltà delle parti di richiedere nuovi mezzi di prova deve essere esercitata a pena di decadenza formulando l'istanza di assegnazione del termine (perentorio) per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184 co. I, con la conseguenza che una volta scaduto il detto termine, si verifica la preclusione dell'attività processuale medesima e quindi la decadenza della parte inadempiente dal potere di esercitare detta attività.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 77
DEL 18/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1182
 C.P.C.: 19, 20

Nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice adito

In relazione al domicilio dell'opponente, che riveste la qualità di convenuto in senso sostanziale rispetto all'azione di pagamento spiegata in via monitoria, il criterio di collegamento rinvia non a quello adito, bensì a diverso tribunale, ove l'opponente ha sede al momento della proposizione della domanda. Tale è anche il luogo del perfezionamento del contratto e quello in cui il credito doveva essere adempiuto.

Estensore: dott.ssa Galotto Simona

•••••

SENTENZA N. 88
DEL 12.1.06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANAN D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2033;
 C.P.C.: 341;
 Legge 287/90

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – Competenza giurisdizionale – difetto di competenza del giudice di pace – sussistenza.

La legge Antitrust n. 287 del 1990, stabilendo la competenza a decidere della Corte d'Appello in unico grado sulle domande tese ad accertare la nullità degli accordi in siffatti modi conclusi e le conseguenti richieste di risarcimento del danno ha voluto accorciare il giudizio di merito e nel contempo ha stabilito anche un riparto di giurisdizione fra il G.A., competente a decidere sulle impugnative delle delibere assunte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il G.O. – Corte d'Appello in unico grado – che ha competenza a decidere sulle questioni relative ai comportamenti di mercato idonei a ledere la struttura concorrenziale del medesimo, le azioni di nullità dell'accordo che tale comportamento presuppone ed il risarcimento del conseguente danno. Tale assetto normativo risponde alla concezione "binaria della tutela giurisdizionale", ma contiene già gli elementi del suo superamento, ampiamente accolto nei testi normativi di cui al D.L.vo 80/1998 e L. 205/2000, che hanno previsto la possibilità di ottenere tutela risarcitoria innanzi al G.O., senza percorrere la trafila annullamento dell'atto amministrativo innanzi al G.A. – risarcimento del conseguente innanzi al G.O. – eliminando un grado del giudizio al fine di rendere più immediata e celere la tutela del lesso.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

SENTENZA N. 89
DEL 12.1.06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2033;
C.P.C: 341, 38
Legge 287/1990

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – Competenza giurisdizionale – difetto di competenza del giudice di pace – inammissibilità.

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato - Applicabilità della disciplina dell'antitrust.

L'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace, ritenendo competente ex art. 33 L. n. 287/1990 la Corte di Appello in unico grado, per poter essere ritualmente e tempestivamente proposta e/o rilevata deve avvenire nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 38 c.p.c. (prima udienza di trattazione).

Per la legge n. 287/1990 ciò che ha una sua rilevanza è anche la dimensione "quantitativa" dell'intesa vietata, da identificarsi con quell'accordo di cartello che «falsa» in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di parte rilevante dello stesso. Non ogni quantità del fenomeno "intesa", ma solo quella in grado di toccare, appunto per la sua grandezza, la struttura concorrenziale del mercato, è oggetto della sua attenzione. Conseguo che uno stesso comportamento può avere carattere illecito ai sensi dell'art. 2598 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2697 c.c., e non, per ragioni quantitative oltre che per specifica natura, ai sensi della legge antitrust. Esso, perciò, può giustificare una domanda individuale di ripristino dell'ordine giuridico violato e non l'intervento pubblico previsto dalla legge del 1990.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

SENTENZA N 200

DEL 17/02/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.P.C: 346
L. 287/90, art. 33

Eccezioni formulate in primo grado - appellato contumace - riesame d'ufficio del giudice superiore - ammissibilità. Incompetenza funzionale del giudice di Pace.

Si impone all'attenzione di questo tribunale altra questione che ha impegnato anche la giurisprudenza del Supremo Collegio con pronunce pressoché uniformi, salvo qualche recente arresto di cui appresso si dirà e che attiene all'applicabilità o meno dell'art. 346 all'appellato rimasto contumace nel giudizio di appello, ma costituito in primo grado ove provvedeva a svolgere difese e sollevare eccezioni. Questo Tribunale ritiene [...] di dover esaminare la questione relativa all'incompetenza funzionale del Giudice di Pace, essendo stata tempestivamente proposta la relativa eccezione nella comparsa di risposta dalla compagnia assicuratrice convenuta e costituita in quel grado di giudizio.

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, essendo stato tale aspetto da ultimo chiarito con la sentenza n. 2207 del 04.02.2005 delle Sez. Un. Civ. della Cass., deve,

conseguentemente, essere accolta l'eccezione in primo grado proposta di incompetenza funzionale del Giudice di Pace.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

•••••

SENTENZA N. 318

DEL 07/03/2006

SEZIONE I

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

Competenza Tribunale regionale delle acque Pubbliche. Risarcimento danni

Non sussiste la competenza funzionale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nel caso in cui non si contestano le modalità di esecuzione delle opere eseguite dal Genio civile agli argini del fiume Solofrana

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

•••••

SENTENZA N. 444

DEL 11/04/06

SEZIONE II

G.O.T.: ASSUNTA CACCIAPUOTI

Riferimenti:

C.C.: 25 e 38

Cause relative a responsabilità civile di professori di scuole statali. Competenza per territorio.

In tema di competenza territoriale, l'azione risarcitoria proposta dai genitori esercenti la potestà sul figlio minore contro una Scuola statale, per i danni da questo subiti nella palestra della stessa durante l'ora di educazione fisica, deve essere proposta secondo le regole del foro erariale, da determinare secondo le previsioni dell'art. 25 c.p.c., vale a dire quello del giudice ove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N 605

DEL 18/05/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

L. 287/1990, art. 33.

Antitrust – Incompetenza funzionale Giudice di Pace – competenza Corte di Appello

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla incompetenza funzionale del Giudice in I grado adito, essendo idonea a definire la controversia devoluta alla cognizione di questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, essendo stato tale aspetto da ultimo chiarito con la sentenza n. 2207 del 04.02.2005 delle Sez. Un. Civ. della Cass. che, al fine di evitare contrasti di giudicati su materia relativa alla competenza funzionale della Corte di Appello ex art. 33 l. 287/90 prevista, ha statuito nella materia de qua con decisione del tutto condivisibile cui non può che prestarsi adesione, ripercorrendone i salienti passaggi motivazionali.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

**SENTENZA N. 661
DEL 01/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:
C.P.C.: 633 e ss., 38

**Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza del Giudice adito
Eccezione d'incompetenza - Onere probatorio gravante sul convenuto - Sussiste**

Se l'eccezione d'incompetenza ex art. 38 c.p.c. viene sollevata dal convenuto, grava su costui l'onere di contestare l'applicabilità dei criteri concorrenti e fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno della contestazione.

Ne consegue che, in mancanza di detta prova, l'eccezione non può essere accolta.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

**SENTENZA N. 663
DEL 01/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Clausola di deroga della competenza territoriale

Contemplando, il contratto di cui si controverte, una clausola di deroga della competenza territoriale, indicando come foro esclusivo quello di Milano per tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto medesimo, viene dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per incompetenza territoriale con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di causa.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

**SENTENZA N. 782
DEL 29/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:
C.P.C.: 20, 38, 2384

**Eccezione di incompetenza per territorio - sua incompletezza - effetti - inefficacia
Potere di rappresentanza di società scisso dal potere di gestione - limitazione poteri amministratore - risultante dallo statuto - opponibilità ai terzi - se condotta dolosa dei terzi in danno della società - prova presuntiva - ammissibile**

Laddove l'eccezione di incompetenza per territorio non sia proposta avuto riguardo a tutti i possibili criteri di competenza, non risultando (nella fattispecie specifica) efficacemente contestato il foro relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento, la competenza rimane radicata in forza di tale profilo non contestato.

Nei casi in cui il potere di rappresentanza della società è scisso dal potere di gestione (spettante al consiglio di amministrazione), le limitazioni ai poteri degli amministratori, risultanti dallo statuto, sono opponibili ai terzi che intenzionalmente hanno agito ai danni della società che ha eccepito la carenza di poteri del proprio rappresentante; in tal caso, il dolo consiste nella coscienza e volontà del terzo di stipulare, con il rappresentante sfornito di poteri, un atto che possa arrecare danno oggettivo alla società; tanto potendosi desumere anche in via presuntiva.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 793
DEL 30/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:
C.P.C.: 21, 100

**Azione per cancellazione d'ipoteca - natura reale - competente il Giudice del luogo dove si trova l'immobile
Cessazione materia del contendere - per fatti o atti volontari delle parti che eliminano ogni contrasto - viene meno l'interesse ad agire**

L'azione diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca ha natura reale e tende alla dichiarazione di libertà dell'immobile ed in merito ad essa è competente, ex art. 21 cpc, il Giudice del luogo dove si trova l'immobile. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere allorché viene meno l'interesse ad agire per sopravvenuti fatti o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

*C*omunione
e condominio

SENTENZA N. 120
DEL 01/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 1136, 1137, 1123

Impugnativa di delibera assembleare condominiale - assunta dall'assemblea in seconda convocazione - omessa menzione in verbale, ai fini dei quorum, della inesitata prima convocazione - annullabilità della delibera

Impugnativa di delibera assembleare condominiale - ripartizione delle spese per beni destinati ai condomini in misura diversa - ripartizione in base alle quote millesimali di proprietà e non in proporzione all'uso di ciascun condomino - annullabilità della delibera

L'omessa menzione in ordine alla mancata partecipazione dei condomini alla prima convocazione assembleare - e la relativa inesistenza di giustificazione dei diversi quorum costitutivi e deliberativi applicati nella convocazione successiva - rendono annullabile la delibera condominiale assunta in quest'ultima sede.

La delibera che viola l'art. 1123cc, che prevede la ripartizione delle spese delle cose comuni destinate a servire i condomini in misura diversa in proporzione dell'uso fatto da ciascuno, invece ripartendo tali spese in base alle quote millesimali di proprietà, va annullata.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 351
DEL 21/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE:LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 1137 e corr. cc .

Assemblea condominiale - mancata convocazione di condomini - delibera di esecuzione di lavori - annullabilità della delibera - sussiste - omessa impugnazione - delibera efficace - pacifica corresponsione di anticipo sul prezzo dei lavori - equivale a ratifica

La mancata convocazione di alcuni condomini all'assemblea di condominio deliberante l'esecuzione di lavori alle parti comuni è causa di annullamento della relativa delibera; mancando la relativa impugnazione, la pacifica corresponsione di un anticipo sul prezzo di tali lavori equivale a ratifica degli stessi.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N 471
DEL 2006

SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1137

Impugnazione delle delibere assembleari:legittimazione all'impugnazione

La legittimazione ad impugnare, nel termine decadenziale di trenta giorni ex art. 1137 c.c., spetta ai condomini dissenzienti o assenti e non al "condominio".

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

SENTENZA N 475
DEL 2006

SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1137

Impugnazione della delibera condominiale

Dal contesto della delibera condominiale impugnata si desume il numero dei condomini favorevolmente votanti ed i millesimi rappresentati, quando è possibile ricavare dal preambolo della delibera stessa l'identità dei presenti ed i millesimi rappresentati.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

SENTENZA N 485
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 1117

Condominio: uso delle parti comuni dell'edificio

Il soggetto che non risulti né affittuario, né proprietario di alcuna delle unità immobiliari in condominio, non può invocare alcun diritto a proprio favore, quando non dimostri alcun titolo che gli abbia consentito di accampare eventuali diritti di parcheggio e di uso delle cose comuni.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

SENTENZA N. 579
DEL 16/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1129, 1218, 1709, 1710, 1712 e 1713

Inadempimento obblighi amministratore di condominio – Pagamento corrispettivo – Esclusione- Diritto al risarcimento-Sussistenza

Condizione dell'azione per il pagamento del corrispettivo e per il rimborso delle anticipazioni e spese sostenute, è la prova, da parte del mandatario [nella specie un amministratore di condominio], di aver adempiuto agli obblighi specifici di cui agli artt. 1712 e 1713 c.c. (Cass. N. 3596/90), con particolare riguardo all'obbligo di rendiconto, che è una complessa obbligazione di cui la presentazione del prospetto delle entrate e delle uscite rappresenta solo una parte, comprendendo il rendiconto anche la descrizione e giustificazione documentata dell'intera attività gestoria svolta.

L'inadempimento dell'obbligazione di puntuale rendiconto, da cui discenda la intelligibilità delle voci di entrata e di spesa con le quote di ripartizione, comporta, allora, il diniego del diritto al corrispettivo pattuito e delle anticipazioni e spese. Va riconosciuto, poi, il diritto al risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno arrecato per mancata esplicitazione del mandato con la diligenza prescritta dall'art. 1710 c.c.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

**SENTENZA N. 645
DEL 31/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:
C.C.: 1130, 1709

**Presunzione di onerosità del mandato: criteri di determinazione del compenso
Attribuzioni dell'amministratore: legittimazione attiva processuale ex art. 1130.**

A norma dell'art. 1709 c.c., all'amministratore spetta un compenso in virtù della presunzione di onerosità del mandato conferito. La determinazione del compenso, ove non effettuato dalle parti, deve essere compiuta dal giudice in relazione alle attività di gestione effettivamente compiute. Tuttavia, anche ai soli fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ex art. 1709 c.c., il giudice di merito deve fare riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal mandante.

Il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale, anche senza necessità di essere autorizzato con delibera assembleare, perché la legittimazione attiva processuale conferita dall'art. 1130 c.c. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste- esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei tributi- comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei

singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

**SENTENZA N. 685
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:
C.C.: 1137

Impugnazione della delibera condominiale: decadenza

La decadenza dal diritto di impugnazione della delibera condominiale non può essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, ma va tempestivamente eccepita dal condominio. (nel caso di specie il condominio è rimasto contumace).

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

**SENTENZA N. 689
DEL 08/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:
C.C.: 1102, 1117

Circolazione del cane di un condomino negli spazi comuni - Inammissibilità.

L'uso di spazi comuni da parte di un comproprietario per farvi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dalla ordinaria prudenza costituisce una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sul medesimo spazio, laddove la mancata adozione di cautele impedisca ai comproprietari di usare e godere liberamente degli spazi comuni.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

**SENTENZA N. 702
DEL 06/06/06
SEZIONE I
GIUDICI: COLLEGIO**

Riferimenti:
C.C. : 1129

Condominio degli edifici – Revoca dell'amministratore – Azione di responsabilità – Onere della prova

In materia di azione di responsabilità dell'amministratore di condominio, l'onere della prova della responsabilità del-

l'amministratore nella produzione del danno al condominio grava su chi lo invoca.

In special modo, qualora gli venga addebitata la perdita economica per l'accensione di un mutuo bancario, la prova dell'eventuale danno economico subito dal condominio deve essere specificamente fornita non essendo esso ravvisabile in re ipsa.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

•••••

SENTENZA N. 737

DEL 22/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1127

L. 64/1974, art. 1127

Costruzioni in zone sismiche - rispetto della normativa speciale.

Sopraelevazione edificio condominiale - compromissione condizioni statiche dell'edificio - non consentita

La legge 02/02/1974 n°64, all'art. 14, consente nelle zone con particolari prescrizioni sismiche, la sopraelevazione di un piano purché, nel complesso, la costruzione risponda alle prescrizioni della legge e le norme tecniche cui la legge rimanda; laddove l'esame tecnico della sopraelevazione in tale contesto realizzata acclari la violazione di tale normativa antisismica, va disposta la riduzione in pristino. L'art. 1127 2° comma cc vieta la sopraelevazione dell'edificio condominiale non tollerata dalle condizioni statiche dell'edificio medesimo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 738

DEL 22/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1123 e corr., 67 disp. att.

Condominio - riscossione dei contributi - in base preventivo ed a stato di ripartizione approvato dall'assemblea - Spese straordinarie - riscossione - in base a delibera che autorizza la spesa e stato di ripartizione - atti deliberativi - vincolanti per assenti e dissenzienti

Usufruttario - è condomino per amministrazione e godimento cose comuni - suo obbligo verso il condominio - spese di amministrazione e manutenzione ordinarie - sussiste - proprietario - obbligazione residuale - spese per innovazioni manutenzioni riparazioni straordinarie

La riscossione dei contributi condominiali va fatta in base al preventivo ed allo stato di ripartizione approvato dal-

l'assemblea e contenente l'approvazione della spesa, il riconoscimento della sua necessità e la ripartizione tra i condomini.

Il contributo per spese straordinarie può essere recuperato sulla base della delibera che autorizza la spesa e dello stato di ripartizione; la delibera che autorizza la spesa e l'eventuale delibera di consuntivo delle opere e delle spese, con il riparto, sono atti deliberativi vincolanti per assenti e dissenzienti, se non impugnati.

L'usufruttario è considerato condomino per tutto quanto riguarda l'amministrazione ed il godimento delle cose comuni, per cui questi è tenuto direttamente verso il condominio quanto alle spese di amministrazione e manutenzione ordinarie, laddove il proprietario è tenuto solo alle spese per le innovazioni, manutenzioni e riparazioni straordinarie.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 784

DEL 29/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1130 e corr.

Condominio - nuovo amministratore - legittimazione all'azione verso il predecessore - per restituzione documenti gestione condominiale - sussiste - tutela cautelare ex art. 700 cpc - sussiste
Condominio - amministratore cessato - l'obbligo di restituzione documenti gestione condominiale - sussiste - eccezione "inadimplenti non est adimplendum" quanto al proprio compenso - inammissibile

Il nuovo amministratore di condominio è legittimato ad agire nei confronti del suo predecessore per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale, con possibilità della tutela cautelare residuale ex art. 700 cpc.

L'amministratore cessato dall'incarico della gestione condominiale ha l'obbligo di restituzione dei documenti relativi all'esercizio della gestione condominiale senza possibilità di eccepire "inadimplenti non est adimplendum" quanto al compenso eventuale, non esistendo rapporto di corrispettività ed essendone egli detentore precario.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

D *iritti reali*

SENTENZA N. 145
DEL 03/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 892, 900, 908, 913

Classificazione delle piante e distanze dal confine - Altezza della pianta - Siepi.

Risarcimento del danno - Riduzione luce ed acqua - Irregolarità amministrativa dell'opera - Ammissibilità.

Luci e vedute.

Scolo delle acque piovane - Deflusso naturale delle acque - Servitù di stillicidio - Derogabilità.

Ai fini della classificazione delle piante e per stabilire la distanza da osservare dalla linea di confine occorre aver riguardo, in primo luogo, alla specie vegetale della pianta, mentre all'altezza della stessa si ha riguardo per la distinzione tra alberi di alto e quelli di non alto fusto, nonché per stabilire la distanza per le piante da frutto. Inoltre rileva esclusivamente l'altezza potenziale che la pianta potrà assumere secondo le dimensioni normali del tipo cui essa appartiene, tenendo conto della qualificazione botanica. In ogni caso, ove insorga controversia sulla rilevanza da attribuire all'altezza di una pianta quale constatata in giudizio, occorre accertare se detta altezza sia stata determinata da un sistema di coltivazione e di potatura razionalmente praticato sin dal momento della messa a dimora e con il preciso intento di imprimere alla pianta forme e dimensioni anche parzialmente diverse da quelle che avrebbe assunto in base alle sue caratteristiche naturali, ovvero se detta altezza sia stata determinata da una pratica colturale casuale e tale da incidere solo temporaneamente sulle dimensioni e sulla altezza. Infine, va precisato che l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto che siano oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, in modo da impedirne la crescita in altezza e da favorirla in larghezza, rendendo così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni; solo tali ultime siepi devono essere tenute alla distanza da un metro dal confine, ove sia accertato in giudizio che con la loro particolare collocazione si è realizzato l'intento di costituire una barriera contro gli agenti esterni. L'interpretazione complessiva dell'art. 892 c.c. conduce poi a differenziare le siepi composte da alberi da quelle composte da arbusti, le quali indipendentemente dall'altezza delle singole piante, devono tenersi a distanza di cm. 50 dal confine.

Impregiudicato il diritto al risarcimento, per effetto della riduzione di luce ed acqua determinata dall'attuale collocazione del manufatto (posto a confine con la proprietà della convenuta per essere stata costruita in assenza di concessione edilizia), la richiesta di riduzione in pristino resta ammissibile in generale solo con riferimento alla violazione delle distanze legali, laddove l'irregolarità amministrativa dell'opera, rispetto alle prescrizioni conformative dello *ius ad aedificandum*, costituiscono nei rapporti

interpretati solo pretese al risarcimento del danno, sulla cui effettiva sussistenza e sulla sua quantificazione deve peraltro disporsi un supplemento di perizia.

Ciò che caratterizza la veduta rispetto alla luce è la possibilità di godere di una visuale agevole sul fondo del vicino, quindi senza l'uso di mezzi artificiali, mentre la possibilità di affacciarsi è prevista dall'art. 900 c.c., in aggiunta a quella di guardare. Di conseguenza la mancanza di tale ultimo requisito non esclude la configurabilità di una veduta, quando sia comunque possibile la completa visuale del fondo vicino mediante semplice *inspectio*.

L'art. 908 c.c., imponendo ai proprietari degli edifici di costruire i fondi in maniera che le acque pluviali scolino nei loro terreni e non nei fondi finitimi, esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913 c.c. che invece disciplina il deflusso naturale delle acque in assenza di intervento umano. In astratto quindi l'art. 908 c.c. è certamente derogabile, attraverso la costituzione di una servitù di stillicidio per effetto della quale viene meno il limite legale imposto dalla norma menzionata.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

SENTENZA N. 146
DEL 03/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1102, 900, 1122, 1139, 873

Limiti all'uso della cosa comune - Comproprietà del muro perimetrale di un edificio - Apertura di vedute - Ammissibilità.

Apertura di finestre su area comune - Limiti - Ammissibilità.

Luci e vedute - Requisiti.

Uso dei muri comuni negli edifici in condominio - Limiti - Ammissibilità.

Norme sulle distanze in tema di condominio - Contrasto tra disposizioni concorrenti - Inapplicabilità.

Calcolo delle distanze - Sporti ed oggetti - Irrilevanza.

Le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. al diritto di ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, rappresentate dal divieto di alterare la destinazione della cosa stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, vanno riguardate in concreto, cioè con riferimento alla effettiva utilizzazione che il condomino intende farne e alle modalità di tale utilizzazione. In generale, però, il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apporre ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva o a praticare vedute a condizione di non impedire agli altri condomini

la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro, ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale.

L'apertura di finestre su area di proprietà comune ed indivisa tra le parti costituisce opera inidonea all'esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio "nemini res sua servit", che per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta, pertanto, anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, con il solo limite, posto dall'art. 1102 cod. civ., di non alterare la destinazione del bene comune o di non impedirne l'uso da parte degli altri comproprietari.

Ciò che caratterizza la veduta rispetto alla luce è la possibilità di godere di una visuale agevole sul fondo del vicino, quindi senza l'uso di mezzi artificiali, mentre la possibilità di affacciarsi è prevista dall'art. 900 c.c., in aggiunta a quella di guardare. Di conseguenza la mancanza di tale ultimo requisito non esclude la configurabilità di una veduta, quando sia comunque possibile la completa visuale del fondo vicino mediante semplice *inspectio*.

Negli edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agli appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute verso aree comuni, ingrandendo o spostando le vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi o in pensili, a condizione che l'esercizio delle indicate facoltà, disciplinate dagli artt. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori.

In tema di condominio le norme sulle distanze non trovano incondizionata applicazione dovendo risultare compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni. Ove si profili un contrasto fra le concorrenti disposizioni, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà se i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri dell'art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all'art. 1139 c.c.).

Ai fini del calcolo delle distanze devono trascurarsi quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione meramente decorativa, a differenza delle sporgenze costituenti, per i loro caratteri strutturali e funzionali, veri e propri aggetti, implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come appunto i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 149

DEL 07/02/07

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 872, 2933

Azione per il rispetto delle distanze legali - Onere probatorio - Condizione dell'azione -Sussiste.

Tutela ripristinatoria e responsabilità risarcitoria - Legittimazione passiva - Ammissibilità.

L'azione per il rispetto delle distanze legali si atteggia secondo lo schema dell'*actio negatoria servitutis*, in cui all'attore incombe solo l'onere di provare di essere proprietario del fondo gravato dalla pretesa servitù, laddove spetta al convenuto la prova del diritto reale da lui vantato per contrastare la presunzione *iuris tantum* di libertà del fondo, anche se, nel caso in cui il convenuto opponga di avere eseguito la propria costruzione prima dell'entrata in vigore della norma di cui l'attore lamenta la violazione, tale deduzione non configura una eccezione in senso proprio, ma si risolve in una mera negazione dell'esistenza di una condizione dell'azione proposta, con la conseguenza che, secondo i principi dell'onere probatorio, la sussistenza di tale condizione, e cioè l'illegittimità dell'opera in relazione alle norme vigenti dell'esecuzione - o il mancato completamento all'epoca dell'entrata in vigore della disciplina più rigorosa - deve essere dimostrata dall'attore.

La violazione delle norme di edilizia contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, svolgenti funzione integrativa dell'art. 872 c.c. allorché contengono discipline sulle distanze, comporta la tutela ripristinatoria in favore del proprietario confinante, essendo legittimato passivo dell'azione reale il proprietario del suolo e della costruzione illegittima, destinatario dell'ordine di demolizione, ed è fonte di responsabilità risarcitoria (a carico, anche dell'autore della costruzione, legittimato passivo dell'azione personale di danno aquiliano), dovendosi ravvisare un danno oggettivo in "re ipsa" non eliso completamente dal ripristino, con particolare riguardo alla indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 180

DEL 07/02/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 872, 2933

Concessione edilizia, sanatoria o condono nei rapporti intersoggettivi - Irrilevanza.

Diritto di prevenzione - Inapplicabilità.

Azione per il rispetto delle distanze legali - Onere probatorio - Condizione dell'azione -Sussiste.

Tutela ripristinatoria e responsabilità risarcitoria - Legittimazione passiva - Ammissibilità.

Il rilascio della concessione edilizia (o della sanatoria o condono) si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente, e non si estende ai rapporti intersoggettivi tra i privati confinanti.

Il diritto di prevenzione non opera se lo strumento urbanistico, o il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, stabiliscono una determinata distanza dal confine, perché tale distanza è assoluta e va rispettata anche se il fondo del vicino sia ineditato.

L'azione per il rispetto delle distanze legali si atteggia secondo lo schema dell'*actio negatoria servitutis*, in cui all'attore incombe solo l'onere di provare di essere proprietario del fondo gravato dalla pretesa servitù, laddove spetta al convenuto la prova del diritto reale da lui vantato per contrastare la presunzione *iuris tantum* di libertà del fondo, anche se, nel caso in cui il convenuto opponga di avere eseguito la propria costruzione prima dell'entrata in vigore della norma di cui l'attore lamenta la violazione, tale deduzione non configura una eccezione in senso proprio, ma si risolve in una mera negazione dell'esistenza di una condizione dell'azione proposta, con la conseguenza che, secondo i principi dell'onere probatorio, la sussistenza di tale condizione, e cioè l'illegittimità dell'opera in relazione alle norme vigenti dell'esecuzione - o il mancato completamento all'epoca dell'entrata in vigore della disciplina più rigorosa - deve essere dimostrata dall'attore.

La violazione delle norme di edilizia contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, svolgenti funzione integrativa dell'art. 872 c.c. allorché contengono discipline sulle distanze, comporta la tutela ripristinatoria in favore del proprietario confinante, essendo legittimato passivo dell'azione reale il proprietario del suolo e della costruzione illegittima, destinatario dell'ordine di demolizione, ed è fonte di responsabilità risarcitoria (a carico, anche dell'autore della costruzione, legittimato passivo dell'azione personale di danno aquiliano), dovendosi ravvisare un danno oggettivo in "re ipsa" non eliso completamente dal ripristino, con particolare riguardo alla indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

SENTENZA N. 221

DEL 23/02/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: art. 872, art. 890

Prova testimoniale sulla descrizione dei luoghi - Grafici e foto riproduzioni - Regolamento edilizio - Inammissibilità.

Motivazione - Conclusioni peritali - Ammissibilità.

E' inammissibile la prova testimoniale sulla descrizione dei

luoghi se volta ad ottenere prova contraria rispetto ad acquisizioni documentali rappresentate in grafici e foto - riproduzioni, allegare e non contestate da controparte, nonché alle disposizioni normative del regolamento edilizio comunale di zona.

L'organo giudiziario che, per brevità di esposizione, motiva la propria pronuncia in perfetta aderenza alle conclusioni peritali in atti, adotta un comportamento decisionale assolutamente incensurabile da parte della S.C., purché la fonte del proprio convincimento sia individuata fondamentalmente o precipuamente nel contenuto degli accertamenti eseguiti e nelle conclusioni rassegnate dal perito nominato dall'organo giurisdizionale giudicante.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

SENTENZA N. 250

DEL 25/02/06

SEZIONE II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 873, 950, 948

L.R. 24 marzo 1995, n. 8

L.R. 21 marzo 1996, n. 7

Fonti integrative del precetto codicistico - Legge regionale - Diritto di costruzione Inapplicabilità.

Individuazione del confine - Mezzi probatori - Mappe catastali - Presupposti.

Le disposizioni concernenti le distanze legali (la legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, successivamente la legge regionale 21 marzo 1996, n. 7) appaiono ricevute in norme aventi forza di legge regionale e perciò in atti fonte non chiamate ad integrare il disposto dell'art. 873 c.c. che nel prescrivere la distanza legale, fa salve, riconoscendo valenza integrativa della disposizione codicistica, le sole previsioni, maggiormente restrittive, contenute nei regolamenti locali. Perciò è lecito dubitare che la normativa richiamata svolga funzione integrativa del precetto codicistico e che quindi sia invocabile tra i privati per conformare il diritto di costruzione, apparendo, per converso, diretta a regolare il profilo del governo del territorio e gli aspetti della disciplina pubblicistica della proprietà dei suoli.

In merito all'individuazione del confine, si deve considerare che, dovendosi accertare un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, è riconosciuto un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, si ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso. In ogni caso ove all'esito degli accertamenti occorra assegnare una porzione ad una delle parti contendenti, tale evenienza non muta di certo la natura dell'azione esperita.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

SENTENZA N. 281
DEL 02/03/2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 896

Recisione di rami del vicino - sul confine - diritto - imprescrittibile - del titolare del diritto di proprietà sul fondo - del titolare di ogni altro diritto reale di godimento sul fondo

A norma dell'art.896 comma 1° cc è consentito conseguire il taglio dei rami del vicino che si protendono sul fondo; tale diritto è imprescrittibile e può essere esercitato dal titolare del diritto di proprietà sul fondo o di qualsiasi altro diritto reale di godimento, in ogni tempo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 331
DEL 10/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 1158

Usucapione - Prova del possesso - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Ammissibilità.

In presenza della contumacia della convenuta, e conseguente mancata impugnazione della domanda e delle circostanze fatte valere dall'attrice, la prova dell'intervenuta usucapione può essere prodotta dall'esibizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il di lei possesso ultraventennale pacifico, pieno ed ininterrotto del fondo previa coltivazione e pagamento delle tasse relative.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 382
DEL 28/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 950, 1158

Regolamento di confini - Diritto di passaggio - Ammissibilità.

Il proprietario può recingere la sua proprietà secondo i confini tracciati dalla C.T.U. ad eccezione del tratto per il quale sia accertato il possesso (nella specie ultra quarantennale) idoneo a riconoscere a controparte il diritto di passaggio sullo stesso.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

SENTENZA N. 454
DEL 12/4/06
SEZIONE II
GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 948, 1591

Locazione - Azione di rivendicazione di immobile detenuto sine titulo.

Qualora venga esercitata un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., al fine di ottenere il rilascio di un immobile detenuto da altri sine titulo, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, consistente nel fornire la prova della proprietà del bene rivendicato.

Al convenuto, al contrario, spetta l'onere di provare le circostanze negative, ovvero quelle circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare dell'altrui diritto dominicale, ovvero di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione del cespite immobiliare da altri rivendicato.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

.....

SENTENZA N. 477
DEL 11/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 184, 189, 190, 194, 192 co. 3, 191

Reingresso del bene nella comunione tra coniugi - Annullamento - Rivendica - Ammissibilità.

Disposizione del bene senza consenso del coniuge - Quota - Funzioni - Ammissibilità.

Domanda di restituzione - Giudizio di separazione personale - Inammissibilità.

Scioglimento della comunione legale - Giudizio di separazione giudiziale tra coniugi - Non sussiste

L'art. 184 c.c. per l'ipotesi di beni di cui un coniuge abbia disposto senza il consenso dell'altro dispone che i relativi atti negoziali, se afferenti a beni immobili o mobili registrati sono "annullabili", per cui, deve desumersene che unico rimedio giudiziale idoneo a consentire il "reingresso" del bene nella comunione sia l'azione di annullamento, da esperirsi nei confronti del terzo acquirente, non essendo ipotizzabile la "rivendica", avendone disposto soggetto che formalmente e sostanzialmente ne è proprietario, essendo quella in questione una comunione affatto peculiare, che alcuni associano a quella di tipo germanico o "a mani giunte", ovvero senza quote, nella quale i coniugi sono *solidalmente titolari* di un diritto avente ad oggetto i beni che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli estranei.

La quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con propri beni personali ver-

so i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo ed il passivo saranno ripartiti tra i coniugi e i loro eredi (art. 194 c.c.). Ne consegue che nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può disporre dell'intero bene comune anche senza il consenso dell'altro, salva la possibilità per quest'ultima di chiedere la reintegrazione della comunione, se si tratta di beni mobili, e di agire per l'annullamento dell'atto, se si tratta di atti dispositivi di beni immobili.

La domanda di restituzione ai sensi dell'art. 192, co. 3, c.c., presupponendo lo scioglimento della comunione legale non può essere proposta nel giudizio di separazione personale dei coniugi, perché richiede una pronuncia definitiva di separazione.

In pendenza del giudizio di separazione giudiziale fra coniugi il diritto allo scioglimento della comunione legale dei beni non è ancora sorto ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 191 c.c., per non essersi ancora realizzata la relativa vicenda costitutiva ed esistendo solo una mera aspettativa, un interesse attuale e concreto, ma non il diritto a chiedere detto scioglimento e ad esperire le conseguenti azioni.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 490

DEL 21/04/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1419, 1102, 1120, 1158, 1164

Invalidità parziale del contratto - Contratto divisibile e transazione - Onere della prova - Ammissibilità.

Veduta irregolare su cortile comune - Actio negatoria servitutis - Ammissibilità.

Costruzione di un'opera su beni comuni - Disciplina - Innovazione - Sussiste.

Usucapione di cosa comune - Prova - Non sussiste.

Il principio di cui all'art. 1419 c.c., secondo cui l'invalidità di singole clausole del contratto non importa invalidità dell'intero contratto se non risulta che i contraenti, nel momento di conclusione del contratto, non lo avrebbero concluso senza la parte del suo contenuto colpita da invalidità, per la perdurante utilità del contratto complessivo rispetto agli interessi con esso perseguiti, si ritiene applicabile anche all'annullamento del contratto divisibile ed alla transazione. Tanto più che l'onere probatorio che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da invalidità incombe su chi tale invalidità eccepisce, attenendosi il giudice, nel dubbio, al principio di conservazione del negozio.

Posto che l'obbligo di rispetto delle distanze vige anche per l'apertura di vedute dirette su cortile comune, va disposta la chiusura della veduta irregolare in accoglimento dell'*actio negatoria servitutis*.

La costruzione di un'opera da parte di un condomino su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull'accessione, ma da quelle sulla comunione, secondo cui costituisce innovazione della cosa comune una modificazione delle

forma e della sostanza del bene che ha l'effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria, e di modificare il rapporto di equilibrio potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene.

Il condomino che deduce di aver usucapito la cosa comune deve provare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 546

DEL 10/05/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 901 ss.

Riduzione a luce di apertura su muro di confine - Eliminazione di veduta - Inammissibilità.

Motivazione - Conclusioni peritali - Ammissibilità.

La proposizione di una domanda subordinata avente ad oggetto la riduzione a luce, secondo le disposizioni di cui all'art. 901 c.c., dell'apertura sul muro di confine prospiciente la proprietà esclusiva dell'attore, è incompatibile con la domanda principale originaria, quando quest'ultima è volta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale di chiusura con muratura della finestra stessa. Di fatti, o l'apertura de qua viola le norme civilistiche o non le infrange: nel primo caso, essa va murata; altrimenti, quest'ultima non può esserlo.

L'organo giudiziario che, per brevità di esposizione, motiva la propria pronuncia in perfetta aderenza alle conclusioni peritali in atti, adotta un comportamento decisionale assolutamente incensurabile da parte della S.C., purché la fonte del proprio convincimento sia individuata fondamentalmente o precipuamente nel contenuto degli accertamenti eseguiti e nelle conclusioni rassegnate dal perito nominato dall'organo giurisdizionale giudicante.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 647

DEL 30/05/06

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.P.C.: 703

Legittimazione attiva - Interesse - Sussiste.

Rinunzia all'azione - Accettazione - Forma - Assenza del difensore - Illegittimità.**Condono - Principio della salvezza del diritto dei terzi - Abbattimento - Inammissibilità.**

Legittimati all'azione per il rispetto dei confini sono soltanto i portatori di un interesse specifico.

La rinunzia all'azione eseguita con raccomandata ed accettata in udienza dal legale rappresentante della parte resistente, non può essere considerata valida, non solo quando non è esibita in originale, ma in fotocopia informale, per quanto l'asserita accettazione non ha nessun valore se all'udienza non è presente il difensore dei ricorrenti, né quello della resistente, a cui non è stata notificata l'ordinanza del G.I. di fissazione dell'udienza di rito.

Il condono non può salvare le opere abusive ed illegali, in quanto vale sempre il principio della salvezza del diritto dei terzi e, quindi, l'ordine di abbattimento non può essere evitato.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

SENTENZA N. 691

DEL 08/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1140

Usucapione - Fatti costitutivi - *Animus possidendi* - Possesso *ad usucapionem* - Sussiste.

Il riconoscimento dell'acquisto per usucapione richiede la prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'usucapione (potere ed attività corrispondenti all'esercizio del diritto reale) indicati dall'art. 1140 c.c. e l'ulteriore elemento costituito dall'intenzione di comportarsi ed essere considerato titolare esclusivo del diritto reale (*animus possidendi*), esercitandosi il possesso *ad usucapionem* con comportamenti incompatibili col possesso del proprietario direttamente percepibili da questi come tali (con qualsiasi manifestazione, non essendo tali condotte normativamente regolate).

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

SENTENZA N. 735

DEL 19/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 873 e ss.

Distanza tra edifici - Apertura di una veduta - Elementi essenziali del concetto di veduta - Profili di applicazione

Elemento essenziale della veduta è la comoda inspectio del-

lo spazio aperto e la possibilità di affacciarsi senza l'ausilio di mezzi artificiali.

Pertanto, la delimitazione del lastrico solare con una ringhiera in ferro e con una paretina in pannelli di plexiglas non trasparente non costituisce violazione delle norme sull'apertura delle vedute non essendoci materialmente la possibilità di affacciarsi sull'edificio confinante.

Estensore: p. Avv. Sabato Cozzolino

D*ivorzio*

**SENTENZA N. 2
DEL 04/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

art. 3 e corr. L. 898/70.

Cessazione effetti civili matrimonio - ricorso congiunto - condizioni della legge 898/70 - sussistenza - effetti - accoglimento

Il ricorso congiunto dei coniugi separati, se ricorrono le condizioni di cui alla legge 898/70, conduce alla dichiarazione di cessazione effetti civili matrimonio da essi contratto.

Medesima massima per le sentenze n. 3 a 5 e 303- 304-306

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 51
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

LEGGE 06.03.1987, n. 74

Affidamento dei figli – Mantenimento - Assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario - Contumacia del resistente.

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi. L'obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Assegnazione della casa coniugale, per esplicita richiesta delle parti, già formulata in sede di separazione, al coniuge non affidatario. Si verifica la contumacia del resistente nel caso in cui la parte dopo essere stata regolarmente citata non si costituisce in giudizio, mostrando, con il contegno assunto, il più totale disinteresse alla vicenda stigmatizzando, ulteriormente, la cessazione tra i coniugi di ogni forma di comunione spirituale e materiale.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N. 53
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

LEGGE 06.03.1987, n. 74

Affidamento della figlia – Mantenimento - Contumacia del resistente.

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi. L'obbligo di mantenimento della figlia minore, viene comunque adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica sebbene la madre ne attribuisca la paternità ad altri. Mancata disposizione di mantenimento per i figli maggiorenni per difetto di istanza di parte. Contumacia del resistente che, con il contegno assunto, ha mostrato il più totale disinteresse alla vicenda stigmatizzando, ulteriormente, la cessazione tra i coniugi di ogni forma di comunione spirituale e materiale.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N. 83
DEL 19.01.06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.C.: 148

Legge: 74/87, artt.10 e 6

Cfr. Sent. Cass. Civ.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

È possibile procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare risulta confermato oltre che dalla mancata ripresa della convivenza ma soprattutto dalla circostanza che il tempo trascorso dall'epoca in cui i coniugi decidevano di vivere separati ha reso non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata dal quel complesso di rapporti solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita. (Cass. Civ. sez. I n.4178/75; Cass. Civ. sez.I, n.1595/76).

Per quel che riguarda l'assegno di mantenimento, data la funzione assistenziale attribuita allo stesso dalla L. 74/87, può essere disposto solo laddove il coniuge richiedente fornisca la prova rigorosa di non avere i mezzi economici che gli consentono di godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale onere probatorio consiste nel fornire la dimostrazione della mancanza dei mezzi economici oltre che nella prova dell'ammontare dei redditi e delle sostanze dell'obbligato, oltre che del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. Civ. sez. I, n.7199/97; Cass. Civ. sez.I n.2955/98 in Giust. Civ). Mentre, per la determinazione dell'importo dell'assegno da stabilire in favore dei figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, il criterio di riferimento è dettato dall'art.148c.p.c. tant'è, che per il principio generale di tutela della prole, il genitore convivente del figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente non per sua colpa vanta un diritto autonomo da quello del figlio, ad ottenere tale contributo (Cass. Civ. Sez.I,

n.6215/94). Tale assegno sarà rivalutabile annualmente, automaticamente secondo gli indici ISTAT a norma dell'art. 6 comma 11 della L.74/87 (Cass. Civ. n.13039/95).

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

**SENTENZA N.97
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

**Riferimenti:
Legge 06.03.1987 n. 74**

Divorzio

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi. Il divorzio consiste, dunque, nello scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi, quando tra gli stessi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita, che dopo di esso smettono di essere tali ritornando al loro status originario. In sede di divorzio non viene disposto alcun obbligo di mantenimento non solo perché non risulta formulata alcuna specifica domanda in tal senso, ma anche perché non risultano provati i presupposti per l'adozione di tale provvedimento.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N 126
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

**Riferimenti:
L. 06.03.1987 n. 74**

Cessazione degli effetti civili del matrimonio - affidamento dei figli minori - obbligo di mantenimento - affidamento casa coniugale

L'obbligo di mantenimento dei figli minori, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. La casa coniugale ove si svolgeva la vita della famiglia finché era unita, viene assegnata al coniuge divorziato affidatario dei figli ai fini della tutela e dell'interesse degli stessi, la finalità è quella di tutelare la prole e di consentirle di permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 130
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

**Riferimenti:
L. 06.03.1987 n. 74**

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – affidamento dei figli minori - obbligo di mantenimento.

L'obbligo di mantenimento dei figli minori, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. I provvedimenti del giudice, in sede di divorzio, relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, s'ispirano all'esclusivo interesse degli stessi e si riconnettono ad un'adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori esperibile anche d'ufficio. Riconosciuto e garantito diritto di visita al coniuge non affidatario.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 131
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

**Riferimenti:
L. 06.03.1987 n. 74**

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegnazione casa coniugale

L'assegnazione della casa familiare in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, si tratta di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi; la suddetta assegnazione presuppone un'apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento, onde non è configurabile in ogni caso un dovere (e un potere) del giudice di identificare ed assegnare comunque la casa familiare anche in assenza di qualsivoglia istanza in tal senso.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N 132
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

**Riferimenti:
L. 06.03.1987 n. 74**

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – affidamento dei figli minori - obbligo di mantenimento.

L'obbligo di mantenimento dei figli minori, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. Infatti, secondo l'espresso disposto dell'art. 155 comma III cc, ha il diritto di vedersi assicurato una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all'altro coniuge, sia al fine di essere in grado di guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso, sia al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, oltre ad avere il dovere di contribuire adeguatamente al mantenimento economico ed all'educazione del minore.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N 133
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

L.: 06.03.1987 n. 74

Cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi. Il divorzio consiste, dunque, nello scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi, quando tra gli stessi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita, di modo che, dopo il divorzio, i coniugi smettono di essere tali ritornando al loro status originario.

Medesima massima per le sentenze n. 150 - 153 - 154 - 342

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N 151
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – affidamento dei figli – obbligo di mantenimento

L'obbligo di mantenimento dei figli minori, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione della prole, inoltre, impone ai genitori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese

all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. Infatti, secondo l'espresso disposto dell'art. 155 comma III cc, ha il diritto di vedersi assicurato una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all'altro coniuge, sia al fine di essere in grado di guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso, sia al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, oltre ad avere il dovere di contribuire adeguatamente al mantenimento economico ed all'educazione del minore.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N. 152
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

L. 06.03.1987, n. 74

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – affidamento dei figli minori - obbligo di mantenimento.

L'obbligo di mantenimento dei figli minori, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori, Infatti, secondo l'espresso disposto dell'art. 155 comma III cc, ha il diritto di vedersi assicurato una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all'altro coniuge, sia al fine di essere in grado di guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso, sia al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, oltre ad avere il dovere di contribuire adeguatamente al mantenimento economico ed all'educazione del minore.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

**SENTENZA N. 155
DEL 08/02/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.P.C.: 91.

L. 01.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3 n. 2, lett. b; art. 4, comma 13) così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74;

Cessazione effetti civili del matrimonio - presupposti della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nel caso di domanda congiunta di divorzio. Cessazione effetti civili del matrimonio - recepimento e adozione in sede divorziale dei patti economici e della prole stabiliti in sede di separazione consensuali- presupposti e requisiti. Cessazione effetti civili del matrimonio - provvedimenti in ordine alle spese processuali.

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione che, deve presumersi ininterrotto" (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento anche quando ricorre l'altra condizione legislativa che si concretizza nell'impossibilità di ricostruire la comunione – spirituale e materiale – tra i coniugi, che si desume dal lungo tempo della separazione e dallo stesso contegno processuale delle parti" (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Possono essere integralmente recepiti i patti concordati in sede di separazione personale, tenute presenti le condizioni patrimoniali dei coniugi, nel caso in cui risultano rispondenti agli interessi anche economici, del figlio della coppia e poiché gli stessi di conseguenza non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del minore.

La proposizione congiunta della domanda di divorzio non realizza i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di provvedimenti in punto di spese processuali. (cfr. art. 91 c.p.c.).

Medesima massima per le sentenze n. 431 - 544

Estensore: Avv. SONIA COSTANTINO

.....

SENTENZA N. 156

DEL 18/01/06

SEZIONE I

GIUDICE: COLLEGIO

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Deve ritenersi sicuramente sussistente la condizione per poter procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni qualvolta il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare risulta confermato oltre che dalla mancata eccezione della ripresa della convivenza, come riprova dell'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale familiare, ma soprattutto dalla circostanza che il tempo trascorso (dall'epoca in cui coniugi decidevano di vivere separati fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio) non rende più ipotizzabile una convivenza familiare (Cass. Civ. sez.I, n.4178/75); circostanza che viene rafforzata quando una delle parti ha intrapreso una stabile convivenza con un'altra persona.

Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento da parte della resistente adducendo come motivazione la circostanza di non

usufruire più della casa coniugale fissata in diverso luogo da alcuni anni. Tale circostanza, infatti, è irrilevante ai fini del chiesto aumento non essendo stata dedotta come condotta in affitto né di proprietà di terzi, di guisa se ne deve desumere l'appartenenza ad uno dei coniugi.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

.....

SENTENZA N. 194

DEL 17/02/06

SEZIONE I

GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b; art. 4, comma 13), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74;

Cessazione effetti civili del matrimonio - presupposti della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nel caso di domanda congiunta di divorzio.

Cessazione effetti civili del matrimonio - recepimento e adozione in sede divorziale dei patti economici della prole stabiliti in sede di separazione consensuali - presupposti e requisiti.

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione che, deve presumersi ininterrotto" (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento anche quando ricorre l'altra condizione legislativa che si concretizza nell'impossibilità di ricostruire la comunione – spirituale e materiale – tra i coniugi, che si desume dal lungo tempo della separazione e dallo stesso contegno processuale delle parti" (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Possono essere integralmente recepiti i patti concordati in sede di separazione personale, tenute presenti le condizioni patrimoniali dei coniugi, nel caso in cui risultano rispondenti agli interessi anche economici, del figlio della coppia e poiché gli stessi di conseguenza non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del minore.

Medesima massima per le sentenze n. 406 a 408 - 410 - 430 - 458

Estensore: Avv. Sonia Costantino

SENTENZA N. 197
DEL 17/02/2007
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 155, 155 *bis/ter/quater/quinquies/sexies*
 L. 74/87, L. n. 54/06, art. 1.

Affido condiviso dei figli – Fissazione delle modalità – Poteri dell'organo giurisdizionale – Applicazione dell' art. 1 della Legge n. 54/2006

In applicazione dell'art. 1 della Legge n. 54 del 2006 introduttiva del cosiddetto "affido condiviso", il Giudice, ai sensi del novellato art. 155, commi 1 e 2 c.c., in sede di pronuncia della sentenza di divorzio, è chiamato a stabilire in maniera precisa le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, ferma restando la possibilità per ognuno di essi, ai sensi degli artt. 155-*bis* e successivi, di opporsi all'affidamento congiunto in ragione dell'interesse del minore ovvero richiedere in ogni momento la modifica dei provvedimenti emessi dall'organo giurisdizionale.

Estensore: Avv. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 222
DEL 23/02/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

È possibile procedere alla pronuncia di divorzio ogni qualvolta sussista la condizione richiesta dall'art. 2 della L. 898/70.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di assegnazione della casa coniugale, si ritiene di doverla assegnare alla moglie qualora i figli sebbene divenuti maggiorenni ma non ancora autosufficienti continuano a vivere con la madre.

In ordine alla disciplina dei rapporti patrimoniali trova applicazione il principio giurisprudenziale, per il quale l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.

In ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali per ciò che concerne i coniugi, l'espressa adesione del ricorrente alla richiesta avanzata dalla moglie di riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore deve indurre a ritenere sussistente i presupposti di cui all'art. 5 L.898/70.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

.....

SENTENZA N. 320
DEL 09/03/2006

SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. 898/70, art.3 e corr.

Cessazione effetti civili del matrimonio - condizioni - definitiva cessazione della comunione spirituale e materiale - non ricostituibile

Definitivamente venuta meno ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 356
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Divorzio - trasferimento quota di comproprietà

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi. Il divorzio consiste, dunque, nello scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi, quando tra gli stessi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita, di modo che, dopo il divorzio, i coniugi smettono di essere tali ritornando al loro status originario. Nell'ipotesi di inadempimento del versamento dell'assegno di mantenimento viene riconosciuto al coniuge titolare del diritto di credito il trasferimento a suo favore del 50% dell'immobile in comproprietà.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

SENTENZA N. 357
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Divorzio - mantenimento dei figli.

L'obbligo di mantenimento dei figli minori, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione della prole, inoltre, impone ai geni-

tori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 358
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO**

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – obbligo di mantenimento dei figli e dell'ex coniuge

L'obbligo di mantenimento dei figli minori, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione della prole, inoltre, impone ai genitori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento a norma dell'art. 156, 1°co. c.c.. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 361
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Divorzio.

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e,

con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi. Sussistenza degli elementi previsti dall'art. 5 L. 74/87 e dall'art. 3 lett. b) L. 898/70. Rigetto di entrambe le domande di addebito. Non valutabilità dei comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. In mancanza di figli nulla viene disposto circa l'assegnazione della casa coniugale.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 371
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Divorzio - mantenimento dell'ex coniuge

Domanda di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili dello stesso in presenza di matrimonio civile. Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e 3 lett. b) L. 898/70 richiesti per l'invocata pronuncia di divorzio. Omissione dei provvedimenti accessori per mancata presenza di figli. Attribuzione dell'assegno divorziale all'ex coniuge al fine di garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 412
DEL 04/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.C. 143, 147 e 148

COST.: 30

L. 74/87

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Per poter procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è necessario accertare un perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare come prova dell'impossibilità di ricostruire quella comunione materiale e spirituale, che può essere confermato oltre che dalla adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio della parte convenuta, anche, e soprattutto, dalla circostanza che il tempo trascorso dall'epoca in cui i coniugi decidevano di vivere separati ha reso non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita.

Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale bisogna tenere conto che in presenza di una figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, il criterio di riferimento è dettato dall'art. 148 c.p.c. e dall'art. 30 della Costituzione di tutela della prole cfr. Cass. Civ. n.6215/94.

Per ciò che attiene l'assegno di mantenimento in favore della moglie, data la funzione assistenziale attribuita allo stesso dalla L. 74/87, questo può essere disposto solo laddove il coniuge richiedente fornisca la prova rigorosa di non avere i mezzi economici che gli consentono di godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio cfr. Cass. Civ. sez.I 2955/98; Cass. Civ. n.7269/97 e sent. Trib. Civile Nocera Inferiore sent. n. 413/06) per cui quando tale onere non viene adempiuto nulla può essere disposto.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

SENTENZA N. 415
DEL 04/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

In ordine all'assegno di mantenimento richiesto da uno dei coniugi deve precisarsi che questo dopo l'introduzione della L.74/87 ha natura meramente assistenziale, essendo finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole, per non avere i mezzi economici, il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. Civ. n.412/2000; n.2955/98). Per la determinazione dell'assegno deve, perciò prioritariamente valutarsi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e solo successivamente se il coniuge richiedente abbia i mezzi economici idonei a consentirgliene la conservazione senza congruo assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge, al fine di stabilire se tra essi vi sia disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno e la misura (Cass. Civ. sez.I n.5762/97).

Di tal che, l'assegno potrà essere disposto solo laddove il coniuge richiedente fornisca la prova rigorosa ex art. 2697 cc. di quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e di non avere i mezzi economici che gli consentono di godere dello stesso oltre che dell'ammontare dei redditi e delle sostanze dell'obbligato.

In buona sostanza l'assegno in parola deve essere parametrato all condizione dei coniugi in costanza di matrimonio e al tenore di vita in quel periodo mantenuto o alle aspettative ragionevolmente maturate nel corso della convivenza, ma non agli incrementi patrimoniali goduti dall'obbligato per attività svolte in epoca successiva e del tutto avulsi a quanto in quella sede operato.

Nella individuazione di tali aspettative deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturati nel corso del matrimonio che trovano radice nell'attività all'epoca svolta e cioè solo di quei miglioramenti e di incrementi economici che si configurano come ragionevole sviluppo di situazioni e di aspettative preesi-

stenti (Cass. Civ. n. 2273/96; Cass. Civ. n.5720/97) .

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

SENTENZA N. 417
DEL 04/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Scioglimento del matrimonio civile

La condizione essenziale per poter procedere alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è che vi sia il più assoluto disinteresse alle vicende familiari e la mancanza della sia pur minima intenzione ad adoperarsi per il recupero dell'unità familiare, condizione che può essere desunta anche dal comportamento processuale tenuto da una delle parti.

Può ritenersi sussistente tale condizione anche con riguardo alla volontà di uno soltanto dei coniugi, per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti solidaristici, e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita (Cass. Civ. sez.I n.4178/7).

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

SENTENZA N. 428
DEL 05/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.P.C.: 91

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b; art. 4, comma 13), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74

Presupposti per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nel caso di domanda congiunta di divorzio – spese processuali.

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione che, deve presumersi ininterrotto" (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74). Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento anche quando ricorre l'altra condizione legislativa che si concretizza nell'impossibilità di rico-

struire la comunione – spirituale e materiale – tra i coniugi, che si desume dal lungo tempo della separazione e dallo stesso contegno processuale delle parti” (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

La proposizione congiunta della domanda di divorzio non realizza i presupposti di cui all’art. 91 c.p.c. per l’adozione di provvedimenti in punto di spese processuali. (cfr. art. 91 c.p.c.).

Medesima massima per le sentenze n. 543 - 601

Estensore: Avv. Sonia Costantino

•••••

**SENTENZA N. 488
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Affidamento del figlio – Mantenimento - Assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario - Contumacia del resistente.

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi. Sussistenza degli elementi previsti dall’art. 5 L. 74/87 e dall’art. 3 lett. b) L. 898/70. Rigetto dell’opposizione dello scioglimento del matrimonio della resistente per mancanza di elementi di prova. Affidamento dei figli e contributo per il loro mantenimento ispirati all’esclusivo interesse degli stessi. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. La casa coniugale ove si svolgeva la vita della famiglia finché era unita, viene assegnata al coniuge divorziato affidatario dei figli ai fini della tutela e dell’interesse degli stessi, la finalità è quella di tutelare la prole e di consentirle di permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 489
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

L. 06.03.1987 n. 74

Divorzio - Affidamento dei figli – Mantenimento - Contumacia del resistente

Sussistenza degli elementi previsti dalla Legge 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori

mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell’obbligazione di mantenimento. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 603
DEL 11/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.P.C.: 91

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b; art. 4, comma 13), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74;

Cessazione effetti civili del matrimonio - divorzio consensuale proposto con ricorso congiunto.

Cessazione effetti civili del matrimonio - presupposti della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nel caso di domanda congiunta di divorzio.

Cessazione effetti civili del matrimonio - recepimento e adozione in sede divorziale dei patti economici e della prole stabiliti in sede di separazione consensuale - presupposti e requisiti

Cessazione effetti civili del matrimonio - provvedimenti in ordine alle spese processuali

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell’ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto” (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento anche quando ricorre l’altra condizione legislativa che si concretizza nell’impossibilità di ricostruire la comunione – spirituale e materiale – tra i coniugi, che si desume dal lungo tempo della separazione e dallo stesso contegno processuale delle parti” (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Nel caso di proposizione di domanda congiunta di divorzio devono essere indicate le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Tale osservanza si realizza anche quando le parti si rifanno ai patti concordati in sede di separazione consensuale, che se risultano rispondenti agli interessi anche economici dei figli, possono essere integralmente recepiti, tenute presenti le condizioni patrimoniali dei coniugi.

Tali patti, se recepiti in sede di richiesta congiunta di divorzio, di conseguenza possono essere posti a base della deci-

sione quando non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi del minore (cfr. art. 4, comma 13, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

La proposizione congiunta della domanda di divorzio non realizza i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di provvedimenti in punto di spese processuali. (cfr. art. 91 c.p.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

•••••

SENTENZA N. 606 (parziale)

DEL 18/05/06

SEZIONE I

GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74;

L. 74/1987, art. 23

Dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – presupposti.

Sentenza non definitiva- richiesta di aumento del diritto di visita nei confronti delle figlie e in subordine dell'affidamento congiunto da parte del coniuge resistente - ammissibilità

Nel caso di proposizione di ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto" (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74). Nel caso di proposizione di ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento anche quando ricorre l'altra condizione legislativa che si concretizza nell'impossibilità di ricostruire la comunione – spirituale e materiale – tra i coniugi, che si desume dal lungo tempo della separazione e dallo stesso contegno processuale delle parti" (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

E' possibile pronunciare sentenza non definitiva allorché il giudizio debba continuare per decidere ulteriori questioni personali e/o patrimoniali riguardanti i coniugi o la prole (TRIB. VERCELLI 11.08.2000), come la richiesta del coniuge resistente di aumento del diritto di visita nei confronti delle figlie e in subordine dell'affidamento congiunto (cfr. art. 23 legge n. 74/1987).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

•••••

SENTENZA N. 657

DEL 01/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b; art. 4, comma 13), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74; L. n. 54/2006

Presupposti per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Cessazione effetti civili del matrimonio - provvedimenti accessori: affidamento prole e rapporti economici tra le parti

Nel caso di proposizione di ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione che, deve presumersi ininterrotto" (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74). Nel caso di proposizione di ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento anche quando ricorre l'altra condizione legislativa che si concretizza nell'impossibilità di ricostruire la comunione – spirituale e materiale – tra i coniugi, che si desume dal lungo tempo della separazione e dallo stesso contegno processuale delle parti" (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Quando con sentenza definitiva viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario occorre provvedere in ordine alle ulteriori questioni inerenti all'affidamento della prole, che in difetto di indicazioni in senso contrario deve essere disposto in favore di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa, secondo le modifiche legislative introdotte dalla legge n. 54/2006 (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74; LEGGE: n. 54/2006). Quando con sentenza definitiva viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario occorre provvedere in ordine alle ulteriori questioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti. Con riguardo esclusivamente al mantenimento della prole, quando non è avanzata domanda di assegno di divorzio, deve essere determinato un contributo mensile del padre, tenute presenti le condizioni patrimoniali delle parti e, specificamente, le loro rispettive attività professionali, nonché la volontà dalle stesse manifestata (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

SENTENZA N. 669
DEL 06/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b; art. 4, comma 13), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74; L. n. 54/2006

Cessazione effetti civili del matrimonio - provvedimenti accessori: prole.

Cessazione effetti civili del matrimonio - provvedimenti accessori: rapporti economici tra le parti

Quando con sentenza definitiva viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario occorre provvedere in ordine alle ulteriori questioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti. In difetto di indicazioni in senso contrario deve essere disposto l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74; LEGGE: n. 54/2006).

Quando con sentenza definitiva viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario occorre provvedere in ordine alle ulteriori questioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti. Con riguardo esclusivamente al mantenimento della prole, quando non è avanzata domanda di assegno di divorzio, deve essere determinato un contributo mensile del padre, tenute presenti le condizioni patrimoniali delle parti e, specificamente, le loro rispettive attività professionali, nonché la volontà dalle stesse manifestata (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

.....

SENTENZA N. 714
DEL 21/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.P.C.: 91

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b; art. 4, comma 13), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74

Presupposti per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nel caso di domanda congiunta di divorzio – spese processuali.

Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di

ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione che, deve presumersi ininterrotto" (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74). Nel caso di proposizione di ricorso congiunto per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento anche quando ricorre l'altra condizione legislativa che si concretizza nell'impossibilità di ricostruire la comunione – spirituale e materiale – tra i coniugi, che si desume dal lungo tempo della separazione e dallo stesso contegno processuale delle parti" (cfr. art. 2, L. 1.12.1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Possono essere integralmente recepiti i patti concordati in sede di separazione personale, tenute presenti le condizioni patrimoniali dei coniugi, nel caso in cui risultano rispondenti agli interessi anche economici, del figlio della coppia e poiché gli stessi di conseguenza non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del minore. La proposizione congiunta della domanda di divorzio non realizza i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di provvedimenti in punto di spese processuali. (cfr. art. 91 c.p.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

.....

SENTENZA N. 715
DEL 21/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. 1.12.1970, n. 898 (art. 2; art. 3, n. 2, lett. b; art. 4, comma 13), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74

Presupposti per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Nel caso di proposizione di ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento se è decorso il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui coniugi medesimi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento di separazione e da quella data perdura lo stato di separazione" (cfr. art. 3, n. 2, lett. b), L. 1.12.1970, n. 898 (art. 3, n. 2, lett. b), così come modificata dalla L. 6.3.1987 n. 74).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

.....

SENTENZA N. 719
DEL 06/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. n. 74/1987, art. 8

**Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni
Sussiste**

In sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice, nell'emettere sentenza di divorzio, deve statuire in relazione all'obbligo di mantenimento a carico dei genitori anche in presenza di figli maggiorenni.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

•••••

SENTENZA N. 723

DEL 15/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

L. 74/1987

Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Ricorso congiunto – Provvedimento sulle spese processuali

La presentazione della domanda da parte di entrambi i coniugi congiuntamente determina la non applicazione dell'art. 91 c.p.c. con consequenziale assenza di pronuncia in merito alla regolamentazione delle spese processuali.

Medesima massima per le sentenze n. 724 - 725

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

Esecuzione

**SENTENZA N. 15
DEL 10/01/2006
SEZIONE I
G.O.T. OLIMPIA RICCETTI**

Riferimenti:

C.P.C.: 543 e segg., art. 232

Pignoramento presso terzi - fattispecie complessa - anche della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo.

Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - oneri probatori - del creditore procedente - fatti costitutivi del credito - del terzo - fatti estintivi, sospensivi, modificativi del credito - a data certa anteriore al pignoramento - Giuramento decisorio del debitore esecutato - inammissibilità.

Interrogatorio formale - mancata ingiustificata presenza dell'interrogando - effetto - ritenere ammessi fatti e circostanze dell'interrogatorio - sussiste.

Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto introduttivo, ma con la dichiarazione non contestata del terzo con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo che è preordinato ad integrare la fattispecie del pignoramento mediante la precisa individuazione del suo oggetto.

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore procedente ha l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del rapporto controverso; il terzo, invece, dovrà provare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, sospensivi o modificativi, nonché la loro anteriorità rispetto al pignoramento, con atto avente data certa, ex art. 2704cc. Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, è escluso che il debitore esecutato possa rendere giuramento decisorio ed eventuale confessione in favore del terzo, poiché potrebbe ritenersi che le suddette dichiarazioni siano frutto di collusioni in danno del creditore procedente.

AmMESSO l'interrogatorio formale del terzo, la mancata ed ingiustificata presenza di questi integra la previsione di cui alla normativa di cui all'art. 232cpc, ben potendo il giudice ritenere come ammessi i fatti e le circostanze di cui all'interrogatorio deferito.

Medesima massima per le sentenze n. 16 a 27 - 333 - 780

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N 74
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

C.P.C.: 615

Cass. Civ. n. 19966 del 14.10.05

Opposizione all'esecuzione

L'opposizione proposta dalla pubblica amministrazione contro il precetto intimato prima del decorso del termine di sessanta giorni, dalla notifica del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. Se non vi è il decorso di tale termine (60 gg.) tra la data di notifica del precetto e la data di notifica dell'atto di pignoramento, quest'ultimo può essere dichiarato inefficace su istanza di parte. -

Estensore: Avv. Giordano Francesco

.....

**SENTENZA N. 141
DEL 07/02/2006
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO**

Riferimenti:

C.P.C.: 546

Accertamento obbligo del terzo - Giudizio di cognizione - Richiesta di esibizione di scritture contabili - Ammissibilità - Limiti -

In caso di giudizio di accertamento di obbligo del terzo l'attore può chiedere l'esibizione delle scritture contabili del convenuto a condizione che la richiesta contenga la indicazione precisa e puntuale delle scritture contabili da produrre -anche per estratto notarile- dalle quali trarre la sussistenza del dedotto rapporto di debito-credito

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

**SENTENZA N. 184
DEL 14/02/06
SEZIONE I
G.O.T.: OLIMPIA RICCETTI**

Riferimenti:

C.P.C.: 514

Opposizione all'esecuzione - Impignorabilità dei beni strumentali all'esercizio della professione del debitore -

Ai sensi dell'art. 514 c.p.c. non possono essere soggetti a pignoramento gli strumenti, gli oggetti ed i beni indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

**SENTENZA N 210
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO**

Mancanza di rituale domanda riconvenzionale

Poiché l'esecuzione è stata minacciata e poi promossa esclusivamente sulla base del titolo di credito in contestazione e poiché, d'altronde, la società opposta, pur deducendo l'esistenza di un rapporto di mutuo sottostante all'emissione del titolo, non ha avanzato rituale domanda riconvenzionale in relazione a tale rapporto, l'accertata inefficacia dell'obbligazione cartolare attribuita all'opponente risulta assorbente ai fini della decisione della presente controversia.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

**SENTENZA N 234
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO**

Riferimenti:

C.P.C.: 615 1° e 2° comma
R.D. 1669/33, art.94

Esperibilità dell'azione di regresso dell'ultimo portatore

Ai sensi dell'art. 94 R.D. 1669/33, l'utile esperibilità dell'azione di regresso dell'ultimo portatore è sottoposta all'osservanza del termine di prescrizione di un anno, decorrente dalla data del protesto ovvero alla scadenza, quando sul titolo sia stata apposta la clausola " senza spese".

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

**SENTENZA N 235
DEL 27/02/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO**

Riferimenti:

C.C.: 1993
C.P.C.: 615 1° e comma c.p.c.
L.A., art. 25
L.C, art. 21.

Configurabilità della "exceptio doli"

In base ai principi della literalità ed autonomia delle obbligazioni cambiarie, l'art. 25 L.A. stabilisce che non sono opponibili al portatore del titolo che intraprende azione cambiaria nei confronti dell'obbligato le eccezioni fondate su rapporti personali del debitore con il traente e con i precedenti possessori.

L'unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di proporre le eccezioni causali anche nei riguardi del terzo portatore del titolo, allorché egli abbia agito a danno del debitore.

Secondo giurisprudenza per opporre al giratario, le eccezioni opponibili al girante derivanti da un rapporto extracartolare, occorre quantomeno che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

**SENTENZA N 241
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO**

Riferimenti:

C.C.: 2945 2° comma
C.P.C.: 615 1° e comma
Cass. Civile sez. III n. 4203 del 25/03/2002;
Cass. Civile n. 3522 del 25/06/1979;

Efficacia interruttiva istantanea del precetto di pagamento

Secondo la Suprema Corte all'intimazione di precetto di pagamento va riconosciuta efficacia interruttiva cd. Istantanea(Cass. Civ. sez III 25.03.2002 n. 4203) e che, conseguentemente, non è ricollegabile al precetto precedentemente intimato dall'opposta l'effetto di cui all'art. 2945 2° comma c.c.. La Corte di Cassazione con Sentenza n. 3522 del 25/06/1979 chiarisce che al giudizio di opposizione instaurato avverso un atto di precetto è ricollegabile l'effetto interruttivo permanente in base all'art. 2945 c.c. 2° comma, esclusivamente nel caso in cui nell'ambito del medesimo giudizio, il creditore introduca una domanda diretta all'accertamento ed alla realizzazione del suo diritto.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

**SENTENZA N. 381
DEL 28/03/06
SEZIONE I
G.O.T.: OLIMPIA RICCETTI**

Riferimenti:

C.C.: 2909
C.P.C.: 615

Opposizione all'esecuzione - titolo a formazione giudiziale - per fatti modificativi/estintivi del rapporto sostanziale - successivi alla formazione del titolo - ammissibilità - anteriori alla formazione del titolo - inammissibilità

Nell'opposizione all'esecuzione, il titolo di formazione giudiziale può essere neutralizzato dall'opponente solo con la deduzione di fatti modificativi e/o estintivi del rapporto sostanziale che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato, atteso che l'accertamento contenuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione fa stato ad ogni effetto fra le parti.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 383
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.P.C.: 615; 617;

Opposizione agli atti esecutivi

Al fine di distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe "l'an debeat" dell'esecuzione, mentre la seconda consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo. Pertanto laddove si asserisce che nell'atto di precetto sono state chieste somme non dovute, perché non corrispondenti ad attività procuratorie effettivamente svolte, ciò debba essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. In specie per il precetto che annovera al suo interno voci non dovute, occorre orientarsi per una sua riduzione e non per una sua nullità parziale.

Estensore: Avv. Giordano Francesco

.....

SENTENZA N. 423
DEL 04/04/06
SEZIONE I
G.O.T.: OLIMPIA RICCETTI

Opposizione all'esecuzione.

L'azione cambiaria diretta contro l'obbligato principale non è subordinata alla levata del protesto.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 426
DEL 2006
SEZIONE I
G.O.T.: OLIMPIA RICCETTI

Riferimenti:

C.P.C.: 615 .

Opposizione al precetto

L'azione di opposizione al precetto cambiario, si configura come opposizione all'esecuzione ex art. 615. Tale azione è diretta a contestare il diritto della parte istante a procedere in executivis; infatti il giudizio di opposizione a precetto cambiario consiste in un ordinario giudizio di cognizione volto a negare l'esistenza del credito fatto valere con le richieste di pagamento.

Estensore: Avv. Giordano Francesco

.....

SENTENZA N. 432
DEL 23/03/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Opposizione all'esecuzione.

La rinuncia all'atto di precetto determina la cessazione del-

la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 465
DEL 06/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Opposizione a precetto.

L'intimazione a precetto per una somma superiore a quella dovuta non produce alcuna invalidità dell'atto, ma dà luogo solo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 509
DEL 27/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Riferimenti:

C. C.: 2935

C.P.C.: 615, 1° comma

Opposizione all'esecuzione – Decreto ingiuntivo – Prescrizione**Momento di decorrenza del termine**

In presenza di un decreto ingiuntivo, ai fini del calcolo del termine iniziale di decorrenza della prescrizione ordinaria del diritto con esso vantato, bisogna tener presente il momento in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile in applicazione del generale principio contenuto nell'art. 2935 del codice civile, tenendo conto degli eventuali atti interruttivi idonei ad interrompere il decorso.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 515
DEL 03/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

C.P.C.: 615, 670.

Opposizione al precetto – Avverso attuazione sequestro giudiziario .

Inammissibilità – Competenza del Giudice del merito. Esecuzione forzata – applicazione ai provvedimenti di sequestro giudiziario.

Nell'ambito dei provvedimenti cautelari, per la cui attuazione l'art. 669-*duodecies* c.p.c. fa espresso richiamo alla disciplina dell'esecuzione forzata, sussiste una eccezione per ciò che concerne i provvedimenti aventi carattere conservativo.

Tali provvedimenti, infatti, stante la loro peculiare finalità di preservare e conservare un bene, sono soggetti, in sede di loro attuazione, ad una disciplina differente che prevede, ai sensi dell'art. 669-*duodecies*, 1° comma la competenza del Giudice che li ha emanati, ferma restando la competenza del Giudice del merito per tutte le altre questioni insorte, nonché la reclamabilità del provvedimento ex art. 669-*terdecies*.

Ne consegue quindi che la disciplina dell'esecuzione forzata non può essere applicata ai provvedimenti di sequestro giudiziario in quanto l'attuazione di essi è regolata dallo stesso giudice che li ha emessi che provvede con ordinanza ex art. 669-*duodecies*.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

•••••

SENTENZA N. 531

DEL 04/05/06

SEZIONE

GIUDICI: COLLEGIO

Riferimenti:

C.P.C.: 178 commi 3,4,5; 630 comma 3

Reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del procedimento – Deposito istanza di vendita tempestivo — accoglimento

In sede di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del procedimento di esecuzione immobiliare, se il ricorrente dimostra di aver tempestivamente depositato l'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c., anche mostrando i timbri apposti dalla Cancelleria per attestare l'avvenuto deposito della documentazione, il Giudice deve accogliere il ricorso e revocare il provvedimento impugnato.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

•••••

SENTENZA N. 532

DEL 27/04/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Riferimenti:

C.C.: 617, 624.

Opposizione agli atti esecutivi – Perdita d'efficacia del precetto — Richiesta di cessazione della materia del contendere – Poteri del Giudice

Nel procedimento di esecuzione, la perdita di efficacia del pignoramento per mancata presentazione nei termini dell'istanza di vendita, che sia riconosciuta dalle parti in causa determina la cessazione della materia del contendere

che il Giudice può rilevare anche d'ufficio qualora il fatto che provoca tale cessazione risulti acquisito al processo.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

•••••

SENTENZA N. 552

DEL 10/05/06

SEZIONE I

GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Accertamento obbligo del terzo locatario.

In caso di contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam i limiti di valore previsti per la prova testimoniale operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato il giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi e non anche se ne evochi l'esistenza da parte di un terzo come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo.

Estensore: Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 553

DEL 10/01/06

SEZIONE I

GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

C.C.: 615

Opposizione a cartella esattoriale - Improcedibilità.

L'opposizione all'esecuzione proposta dopo la emissione dell'ordinanza di assegnazione di somme è improcedibile in quanto essa è esperibile solo fino al momento in cui l'azione esecutiva non sia consumata per effetto dell'avvenuta espropriazione, cioè fino al momento della emissione dell'ordinanza di assegnazione.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 554

DEL 10/05/06

SEZIONE I

GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Opposizione a esecuzione.

In caso di disconoscimento di firma da parte dell'opponente non contestata dall'opposto l'opposizione deve essere accolta.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 559
DEL 11/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Opposizione a esecuzione.

Il giudizio di opposizione all'esecuzione ha ad oggetto l'accertamento dell'effettiva esistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 560
DEL 11/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

.....

Opposizione a esecuzione. Luogo di notifica del precetto.

L'atto di citazione in opposizione risulta correttamente notificato presso la Cancelleria se l'opposto non prova che nel luogo del domicilio eletto vi siano beni del debitore.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 561
DEL 11/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Opposizione a esecuzione.

L'esecuzione è inammissibile se non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 614
DEL 23/05/06
SEZIONE I
G.O.T.: OLIMPIA RICCETTI

Opposizione a precetto. Eccezione di compensazione.

Deve essere esclusa la compensazione volontaria quando manca la volontà concorde delle parti.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 616
DEL 24/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Opposizione a precetto. Luogo di notifica dell'opposizione.

L'opposizione a precetto si presenta dinanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato se il creditore non dimostra che nel domicilio eletto vi siano beni del debitore.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 626
DEL 24/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Opposizione agli atti esecutivi. Forma dei contratti stipulati dalla P.A. Natura dei contratti di somministrazione di acqua potabile. Domanda riconvenzionale.

E' inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c.. Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam.

Il rapporto costituitosi con la PA per effetto del contratto di somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all'esercizio di un pubblico servizio, ha natura privatistica, giacché la fonte regolatrice non è di natura amministrativa ma di diritto privato negoziale.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N. 627
DEL 24/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Trattamento pensionistico. Pignorabilità.

Nei limiti previsti dalla Corte Costituzionale.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 680
DEL 01/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Riferimenti:
 C.P.C.: 615, II° comma - 617, II° comma.

Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi – Legittimazione ad agire

Le opposizioni agli atti esecutivi ed all'esecuzione costituiscono due strumenti che il debitore ha per paralizzare l'azione esecutiva.

In special modo, l'opposizione all'esecuzione è un rimedio finalizzato a contestare il merito dell'esecuzione promossa, cioè la pretesa vantata dal creditore mentre l'esecuzione agli atti esecutivi si configura come mezzo per contestare il quomodo dell'esecuzione, cioè l'aspetto formale.

Conseguentemente, in entrambi i casi, la legittimazione ad agire in opposizione spetta a colui o a coloro nei confronti dei quali la procedura esecutiva si svolge, risultando altresì improcedibile un'opposizione mossa da chi ne è estraneo.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

**SENTENZA N. 687
DEL 08/06/06
SEZIONE I GIUDICI: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.P.C.: 178, 555 e ss.

**Esecuzione immobiliare – Reclamo avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione
Inammissibilità**

I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio del suo potere di direzione del processo esecutivo (artt. 484 e 487 c.p.c.) sono soggetti al meccanismo del controllo della loro legittimità ed opportunità rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi e non dal reclamo al collegio; quest'ultimo rimedio è proponibile infatti soltanto avverso provvedimenti di estinzione del processo esecutivo perché ciò è espressamente previsto dall'art. 630, comma 3.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

**SENTENZA N. 694
DEL 23/05/06
SEZIONE I
G.O.T.: OLIMPIA RICCETTI**

Riferimenti:

C.C.: 1252, 1243, 2268
C.P.C.: 615

**Opposizioni all'esecuzione - opposizioni di merito - onere probatorio opponente - sussiste - oggetto della domanda - fatti impeditivi o estintivi (del credito).
Compensazione volontaria - concorde volontà delle parti - necessita - compensazione legale e giudiziale - certezza dei crediti – necessita.
Socio e creditori sociali - eccezione di preventiva**

escussione del patrimonio sociale - mancata indicazione beni per agevole soddisfazione credito sociale - conseguenza - inefficacia dell'eccezione.

Le opposizioni all'esecuzione rappresentano opposizioni di merito in cui il debitore opponente, che ricopre la veste di attore, con ogni conseguenza in tema di onere probatorio, contesta la situazione sostanziale affermando ed allegando fatti impeditivi o estintivi (del credito).

La compensazione volontaria necessita la concorde volontà delle parti. L'estinzione per compensazione di due debiti postula, oltre che la liquidità ed esigibilità, anche la loro certezza, che non sussiste laddove i crediti relativi siano contestati in giudizio e non accertati con sentenza.

L'eccezione di preventiva escussione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2268cc non può essere accolta, se il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali non indichi i beni (sociali) sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 699
DEL 14/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

C.P.C.: 615; 612; 281 sexies

Opposizione all'esecuzione – inidoneità della sentenza di accertamento a fondare quel tipo di esecuzione.

La sentenza di mero accertamento, a differenza della sentenza di condanna, non possiede efficacia esecutiva, ossia non è titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e ss. c.p.c. Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione promossa su una sentenza di mero accertamento va senz'altro accolta

Medesima massima per le sentenze n. 700 - 701

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

.....

**SENTENZA N. 711
DEL 15/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.P.C.: 630, 567,178

**Espropriazione immobiliare - avvenuta estinzione per inattività delle parti - mancato deposito documentazione ipocatastale nei termini
Reclamo al collegio avverso ordinanza di estinzione - termine per il deposito - dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza - tempestività**

Il mancato deposito nei termini di cui all'art.567cpc della

documentazione ipocatastale conduce all'estinzione della procedura esecutiva immobiliare
 Avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare è ammesso reclamo nel termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza al procuratore costituito

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 722
 DEL 21/06/06
 SEZIONE I
 GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

C.C.: 2932, 1460

**Esecuzione specifica dell'obbligo di eseguire un contratto preliminare di compravendita immobiliare - promittente venditore non proprietario - inammissibile traslazione in via coattiva - rigetto
 Omessa trascrizione della domanda ex art.2932 cc - sopravvenuta alienazione del bene a terzi - effetti - preclude l'accoglimento della domanda - diritto al risarcimento dei danni - sussiste
 Eccezione d'inadempimento - del promissorio acquirente in compravendita immobiliare - in ipotesi di illegittimità urbanistica del bene promesso - facoltà - sussiste
 Eccezione d'inadempimento - mezzo di tutela a carattere generale - nel contratto preliminare - applicabile**

Va rigettata l'azione ex art.2932cc laddove, in ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso da promittente venditore non proprietario del bene oggetto del vincolo a trasferire, non essendo consentito, trattandosi appunto di promittente venditore non proprietario, procedere in via coattiva ad alcuna vicenda traslativa.

La mancata trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art.2652 n.2 cc, preclude la possibilità di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cc, laddove sia nelle more sopravvenuta l'alienazione dello stesso bene in favore di un terzo, poiché per il conseguimento di essa è necessario -salvo il caso della trascrizione della domanda ex art. 2932cc anteriormente alla vendita a terzi- che il promittente abbia conservato la proprietà e la disponibilità del bene oggetto del preliminare, sì che, allorché il bene promesso in vendita sia stato alienato a terzi, le conseguenze dell'inadempimento del preliminare devono essere limitate al risarcimento dei danni.

Stipulato preliminare di compravendita immobiliare, è facoltà del promissorio acquirente di sospendere il pagamento del prezzo e di rifiutarsi di addivenire alla conclusione del contratto definitivo in ipotesi di illegittimità urbanistica del bene promesso. L'istituto della eccezione d'inadempimento deve ritenersi applicabile anche al contratto preliminare, trattandosi di norma che mira al mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti e dunque mezzo di tutela di carattere generale.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

F *allimento*

SENTENZA N. 119
DEL 24/01/2006
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:
 C.P.C.: 269, 106
 Legge:267/42, art. 98

Azione di rivendica - Chiamata in causa.

La richiesta di ordine di chiamata in causa non è accoglibile allorché la curatela non si sia costituita nei termini e nemmeno una eventuale successiva costituzione avrebbe potuto consentire per essersi verificata la decadenza di cui all'art. 269 c.p.c. .

Estensore: Avv. Oliva Lucia

.....

SENTENZA N. 63
DEL 16/12/2005
SEZIONE FALL.
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:
 R. D. 267/1942, artt. 93, 94, 98 e 99.
 C. C.: 2751bis

Opposizione allo stato passivo - Crediti per prestazione professionale - Natura privilegiata - Criteri di valutazione.

In conformità a quanto già stabilito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, con tale pronuncia viene ribadito che per i crediti relativi a prestazioni professionali (nel caso di specie forensi), il momento di valutazione ai fini dell'applicabilità dell'art. 2751bis del codice civile va individuato in quello in cui sono richieste o devono essere determinati gli onorari ancorché riferentisi ad attività oltre il biennio.

Estensore: dott. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 65
DEL 11/01/2006
SEZIONE FALL. GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:
 R. D. 267/1942, art 101.

Insinuazione tardiva al fallimento – Parere favorevole del curatore - Poteri del Giudice .

In applicazione dell'art. 101 del R. D. 267/1942, se il curatore fallimentare dà parere positivo all'ammissione tardiva del credito ed il Giudice ravvisa la fondatezza della domanda, l'istanza di insinuazione al passivo va accolta senza esperire alcuna fase istruttoria.

Estensore: dott. Sabato Cozzolino

SENTENZA N. 66
DEL 21/12/2005
SEZIONE FALL.
GIUDIC: MARI ALUISA DE ROSA

Riferimenti:
 C.C.: 2904
 R. D. 267/1942, artt. 64, 71.

Azione revocatoria fallimentare - Presupposti per l'accoglimento della domanda.

Prova della sussistenza della "scientia decoctionis" - Necessità - Oggetto dell'accertamento.

Nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2° R. D. 267/42, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nell'anno antecedente la pronuncia di fallimento sono revocabili a patto che la curatela fallimentare dimostri la "scientia decoctionis" del percettore, cioè la sua conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore fallito. Tuttavia, la dimostrazione di tale elemento soggettivo ha come oggetto non tanto la mera conoscibilità oggettiva dell'insolvenza del debitore, atteso che il pagamento di una somma di importo non rilevante non implica, in termini di diligenza, l'obbligo in capo al percettore di accertarsi della situazione economica del debitore, quanto piuttosto la concreta situazione psicologica del terzo.

Medesima massima per le sentenza n. 203

Estensore: dott. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 119
DEL 24/01/2006
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:
 C.P.C.: 269, 106
 Legge:267/42, art. 98

Azione di rivendica - Chiamata in causa.

La richiesta di ordine di chiamata in causa non è accoglibile allorché la curatela non si sia costituita nei termini e nemmeno una eventuale successiva costituzione avrebbe potuto consentire per essersi verificata la decadenza di cui all'art. 269 c.p.c. .

Estensore: Avv. Oliva Lucia

.....

SENTENZA N. 127
DEL 31.1.06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:
 Legge Fallimentare, art. 67 e ss.

Revocatoria fallimentare – pagamenti di debiti liquidi ed esigibili fatti entro l'ultimo anno - onere della prova a carico del curatore della conoscenza nel destinatario dello stato di insolvenza.

Nella revocatoria fallimentare, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sono revocabili se la Curatela dimostra che il percettore delle somme era a conoscenza dello stato di insolvenza, con la conseguenza che il raggiungimento della prova da parte della Curatela vedrà accolta la domanda di revocatoria fallimentare.

Medesima massima per le sentenze n. 518 - 519

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

**SENTENZA N. 129
DEL 07/02/06
CAMERA DI CONSIGLIO**

Riferimenti:

Legge Fallimentare, artt. 10 e 18.

Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento – possibilità di dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo – insussistenza.

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Di conseguenza, l'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento che ritiene come dies a quo la data di presentazione della domanda di cancellazione e non quella della avvenuta cancellazione, non può trovare accoglimento.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

**SENTENZA N. 135/06
DEL 7.2.06
SEZIONE FALLIMENTARE
PRESIDENTE: AMATO**

Riferimenti:

L. fallimentare, art. 98

Fallimento – opposizione allo stato passivo – onere della prova a carico del creditore opponente dell'esistenza e dell'opponibilità del credito.

Il creditore escluso che proponga opposizione allo stato passivo provando il proprio credito con gli originali delle fatture, del decreto ingiuntivo e delle scritture contabili, vede ammesso il proprio credito al passivo del fallimento. Non può condividersi la tesi difensiva della Curatela fondata sulla mancanza della contabilità del fallito, non

potendo, per il principio di buona fede, costituire una circostanza che si riverbera negativamente sulla posizione del creditore.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

**SENTENZA N. 182
DEL 08/02/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:

C.C.: 67

Legge Fallimentare

Società di persone - Fuoriuscita di un socio - Responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società anteriormente alla fuoriuscita -

Il socio uscente da una società in nome collettivo continua a rispondere illimitatamente per quelle obbligazioni che sono state contratte dalla società anteriormente alla fuoriuscita.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N. 202
DEL 17/02/2006
SEZIONE FALLIMENTARE: COLLEGIO**

Riferimenti:

R. D. n. 267/42, artt. 93, 94, 98 e 99.

**Opposizione allo stato passivo – Natura impugnatoria dell'azione –
Rapporti con l'istanza di insinuazione al passivo –
Limiti della domanda**

L'opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 R.D. 267/42 costituisce un'azione giudiziaria avente natura impugnatoria del provvedimento che il giudice delegato ha emesso in ordine all'ammissione dei creditori allo stato passivo e che a sua volta ha natura di pronuncia giurisdizionale derivatoria e definitiva.

Ne consegue che, in virtù dell'effetto devolutivo, non è ammissibile la proposizione di una domanda più ampia di quella contenuta nell'originaria istanza di insinuazione né sono ammesse nuove produzioni documentali se non nei casi in cui siano strettamente necessarie per l'accertamento della realtà del credito.

Estensore: Avv. Sabato Cozzolino

•••••

**SENTENZA N. 245
DEL 28/02/06
SEZIONE FALLIMENTARE**

Riferimenti:

C.C.: 2878 n. 3
 Cass. Civile n. 3145 del 13/7/77
 Cass. Civile n. 1724 del 14/03/80
 Trib. Milano 22/10/81

Estinzione dell'ipoteca per estinzione dell'obbligazione

E' legislativamente prevista l'estinzione dell'ipoteca per estinzione dell'obbligazione quale effetto dell'accessorietà dell'ipoteca rispetto al diritto di credito che garantisce con un diritto reale che limita il potere di disposizione del proprietario -debitore- una volta che si è estinta l'obbligazione cambiaria per prescrizione viene meno anche l'ipoteca. In termini, esistono alcune sentenze risalenti nel tempo (cass 13.7.07 n. 3145; Cass. 14.3.80 n. 1724 e Trib Milano 22.10.81) che affermano il principio secondo cui *“la garanzia ipotecaria, se limitata al rapporto sottostante (extracartolare) di cui non si faccia alcuna menzione per cui, estinta l'obbligazione cambiaria come tale per prescrizione viene meno anche l'ipoteca che è un accessorio di quel credito”*.

Estensore: dott.ssa Maria Mauri

.....

**SENTENZA N. 441
 DEL 04/04/06
 GIUDICE: COLLEGIO**

Opposizione stato passivo. Surroga.

Cessione del credito – Possibilità di ammissione al passivo del cessionario nello stesso ordine e grado del cedente.

**Estensore:
 Avv. Angelantonio Delle Donne**

.....

**SENTENZA N. 442
 DEL 06/04/06
 GIUDICE: COLLEGIO**

Opposizione stato passivo. Improcedibilità della domanda.

Il ricorso in opposizione va depositato nel termine di gg.15 dalla comunicazione di avvenuta esclusione.

**Estensore:
 Avv. Angelantonio Delle Donne**

.....

**SENTENZA N. 520
 DEL 27/04/06
 SEZIONE FALLIMENTARE
 GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:
 C.P.C: 163
 L.. fall., art. 67 comma 2;

Revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento – onere della prova a carico della curatela sulla circostanza che il percettore delle somme era a conoscenza dello stato di insolvenza.

In materia di revocatoria fallimentare, spetta alla Curatela dimostrare che il percettore delle somme era a conoscenza dello stato di insolvenza. La dimostrazione della conoscenza deve avere come oggetto la concreta situazione psicologica del terzo e non la mera conoscibilità oggettiva dell'insolvenza del debitore.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

.....

**SENTENZA N. 550
 DEL 15/02/06
 I SEZIONE
 GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:
 L. 267/42, art. 9.

Fallimento – Competenza.

Sulla scorta della interpretazione data all'art. 9 L.F., il criterio determinativo della competenza va individuato nella sede effettiva dell'impresa; che , sebbene sia normalmente competente il tribunale nel cui circondario è la sede legale, tale criterio va derogato allorquando emerga che l'impresa ha altrove la sede effettiva, che si identifica nel luogo dove si espleta la prevalente attività direttiva o amministrativa volta a raccogliere, coordinare ed organizzare i diversi fattori della produzione, ove cioè ricevono impulso tutti gli affari dell'impresa o anche dove in concreto svolge la sua attività destinata professionalmente alla produzione o allo scambio di beni o di servizi (cfr. Tra tante e da ultimo: C.Cass. 21/03/2003 n. 4206).

Estensore: Avv. Oliva Lucia

.....

**SENTENZA N. 562
 DEL 04/05/06
 SEZIONE FALLIMENTARE
 GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:
 C.C.: 2752, 2778 n. 20.

Opposizione allo stato passivo - Credito tributario.

Il carattere privilegiato del credito richiesto deriva dalla natura della pretesa sostanziale sottesa che è indubbiamente tributaria atteso che gli importi incassati dagli enti locali per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione hanno un vincolo di destinazione preordinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Estensore: Avv. Oliva Lucia

SENTENZA N. 563
DEL 04/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art. 98.

Comunicazione esclusione stato passivo.

E' principio assai risalente nel tempo quello secondo cui il termine perentorio di 15 gg. di cui all'art. 98 l.f. presuppone che la comunicazione di esclusione sia avvenuta da parte del curatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (così C. Cost. 8763/90) e, mentre l'opponente ha l'onere di allegare la documentazione relativa alla comunicazione di esclusione, la prova dell'utilizzazione della raccomandata con avviso di ricevimento va fornita dal curatore .

Estensore: Avv. Oliva Lucia

.....

SENTENZA N. 564
DEL 24/01/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art. 98

Comunicazione esclusione stato passivo.

Non è stato possibile riscontrare la data del deposito dei ricorsi in opposizione per mancanza del timbro di avvenuto deposito sugli atti ma, d'altro canto, il curatore non si è servito, per effettuare la comunicazione, della raccomandata con avviso di ricevimento ma della semplice lettera. In questo caso, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere non applicabile il termine di cui all'art. 98 ult. Co. L.F. perchè non può affermarsi - in mancanza di tale specifica forma di comunicazione - che il destinatario ne abbia avuto piena conoscibilità, ma quello più lungo annuale (cfr. per tutte C. Cass. 99/3924).

Estensore: Avv. Oliva Lucia

.....

SENTENZA N. 565
DEL 04/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art. 98.

Comunicazione esclusione stato passivo.
Rilevanza delle prove assunte in altro procedimento.

E' principio assai risalente nel tempo quello secondo cui il termine perentorio di 15 gg. di cui all'art. 98 L.F. pre-

suppone che la comunicazione di esclusione sia avvenuta da parte del curatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (così C. Cost. 8763/90) e, mentre l'opponente ha l'onere di allegare la documentazione relativa alla comunicazione di esclusione, la prova dell'utilizzazione della raccomandata con avviso di ricevimento va fornita dal curatore.

Non può convenirsi con la tesi difensiva della curatela secondo cui il mero richiamo alla c.t.u. espletata in un altro giudizio non può concretare prova tipica idonea a dimostrare una pretesa di sì rilevante valore tanto più che la difesa attorea ha ritenuto di non dare ingresso ad alcuna prova testimoniale nel presente procedimento. E' indubbio, infatti, che trattasi di attività istruttoria, quella espletata nell'altro contenzioso, espletata in un diverso procedimento, dinanzi ad altra autorità giudiziaria ed al di fuori del contraddittorio della Curatela.

Medesima massima per le sentenze n. 566 a 572

Estensore: Avv. Oliva Lucia

.....

SENTENZA N. 573
DEL 11/05/06
SEZIONE: COLLEGIO

Opposizione allo stato passivo – Surroga del fideiussore

Il fideiussore che paga il debito in favore del creditore principale si surroga nei diritti che questi ha nei confronti del debitore principale.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 577
DEL 11/05/06
SEZIONE GIUDICE: COLLEGIO

Opposizione allo stato passivo.

In caso di mancata prova del decreto di revoca del finanziamento pubblico è inammissibile la richiesta di ammissione al passivo del Ministero.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N 608
DEL 16/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art. 9

Competenza.

Per la dichiarazione di fallimento è competente, ai sensi dell'art. 9 L.F., il Tribunale nel cui circondario è la sede legale a meno che non prevalga una sede effettiva.

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

SENTENZA N. 609
DEL 16/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimento:

L. 267/42, art.124 e segg.

La proposta di concordato fallimentare deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari, la previsione del pagamento integrale dei creditori privilegiati e delle spese di procedura.

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

SENTENZA N. 622
DEL 19/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, artt. 42,44.

Inefficacia.

Per la dichiarazione di inefficacia è irrilevante la conoscenza acquisita formalmente dell'intervenuto fallimento in quanto le modificazioni nella sfera giuridica del fallito si verificano illico et immediato; la giurisprudenza di legittimità ritiene in proposito che non rileva la concreta conoscenza del fallimento e nemmeno l'attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, in quanto la sanzione dell'inefficacia ha carattere oggettivo che si giustifica più che per il pregiudizio sofferto dai creditori- per la perdita della capacità di disporre cui deve soggiacere il fallito.

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

SENTENZA N. 623
DEL 19/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art. 67.

Scientia decotionis.

In materia revocatoria fallimentare, si ritiene, da un lato, che la prova della scientia decotionis possa avvenire su dati presuntivi e, però, dall'altro, che debba rispecchiare

la concreta situazione psicologica dell'accipiens non risultando adeguato il dato della mera conoscibilità; conseguentemente essa deve essere effettiva e non soltanto potenziale. Peraltro, si sostiene che l'identificazione della scientia decotionis nella conoscibilità effettiva non osta a che, sul piano della prova, possano essere utilizzati i cd. indici presuntivi ossia elementi attinenti alla conoscibilità dello stato di insolvenza da parte di un soggetto di normale avvedutezza a patto, però, che ricorrano i requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti per la prova presuntiva

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

SENTENZA N. 624
DEL 19/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art. 42, 44

Inefficacia ex art. 44 L.F. - Inefficacia degli atti posti in essere dal fallito.

Durante il fallimento si opera una sorta di cristallizzazione del patrimonio del fallito che perde la capacità di cedere diritti ed assumere obblighi quanto meno sul piano effettuale; si ritiene che la disciplina in argomento e quella contenuta nella norma di cui all'art. 42 L.F. pongano un sistema unitario che, con lo spossamento, l'acquisizione alla procedura dei beni sopravvenuti e l'inefficacia rispetto ai creditori dell'attività del fallito, determina l'intangibilità patrimoniale a tutela della par condicio creditorum. Pertanto, discendendo l'inefficacia dalla cessazione del potere di disposizione del fallito, essa opera di diritto ed a prescindere dalla buona fede dei terzi e dall'idoneità ad arrecare pregiudizio ai diritti dei creditori concorsuali.

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

SENTENZA N. 639
DEL 19/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art. 67

Scientia decotionis

In materia revocatoria fallimentare, si ritiene, da un lato, che la prova della scientia decotionis possa avvenire su dati presuntivi e, però, dall'altro, che debba rispecchiare la concreta situazione psicologica dell'accipiens non risultando adeguato il dato della mera conoscibilità; conseguentemente essa deve essere effettiva e non soltanto potenziale. Peraltro, si sostiene che l'identificazione della scientia decotionis nella conoscibilità effettiva non osta a

che, sul piano della prova, possano essere utilizzati i cd. indici presuntivi ossia elementi attinenti alla conoscibilità dello stato di insolvenza da parte di un soggetto di normale avvedutezza a patto, però, che ricorrano i requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti per la prova presuntiva

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

**SENTENZA N. 666
DEL 30/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:

L. 267/42, art. 98.

**Comunicazione esclusione stato passivo.
Inadempimento contrattuale.**

E' opinione giurisprudenziale dominante quella secondo cui ove il curatore non provveda alla comunicazione dell'esclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'opposizione è tempestiva se proposta entro l'anno dal riferito deposito (C. Cass. 21/04/99 n. 3924).

E' principio consolidato e confermato dalle S.U. del 30/10/2001 n. 13533 quello secondo cui " in tema di prova dell'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi ad allegare il fatto dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento".

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

**SENTENZA N. 667
DEL 31/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:

C.C.: 1224.

L. 267/42, art. 98.

**Comunicazione esclusione stato passivo.
Inadempimento contrattuale.
Principio di buona fede.**

Atteso che la Curatela non ha provato di aver utilizzato la raccomandata con avviso di ricevimento, è opinione giurisprudenziale dominante quella secondo cui, ove il curatore non provveda alla comunicazione dell'esclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'opposizione è tempestiva se proposta entro l'anno dal riferito deposito (C. Cass. 21/04/1999 n. 3924). Va, pure, evidenziata la rituale iscrizione a ruolo nei tempi sanciti dall'ultimo comma dell' art. 98 L.F.

E' principio consolidato e confermato dalle S.U. del 30/10/2001 n. 13533 quello secondo cui " in tema di pro-

va dell'inadempimento contrattuale il creditore che agisca per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi ad allegare il fatto dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è aggravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento".

La dedotta mancanza della contabilità del fallito non può concretarsi in una circostanza che si riverbera negativamente sulla posizione del creditore ed, anzi, in ossequio al principio di buona fede, va considerato come un fatto che impedisce al curatore di contrastare il diritto di credito domandato giudizialmente.

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

**SENTENZA N. 668
DEL 30/05/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:

L. 267/42, art. 98.

Carattere inquisitorio dell'attività del giudice.

L'opposizione- che è una vera e propria forma di impugnazione del provvedimento del giudice delegato-si instaura un giudizio ordinario trasportato nell'ambito del fallimento e con il quale si invoca l'applicazione della legge, a differenza di quanto accade nella fase della verifica dei crediti che, invece, è destinata a procurare al giudice elementi per la sua decisione. Ne consegue, che in questa fase, l'attività del giudice ha carattere inquisitorio mentre nella fase dell'impugnazione dello stato passivo il processo è regolato dal principio dispositivo e la parte che ricorre deve dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda.

Estensore: Avv. Oliva Lucia

•••••

**SENTENZA N. 695
DEL 05/06/06
SEZIONE I
COLLEGIO FALLIMENTARE**

Riferimenti:

L. Fall., art. 101, 98;

Insinuazione tardiva – mancato deposito della propria produzione – violazione del principio dell'integrità del contraddittorio – sussistenza.

La domanda tardiva d'ammissione al passivo deve essere seguita dal deposito della documentazione richiesta dal G.I. Qualora tale documentazione non venga prodotta, tale comportamento processuale è in grado di menomare l'efficacia della difesa della Curatela ed il principio dell'integrità del contraddittorio per cui la domanda verrà rigettata con condanna alle spese.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

SENTENZA N. 696
DEL 07/06/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

C.C.: 2901;
 L. Fall., artt. 66, 44;

Versamenti bancari effettuati in epoca successiva al fallimento – Realizzo del pegno del terzo garante – inammissibilità della domanda di revocatoria.

Nell'ipotesi in cui la banca proceda al realizzo del pegno costituito da terzi a garanzia di un'obbligazione del fallito, l'operazione non è suscettibile di inefficacia anche qualora la somma ricavata sia stata accreditata sul conto corrente del fallito ed abbia determinato la riduzione dello scoperto. Tale principio si fonda sulla circostanza che l'accreditamento della somma ricavata dal pegno sul conto intrattenuto dal fallito rappresenta una semplice modalità di contabilizzazione del realizzo stesso e non entra nella disponibilità del debitore fallito. Invero, essendo l'escussione del pegno costituito da un terzo a garanzia di un'obbligazione del fallito come un vero e proprio pagamento effettuato dal terzo con denaro proprio, il realizzo non determina la lesione della "par condicio creditorum" e quindi non può essere dichiarato inefficace.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

.....

SENTENZA N. 698
DEL 07/06/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

C.P.C.: 163
 L. fall., art. 67

Quinquennalità del termine di prescrizione – controversia in merito alla decorrenza del termine – idoneità delle scritture contabili del fallito a costituire prova dell'avvenuto pagamento.

In materia di revocatoria fallimentare, pacifica la quinquennalità del termine di prescrizione, esso decorre non dalla data di compimento dell'atto ma dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere a norma dell'art. 2935 c.c. e cioè dalla data della dichiarazione di fallimento che, infatti, rappresenta la condizione dell'azione della revocatoria fallimentare. Inoltre, è pacifica l'idoneità delle scritture contabili del fallito, regolarmente tenute, a costituire prova dell'avvenuto pagamento siccome si tende a provare l'esistenza di un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento e riguardante rapporti tra imprenditori e non tra curatore e fallito.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

.....

SENTENZA N 720
DEL 19/06/06
SEZIONE FALLIMENTAR
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

C.P.C.: 282
 L. 267/1942, art. 67

Revocatoria - Esecuzione provvisoria.

Costituisce principio pacifico nell'ambito della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui, nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l'accertamento dei presupposti della revocatoria va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo con cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori.

In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67/2° co l.f. e di onere della prova della "scientia decotionis" in capo al compratore, la giurisprudenza di legittimità e di merito è unanime nel ritenere che la prova possa avvenire su dati presuntivi a patto che si rispecchi la concreta situazione psicologica dell'"accipiens" non risultando adeguato il dato della mera conoscibilità; conseguentemente, gli elementi acquisiti al processo devono integrare i requisiti della gravità, precisione e concordanza si da risultare idonei a far presumere che il terzo, usando la normale diligenza e valutata in relazione alla specifica situazione oggettiva e soggettiva, non avrebbe potuto non rendersi conto dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il proprio creditore.

È noto che la sentenza che pronuncia la revocatoria di un atto ha natura costitutiva nel senso che il curatore fallimentare che agisce in revocatoria esercita un diritto potestativo – e non di credito- di far dichiarare privo di effetti un atto che originariamente era valido ed efficace.

Conseguentemente, la sentenza, che ha natura ricognitiva della situazione giuridica, si sottrae al principio sancito dall'art. 282 c.p.c. di esecutorietà provvisoria della sentenza di 1° grado; più precisamente, godrà della provvisoria esecutorietà soltanto il capo della sentenza relativa alla statuizione di condanna (p.es. condanna alle spese) ma non quella parte che attiene ad una pronuncia di mero accertamento o costitutiva.

Estensore: Avv. Lucia Oliva

.....

SENTENZA N 721
DEL 27/04/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA

Riferimenti:

L. 267/42, art.98 ult. comma

Opposizione allo stato passivo - Costituzione dei creditori

Il curatore non si è servito, per effettuare la comunicazio-

ne, della raccomandata con avviso di ricevimento ma della semplice lettera. In questo caso, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere non applicabile il termine di cui all'art. 98 ult. co. L.f. perché non può affermarsi- in mancanza di tale specifica forma di comunicazione- che il destinatario ne abbia avuto piena conoscibilità, ma quello più lungo annuale.

Estensore: Avv. Lucia Oliva

•••••

**SENTENZA N 754
DEL 20/06/06
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA**

Riferimenti:

C.P.C.: 290 e segg.

Azione revocatoria fallimentare – Contumacia.

Il comportamento processuale della contumacia , anche se non determina automaticamente la prova della fondatezza della pretesa, è però sintomatico della probabile inesistenza di elementi per contrastare la pretesa della Curatela.

Estensore: Avv. Lucia Oliva

I *m*poste *e* tributi

SENTENZA N 545
DEL 10/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.P.C: 106
D.L. 246/01
L. 448/01

IVA – pagamento dell'indebito - inammissibilità

La corresponsione dell'IVA nella misura del 20%, da parte dell'utente, non configura un pagamento indebito, sicché la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

SENTENZA N. 762
DEL 28/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

DPR 633/1972, art. 16

Regime fiscale servizio di erogazione del gas - DPR 633/1972 - applicabilità

Al regime tariffario contrattuale per il servizio di erogazione del gas si applica soltanto il regime fiscale ordinario di legge (Art. 16 DPR 633/1972).

Medesima massima per la sentenza n. 769

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

I *ipoteche*

**SENTENZA N 121
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.P.C: 140

C.C. 2839

Annullamento iscrizione ipotecaria

Requisito indispensabile per la formazione del titolo esecutivo, in base al quale si è legittimati ad iscrivere un'ipoteca sui beni del debitore, è la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento. Laddove manca tale regolarità una eventuale iscrizione ipotecaria va dichiarata illegittima e se ne deve ordinare la cancellazione.

Estensore: avv. Giordano Francesco

L*egge 219/81*

**SENTENZA N. 47
DEL 11/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

L. 219/81, D.Lgs.80/98, L.205/00, L.47/85 e L.68/88: art.10 e corr.

L.219/81 - controversie promosse da privati per riconoscimento e quantificazione contributi - diritti soggettivi - cognizione G.O. - sussiste - ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. ex D.Lgs. 80/98 e della L.205/00 - non configurabilità - Provvedimento della p.a. di revoca/decadenza/risoluzione del contributo già attribuito per inadempimento del beneficiario (nella fattispecie, per abusi edilizi) - posizione giuridica del beneficiario - diritto soggettivo - sussiste - Sopravvenuta concessione edilizia in sanatoria - effetti - insussistenza di inadempimento - sopravvenuta illegittimità della revoca del beneficio del contributo

Rientrano nella cognizione del giudice ordinario le controversie promosse dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi di cui alla L.219/81 e succ. mod., vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati le quali, pertanto, hanno consistenza di diritti soggettivi e, trattandosi di materia non ricompresa nell'urbanistica ed edilizia, deve (pure) desumersi la non configurabilità dell'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex D.Lgs. 80/98 e della L.205/2000.

In materia di sovvenzioni da parte della p.a., la posizione del privato nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della p.a. di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per vizio di legittimità o per contrasto, ab origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a., con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'asserito inadempimento del beneficiario.

Il provvedimento di riconoscimento e quantificazione del contributo contemplato dalla L. 219/81 e succ. mod., contiene anche un provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia, in un rapporto che non incide sulle distinte situazioni giuridiche; l'accertamento successivo a tali provvedimenti dell'esistenza di abusi edilizi in forza dei quali la p.a. ordina la demolizione delle opere che assume abusive, laddove sopraggiunga una concessione in sanatoria di esse opere, non può che far venir meno quell'inadempimento del beneficiario che aveva legittimato la revoca del beneficio. Anche la L. 47/85 (e D.L. convertito il L68/88) esplicitamente prevede che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di opere abusive non determina la decadenza dai benefici derivanti da un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

**SENTENZA N 302
DEL 02/03/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

L. 219/1981

Contributo ex legge 219/1981.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 219/1981 l'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari ha luogo: in ragione del 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal Sindaco; in ragione dell'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito; in ragione del residuo 15% dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del Comune; misura del 15% che subisce variazione a seconda della tipologia di intervento realizzato, secondo quanto disposto dal DL 19/84, convertito in L. 80/84 e previo adempimento delle condizioni dall'art. 3 della medesima legge previste.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasi

L *locazione*

SENTENZA N 28
DEL 10/1/2006
SEZIONE II
GIUDICE: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.C.: 1591, 2704

Locazione - Rilascio immobile detenuto sine titulo - Danni.
Prova documentale - data della scrittura privata.

Nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, in quanto discende dalla perdita di disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire dallo stesso l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile. In tali circostanze, il valore locativo del bene può essere assunto quale criterio orientativo per la concreta determinazione e quantificazione del danno sofferto.

Le disposizioni dell'art. 2704 c.c. sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliono conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta; da ciò consegue che il principio dell'inopponibilità della data della scrittura non registrata non vale quando la relativa convenzione venga invocata non per il suo contenuto negoziale ma come semplice fatto storico, che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

•••••

SENTENZA N. 50
DEL 25/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

L. 392/78, artt. 27 e segg.

Locazione non abitativa - breve ritardo nel versamento dei canoni e lieve differenziale tra somme richieste e percepite - condizioni per risoluzione - non sussistono.

Nel rapporto locativo non abitativo, il denunciato breve ritardo nel versamento dei canoni ad opera della parte intimata quale consuetudine inter partes ed un lieve differenziale tra le somme richieste e quelle percepite dal locatore non può configurare, per quantità e qualità, un inadempimento grave e colpevole tale da imporre al Tribunale di pronunciare la risoluzione richiesta.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 81
DEL 18/01/2006
SEZIONE II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.:1455, 1460

L. 392/78, art. 4, 5; L. 431/98

Contratto di locazione - autonomia privata - proibizione recesso libero - ammissibilità - facoltà di recesso per giusta causa - normativamente prevista - inderogabilità - Locazione - legge 431/98 - forma scritta - contratto e negozi modificativi od estintivi - sussiste - Locazione - grave inadempimento del conduttore - omesso pagamento di un canone mensile - art. 5 L.392/78 - sussiste - valutazione giudiziale della gravità ex art. 1455cc - esclusa - Locazione - immobile inutilizzabile in toto - sospensione pagamento canoni - legittima - Danno - da precarie condizioni bene locato - prova diretta causalità - necessita

Il contratto di locazione stipulato tra le parti può stabilire la proibizione della facoltà di recesso libero prima della scadenza per il conduttore, fatta salva, comunque, la facoltà di recesso per giusta causa riconosciuta dall'art. 4 legge 392/78.

La legge 431/98 impone per le locazioni ad uso abitativo il rispetto della forma scritta anche per i cosiddetti negozi di secondo grado, ossia quelli rivolti ad effetti modificativi od estintivi della locazione.

La valutazione del grave inadempimento del conduttore per omesso pagamento del canone, è sancita dall'art. 5 della legge 392/78, norma che autorizza la risoluzione colposa in base al mero ritardo nel pagamento di una mensilità del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza del termine di pagamento, senza possibilità per il giudice di ponderare la valenza dell'inadempimento secondo la previsione generale dell'art. 1455cc.

La sospensione del pagamento dei canoni da parte del conduttore trova giustificazione solo ove l'immobile locato risulti del tutto inutilizzabile.

Il risarcimento del danno lamentato dal conduttore, a motivo delle precarie condizioni del bene condotto in locazione, necessita della prova della diretta correlazione causale del danno con le condizioni del bene medesimo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 82
DEL 18/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1453, 1455, 2731.

Legge n. 392/78, artt. 12-25, 32, 33.

Locazione ad uso non abitativo – Maggiorazione dell'aggiornamento ISTAT - Divieto ex artt. 32 e 79 L. 392/78 – Pattuizione del canone con aumento per frazioni di tempo - Presupposti di ammissibilità. Pagamento del canone mediante assegno bancario – Quietanza rilasciata dal rappresentante del creditore

– Efficacia estintiva del pagamento.**Risoluzione del contratto per inadempimento – Gravità dell'inadempimento - Criteri di valutazione.**

Nelle locazioni ad uso non abitativo, il canone di locazione è sottoposto, per norma inderogabile in peius ex art. 32 L. 392/78, all'aumento annuale nella misura del 75 % della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicandosi.

A tal uopo quindi le clausole che prevedono maggiorazioni rispetto a quelle risultanti dall'indice di riferimento non sono valide e, in forza del disposto dell'art. 79 della legge citata, sono sostituite ex lege dai criteri integrativi legali.

Non incorre nel divieto ex art. 32 invece la pattuizione avente come oggetto la fissazione del canone in misura crescente per frazioni successive di tempo, sempreché tale pattuizione si riferisca ad elementi predeterminati, desumibili dal contratto e idonei ad influire sull'equilibrio economico del rapporto in modo autonomo dalle variazioni annue del potere di acquisto della moneta avente corso legale, fermo restando l'onere della prova della conformità al sistema normativo in capo al locatore.

La quietanza di pagamento rilasciata dal rappresentante del creditore o da altro soggetto diverso è ammessa purché questi abbia il potere di renderla in forme vincolanti per il rappresentato.

Tuttavia, se il pagamento è avvenuto tramite assegno bancario, non può considerarsi realizzato l'adempimento dell'obbligazione in quanto l'effetto estintivo obbligatorio consegue al momento dell'incasso e non a quello della consegna, essendo tale titolo consegnato con l'implicita clausola *salvo buon fine*.

Pertanto, al fine di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto incasso del titolo.

Per stabilire la gravità dell'inadempimento del conduttore nelle locazioni commerciali è necessario far riferimento agli artt. 1453 e 1455 del codice civile che impongono una valutazione basata sul momento della domanda ed alla luce della rilevanza dell'interesse del creditore.

Tuttavia va evidenziato che non è del tutto ininfluyente su tale valutazione la condotta del debitore successiva alla proposizione del giudizio né è meno significativa la mora protrattasi dopo il suo inizio.

Il disposto dell'art. 1453 c.c., che esclude l'adempimento dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non può trovare infatti applicazione nei contratti di durata quantomeno in tutti i casi nei quali il contraente che abbia azionato la pretesa risolutoria non sia stato messo in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione. Orbene, tanto accade nella locazione ove il conduttore continua a godere della cosa locatagli pur senza corrispondere il canone e, dal suo canto, il locatore è impossibilitato ad impedire ciò. Di contro va altresì valutata ai fini della determinazione della gravità dell'inadempimento l'eventuale condotta del conduttore in ordine alle obbligazioni non ancora scadute al momento della proposizione della domanda; infatti, l'eventuale inadempienza del primo intervenuta in corso di causa è suscettibile di considerazione e valutazione da parte del giudice.

Estensore: dott. Sabato Cozzolino

SENTENZA N. 085**DEL 29/06/2006****SEZIONE II****GIUDICE: RUSSO****Riferimenti:**

C.C.: 1591

Contratto di locazione - avvenuta scadenza - mancato rilascio del bene - effetti - risarcimento del danno da ritardo - sussiste

Scaduto il contratto di locazione, risulta dovuto il risarcimento del danno per la mora nella restituzione del bene locato.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 105**DEL 15/02/2006****SEZIONE II****GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO****Riferimenti:**

C.C.: 1587

Legge 431/98, art. 3.

Locazione di immobili - obblighi del conduttore - corresponsione del canone - conservazione in normale stato di godimento ed abitabilità - diligenza del buon padre di famiglia in l'immobile locato.**Locazione uso abitativo - disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza - condizioni - adibire l'immobile a propria abitazione - se il conduttore non lo occupi senza giustificato motivo**

Sono obblighi del conduttore il versare alla scadenze mensili pattuite il canone stabilito nonché l'osservare la diligenza del buon padre di famiglia nella conservazione in normale stato di godimento ed abitabilità l'immobile locato.

Vi è legittima disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo alla prima scadenza allorché il locatore intenda adibire l'immobile locato a propria abitazione, quando il conduttore non occupi lo stesso immobile senza giustificato motivo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 106**DEL 15/02/2006****SEZIONE II****GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO****Riferimenti:**C.C.: 1587, 978 e segg., 1021 e segg., 1803, 1809, 1810cc
Legge 431/98, art. 3

Contratto di comodato - immobiliare - vita natural

durante del beneficiario - norme applicabili - Termine certo nell'an - Forma - scrittura privata non autenticata né registrata - validità

Al contratto di comodato immobiliare stipulato con durata vita natural durante del beneficiario, non si applicano l'art.1587 cc (obblighi del conduttore) , l'art. 3 L431/98 (disdetta del locatore), l'art. 978 e segg. cc (usufrutto), l'art. 1021 e segg. cc (uso ed abitazione), bensì le norme regolanti il comodato e di cui all'art. 1803 e segg. e, segnatamente, l'art.1809cc (restituzione del bene) e, a contrario, l'art. 1810cc (comodato senza determinazione di durata). Il comodato immobiliare stipulato con durata vita natural durante del beneficiario è condizionato ad un termine certo nell'an, ma la cui datazione (il quando) resta incerta. È validamente stipulato, con scrittura privata non autenticata né registrata, il comodato immobiliare stipulato con durata vita natural durante del beneficiario.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 107

DEL 15/02/2006

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 1571

C.P.C.: 409, 416, 420, 426, 429, 447 bis

Legge n.398/78; Legge n.431/98

Locazioni abitative – risoluzione del contratto – disdetta del locatore.

Nei contratti di locazione ad uso abitativo il legislatore tende a contemperare le contrapposte esigenze dei contraenti.

Per quanto concerne il conduttore „parte cd. debole” del rapporto, stante la natura ed il sostrato del “bisogno abitativo”, viene assicurata la predeterminazione tassativa dei termini di durata dei contratti, che viene pertanto sottratta all'arbitrio del locatore.

All'uopo la l. n. 431/98 distingue due precisi canali per il mercato degli affitti; il primo prevede una durata rinnovabile di 4+4 anni, il secondo invece prevede una durata rinnovabile di 3+2 anni (la differenza sostanziale è relativa, rispettivamente, solo alla possibilità che le parti hanno di contrattare liberamente o meno il canone, pertanto, si distingue tra canone libero e canone calmierato fissato in sede locale dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini).

Il locatore al contrario, alla prima scadenza, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi quando ricorre uno dei motivi indicati dal comma 1, lett. a,b,c,d,e,f,g, art. 3, l. 431/98; nel caso di specie il locatore/attore ha dato prova della necessità di ottenere la disponibilità della unità immobiliare data in locazione per adibirla ad abitazione del proprio nucleo familiare.

Estensore: Avv. Cupo Attilo

SENTENZA N 108

DEL 7/2/2006

SEZIONE II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1591

Locazione - Rilascio immobile detenuto sine titolo - Danni.

Nell'ipotesi di occupazione sine titolo di un cespite immobiliare, consistente nella restituzione del bene locato successivamente alla data fissata per l'esecuzione del titolo di rilascio, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, in quanto discende dalla perdita di disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire dallo stesso l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile. In tali circostanze, la misura dell'ultimo canone corrisposto ben può essere assunto quale parametro per la concreta determinazione e quantificazione del danno sofferto.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

•••••

SENTENZA N 122

DEL 22/2/2006

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 1803

DL 26/10/1970 n.745, art.16

L. 18/12/1970 n.1034

DPR 27/10/1971 n.1269, art.19

Comodato - Rapporto di somministrazione in esclusiva di prodotti petroliferi - Obblighi del concessionario.

Il contratto di comodato ad uso non abitativo, avente ad oggetto la gestione di un impianto per la fornitura di carburante, è un contratto atipico, nel quale al comodato gratuito si affianca il diverso rapporto di somministrazione in esclusiva di prodotti petroliferi, con l'applicazione delle speciali disposizioni di cui agli artt. 16 del decreto legge n. 745 del 1970, convertito in legge n.1034 del 1970, e 19 del D.P.R. n. 1269 del 1971.

Dette disposizioni non solo si limitano a prevedere una durata minima novennale del rapporto, ma escludono ogni possibilità di tacito rinnovo del contratto, con i conseguenti obblighi a carico del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione, osservando il divieto di apportare modifiche agli impianti, e di dare ad essi una destinazione diversa da quella assegnata, obblighi entrambi fissati a pena di decadenza dalla concessione.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

•••••

SENTENZA N. 159
DEL 15/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

L. 431/98, artt. 2 e 3

Contratto di locazione per uso abitativo - disdetta alla prima scadenza - per comprovata motivazione - conseguenze - validità della disdetta - effetto - risoluzione della locazione

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo alla prima scadenza, con comprovata motivazione (nella fattispecie, per necessità di adibire l'appartamento in oggetto ad abitazione del nucleo familiare del proprio figlio), è valida ed efficace e produce alla pronuncia di risoluzione della locazione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 18
DEL 09/02/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento al conduttore - Possibilità di compensare tale debito con credito derivante da titoli giudiziali esecutivi -

Non può escludersi l'opponibilità in compensazione di un proprio credito -giudizialmente accertato- da parte del locatore al fine di estinguere la propria obbligazione di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale al conduttore.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 190
DEL 16/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 2724, 2731 e ss., 2727 e ss
 L. 392/78

Locazione per uso abitativo - prova del contratto - prova costituenda - ammissibile - prova della data del contratto - certificato di residenza storico del conduttore - ammissibile

In ipotesi di disconoscimento della scrittura privata fonte di contratto di locazione per uso abitativo, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale possono far desumere la sussistenza del rapporto di locazione ed il certificato di residenza storico del nucleo familiare del conduttore consente di ragionevolmente desumere la data di inizio del

rapporto stesso (nel 1989).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 191
DEL 15/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 1571,
C.P.C.: 658, 665; 281 bis, quarter, sexies, 409, 416, 420, 426, 429, 447 bis;
 L. 392/78, artt. 30 e ss, 69 ss
 L. 353/90, art. 70

Locazione ad uso non abitativo - Risoluzione del contratto - Sfratto per morosità - Persistenza della morosità - Sussistenza.

La morosità, ritenuta non grave e colpevole, in quanto esigua, in sede di udienza di convalida dello sfratto, è tale da non determinare la emissione del provvedimento ex art. 665 cpc. Il persistente continuato inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni maturatisi nel corso del giudizio di merito può determinare la risoluzione del contratto di locazione con conseguente ordine di rilascio dell'immobile.

Estensore: Avv. Valeria Costabile

•••••

SENTENZA N. 211
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

Cass 10.08.1999 n. 8550

Pagamento in corso di causa del canone arretrato

Neppure il pagamento in corso di causa del canone arretrato esclude la valutazione di gravità dell'inadempimento del conduttore, condotta che assume particolare pregnanza ove, come anche nella fattispecie, la violazione degli obblighi contrattuali abbia assunto carattere reiterato e prolungato

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

SENTENZA N.212
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

Corte Costituzionale n. 333 del 2001
 Cass. n. 8550 del 10.08.1999

Omessa registrazione del contratto come causa di improcedibilità dell'azione.**Gravità dell'inadempimento**

Non sussiste il vizio di improcedibilità dell'azione a causa dell'omessa registrazione del contratto. Tale inadempimento era originariamente imposto per la eseguibilità dei provvedimenti di rilascio nel quadro delle locazioni ad uso abitativo, ma la previsione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 333 del 2001.. In sostanza il requisito fiscale non può essere affatto elevato a condizione dell'azione di cognizione neppure in riferimento alle tipologie per le quali esso era imposto come condizionante diritto alla sola esecuzione del titolo di condanna.

Neppure il pagamento in corso di causa del canone arretrato esclude la valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, condotta che assume particolare pregnanza ove, come anche nella fattispecie, la violazione degli obblighi contrattuali abbia carattere reiterato e prolungato. Appare evidente come la valutazione di gravità dell'inadempimento sia agevolmente desumibile dal protrarsi del ritardo ben oltre un ragionevole lasso di tempo, nonché dalla stessa consistenza della morosità, e dall'andamento irregolare degli adempimenti anche per il periodo precedente. L'effettiva rilevanza dell'inadempimento si palesa anche con riguardo alla mancanza di motivi giustificativi della violazione dei patti contrattuali.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

.....

**SENTENZA N. 0213
DEL 23/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.C.: 658 e segg.
L. 392/78, art. 55

Contratto di locazione per uso abitativo - pagamento dei canoni a mezzi titoli cartolari - titoli rimasti impagati - grave e colpevole inadempimento del conduttore - risoluzione della locazione

L'occasionale manifestazione di avere intenzione di versare i canoni di locazione pattuiti smentita dalla impossibilità di parte locatrice di incassare titoli cartolari allo scopo emessi dal conduttore poiché privi di provvista, integra il grave e colpevole inadempimento che conduce all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 214
DEL 23/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.C.: 1571, 1453
C.P.C: 665

Locazione ad uso abitativo - Risoluzione del contratto - Sfratto per morosità - Fondatezza opposizione - Titoli privi di provvista - Insussistenza.

In materia di locazione ad uso abitativo, è fondata la richiesta di risoluzione del contratto, costituendo grave e colpevole inadempimento del conduttore l'emissione di titoli cartolari non onorati in quanto privi di provvista.

Estensore: Avv. Valeria Costabile

.....

**SENTENZA N 220
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Legittimazione ad agire del conduttore

Va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva dell'attrice, in quanto conduttrice e, quindi posseditrice, dell'immobile in oggetto ed in quanto l'azione concerne il danneggiamento di sue strutture e suoi oggetti.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

.....

**SENTENZA N 294
DEL 07/03/2006
SEZIONE II
G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA**

Riferimenti:

L. 08/08/1992 n.359, art.11

Locazione - Riduzione canone per eccessiva onerosità.

La "ratio" dell'art. 11, comma 2 bis, l. 8 agosto 1992 n. 359 è ravvisabile nella finalità di assicurare un graduale passaggio, per i soli immobili ad uso abitativo, dal regime dell'equo canone a quello dei patti in deroga, prevedendo la proroga legale biennale dei contratti aventi data di scadenza successiva all'entrata in vigore della legge se le parti non raggiungono l'accordo sulla determinazione del canone, per non esporre, nel primo periodo di applicazione della legge, il conduttore al rischio di immediato rilascio dell'immobile. Pertanto, la pattuizione del canone in deroga è valida, alla condizione legale di esser contestuale alla rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, con speculare obbligo del locatore di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni; mancando detta condizione il contratto stipulato dalle parti non è conforme al modello legale delineato dalla citata legge n. 359/92, la quale pone un nesso funzionale tra il vantaggio del maggior canone attribuito al locatore e il vantaggio della maggiore stabilità del rapporto attribuito al conduttore.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

SENTENZA N 295
DEL 07/03/2006
SEZIONE II
G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA

Riferimenti:

C.C.: 1590; 1609
 C.P.C.: 87

Locazione - Restituzione immobile per finita locazione - Danni.
Consulenza tecnica di ufficio e di parte. Valutazione.

Alla scadenza del contratto di locazione, il conduttore è tenuto a restituire al locatore la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta. La disposizione contenuta nell'art. 1590 c.c. esprime una regola generale, dalla quale si ricava la possibilità di un deterioramento normale della cosa locata, conseguente all'uso corretto del bene (in conformità del contratto) oppure alla vetustà (art. 1609, comma 1, c.c.), che rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa e che, dunque, il locatore è tenuto a sopportare in quanto derivante dall'utilizzo conforme al contratto. Quando il Giudice fonda il proprio convincimento sulla base delle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio, non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni svolte dalla consulenza di parte, la quale costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

.....

SENTENZA N. 336
DEL 12/04/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.P.C.: 306, 667

Cessazione materia del contendere - in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione - mediante spontanea restituzione dell'immobile locato e consegna chiavi - sussiste
Sfratto - domanda di condanna al pagamento di canoni ed accessori - non formulata entro il termine perentorio fissato al mutamento del rito - inammissibilità - per preclusione - sussiste

Integra cessazione della materia del contendere, in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione, la spontanea restituzione dell'immobile locato, con consegna delle chiavi all'istante.

Nel procedimento di sfratto, la domanda del locatore di condanna del conduttore al pagamento dei canoni e degli accessori non ancora versati, è inammissibile per sopravvenuta preclusione, laddove questi non l'abbia formulata espressamente entro il termine perentorio ascrivito in sede di mutamento del rito.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

SENTENZA N. 338
DEL 12/04/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 1455
 L. 392/78

Locazione di immobili - uso diverso - corresponsione del canone - continuato inadempimento della conduttrice - grave inadempimento - risoluzione del contratto

Il provato persistente e continuato inadempimento della parte conduttrice - nella fattispecie ammontante a circa la metà del canone di locazione annuo - integra gli estremi di un inadempimento così grave da imporre all'organo giudiziario la risoluzione del contratto

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 341
DEL 15/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

L. 431/1998

Locazione - legittimazione ad agire da parte dell'usufruttuario

L'atto introduttivo del giudizio con cui si chiede la convalida dello sfratto con contestuale ordine di rilascio, pur non enunciando espressamente il motivo di disdetta, deve contenere un espresso ed in equivoco richiamo all'atto. In ogni caso parte resistente, nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, ha il dovere sancito dall'art. 416 c.p.c. di contestare specificamente i fatti costitutivi del diritto azionato, in mancanza tale comportamento produce l'incontestabilità dei fatti stessi.

Estensore: Avv. Cupo Attilio

.....

SENTENZA N. 359
DEL 22/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Locazione - risoluzione del contratto - diniego di provvedimento amministrativo

Il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile locato per uso commerciale anche se non ha ottenuto il rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso del bene immobile, ovvero alla abitabilità o agibilità del medesimo, se vi è stata da parte del conduttore medesimo la concreta utilizzazione del bene, mentre nell'ipotesi in cui

il provvedimento amministrativo, necessario per la destinazione d'uso convenuta, sia stato definitivamente negato, al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (Cass.21/12/2004 n.23695).

Estensore: Avv. Cupo Attilio

•••••

**SENTENZA N. 364
DEL 22/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

L. 431/1998, art.3 comma 1 lett. A)

Locazione – risoluzione del contratto – breve ritardo nel pagamento dei canoni

Il breve ritardo nel versamento dei canoni di locazione ad opera della parte intimata, se rimonta ad una consuetudine inveterata *inter partes* fin dall'inizio della locazione, non giustifica la declaratoria da parte del Giudice di risoluzione del contratto di locazione stipulato fra le parti per morosità e grave inadempimento.

Estensore: Avv. Cupo Attilio

•••••

**SENTENZA N. 365
DEL 22/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

L. 431/1998, art. 3 comma 1 lett. a)

Titolo: locazione – risoluzione del contratto – mancato pagamento dei canoni

Il mancato pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte intimata, costituisce grave e colpevole inadempimento di quest'ultima, giustificando la declaratoria da parte del Giudice di risoluzione del contratto di locazione stipulato fra le parti per morosità e grave inadempimento.

Estensore: Avv. Cupo Attilio

•••••

**SENTENZA N. 366
DEL 12/04/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.C.: 1455, 1587

Locazione di immobili - uso diverso - corresponsione del canone - breve ritardo nel versamento - adempimento immediato dopo la litispendenza - anche per

interessi e spese - non concreta inadempimento grave e colpevole - effetto - rigetto della domanda di sfratto/risoluzione

Il denunciato breve ritardo nel versamento dei canoni di locazione e rimediato dalla parte intimata immediatamente dopo la litispendenza anche con offerta *banco judicis* di residui interessi e spese non può configurare un inadempimento grave e colpevole, tale da imporre il pronunciamento della risoluzione della locazione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 384
DEL 29/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Locazione. Uso diverso.

In caso di consegna delle chiavi nelle more del giudizio di convalida di sfratto, va dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese legali del resistente per soccombenza virtuale.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N. 0385
DEL 27/04/2006
SEZIONE II
GIUDICE: DE GIACOMO**

Riferimenti:

L. 392/78, artt. 27 e segg.

L. 431/98 artt. 2, 3

Contratto di locazione per uso abitativo - disdetta successiva alla prima scadenza - tempestività - efficacia risolutiva - sussiste

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo e successiva alla prima scadenza, se tempestivamente comunicata, ha efficacia risolutiva della locazione.

Medesima massima per le sentenze n. 549 - 551

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 388
DEL 12/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.C.: 1571,

C.P.C: 665; 409, 415, 416, 420, 426, 429, 447 bis, quarter, sexies;

L. 392/78, Artt. 27 e ss, 69 ss

L. 353/90, art. 70

L. 431/98, art. 1

Locazione ad uso non abitativo - Risoluzione del contratto - Sfratto per morosità - Persistenza morosità - Prova contraria – Insussistenza.

E' fondata la richiesta di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, in caso di dichiarazione non contestata di persistenza della grave e colpevole ed irreversibile morosità del conduttore. L'inadempimento comporta il conseguente ordine di rilascio dell'immobile, con condanna al pagamento dei canoni insoluti e delle spese processuali.

Estensore: Avv. Valeria Costabile

•••••

SENTENZA N 390

DEL 30/3/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1591

Locazione - Rilascio immobile detenuto sine titulo - Danni.

Nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, in quanto discende dalla perdita di disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire dallo stesso l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile. In tali circostanze, il valore locativo del bene può essere assunto quale criterio orientativo per la concreta determinazione e quantificazione del danno sofferto.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

•••••

SENTENZA N 397

DEL 30/3/06

SEZIONE II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

L. 431/1998, art.3

Locazione - Ripristino contratto di locazione - Danni.

Il proprietario che riacquista la disponibilità della res locata ad uso abitativo sin dalla prima scadenza, per aver proficuamente esercitato il diritto di diniego di rinnovazione per uno dei motivi tassativi indicati dall'art. 3 L. 431/1998, è tenuto ad adibire effettivamente l'immobile all'uso dichiarato, essendo, in caso contrario, passibile della sanzione della ricostituzione del rapporto o della condanna al risarcimento del danno.

Con riferimento al danno da ristorare, la misura forfettaria

sancita dal comma 3, dell'art.3, richiamato dal 5° comma della medesima norma testè indicata, rappresenta un parametro minimo, suscettibile di essere integrato caso per caso da variazioni migliorative, ove supportate da puntuali ed adeguate emergenze probatorie.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

•••••

SENTENZA N. 398

DEL 30/03/06

SEZIONE II

Riferimenti:

L. n. 431/1998

Locazione – legittimazione ad agire da parte dell'usufruttuario

Il decesso del locatore originario comporta il subentro nel contratto esclusivamente dell'usufruttuario, unico legittimato ad esercitare le azioni contrattuali e ad avvalersi delle condizioni legittimanti il diniego di motivazione. Quindi non vi è dubbio che la qualità di locatore, per tutti i riflessi attivi e passivi, sostanziali e processuali, vengano a concentrarsi nel titolare dell'usufrutto (Cass.15/10/68 n.3294).

Medesima massima per la sentenza n. 399

Estensore: Avv. Cupo Attilio

•••••

SENTENZA N. 400

DEL 30/03/06

SEZIONE: II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Locazione. Uso diverso. Esistenza di due contratti. Rilievo ex officio.

Può il Tribunale rilevare ex officio la nullità del secondo contratto di locazione sul punto del concordato aumento del canone di locazione

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 459

DEL 10/05/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 1571 e ss.

L. 392/78

Contratto di locazione uso diverso - prova del contratto - carenza - effetto - rigetto domanda di risoluzione

La carenza del quadro probatorio relativo all'esistenza di contratto di locazione impone il rigetto della domanda di risoluzione dello stesso.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 460
DEL 10/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

L. 431/98, artt. 2, 3

Contratto di locazione per uso abitativo - disdetta alla prima scadenza - omessa motivazione - conseguenze - inefficacia della disdetta - efficacia per la seconda scadenza - sussiste

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo alla prima scadenza, non motivata, è efficace per la seconda successiva scadenza.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 463
DEL 10/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

L. 431/98, artt. 2, 3

Contratto di locazione per uso abitativo - disdetta alla prima scadenza - motivazione non rigorosamente provata - conseguenze - inefficacia della disdetta - efficacia per la seconda scadenza - sussiste

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo alla prima scadenza, con motivazione non rigorosamente provata, è efficace unicamente per la seconda successiva scadenza.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 469
DEL 19/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

C.C.: 1803

Comodato - risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile – onere della prova

In tema di risarcimento del danno, secondo il più recente

orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di occupazione sine titolo di un immobile, il danno non può ritenersi "in re ipsa", sicché occorre che il danneggiato fornisca la prova di una effettiva lesione del suo patrimonio, consistente, ad esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un privato, o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli (Cass. 11/01/2005 n.378, in Foro Italiano 2005, I, 1750, Trib. Monza 20/09/2004). Quindi, il danno, anche quando il rapporto abbia avuto luogo a titolo oneroso, non può discendere automaticamente dalla mera indisponibilità del bene, esigendosi la dimostrazione della perdita di concrete occasioni di guadagno o della sopportazione di perdite, quali conseguenze dell'abuso dell'occupante, quindi la ricorrenza di pregiudizi non meramente ipotetici.

Estensore: Avv. Cupo Attilio

•••••

**SENTENZA N. 470
DEL 19/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: art. 1591

Locazione - Rilascio immobile detenuto sine titolo - Danni.

Nell'ipotesi di occupazione sine titolo di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, in quanto discende dalla perdita di disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire dallo stesso l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile. In tali circostanze, il valore locativo del bene può essere assunto quale criterio orientativo per la concreta determinazione e quantificazione del danno sofferto.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

•••••

**SENTENZA N. 473
DEL 20/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

L. 431/98, artt. 2, 3

Contratto di locazione per uso abitativo - rinnovato nel regime della legge 431/98 – disdetta non motivata - conseguenze - inefficacia della disdetta - efficacia per la scadenza successiva - sussiste

Il rapporto locativo per uso abitativo rinnovatosi nel nuovo regime della legge 431/98 esige, per la successiva prima disdetta, la motivazione di cui all'art.3 che, se mancante, rende la disdetta inadatta ad impedire la rinnovazione

ma efficace a manifestare la volontà di denegare la rinnovazione alla seconda scadenza, al cui decorrere, quindi, va dichiarata risolta la locazione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 474
DEL 20/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Occupazione sine titulo. Risarcimento danni.

Nel caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita di disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile.

**Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne**

.....

**SENTENZA N. 0500
DEL 27/04/2006
SEZIONE II
GIUDICE: FORTUNATO**

**Riferimenti:
C.P.C.: 100
L.431/98, artt. 2 e 3
L. 392/78, art. 29**

Procedimento civile - interesse ad agire- carenza - effetti.

Locazione uso abitativo - legge 431/98 - ambito applicativo - alle locazioni previgenti - sussiste - Sindacato sui motivi di diniego al rinnovo alla prima scadenza - sussiste.

Il soggetto che non è parte del rapporto sostanziale controverso è privo del potere di agire in giudizio. Con il richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 2 L431/98, la legge ha espressamente esteso la disciplina per le locazioni stipulate dopo l'entrata in vigore della stesa L431/98 ai contratti previgenti, così da uniformare il più rapidamente possibile, fin dalla prima scadenza successiva al vigore della nuova normativa, tutti i rapporti di locazione abitativa, siano essi sorti prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge. La serietà dei motivi di legittimo diniego opposti dal locatore al rinnovo del rapporto locativo abitativo alla prima scadenza e di cui all'art. 3 L431/98, può essere oggetto di sindacato del giudice, alla luce dell'indirizzo interpretativo maturato circa l'analogia formula prevista nell'art. 29 L392/78 per l'uso diverso.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 502
DEL 27/04/06**

**SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Licenza per finita locazione.

La dimostrazione della volontà di alienare l'immobile non soddisfa i requisiti legali per il valido esercizio del diritto di diniego di rinnovo essendo evidente che tale diritto è subordinato all'ulteriore condizione che il locatore non è proprietario di altro immobile in aggiunta a quello abitato personalmente.

**Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne**

.....

**SENTENZA N. 541
DEL 09/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

**Riferimenti:
C.C. : art.1590**

Contratto di locazione - Obbligo di riconsegna in buono stato anche del fondo rustico.

Avendo l'attrice l'obbligo di riconsegna del fondo in buono stato (art.1590), la medesima è tenuta al risarcimento del corrispondente danno.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

**SENTENZA N. 555
DEL 31/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

**Riferimenti:
L. 431/98**

Contratto di locazione uso abitazione - mora del conduttore - accertamento negativo -effetto - rigetto domanda di risoluzione

L'accertamento dell'inesistenza della mora del conduttore nel pagamento dei canoni (nella fattispecie, a motivo dell'accertamento di un successivo contratto effettivamente regolante il rapporto tra le parti e puntualmente osservato dal conduttore) determina il rigetto della domanda di risoluzione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 556
DEL 31/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

L. 431/98, artt. 2, 3

Contratto di locazione per uso abitativo - disdetta alla prima scadenza - motivazione non documentalmente provata - conseguenza - inefficacia della disdetta - efficacia per la seconda scadenza - sussiste

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo alla prima scadenza, documentalmente non dimostrata la necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile locato ex art. 3 L431/98, è efficace esclusivamente per la seconda successiva scadenza.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 587

DEL 14/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

L. 392/78, art. 37

Contratto di locazione per uso diverso - morte del conduttore imprenditore - successione nella locazione - degli eredi proscrittori dell'attività d'impresa - sussiste - abusivo uso commerciale del bene locato - irrilevanza sulla successione

Nella locazione di immobile per uso commerciale, l'estinzione dell'attività d'impresa alla data della morte del conduttore originario non impedisce la successione nel contratto in capo agli eredi che hanno diritto a continuare l'attività d'impresa del de cuius, né l'eventuale abusività dell'uso commerciale del bene locato svolto dagli eredi incide su tale diritto alla successione nella locazione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 644

DEL 21/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 1571,

C.P.C.: 665; 409, 415, 416, 420, 426, 429, 447 bis, quarter, sexes;

L. 392/78, Artt. 27 e ss, 69 ss.

L. 353/90, art. 70

L. 431/98, art. 1

Locazione ad uso abitativo - Risoluzione del contratto - Sfratto per morosità - Persistenza morosità - Prova contraria - Insussistenza.

E' fondata la richiesta di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, in caso di dichia-

razione non contestata di persistenza della grave e colpevole ed irreversibile morosità del conduttore. L'inadempimento comporta il conseguente ordine di rilascio dell'immobile, con condanna al pagamento dei canoni insoluti e delle spese processuali.

Estensore: Avv. Valeria Costabile

.....

SENTENZA N. 649

DEL 21/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C. 1230, 1231

L. 431/98, artt. 2, 3

Contratti di locazione successivi - contenuto identico salvo adeguamento del canone - effetto novativo - non sussiste - Contratto di locazione per uso abitativo - disdetta alla prima scadenza - motivazione non rigorosamente provata - conseguenze - inefficacia della disdetta - efficacia per la seconda scadenza - sussiste - Art. 1 comma 346 della legge 30/12/2004 n°311 - efficacia - irretroattiva

Il successivo contratto di locazione corrente fra le stesse parti ed inerente lo stesso bene, di contenuto identico salvo adeguamento del canone, non costituisce novazione del precedente (in mancanza di espressa dichiarazione di volontà delle parti).

La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo alla prima scadenza, con motivazione non rigorosamente provata, è efficace unicamente per la seconda successiva scadenza.

L'art. 1 comma 346 della legge 30/12/2004 n°311, secondo cui v'è nullità del contratto di locazione non registrato, dunque nullità suscettibile di essere rilevata di ufficio, è inapplicabile retroattivamente

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 650

DEL 21/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Sfratto per morosità.

Il mancato pagamento dei canoni di locazione comporta la risoluzione del contratto di locazione.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 653

DEL 21/06/06

SEZIONE II**GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO****Risoluzione del contratto di locazione. Uso diverso.**

La disdetta comunicata dopo dodici anni (6+6) dall'ultimo rinnovo dodecennale si appalesa tempestiva e quindi comporta la risoluzione del contratto.

Estensore:**Avv. Angelantonio Delle Donne**

.....

SENTENZA N. 659**DEL 25/05/06****SEZIONE II****GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO****Riferimenti:**

L. n. 431/1998

Locazione – rinnovo tacito del contratto – contenuto del diniego del proprietario

A norma del sesto comma dell'art.2 della legge 431/98, i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della suddetta legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo ed hanno durata quadriennale, decorsa la quale, sono rinnovati automaticamente per un periodo di ulteriori quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art.3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Tali locazioni restano soggette al rinnovo automatico ove il diniego del locatore non contenga l'indicazione del motivo per cui esso intende riottenere la disponibilità dell'immobile.

Estensore: Avv. Cupo Attilio

.....

SENTENZA N. 682**DEL 07/06/06****SEZIONE II****GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO****Riferimenti:**

C.C.: 1571

C.P.C: 281 bis, quarter, sexes; 409, 416, 420, 426, 429, 447 bis

L. 392/78, art. 30 e ss, 69

L. 353/90, art. 70

Locazione ad uso non abitativo - Risoluzione del contratto - Sfratto per morosità - Trasferimento proprietà - Morosità relativa agli interessi.

In materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, non è configurabile il grave e colpevole inadempimento del conduttore qualora vi sia stato un trasferimento della proprietà dell'immobile locato, non comunicato, ed i canoni siano stati offerti, prima dell'intimazione, al precedente

locatore. In conseguenza la domanda di risoluzione proposta dal nuovo proprietario non va accolta. La morosità relativa agli interessi non costituisce motivo di risoluzione.

Medesima massima per la sentenza n. 684**Estensore: Avv. Valeria Costabile**

.....

SENTENZA N. 690**DEL 08/06/06****SEZIONE II****GIUDICE: SALVATORE RUSSO****Riferimenti:**

L. 431/98, art. 1.

Sfratto per morosità – Risoluzione del contratto – Forma scritta ad substantiam e ad probationem – Mancanza – Nullità del contratto – Domanda dei canoni scaduti – Conversione in domanda di ingiusto arricchimento

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 431/98, a decorrere dalla sua entrata in vigore, per concludere validi contratti di locazione ad uso abitativo è necessaria la forma scritta, che risulta indispensabile anche ai fini probatori in ragione della non ammissibilità della prova del contratto per facta concludentia. Pertanto, laddove il contratto di locazione sia stato concluso verbalmente, non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento nel pagamento dei canoni in quanto lo stesso risulta nullo e va quindi sottoposto al particolare regime giuridico previsto per i casi di nullità.

Ne consegue che, stante la nullità contrattuale, non può trovare accoglimento la domanda di sfratto per morosità e la richiesta dei canoni scaduti venendo meno il fondamento su cui le stesse si basano, cioè l'esistenza di un valido contratto di locazione. In tal caso, l'originaria domanda di canoni si tramuterà in richiesta di indennizzo per ingiusto arricchimento.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 0733**DEL 13/07/2006****SEZIONE II****GIUDICE: DE GIACOMO****Riferimenti:**

L. 392/78, art. 67

Contratto di locazione uso diverso - stipulato anteriormente alla legge 392/78 - regime delle proroghe - disciplina transitoria della legge 392/78

Alla proroga del contratto di locazione stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della legge n°392/78 si applica la normativa ivi prevista.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

**SENTENZA N. 745
DEL 22/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 1590, 1576
L. 431/98, art. 6

Contratto di locazione - restituzione della cosa - nello stato di consegna - salvo deterioramento da uso o vetustà

Buono stato di manutenzione del bene alla stipula - presunto

Spese di piccola manutenzione - quelle per deterioramento da uso - onere del conduttore

Omessa piccola manutenzione del conduttore - diritto del locatore al risarcimento danni - per le riparazioni - per mancato godimento durante le riparazioni - sussiste

Ritardo nel rilascio della cosa locata - obbligo conduttore alla maggiorazione del 20% sul canone - sussiste

Il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento determinato dall'uso o dalla vetustà.

Deve presumersi, ex art. 1590comm a2°cc, salvo prova contraria, che la cosa fosse in buono stato di manutenzione al momento della stipula del contratto di locazione.

Incombono sul conduttore solo le spese di piccola manutenzione rese necessarie dal deterioramento prodotto dall'uso effettuato

Il locatore potrà chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla mancata effettuazione della piccola manutenzione del conduttore e per le spese di riparazione, anche quelli per mancato godimento del bene per il tempo necessario per le riparazioni, qualora offra la prova dell'uso scorretto della cosa da parte del conduttore.

Il conduttore è obbligato alla corresponsione della maggiorazione del 20% sul canone per il mancato rilascio della cosa locata, dalla data fissata per il rilascio a quella di esecuzione dello sfratto.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 750
DEL 22/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 948 e corr., 115

Occupazione sine titolo di immobile - azione per il rilascio - prova idonea della proprietà - titolo pubblico - sussiste

Danni all'immobile occupato sine titolo - onere probatorio dei danni e loro quantificazione - carenza - effetti - rigetto della domanda

L'atto esibito dall'istante (nella fattispecie, l'atto di succes-

sione testamentaria) e la concorde dichiarazione di testimoni fondano l'accertamento giudiziale della proprietà immobiliare e la condanna dell'occupante al suo immediato rilascio.

Va respinta la domanda di risarcimento del danno sfornita di prova.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

O*bligazioni e contratti*

**SENTENZA N. 9
DEL 28/12/2005
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Restituzione somme.

L'erogazione del contributo a fondo perduto da parte del Patto Territoriale per l'agro Sarnese Nocerino, effettuato nell'ambito del progetto per la creazione, nei centri storici dei Comuni del comprensorio, di nuove imprese artigiane e commerciali, è finalizzato all'attuazione del programma imprenditoriale approvato dallo stesso Ente erogatore. Ne consegue che le agevolazioni riconosciute al beneficiario trovano giustificazione nell'effettiva realizzazione del progetto finanziato. Quindi, ove tale realizzazione non è ottenuta per fatto del beneficiario cade anche la causa del finanziamento, determinando l'obbligo della restituzione.

Estensore. Avv. Antonia Guerrasio

.....

**SENTENZA N 13
DEL 27/12/2005
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

C.C.: 1713,135 I,1350, 2725, 2724

**Forma contratto fiduciario.
Obblighi del mandatario.**

Il pactum fiduciae col quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest'ultimo designato, richiede la forma scritta ad substantiam solo allorché riguarda beni immobili, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 13251 c.c. prescrive la stessa forma de contratto definitivo (così Cass. 29 maggio 1993 n. 6024). In tal caso esso non è dimostrabile tramite testimonianze all'infuori dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento ex art. 2725 c. II c.,c. in relazione all'art. 2724 n. 3 cc (Cass. Civ. sez. II 19/7/2000 n. 9489; Cass. Civ. sez. II 13/4/2001 n. 5565). L'obbligo posto a carico del mandatario di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c. 1 c.c.) non sorge solo a seguito della conclusione dell'attività gestoria, ma anche quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando vi sia stata la revoca del mandato, poichè in entrambi questi ultimi casi il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante (Cass. Civ. sez. III 11/8/2000 n. 10739).

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

**SENTENZA N. 59
DEL 13/01/06**

**SEZIONE II
GIUDICE : LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.:1882, 2697

Assicurazione (Contratto di) - Onere della prova.

L'assicuratore che, convenuto in giudizio per il pagamento di una polizza sulla vita, ne contesti la debenza deducendo l'esistenza di una patologia pregressa rispetto alla stipula del contratto, ha l'onere di provare, e non soltanto di allegare, tale circostanza.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

**SENTENZA N. 68
DEL 13/01/06
SEZIONE II
GIUDICE : SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 1350, 1418.
R.D. n. 2440/1923

Pubblica Amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A.

I contratti in cui è parte la P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam, essendo necessaria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente ed insufficiente la mera sussistenza di una deliberazione di giunta e di consiglio (atti interni inidonei ad impegnare l'ente nei confronti dei terzi), e del tutto irrilevante la protrazione nel tempo di un rapporto di fatto non fondato su valido titolo scritto, o la riscossione di somme, dovendo, parimenti, escludersi l'affidamento incolpevole da parte del privato.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

.....

**SENTENZA N.75
DEL 12/01/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

C.C.: 1899

Obbligazioni e contratti - Assicurazione (Contratto di) - Durata dell'assicurazione.

La previsione contenuta nel contratto di assicurazione, secondo la quale la valutazione della malattia non può avvenire se non decorso un anno dal momento della denuncia, va intesa nel senso che sono indennizzabili solo quelle patologie che, denunciate in corso di rapporto, abbiano tuttavia conservato siffatta rilevanza a distanza non minore di un anno dalla denuncia stessa.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

**SENTENZA N.75
DEL 12/01/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

C.C.: 1899

**Obbligazioni e contratti - Assicurazione (Contratto di)
- Durata dell'assicurazione.**

La previsione contenuta nel contratto di assicurazione, secondo la quale la valutazione della malattia non può avvenire se non decorso un anno dal momento della denuncia, va intesa nel senso che sono indennizzabili solo quelle patologie che, denunciate in corso di rapporto, abbiano tuttavia conservato siffatta rilevanza a distanza non minore di un anno dalla denuncia stessa.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

FORMATO STANDARD DELLE SENTENZE

**SENTENZA N 91
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.P.C: 96

C.C.: 1395, 1723

Cass. Civ. n. 1388/98, n. 10819/96

Annullamento atto pubblico

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'art. 1723 c.c. comma 2 si esaurisce nel rapporto interno tra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l'efficacia e la validità del contratto concluso con il terzo, dal mandatario, restano subordinati alla permanenza del potere di rappresentanza e, quindi alla non revoca della procura.

Quindi la natura irrevocabile del mandato in rem propriam, non impedisce gli effetti della revoca della procura, e la conseguente pronuncia di inefficacia del contratto concluso dal mandatario come rappresentante senza poteri.

Estensore: avv. Giordano Francesco

.....

**SENTENZA N 94
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO**

Riferimenti:

C.C.: 2726

Contributo di mantenimento

La prova del pagamento di un debito soggiace alle limitazioni dell'art. 2726 c.c., di tal che essa non può essere fornita attraverso testimoni. Inoltre in via generale non può ritenersi liberatorio l'adempimento dell'obbligazione mediante modalità diverse da quelle prescritte dal titolo costitutivo.

Estensore: avv. Giordano Francesco

.....

**SENTENZA N.95
DEL 10.01.06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

D.P.R. n.131/86, art.57

**Clausola contrattuale vincolante ai fini della determinazione del soggetto tenuto al pagamento dei Tributi.
- Responsabilità solidale verso l'Ufficio del Registro.**

La parte che acquista è obbligato al pagamento di tutte le imposte e spese dell'atto e le sue conseguenziali, se nel contratto è espressamente previsto e deve essere condannata anche se il DPR n.131/86 art.57 prevede, nel caso di mancato pagamento delle imposte, una responsabilità solidale tra il venditore/attore e acquirente/convenuto.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

**SENTENZA N. 124
DEL 10/01/06
SEZIONE: I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 1218, 1453

Obbligazioni e contratti - Risoluzione per inadempimento.

La colpa dell'inadempimento contrattuale normalmente è presunta fino a prova contraria e la prova contraria può consistere anche nella dimostrazione dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nel caso di specie, dopo che la convenuta aveva dichiarato di essere disponibile alla sostituzione della merce difettata, la parte attrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, tale restituzione).

**Estensore: Avv. Giovanni Castaldi
SENTENZA N. 208
DEL 16/02/06
SEZIONE: I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

C.C.: 1448

Obbligazioni e contratti - Rescissione del contratto.

In tema di azione generale di rescissione per lesione, lo stato di bisogno non coincide con l'assoluta indigenza o totale incapacità patrimoniale potendo essere ravvisato anche nella semplice difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità: Tuttavia, perché la rescissione possa essere pronunciata, è necessario che le momentanee difficoltà economiche siano in rapporto di causa ad effetto con la determinazione a contrarre, e cioè costituiscano il motivo per il quale è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni. Perché poi sussista l'approfittamento dello stato di bisogno della controparte, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, ma occorre pur sempre che dalla compiuta istruzione emerga una situazione tale che consenta di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva del comportamento dell'acquirente, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 209
del 21/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1292, 1854

Solidarietà attiva. Contratto di deposito bancario intestato a più persone. Responsabilità contrattuale

In caso di deposito bancario con facoltà di uso disgiunto, ciascun intestatario va considerato quale creditore solidale attivo per quanto concerne la riscossione e la movimentazione delle somme depositate.

In particolare, il rapporto di deposito bancario al risparmio con libretto nominativo intestato a più persone, trova fondamento in un contratto unico ancorché complesso tra i depositari e la banca con la conseguenza che le clausole del medesimo possono essere modificate soltanto con il consenso di tutti i contraenti. Per cui la prevista facoltà di ciascun depositario, anche di prelevare disgiuntamente le somme, non può essere paralizzata dall'opposizione degli altri, le cui disposizioni di divieto non sono di certo vincolanti per la banca qualora non intervenga una modifica del regolamento del deposito con il concorso di tutti gli altri aventi diritto.

Non sussiste, quindi, la responsabilità della banca per il pagamento effettuato in favore di uno dei titolari del deposito bancario che ne abbia fatto richiesta in mancanza di una modifica del regolamento con il consenso di tutti gli aventi diritto.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N. 246
DEL 01/03/06
SEZIONE: I

GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

C.C.: 1218, 1453, 1460, 2697

Obbligazioni e contratti - Prova dell'inadempimento.

Sia per l'azione di esatto adempimento, che per quelle di risoluzione e di risarcimento del danno, è sufficiente la sola prova della sussistenza del credito, accompagnata dall'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al debitore l'onere della dimostrazione del fatto estintivo, costituito dall'adempimento. Sicché, una volta allegato l'inadempimento altrui e raggiunta la prova della conclusione del contratto inter partes (nella specie, compravendita), in difetto di elementi istruttori di segno contrario, il contratto stesso deve essere dichiarato risolto.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 340
DEL 10/01/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 2901, 2043

Cass. Civ. Sez.III 13/01/1996 n.251

Limiti nell'esercizio dell'azione ex art. 2043 c.c. come rimedio alla mancata esperibilità dell'azione revocatoria art. 2901 c.c.

Impossibilità dell'azione esecutiva per destinazione demaniale del bene.

Nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art.2901 c.c., non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore potrà agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento dei danni, ex art.2043 c.c., ma per poter accogliere tale domanda di risarcimento del danno occorre che, dopo la stipulazione dell'atto, il terzo abbia compiuto atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale e che tale fatto del terzo sia connotato da illiceità ed abbia causato un danno al creditore (Cass. Civ. Sez.III 13/01/1996 n.251)

L'azione esecutiva conseguente alla sentenza di revocatoria, non è esperibile solo per l'oggettiva destinazione demaniale del bene oggetto della transazione, pertanto non si può riscontrare alcun fatto illecito del terzo.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

SENTENZA N. 375/06
DEL 08/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1218, 2697, 2700

Risarcimento danni ex art. 1218 c.c. Onere della prova. Efficacia probatoria dell'atto pubblico.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

L'atto Pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e da lui compiuti.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

**SENTENZA N. 389
DEL 30/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 1548

Contratti ad esecuzione continuata o periodica - risoluzione del contratto - irretroattiva - nessun effetto sulle prestazioni già eseguite

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione del contratto non ha efficacia retroattiva, così che gli effetti di essa non si estendono alle prestazioni già eseguite (nella fattispecie, risoluzione di locazione per grave inadempimento del conduttore e l'avvenuta condanna di quest'ultimo al pagamento dei canoni).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 391/2006
DEL 30/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Diritti del venditore.

Il venditore ha diritto al corrispettivo del macchinario venduto da determinarsi in riferimento all'oggetto del contratto.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

**SENTENZA N. 427
DEL 23/03/06
SEZIONE: I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

C.C.: 1325, 1418

Obbligazioni e contratti - Causa del contratto.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, il difetto di equivalenza, almeno tendenziale, delle prestazioni o, comunque, della ragione giustificativa della prestazione prevista, comporta l'assoluta mancanza di causa del contratto e, per l'effetto, la nullità dello stesso (nel caso di specie, si trattava della compravendita di un pacchetto turistico in cui l'attrice aveva versato corrispettivo previsto senza ricevere in cambio la prestazione promessa, né esistendo le condizioni per eseguirla, avendo dolosamente il venditore taciuto di essere sottoposto a procedura concorsuale, per cui non poteva procurare in alcun modo quanto pattuito).

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

.....

**SENTENZA N. 450
DEL 10/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

C.C. : 1422

Cedola di commissione – contratto sinallagmatico. Obbligazione di valuta – maggior danno.

La cedola di commissione validamente sottoscritta con stampigliatura per riesame ed accettazione legittima la pretesa di pagamento e configura valido il titolo contrattuale. Quindi non ricorre l'ipotesi della formazione del contratto mediante esecuzione (modulo non invocabile nei contratti formali e nei rapporti iure privatorum con la pubblica amministrazione), ma un valido scambio tra proposta ed accettazione nelle forme prescritte dalla legge. Trattasi di contratto sinallagmatico, dove la pretesa al pagamento diviene esigibile con la consegna dei materiali oggetto di fornitura e con la scadenza del termine indicato nelle fatture accettate per la consegna da incaricato alla ricezione del materiale. All'attore in questi casi, è tenuto solo a dimostrare il titolo da cui deriva l'obbligazione e la scadenza, al debitore compete la prova del fatto estintivo, quale materia di eccezione.

In tema di obbligazioni di valuta, non compete la rivalutazione a titolo di maggior danno senza l'allegazione di elementi utili a procedere alla liquidazione, perché risulta preclusa la riparazione del danno per impossibilità di operare un'adeguata quantificazione.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

**SENTENZA N. 456
DEL 11/01/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Richiesta pagamento fornitura di energia elettrica.

Non può essere richiesto il pagamento al convenuto se non vi è prova dell'attribuibilità della manomissione del contatore a quest'ultimo.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

**SENTENZA N.464
DEL 13/04/06 SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C. : 1693
L. n. 1621/60.

Contratto di trasporto - Responsabilità del vettore sulle cose consegnate – Convenzione Internazionale di Ginevra – L. n.1621/60.

Contratto di trasporto - Onere della prova incombente sul mittente.

In ordine alla individuazione del legale rappresentante della società, è ostensibile, per il relativo riscontro, il pubblico registro delle imprese.

Il vettore è responsabile dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento di riconsegna, ed è tenuto a fornire la prova liberatoria, consistente nella positiva identificazione della causa a lui estranea e nella dimostrazione del rapporto di causalità giuridicamente rilevante tra essa ed il danno, restando a suo carico il danno per avarie derivanti da causa ignota. Il fatto del mittente, per il vettore liberatorio della responsabilità, può consistere, anche eventuali comportamenti omissivi.

In forza della Convenzione di Ginevra del 19 Maggio 1956, resa esecutiva in Italia con L. n.1621/60 in tema di trasporto internazionale di merci deperibili su strada, l'esonero di responsabilità del vettore deriva dalla prova positiva, a suo carico, di avere adottato le misure che gli competono in ordine all'impiego del veicolo attrezzato per il trasporto. Nel contratto di trasporto, incombe sul mittente, che agisce nei confronti del vettore, l'onere di dare la prova dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

**SENTENZA N 491
DEL 26/4/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.C.: 2683

Contratto di compravendita di beni mobili registrati - Mancata trascrizione nei pubblici registri. Interesse ad agire - Efficacia del provvedimento giudiziale.

A seguito della mancata trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico di un contratto di compravendita avente ad oggetto un bene mobile registrato, sussiste l'interesse ad agire da parte dell'acquirente del bene medesimo ad ottenere un provvedimento giudiziale che ordini al Conservatore di provvedere alla relativa annotazione.

Difatti, l'acquirente, pur disponendo di un valido titolo per poter effettuare direttamente tale formalità, ha interesse ad ottenere un provvedimento che produca i suoi effetti a decorrere dal momento dell'effettivo trasferimento del bene (ex tunc) e non dalla sua formale annotazione (ex nunc) presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

**SENTENZA N. 492
DEL 11/04/06
SEZIONE: I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

C.C.: 1453, 1455, 1460

Obbligazioni e contratti - Risoluzione del contratto per inadempimento - Importanza dell'inadempimento

L'inadempimento rilevante ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto deve essere grave o di non scarsa importanza, da valutarsi tramite una indagine unitaria che coinvolga il complessivo atteggiamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché dalla valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento (nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento è stata esclusa in quanto il venditore, a seguito delle contestazioni del compratore, ha immediatamente sostituito il materiale difettato).

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

**SENTENZA N. 504
DEL 28/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 1755;
C.P.C: 341;

Contratto di mediazione – diritto alla provvigione in presenza del solo foglio di visione sottoscritto dal futuro acquirente – sussistenza.

Se in seguito alla mediazione di un'agenzia immobiliare, un soggetto visiona un immobile e firma una lettera di visione ma successivamente, all'insaputa dell'agenzia, acquista quello stesso immobile e si rifiuta di versare la provvigione all'agenzia, quest'ultima ha diritto alla provvigione perché anche il solo foglio di visione sottoscritto dal futuro acquirente legittima la richiesta della stessa.

Estensore: dott. Vincenzo Mansi

.....

**SENTENZA N 528
DEL04/05/06
SEZIONE II
GIUDICE:SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 1693

Responsabilità del vettore per perdita od avaria delle cose trasportate

Il vettore è responsabile ex art. 1693 c.c. della perdita o

avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve fino alla riconsegna se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

In particolare, sussiste la responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c. per la perdita di un carico di ortaggi non perfettamente imbracati sul mezzo di trasporto per effetto della sua caduta al suolo in conseguenza di una brusca manovra di partenza. Ciò, naturalmente, nel caso in cui il vettore non fornisca la prova liberatoria ex art. 1693 c.c.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N. 548

DEL 05/05/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 495, 2043, 1453, 2710

C.P.C. : 190, 183, 169, 106, 269

Cass. n. 11053/01; Cass. n. 6238/00; Cass. n. 2805/00; Cass. n. 8531/99; Cass. n. 1099/93; Cass. n. 4376/00; Cass. n. 5428/2002; Cass. n. 11854/1997; Cass. n. 12577/1995; Cass. n. 9277/1991.

Vendita a catena – azione contrattuale – azione extra-contrattuale (pauliana).

Preclusioni (barriere preclusive).

Prescrizione del diritto oggetto di domanda – Rilevabilità.

Nella VENDITA A CATENA, come ripetutamente e condizionalmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il consumatore o acquirente finale, laddove subisca danni riconducibili ai difetti della resa vendita, ha a sua disposizione due tipi di RIMEDI GIUDIZIARI: l'AZIONE CONTRATTUALE nei confronti del diretto venditore, così come disciplinata dagli artt.1492 e ss. c.c. e da esercitarsi nei termini e forme di cui all'art.1495c.c. e l'AZIONE EXTRA CONTRATTUALE nei confronti del produttore che, immettendo sul mercato prodotti difettosi e, perciò, consentendo l'ingresso nella sfera giuridica di terzi di beni idonei a danneggiarli, ha violato il principio del *neminem laedere* ed è, conseguentemente, tenuto a risarcire la parte lesa delle conseguenze dannose, in parola, il terzo acquirente finale (Cass. CIV. SEZ 2°, 04/04/2002 n.5428; Cass. CIV. SEZ 2° 26/11/1997 n. 11854; Cass. CIV. SEZ 2° 06/12/1995 n. 12577; Cass. CIV. SEZ 2° 30/08/1991 n. 9277).

Essendo le PRECLUSIONI poste a presidio dell'interesse di ordine pubblico ed un ordinato e regolare svolgimento del giudizio devono essere rilevate anche d'ufficio (cfr. ex multis Cass. n.11053/01; Cass. n.6238/00; Cass. n.2805/00; Cass. n.8531/99; Cass. n.1099/93; Cass. n.4376/00) e che la distinzione tra EMENDATIO e MUTATIO LIBELLI è definita in ogni sua sfaccettatura non solo dalla copiosa giurisprudenza formatesi sull'argomento ma anche e soprattutto dall'art.183 c.p.c.

Sebbene il convenuto nel costituirsi non abbia eccepito la prescrizione del diritto, conformemente all'indirizzo giuri-

sprudenziale più recente del Supremo Collegio (che lo ha anche confermato a sezioni unite con la sent. n.15661 del 27/07/05; cfr. anche sent. n.2468 del 06/02/06), può essere rilevata d'ufficio la prescrizione dell'azione, risultando dalle prove documentali in atti e, segnatamente, dalle fatture commerciali prodotte dalla convenuta.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

SENTENZA N. 621

DEL 05/05/06

SEZIONE: I

GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 1175, 1176, 1375

Obbligazioni e contratti - Obbligo della buona fede.

E' contrario alle regole della trasparenza bancaria, della diligenza e correttezza e della buona fede – ed, in quanto tale, è fonte di danno risarcibile –, il comportamento della banca trattaria che copra un assegno di rilevante importo senza aver prima avere convocato il traente (peraltro non affidato presso il medesimo istituto bancario) allo scopo di informarlo dello scoperto di conto cui sarebbe andato incontro, e senza avere adottato tutte quella serie di cautele che poste in essere da chi professionalmente si occupa della gestione del credito.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 654

DEL 07/03/06

SEZIONE: I

GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 2233

Lavoro Autonomo - Professioni intellettuali compenso.

L'art. 2233 c.c., in tema di compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale, pone una gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai relativi criteri di liquidazione, indicano in primo luogo l'accordo delle parti, in via subordinata le tariffe professionali ed, in estremo subordine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio dell'associazione professionale. In materia di disciplinata da tariffe professionali, il giudice è privo del potere di liquidare il compenso secondo equità e deve, invece, provvedere in base alle prescrizioni delle tariffe stesse.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 662

DEL 01/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO.

Riferimenti:

C.C.: 1189

Pagamento al creditore apparente

Il pagamento effettuato dall'opponente al creditore apparente acquista efficacia liberatoria in quanto il ricevente ha agito in nome e per conto della società creditrice, nonché opposta, la quale resta vincolata dall'erronea indicazione delle coordinate bancarie date dallo stesso ricevente. La debitrice aveva infatti la convinzione di eseguire il pagamento al legittimo destinatario.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

•••••

SENTENZA N. 675**DEL 29/05/06****SEZIONE: I****GIUDICE : MARIANNA D'AVINO****Riferimenti:**

C.C.: 1283,1340, 1-8 prel.

DLGS n. 342/1999

Interessi – Anatocismo.

La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 e 8 delle preleggi), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Abi, non esclude quindi la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

•••••

SENTENZA N. 677**DEL 29/05/06****SEZIONE: I****GIUDICE: MARIANNA D'AVINO****Riferimenti:**

C.C.: 1341

C.P.C.: 20, 28, 29

Obbligazioni e contratti - Condizioni generali di contratto - Clausole derogative di competenza.

Nel contratto concluso con un soggetto che non operi come consumatore attraverso la unilaterale predisposizione di condizioni generali di contratto, la pattuizione di deroga alla competenza è valida ed efficace se risulta sottoscritta separatamente, mediante riferimento al numero d'ordine ed alla clausola contenuta nel corpo del contratto.

La designazione convenzionale di un foro territoriale, infatti, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato la competenza esclusiva solo se vi è pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima in modo inequivocabile la volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

•••••

SENTENZA N. 736**DEL 22/06/06****SEZIONE II****GIUDICE: LUIGI SALVATI****Riferimenti:**

C.C.: 1321, 2214 e segg.

Contratto - obbligazione - prova del credito - documentale - buoni di consegna merce - sussiste

I buoni di consegna sottoscritti dall'acquirente rappresentano prova idonea del credito del venditore.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 759**DEL 26/06/06****SEZIONE II****GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO****Riferimenti:**

C.C.: 1498, 1277, 1224

Compravendita - pagamento del prezzo - esigibile al momento della consegna del bene - salvo patto contrario**Obbligazioni pecuniarie - mora del debitore - risarcimento del danno - interessi moratori - maggior danno risarcibile - al creditore imprenditore - costo del credito e riduzione di redditività dell'impresa - onere probatorio - propensioni economiche dell'impresa**

A norma dell'art.1498 2°comma cc, il corrispettivo della vendita diviene esigibile al momento della consegna della merce, salvo patto contrario.

Il principio nominalistico che regge le obbligazioni pecuniarie, anche dopo la loro scadenza, trova la forma risarcitoria normale e diretta per il ritardo nel pagamento nell'interesse di mora, salvo che il creditore dimostri il maggior concreto pregiudizio subito per non aver potuto disporre delle somme dovutegli nel periodo di mora.

Per individuare e quantificare tale maggior pregiudizio, mentre non è autorizzato l'utilizzo di parametri fissi e generalizzati (es. indici Istat), è ammesso il ricorso ad elementi presuntivi e di comune notorietà che, nello specifico del creditore imprenditore, hanno consentito la individuazione di almeno due distinti fattori di pregiudizio, quali il costo del credito cui l'imprenditore abbia dovuto fare

ricorso per la riduzione di liquidità derivante dall'omesso o ritardato pagamento e la riduzione di redditività dell'impresa, nella quale le somme sarebbero state presuntivamente impiegate. La prova del maggior danno ex art.1224cc non può ritenersi assoluta dalla mera dimostrazione di uno status professionale e sociale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le relative propensioni economiche.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 787

DEL 30/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 2932

Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di immobile in comproprietà e non divisibile - mancata partecipazione di un comproprietario al negozio preliminare - inammissibilità dell'azione - sussiste

Carenza della legittimazione passiva - nell'azione ex art. 2932 cc - del comproprietario non sottoscrittore il contratto preliminare - sussiste

Laddove un bene immobile in comunione sia stato promesso in vendita quale compendio indivisibile e non frazionabile da uno solo dei comproprietari e neppure munito di procura scritta del comproprietario non stipulante, vi è impossibilità dell'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre anche in ordine alle quote degli altri comproprietari, considerandosi natura e funzione della sentenza costitutiva ex art. 2932 cc, che deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto nel contratto preliminare, senza possibilità di introdurre modifiche; è dunque da escludere in toto la possibilità del promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932cc nei confronti del solo comproprietario promettente.

Nell'azione per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di immobile in comproprietà, vi è carenza della legittimazione passiva del comproprietario evocato in giudizio che non ha sottoscritto il contratto preliminare di vendita.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 789

DEL 30/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 2233

Compenso al professionista - art. 2233cc - criteri di liquidazione - gerarchia - accordo delle parti - tariffe

professionali - decisione del Giudice

Tariffe professionali - liquidazione compenso secondo equità - inammissibilità

L'art. 2233cc, in tema di compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale, pone una gerarchia quanto ai criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in via subordinata le tariffe professionali e, in via di estremo subordine, la decisione del Giudice.

In materia di tariffe professionali, il Giudice è privo del potere di liquidare il compenso secondo equità e deve invece provvedere in base alle prescrizioni delle tariffe medesime.

Medesima massima per la sentenza n. 792

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

Opposizione
*a decreto
ingiuntivo*

SENTENZA N. 44
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
G.O.T.: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.P.C.: 106, 166, 269 e corr., 645 e corr., 184 e corr.

Opposizione a decreto ingiuntivo - chiamata in causa dell'opponente – richiesta di autorizzazione al giudice - nello stesso atto opposizione - necessità – a pena di decadenza – sussiste - Opposizione a decreto ingiuntivo - posizione sostanziale e processuale (onere probatorio e preclusioni) delle parti - nessuna inversione

Procedimento civile - preclusioni per la produzione di documenti e per l'indicazione di nuovi mezzi di prova - ambito di applicazione - operanti solo per le prove "storico-ricostruttive" e non per le prove "attestative o costitutive"

L'opponente a decreto ingiuntivo, per chiamare in causa un terzo deve richiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza, nello stesso atto di opposizione. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo il creditore la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, e ciò non solo per ciò che concerne l'onere probatorio, ma anche in riferimento ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale previsti per ciascuna delle parti. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme dettate per il procedimento ordinario, per cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa invocata nelle forme dell'ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso formulate; alla parte ricorrente incombe il compito di fornire idonei elementi probatori a sostegno di quanto preteso.

Le preclusioni per la produzione di documenti e per l'indicazione di nuovi mezzi di prova valgono solo per le prove c.d. "storico-ricostruttive" (testimonianza, interrogatorio formale) e non anche per quelle "attestative o costitutive" (contenute nei documenti).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 140
DEL 03/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 641

Opposizione a d.i. - Fatture - Efficacia probatoria - Limiti.

Le fatture commerciali costituiscono documenti relativi alla fase di esecuzione del rapporto presupponendone l'esistenza. Pertanto, in caso di contestazione, anche generica, obbliga il creditore a fornire la prova degli elementi costitutivi

della domanda, ossia del contratto e della sua regolare esecuzione.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 148
DEL 03/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.P.C.: 641

Opposizione a d.i. - Avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto di locazione - Forma - Termini .

In caso di controversia locatizia l'opposizione a d.i. va proposta con ricorso, che ai fini del rispetto del termine ex art. 641 c.p.c., va depositato nella Cancelleria del Giudice competente entro quaranta giorni dalla notifica. Può, altresì, l'opposizione, essere proposta con atto di citazione, ma in tal caso la citazione non solo deve essere notificata prima della scadenza del termine perentorio ex art. 641 c.p.c., ma anche depositata in Cancelleria entro tale termine.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 157
DEL 08/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 641

Opposizione a d.i. – Funzione della garanzia - Necessità di produrre i decreti ministeriali che contengono il c.d. tasso di soglia -

La funzione della garanzia, sganciata dal rapporto principale, comporta che, ove la prestazione non sia dovuta per qualunque causa, il garante non ha titolo all'esercizio dell'azione di ripetizione nei confronti del creditore, essendo il debitore principale l'unico legittimato a pretendere la restituzione di quanto adempiuto indebitamente. Inoltre, il debitore che abbia chiesto la declaratoria di usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca ha l'obbligo di produrre in giudizio i decreti ministeriali concernenti la fissazione dei c.d. tassi soglia.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 158
DEL 09/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2710

Fattura commerciale. Prevalenza del contratto

L'esistenza di crediti, portati da fattura, a titolo di attività e servizi che esulano dal contenuto del contratto intercorso tra le parti e che rappresentano, a dire dell'opponente, contrapposte ragioni di credito suscettibili di compensazione legale, non costituisce ragione per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La fattura commerciale, siccome atto unilateralmente presupposto, non individua un titolo autonomo di obbligazione in relazione alle prestazioni in essa menzionate, ove si consideri che pur trattandosi di rapporti tra imprenditori, tra cui essa assume la valenza descritta dall'art. 2710 c.c., dimostra indubbia prevalenza il contratto scritto che, per quanto osservato, implicitamente contraddice il contenuto della fattura, sia la contestazione avanzata dall'opponente.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 198**DEL 17/02/2006****SEZIONE I****GIUDICE: MARIANNA D'AVINO****Riferimenti:**

C.P.C.: 100

Rinuncia all'azione di opposizione

La rinuncia all'azione è conseguita dal venir meno, manifestato dall'opponente, dell'interesse ad agire. L'esistenza di tale interesse, va valutata con riferimento al risultato utile che il soggetto intenda conseguire attraverso il processo, prescindendo da ogni esame del merito della controversia; la cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.

Estensore: dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 207**DEL 2006****SEZIONE II****GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO****Riferimenti:**

C.C.: 1903

Cass. n. 7033 del 7.07.1999

Legittimazione ad agire dell'agente assicurativo

A norma dell'art 1903 c.c. i poteri dell'agente assicurativo si intendono comprensivi delle facoltà di azione relativamente agli affari per i quali l'agente sia stato autorizzato.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri**SENTENZA N 247****DEL 2006****SEZIONE I****GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO****Riferimenti:**

C.C.: 2943 comma 2

Cass. N. 9679/97

Efficacia interruttiva del ricorso per intervento

Nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nel comma 2 dell'art. 2943 c.c., sicchè dal momento in cui esso è presentato al momento in cui il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento la prescrizione non corre, come previsto dal comma 2 dell'art. 2945 dello stesso codice

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

.....

SENTENZA N. 251**DEL 01/03/2006****SEZIONE II****GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO****Riferimenti:**

R.D. 267/1942 art. 42, 44

Approvazione del collaudo e pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento

La domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio assume a base documentale gli atti provenienti dallo stesso Comune opponente e precisamente il conto economico predisposto dal Direttore dei lavori ed una nota in cui la società fallita risulta creditrice di una determinata somma. A tale documentazione la Curatela assegna valore ricognitivo, reputandola idonea a vincolare l'ente in ordine alla sussistenza del debito. Il Giudice adito ritiene indubbio che sia la relazione di collaudo che i mandati all'incasso adducano consistenti elementi di convincimento idonei a resistere all'efficacia presuntiva che discenderebbe dalle produzioni richiamate *ex adverso*. E' indubbio, che l'approvazione del collaudo, in quanto atto procedimentale finale, possiede i requisiti propri delle determinazioni conclusive dell'amministrazione, le quali, vengono a configurarsi come manifestazioni conformate per legge come definitivamente impegnative con effetti unilaterali di incontestabilità e quindi prevalenti su contrarie determinazioni endoprocedimentali. Con riferimento ai pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento in favore dell'impresa, deve ritenersi che a tali importi si applichi la disciplina dell'art. 44 co. 2 della R.D. 267/1942, che ne consente l'intero recupero alla massa.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 277
DEL 02/03/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2697
 C.P.C : 645

Opposizione a decreto ingiuntivo: onere della prova a carico del debitore

Nell'ambito del giudizio di opposizione, sebbene il contraddittorio venga instaurato ad iniziativa della parte debitrice con la notifica dell'atto di opposizione, sul piano sostanziale e processuale, nel corso del giudizio, le posizioni delle parti e i relativi oneri soggiacciono alle norme generali dettate in materia di adempimento contrattuale e di distribuzione dell'onere probatorio e, quindi, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Perciò deve considerarsi che la prova dell'inadempimento non incombe sul creditore che agisce per ottenere quanto dovutogli bensì sul debitore che, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. è tenuto a provare, per l'appunto, il suo esatto adempimento.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

.....

SENTENZA N. 293
DEL 07/03/2006
SEZIONE II
G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA

Occupazione appropriativa

In tema d'occupazione appropriativa, determinante, ai fini della conferma del decreto ingiuntivo, ottenuto da un privato nei confronti di un ente pubblico per il pagamento di somme relative a lavori di costruzione di una palestra comunale, è quanto emerso dalla relazione tecnica. Quando un bene, fisicamente unito, viene scisso in due parti, il valore di mercato del bene nella sua unità è diverso dalla somma dei valori di mercato dei due beni nei quali è stato distinto, la stima viene effettuata con il metodo del valore complementare. Tale valore complementare viene definito come la differenza tra il più probabile prezzo di mercato dell'intero bene economico e quello che avrebbe la parte complementare o residua, concepita staccata dal bene economico e separatamente vendibile.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 297
DEL 07/03/2006
SEZIONE II G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA

Riferimenti:

C.C.: 2710

Efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili

Per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, l'art. 2710 c.c. attribuisce efficacia tra imprenditori e quindi possono essere utilizzati come mezzi di prova nei confronti della controparte, fermo restando l'apprezzamento del giudice che stabilisce se ed in quale misura siano idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa. La parte che voglia trarre vantaggio dalle scritture contabili, come prova contro l'imprenditore, non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, una volta invocate ed esibite, infatti, le scritture devono essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico dispongono.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 298
DEL 07/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA

Riduzione del decreto ingiuntivo

Considerato che le funzioni del CTU "sono preordinate ad acquisire elementi di valutazione ovvero a ricostruire circostanze attraverso una specifica preparazione, a scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti ed in funzione ausiliaria del giudice"; quando il giudice di merito pone a base della propria decisione le considerazioni svolte dal consulente tecnico, o a queste fa riferimento anche implicitamente, non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni svolte dalla consulenza di parte, la quale costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico. Essendo emerso dalla relazione peritale l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di pagamento da parte dell'opposta in quanto ampiamente superiore a quanto dovuto dall'opponente, avendo la stessa imputato all'opponente somme il cui pagamento non sono da considerarsi a suo carico, il Giudice adito accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce il decreto ingiuntivo.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 337
DEL 15/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.P.C: 18

Conferma del decreto ingiuntivo per carenza di prova a base dell'opposizione

Non essendo fornita, dalla società opponente, prova dei motivi, sui quali si fonda l'opposizione proposta, ne deriva il rigetto della stessa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato e condanna alle spese processuali.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

•••••

**SENTENZA N. 376
DEL 23/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 1490, 1495

Vizi della merce venduta – Vizi – mancata prova – inammissibilità.

L'opponente non ha fornito alcuna prova in ordine ai vizi della merce acquistata. [...] Pertanto l'opposto decreto va integralmente confermato

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

•••••

**SENTENZA N. 392
DEL 30/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

R.D. n. 1736 21.12.1933, art 43 1 co (L.A.)

Cessazione della materia del contendere

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, conseguono dalla prova del pagamento che l'opponente ha eseguito in favore dell'opposta. La pretesa dell'opposta è esercitata indebitamente, senza tener conto dei regolamenti interni che intercorrono tra l'opposta ed una società a questa collegata. Ne deriva la condanna della società opposta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente. Tale condanna è estesa anche alla Banca chiamata in causa, per aver agito in violazione dell'art. 43 1 co. L.A., secondo cui l'assegno non trasferibile va pagato esclusivamente al prenditore o girato per l'incasso.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

**SENTENZA N. 434
DEL 23/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 641.

Opposizione a d.i. - Onere probatorio.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore-ingiungente e quella di convenuto al convenuto-ingiunto con la conseguenza che l'onere della prova incombe al creditore opposto.

Medesima massima per le sentenze n. 499 (Dott. RUSSO) - 506 (Dott. SALVATI)

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N. 449
DEL 12/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Rigetto opposizione. Persistenza del debito

Non può ritenersi provato il pagamento delle somme pretese con il ricorso, se la dimostrazione riposa su assegni bancari prodotti in giudizio la cui efficacia liberatoria dipende anche dal buon fine della riscossione, dovendo ritenersi che i titoli siano comunque accettati con riserva, ossia "salvo buon fine" o "salvo incasso". Non avendo l'opponente, fornito prova sulle circostanze perfezionative dell'ipotesi estintiva dedotta e ritenendo, invece, raggiunta la prova dell'imputabilità di siffatti pagamenti ad altra causale come addotto dall'opposta, il Giudice adito conferma il decreto opposto.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

•••••

**SENTENZA N. 484
DEL 21/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale

La revoca del decreto ingiuntivo opposto, consegue agli accertamenti effettuati dal C.T.U. in merito alle deduzioni delle parti in causa. All'asserzione della ditta opponente riguardante l'alterazione dolosa di due bolle di accompagnamento da parte dell'opposta, si contrappone l'assunto di controparte secondo cui l'aggiunta dei numeri alle bolle di accompagnamento, indicata dall'opponente come alterazione, è da considerare, invece, come "lo sviluppo dei quintali di strisce di banda stagnata in coperchi". Questo e l'ulteriore assunto della società opposta che vorrebbe indicare come oggetto della controversia, la restituzione del quantitativo di banda stagnata consegnata alla società opponente affinché la stessa procedesse a lavorare ed a riconsegnare i coperchi ricavati, sono smentiti dalle conclusioni del C.T.U. Da ciò l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

•••••

SENTENZA N. 486
DEL 27/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

L. 689/81

Opposizione a ordinanza ingiunzione - Omessa motivazione - Annullabilità -

In caso di opposizione a ordinanza ingiunzione l'assenza di prova o menzione delle indagini e/o valutazioni svolte dall'agente accertatore nella predetta ordinanza al fine di classificare i fanghi rinvenuti presso la sede aziendale della ricorrente come rifiuti speciali pericolosi determina l'annullamento dell'ordinanza.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 493
DEL 11/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.P.C.: 641

Opposizione a d.i. – Chiamata in causa.

Con l'atto di opposizione a d.i. l'opponente deve necessariamente chiedere al Giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per d.i.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 494
DEL 26/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

C.P.C.: 641

Opposizione a d.i. - ASL – Difetto di Legittimazione passiva.

Le posizioni debitorie delle sopresse USL gravano sulle regioni con esclusione, quindi, di qualsivoglia responsabilità delle ASL.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 521
DEL 02/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C. : art. 1470

C.P.C.: artt. 633 e ss

Opposizione a decreto ingiuntivo – Quietanza di pagamento a saldo.**Nozione – Natura giuridica .**

La quietanza di pagamento è un atto meramente certificativo dell'avvenuta corresponsione della somma dovuta e, se redatta a saldo, è preclusiva in relazione ad altri crediti soltanto se sussistono elementi tali da evidenziare in modo certo la portata liberatoria ed abdicativa di essa, cioè la volontà di rinuncia del suo autore ad ogni ulteriore pretesa.

Ne consegue che essa riveste la qualifica di manifestazione di scienza priva di efficacia negoziale a meno che non emerga, dall'interpretazione degli elementi della dichiarazione o desumibili aliunde, il venir meno di ogni altra pretesa.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 523
DEL 03/05/06
SEZIONE
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

L. n. 689/81, art. 22 .

R. D. L. n. 692/23 , art. 5.

Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Lavoro straordinario – Violazione dell'art. 5 ex R.D.L. n. 692/23 – Rigetto

Non può essere accolta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge n. 689/81 qualora, in violazione dell'art. 5 del R.D.L. n. 692/23, il datore di lavoro non rispetti i limiti previsti per usufruire del lavoro straordinario, e cioè l'impiego dei lavoratori per un periodo aggiuntivo che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 524
DEL 03/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

L. 689/81

Opposizione a ordinanza ingiunzione - Termine per la proposizione del ricorso ex lege 689/81.

In caso di cartella esattoriale emessa per il pagamento di sanzioni derivanti da ordinanza ingiunzione della D.P.L., qualora il ricorrente si limiti a contestare l'insussistenza dell'illecito, senza prospettare neppure la eventuale omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione, la domanda proposta deve qualificarsi come opposizione ex art. 22 l. 689/81 e, pertanto, va proposta entro il termine previsto dalla citata normativa

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

**SENTENZA N. 529
DEL 04/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

L. Fall., artt. 52, 95

Improcedibilità dell'opposizione fino all'accertamento concorsuale del credito

In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore, per far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito, mediante la procedura di accertamento del passivo.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

**SENTENZA N. 537
DEL 09/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Accoglimento opposizione. Acquisizione in atti della prova del pagamento della fattura posta a base dell'ingiunzione

Risultando acquisita in atti la prova che la fattura posta a fondamento dell'ingiunzione, risulta già pagata dalla ditta opponente, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice adito ha riscontrato, che parte opposta, invece, non ha provveduto a far acquisire elementi sufficienti in ordine alla prova del mancato pagamento del credito; in atti non risulta neanche provata la richiesta di pagamento della fattura in questione anteriormente all'inizio della procedura monitoria.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

**SENTENZA N. 557
DEL 11/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 1231.

Revoca del decreto ingiuntivo opposto. Conferma dell'assunto dell'opponente in merito alla sostituzione dei titoli

L'insussistenza, addotta dall'opponente, del rapporto fondamentale relativo ad un assegno, in relazione al quale viene esercitata l'azione cartolare di regresso, è confermata dall'espletamento della prova testimoniale e da elementi sintomatici estrinseci che provano la rinnovazione e sostituzione del titolo in questione con altro di analogo importo tratto su conto corrente bancario diverso.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

**SENTENZA N. 581
DEL 16/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Opposizione a decreto ingiuntivo. Notifica ai sensi dell'art. 140 alla residenza. Soggiorno in altro posto. Irrilevanza.

La scelta di vivere in un posto diverso dalla residenza non configura caso fortuito rispetto alla mancata notifica ex art. 140 del d.i.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

**SENTENZA N. 600
DEL 17/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

L. 689/81

Irrogazione di sanzione per aver indebitamente conseguito di contributi comunitari – inversione dell'onere della prova - mancato raggiungimento della prova della responsabilità degli opposenti.

In materia di opposizione avverso ordinanza ingiunzione, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, spetta all'autorità convenuta in giudizio fornire la prova dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione, con la conseguenza che il mancato raggiungimento della prova vedrà accogliere l'opposizione.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

.....

**SENTENZA N. 619
DEL 24/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:C.P.C.: 190, 281 *quater ss.***Revoca decreto ingiuntivo opposto. Reciproca soccombenza**

Dall'ammissione della parte convenuta di dover versare alla società opposta un corrispettivo identificante il *quantum debeatur* che l'opposta è disposta ad accettare, consegue l'accoglimento dell'opposizione. Il giudice adito reputa così definire la controversia insorta sull'identità della reciproca domanda subordinata contrapposta.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

•••••

SENTENZA N. 706**DEL 15/06/06****SEZIONE CIVILE****GIUDICE G.O.T.: ASSUNTA CACCIAPUOTI****Riferimenti:**

R.D 1736/33, art 45

Conferma decreto ingiuntivo. Diritto all'azione cambiaria ex art 45 R.D 1736/33 ed onere della prova per le eccezioni relative al momento causale

Il legittimo portatore di un assegno, anche ultimo giratario, ha diritto di esperire l'azione contro il traente senza rivolgersi ai precedenti giratari. Ne deriva l'infondatezza ed il conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo se basata sull'assunto della sola sussistenza della firma di traente dell'opponente. Inoltre, a nulla serve ai fini dell'opposizione, l'asserzione dell'opponente non debitamente provata in giudizio, di non aver compilato l'assegno in questione. Il decreto ingiuntivo, infatti, resta confermato in quanto nei rapporti tra emittente e prenditore opera una presunzione *iuris tantum* di esistenza e liceità della causa del negozio, per cui incombe sempre sul debitore l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

•••••

SENTENZA N. 760**DEL 19/07/06****SEZIONE II****GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO****Riferimenti:**

C.C.: 1988 e corr.

Opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento parziale dell'ingiunto - efficacia - riconoscimento del debito - sussiste

Il pagamento da parte dell'opposto, nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di parte delle somme ingiunte, rappresenta riconoscimento del proprio debito.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico**SENTENZA N. 781****DEL 29/06/06****SEZIONE II****GIUDICE: SALVATORE RUSSO****Riferimenti:**

C.P.C.: 645

Opposizione al decreto ingiuntivo - onere probatorio dell'opposto - fatto costitutivo del credito - onere probatorio dell'opponente - fatto estintivo o modificativo della pretesa attorea

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'opposto deve fornire la prova del fatto costitutivo del credito, laddove l'opponente deve dimostrare il fatto estintivo o modificativo della pretesa attorea.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

O*pposizione
ad ordinanza
di ingiunzione*

SENTENZA N. 54
DEL 25/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

L.618/08 art.22, artt.12, 15, 52 D.Lgs.22/97

Ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione - per mancata annotazione registro carico/scarico rifiuti speciali - opposizione - assenza prova della produzione effettiva di rifiuti speciali - effetti - annullamento ordinanza

La mera contestazione del mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali alla data dell'ispezione dell'Ufficio Ambiente provinciale, senza che sia documentata la produzione effettiva di rifiuti speciali dall'ultima data del registro alla data dell'ispezione, concreta l'assenza dei presupposti legittimanti l'ordinanza ingiunzione emessa sulla base di tale contestazione e conduce al suo annullamento.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 99/06
DEL 25/1/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

C.C. : 615, 617
 R.D.: 1611/33

Opposizione a cartella esattoriale - Competenza territoriale - Qualificazione della domanda - Opposizione atti esecutivi

In caso di opposizione a cartella esattoriale nelle forme di opposizione all'esecuzione, avendosi riguardo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in tema di competenza territoriale, trova applicazione il disposto del R.D. 1611/33. Qualora l'opponente lamenti di non avere ricevuto la notifica di alcun titolo attestante il tributo o il debito, la domanda proposta va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, va proposta entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 279
DEL 20/03/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2697 e 2700
 L. n. 681/1981, art. 22, 23.

Erronea indicazione della persona fisica legale rappresentante della società – Ininfluenza.
Verbale del Pubblico Ufficiale – Rilevanza probatoria.

Sono del tutto influenti le eccezioni relative all'erronea indicazione della persona fisica che all'epoca degli accertamenti rivestiva la posizione di legale rappresentante della società, discendendo la responsabilità in parola [*violazione degli artt. 9-quater della L. n. 608/1996 e 6 D.l.vo n. 375/1993, per non aver trasmesso la documentazione prevista in ordine all'assunzione di lavoratori*] solo ed esclusivamente dalla posizione all'interno della compagine societaria rivestita, da accertarsi secondo le norme per lo specifico tipo societario dettate e rimanendo del tutto irrilevante anche l'individuazione del nominativo della persona fisica che quella determinata carica ricopre. Nel verbale redatto da pubblico ufficiale, la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. attribuibile a siffatto documento ha riguardo solo ai fatti "de visu" constatati o avvenuti in sua presenza ed alla provenienza dell'accertamento stesso. [*Nel caso de quo non essendo stato specificato nel verbale che chi ha proceduto all'accertamento ha rinvenuto i lavoratori dediti ad attività lavorativa ed in cosa la stessa sia consistita, non può ritenersi provata l'attività lavorativa dei medesimi. Dunque, non avendo la convenuta amministrazione dato la rigorosa prova della sussistenza dei presupposti fattuali posti alla base della sanzione comminata, il Tribunale ha annullato la relativa ordinanza-ingiunzione, in conformità con il disposto di cui al penultimo comma dell'art.23 L. 689/1981*].

Estensore: Avv. Carmine Giordano

.....

SENTENZA N. 533
DEL 30/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Riferimenti:

C.P.C.: 615, 214

Opposizione all'esecuzione – Disconoscimento della scrittura privata – Presupposti – Impugnazione generica – Rigetto.
Opposizione all'esecuzione – Intervento dei creditori – Presupposti.

Il disconoscimento della scrittura privata, previsto dal codice di procedura civile all'art. 214, è un atto volto a negare l'autenticità della sottoscrizione su di essa apposta e proveniente da colui contro il quale viene prodotta.

Ai fini della validità del disconoscimento è necessario che l'impugnazione sia specifica e determinata con l'individuazione certa del titolo di credito oggetto di impugnazione, non potendo attribuirsi valore ad una indicazione generica degli stessi.

Ne consegue che in presenza di più scritture private sottoscritte, la mancata specifica indicazione di quelle che si disconoscono determina l'impossibilità di negarne l'autenticità. La finalità perseguita dal Legislatore nel processo di esecuzione forzata è stata quella della realizzazione coattiva

di una pretesa già consolidata in quanto portata da uno dei titoli indicati dall'art. 474 c.p.c. o, quanto meno, attraverso l'intervento (nell'espropriazione immobiliare), anche mediante un credito sottoposto a condizione o termine, pur se non sorretto da titolo di credito.

Ne consegue che presupposto necessario dell'intervento è che un credito sussista e che il soggetto obbligato sia proprio il debitore esecutato, applicandosi, per altro verso, l'art. 111 c.p.c. qualora il titolo esecutivo sia trasferito per atto tra vivi (in tal caso il titolo esecutivo spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare).

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

**SENTENZA N. 646
DEL 30/05/06
SEZIONE: II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 615
D. LGS. 46/99

Opposizione a iscrizione ipotecaria - Competenza per territorio - Annullabilità della cartella per mancata notifica dell'avviso ad adempiere.

In caso di opposizione a iscrizione ipotecaria è competente il Tribunale del luogo dove sono posti gli immobili. Inoltre, in capo al Concessionario per la riscossione sussiste l'obbligo di:

indicare il ruolo che costituisce titolo esecutivo;
notificare le cartelle di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo
notificare l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.

In mancanza, l'iscrizione ipotecaria eseguita dal Concessionario va dichiarata illegittima.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

**SENTENZA N. 655
DEL 30/08/06
SEZIONE II
GIUDICE: G.O.T: FRANCESCO SPIEZIA**

Riferimenti:

DLGS n. 22/1997

Annullamento ordinanza-ingiunzione di pagamento. Esonero dell'imprenditore artigiano dalla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti

Non rientra tra i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti il piccolo imprenditore artigiano che ha non più di tre dipendenti con produzione di rifiuti di cui si è data prova di non appartenenza alla categoria di quelli pericolosi.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

**SENTENZA N. 678
DEL 05/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

L. 689/81

Opposizione a ordinanza ingiunzione - Mancato rispetto del termine ex art. 14 l. 689-81 - Conseguenze

L'ordinanza ingiunzione emessa ex lege 689/81 va notificata entro il termine di novanta giorni dall'accertamento a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

**SENTENZA N. 730
DEL 30/08/06
SEZIONE II
G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA**

Riferimenti:

C.P.C.: 99

Opposizione a cartella esattoriale - notificata a soggetto diverso - annullamento

Va annullata la cartella esattoriale notificata a soggetto diverso dal suo effettivo destinatario.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

Possesso

SENTENZA N. 446
DEL 11/04/06
SEZIONE II
G.O.T.: ASSUNTA CACCIAPUOTI

Riferimenti:
 C.C.: 1140
 Cass. Civ. n.4 370/96

Esperibilità dell'azione risarcitoria in presenza di possesso.

E' esperibile l'azione di risarcimento del danno anche quando si è in presenza del solo possesso, dimostrabile attraverso prova testimoniale, di un fondo danneggiato in conduzione dal ricorrente. Il possesso determina il diritto al risarcimento del danno.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

SENTENZA N. 483
DEL 21/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
 C.C.: 1168
 C.P.C.: 703

Azione di reintegra nel possesso - accertamento del possesso violato - accoglimento della domanda

L'azione di reintegra nel possesso va accolta quando si accerti, anche per ammissione dello stesso resistente, il possesso del bene da parte del ricorrente, successivamente violato.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 503
DEL 28/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
 C.C.: 901, 1170

Servitù di luce – Titolo costitutivo – Finestra lucifera - Tutela possessoria - Non sussiste.

Poiché nel vigente diritto positivo è ammissibile l'acquisto di una servitù di luce soltanto in base al titolo negoziale, non essendo ipotizzabile altro titolo costitutivo in mancanza dell'apparenza della servitù, la fruizione di una determinata quantità di aria e di luce proveniente da una finestra lucifera, non potendo essere riguardata come esercizio di fatto di una corrispondente servitù, non è tutelabile in via possessoria.

Estensore: avv. Annamaria Di Bernardo

SENTENZA N. 540
DEL 09/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
 C.C.: 1168
 C.P.C.: 703

Azione di reintegra nel possesso - della servitù di passaggio - mediante ripristino dello stato dei luoghi - risarcimento dei danni derivanti dal mancato esercizio del diritto

Con l'accoglimento dell'azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio, può disporsi il ripristino dello stato dei luoghi nonché il risarcimento dei danni subiti dallo spoliatus (nella fattispecie, consistenti nelle accertate - con CTU - mancate entrate di questi per impossibilità di esercitare l'agricoltura per il periodo in cui, a motivo del subito spoglio, non aveva potuto accedere al fondo coltivato).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 584
DEL 16/03/06
SEZIONE II
G.O.T.: ASSUNTA CACCIAPUOTI

Riferimenti:
 C.C.: 1170

Spoglio - Servitù di passaggio - Sussiste. Contumacia – Prova.

Lo spoglio può consistere nel cambiamento del lucchetto del cancello di accesso e nell'apposizione di una sbarra di ferro, impedendo l'esercizio della servitù di passaggio. La contumacia di controparte è ulteriore prova della fondatezza della pretesa attorea.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 692
DEL 09/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
 C.C.:1130; 1131

Amministratore di condominio - Azioni possessorie – Delibera assembleare – Ammissibilità.

L'amministratore del condominio ha, tra gli altri, il compito di compiere gli atti conservativi tra i quali rientrano anche le azioni possessorie dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, anche in difetto di una delibera assembleare in tal senso.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

P *rescrizione*

**SENTENZA N 283
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2945

Interruzione della prescrizione

Quando l'attore ha interrotto il termine prescrizione (nella specie con una raccomandata) dalla data del sinistro a quella dell'inizio della procedura arbitrale, la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 2945 IV comma c. c., durante il corso del giudizio arbitrale e sino al suo termine.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

**SENTENZA N. 467
DEL 11/01/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C. : art. 1224

C.P.C. :art.190

**Risarcimento danni - Prescrizione del diritto.
Risarcimento danni - Interessi legali - Maggior danno da svalutazione.**

L'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice nel presente giudizio deve essere rigettata quando, dagli accertamenti operati dal CTU, emerge che le infiltrazioni prodotte alla proprietà di parte attrice, anche se iniziate da molto tempo, sono continuate nel tempo, avendo il CTU potuto rinvenire tracce recenti di infiltrazioni. Pertanto la condotta che ha causato le infiltrazioni e i danni derivanti dalla stessa risultano essere di natura continuativa.

Sulla somma dovuta devono essere calcolati anche gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale del presente giudizio, mentre non deve essere corrisposto il danno da svalutazione monetaria quando parte attrice non ha fornito alcuna prova specifica in relazione alla sussistenza del maggior danno da svalutazione.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

•••••

**SENTENZA N. 620
DEL 14/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Prescrizione del credito di valore.

Il credito di valore si prescrive in cinque anni.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

Procedimenti
cautelari

**SENTENZA N. 39
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
G.O.T.: REMO ROMANO**

Riferimenti:

C.P.C. art. 669 novies, 100

Provvedimento cautelare - piena attuazione dello stesso - domanda per sua declaratoria di inefficacia - inammissibilità

Avverso il provvedimento cautelare (nella fattispecie, per danno temuto) emesso e del quale vi è già stata piena attuazione, viene meno l'interesse alla proposizione della domanda per declaratoria di inefficacia dello stesso e la stessa è dichiarata inammissibile.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 284
DEL 03/03/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.P.C.: 669 octies e novies, 307

Ricorso ex art.669 e segg. cpc - successivo giudizio di merito - non introitato nei termini perentori - effetti - estinzione del giudizio - inefficacia del provvedimento cautelare

A seguito di ricorso ex art.669 e segg. cpc, il successivo giudizio di merito non introitato nei termini perentori assegnati dal giudice produce, ai sensi dell'art.307 comma 3° cpc, l'estinzione del giudizio e, ai sensi dell'art. 669 novies cpc, la perdita di efficacia del provvedimento cautelare concesso.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 468
DEL 20/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Occupazione ex art. 669 septies comma 4 c.p.c. -

La statuizione sulle spese deve essere sempre adottata nel caso di reiezione della domanda in quanto in questi casi, differentemente da quanto succede in caso di accoglimento della domanda cautelare, non vi è alcun collegamento strumentale e funzionale tra il procedimento cautelare ed altro procedimento eventualmente pendente a cognizione piena.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

P
*Procedimento
civile*

SENTENZA N 11
DEL 27/12/2005
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Legitimatio ad causam quale condizione dell'azione - termini a difesa ex art. 183 u.c. c.p.c.

La legitimatio ad causam, intesa come condizione dell'azione e, perciò, come diritto potestativo ad una decisione di merito, sorge dalla correlazione "normalmente" configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto in lite, in base al quale si identificano le giuste parti ossia quelle fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità e risolvendosi nell'identità fra chi esperisce o contrasta l'azione e colui cui la legge riconosce il potere di agire o resistere in giudizio (Cass. Civ. sez. III 09/07/2001 n. 9289; Cass. Civ. sez. III 07/12/2000 n. 15537; Cass. Civ. sez. III 22/11/2000 n. 15080; Cass. Civ. sez. lav. 17/5/2000 n. 6420).

Essendo l'udienza di trattazione tendenzialmente unitaria, il Giudice può concedere i termini di cui all'art. 183 V c. c.p.c. solo laddove vi sia espressa istanza delle parti in tal senso (Cass. Civ. sez. III n. 16571 del 25/11/2002).

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N 12
DEL 27/12/2005
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2033, 2036, 2697.
 C.P.C.: 116

Restituzione dell'indebitto. Onere della prova. Valutazione delle prove da parte del Giudice.

L'azione di ripetizione dell'indebitto configurata dall'art. 2033 c.c., essendo personale e circoscritta solo fra accipiens e solvens ha quale sua precipua finalità la rivendica del possesso di una res fungibile od infungibile rispetto a cui è venuta meno o si è rivelata fin dall'inizio insussistente la causa debendi ovvero mira alla tutela, in genere, degli effetti restitutori derivanti dalla sopravvenuta od originaria inesistenza della causa solvendi; in più nell'ipotesi di cui all'art. 2036 c.c. di pagamento ad opera di un terzo di debito altrui, presuppone l'errore scusabile; mentre laddove lo stesso fin dall'inizio dichiarati di adempiere un debito altrui sarebbe ipotizzabile la tutela di cui al combinato disposto degli artt. 1203 n. 5 e 2036 c.c. con surrogata nelle ragioni del creditore soddisfatto, ricorrendo le condizioni dal medesimo art. 2036 c.c. enunciate. In ciò si distingue l'azione di ripetizione dall'azione generale di arricchimento che, proprio per le sue caratteristiche di sussidiarietà è proponibile proprio in assenza di ogni altra tutela ed anche nei confronti di persona diversa dall'arricchito, obbligata per legge o per contratto a tenere indenne quest'ultimo dalle conseguenze dannose dell'impoveri-

mento stesso.

Ne consegue che il creditore che ha ricevuto due volte il pagamento dello stesso importo, imputabile al medesimo credito è obbligato a ripetere ciò che ha indebitamente percepito oltre gli interessi maturati al tasso legale qualora sussista la sua mala fede.

Le circostanze fattuali - siano esse principali o secondarie - su cui una parte ripone il fondamento della pretesa in giudizio fatta valere, laddove non contestate dalla parte che al rigetto di quella pretesa ha interesse, devono considerarsi espunte dal thema probandum ovvero non abbisognevole di prova, poiché non essendo state contestate, sono entrate a far parte del thema decidendum come fatti costitutivi della pretesa azionata (Cass. SU 761/2002; Cass. civ. 5526/2002)

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N. 29
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.P.C. : 91
 C.C.: 2043
 LEGGE: L 990/69 e succ.

Procedimento civile - sentenza - liquidazione spese legali - computo - sulla somma attribuita a parte vincitrice.

Risarcimento di danno a cose - liquidazione - rivalutazione anno - interessi compensativi - tasso legale - su capitale di anno in anno rivalutato - sino al passaggio in giudicato - ulteriori interessi moratori - tasso legale - sino al soddisfo effettivo.

Le spese legali vengono calcolate avendo riguardo alla somma attribuita a parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata, allorché la somma si discosti da quella che è stata oggetto della pretesa spiegata in giudizio

Alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno dev'essere applicata la rivalutazione, oltre agli interessi compensativi al tasso legale dal dì del sinistro sino al passaggio in giudicato della sentenza nonché, successivamente, quelli moratori, al tasso legale, da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 41
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.P.C. : 75, 183, 190
 L 990/69 e succ.

Procedimento civile - persone giuridiche - rappresentanza in giudizio - per legge o statuto - per ricevuto mandato - amministratore di una spa - rilascio procura alla lite - onere di dimostrare propri poteri rappresentativi - esclusione - onere delle prova contraria - alla controparte eccepente - sussiste - soggetto diverso dal rappresentante di una spa - rilascio procura alla lite - onere di dimostrare propri poteri rappresentativi - sussiste.

Procedimento civile - produzione di documenti - successiva all'assegnazione a sentenza - tardività ed inammissibilità - sussiste.

Procedimento civile - difetto di legittimazione ad processum - rilevanza ex officio - sussiste.

Poiché le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto ovvero da chi abbia da quest'ultima ricevuto mandato, la persona fisica che, spendendo la qualità di amministratore di una società per azioni abbia rilasciato la procura ad litem al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale qualità rappresentativa, restando a carico della controparte eccepente l'inesistenza del rapporto organico, di fornire la prova relativa; qualora, invece, la procura ad litem sia stata rilasciata da soggetto diverso da quelli aventi la rappresentanza sociale, occorre che tale soggetto dimostri la sussistenza dell'asserito potere rappresentativo.

La produzione di documento (nella fattispecie della procura notarile dimostrativa del potere rappresentativo di un ente) avvenuta solo in sede di deposito del fascicolo di parte successivamente all'assegnazione della causa a sentenza, deve considerarsi tardiva ed inammissibile.

Il difetto di legittimazione ad processum deve essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 45
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
GO.T.: REMO ROMANO**

Riferimenti:

C.P.C. : 184
C.C.: 2043, 2054
L. 990/69 e succ.

Procedimento civile - eccezione di legittimazione attiva - actio per danni a veicoli - produzione copia documento di circolazione - superamento - sussiste - prove - disposte di ufficio - preclusioni istruttorie - inapplicabilità.

Circolazione stradale - diligenza ordinaria - utilizzo di autocarro - previa verifica stato e funzioni specifiche - sussiste.

Danni a veicolo - fermo tecnico - nozione - spazio temporale strettamente necessario per eseguire le riparazioni.

Danno da sosta tecnica - lucro cessante - per perdita patrimoniale - danno emergente - per esborso di danaro.

Procedimento civile - prove - disposte di ufficio - regime delle preclusioni - esclusione.

Risarcimento di danno a cose - liquidazione - rivalutazione anno - interessi compensativi - tasso legale - su capitale di anno in anno rivalutato - sino al passaggio in giudicato - ulteriori interessi moratori - tasso legale - sino al soddisfo effettivo.

L'eccezione di legittimazione attiva è superata dalla produzione in giudizio della copia del libretto di circolazione del veicolo in oggetto.

L'ordinaria diligenza impone di verificare, prima di utilizzare un autocarro, l'idoneità dello stesso alla circolazione ed alle funzioni specifiche di esso.

Il fermo tecnico del veicolo non corrisponde allo spazio temporale complessivo in cui il veicolo danneggiato non ha circolato, ma solo quello strettamente necessario per eseguire, a regola d'arte, le riparazioni del danno causate dal sinistro.

Il danno da sosta tecnica assume i connotati di lucro cessante quando a causa della mancata utilizzazione del veicolo danneggiato si determini una perdita nel patrimonio del proprietario; realizza danno emergente quando il mancato utilizzo del veicolo costringe il suo proprietario all'esborso di somme di danaro.

Le prove che il giudice può disporre di ufficio si pongono al di fuori del regime delle preclusioni istruttorie.

L'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno deve essere rivalutato anno per anno dalla data del sinistro fino all'emissione della sentenza, con gli interessi compensativi al tasso legale sul capitale di anno in anno rivalutato sino al passaggio in giudicato della stessa sentenza, oltre ai successivi interessi moratori, al tasso legale, con decorrenza dal passaggio in giudicato al soddisfo effettivo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 49
DEL 25/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.P.C.: 91, 306.

Cessazione materia del contendere - in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione - mediante spontanea restituzione dell'immobile locato e consegna chiavi - sussiste - Spese del procedimento - imputazione - secondo il principio della soccombenza virtuale.

Integra cessazione della materia del contendere, in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione, la spontanea restituzione dell'immobile locato, con consegna delle chiavi all'istante. Le spese del procedimento sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.

Medesima massima per la sentenza n. 215

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 55
DEL 02/01/06
SEZIONE: II
GIUDICE : ANTONIO SCARPA

Riferimenti:
 C.P.C.: 183,184, 187
 LEGGE 353/1990

Prova nel giudizio civile - Articolazione e Ammissione.

Nel processo civile disciplinato dalla l. n. 353 del 1990, che lo configura come un processo articolato in fasi successive (la fase preparatoria, la fase istruttoria e la fase decisoria) alle quali si correlano preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, la facoltà delle parti di chiedere nuovi mezzi di prova deve essere esercitata a pena di decadenza formulando l'istanza di assegnazione del termine per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184, comma 1 nel momento in cui si conclude la fase di trattazione preparatoria e, senza soluzione di continuità, si apre la fase istruttoria, in difetto della quale si verifica l'immediato passaggio alla fase decisoria, ai sensi dell'art. 187 c.p.c. (nel caso di specie, le richieste istruttorie sono state giudicate tardive in quanto avanzate per la prima volta dopo che, a chiusura della trattazione, in difetto di richieste ex art. 183, comma 5, c.p.c., nonché di concessione dei termini ex art. 184 c.p.c., il Giudice aveva semplicemente rinviato ad altra all'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c.).

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 61
DEL 13/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Rigetto dell'opposizione per carenza di prove

Essendo il decreto ingiuntivo opposto fondato su fatture, pagherò cambiari e lettere di riconoscimento del debito spedite dalla opponente, ne consegue l'infondatezza dell'opposizione e della domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa, non avendo fornito prove in merito ai vizi della merce fornitogli dall'opposta, costituenti la ragione dell'opposizione e della richiesta di risarcimento danni.

Estensore: dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 71
DEL 18/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:
 C..P.C.: 100

Carenza di interesse all'accoglimento della domanda giudiziale - effetti - inammissibilità della domanda

L'assoluta carenza di interesse all'accoglimento della domanda giudiziale comporta l'inammissibilità della stessa (nella fattispecie, l'impugnativa di un deliberato di assemblea condominiale peraltro reiterativo di identico pregresso deliberato già validamente assunto ed inoppugnato).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 90
DEL 19/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:
 C.C.: 12 disp. prel., 1362, 1416, 1417, 2722
 C.P.C.: 83

Procura alla lite - vizio della sottoscrizione - nullità della procura - se è del tutto incerta l'identità del sottoscrittore - sussiste.

Contratto - identificazione delle parti del contratto - interpretazione dato testuale - esame condotta esecutiva del contratto.

Simulazione relativa parziale - dell'effettivo importo del canone locatizio - elemento solo integrativo del contratto - sostituibile od integrabile con quanto effettivamente voluto - prova per testimoni - limiti dell'art.1417cc e divieto dell'art. 2722cc - non operano.

I vizi che afferiscono alla validità della procura per quanto attiene alla sua sottoscrizione possono inficiare la validità dell'atto processuale a condizione che risulti assolutamente incerta la persona sottoscrittore, oppure ne sia controversa la riferibilità dell'atto; a tal fine, assume rilevanza anche l'esame del contenuto dell'atto cui la procura è unita.

Ai fini della individuazione della parti sostanziali di un contratto, specie quando questo sia stato stipulato per iscritto, il suo tenore testuale fornisce l'indice interpretativo principale per individuarne il contenuto ed i soggetti del rapporto obbligatorio sorto; soccorre, ancora, la condotta successiva alla stipula e le concrete modalità esecutive del contratto.

In ipotesi di simulazione relativa parziale - nella fattispecie dell'effettivo importo del canone locatizio - il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, così che, non essendo il contratto né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti od integrati con quelli effettivamente voluti dalle parti; in tale caso, la prova per testimoni sulla pattuizione di celare parte del canone locatizio tra le parti non incontra il limite di cui all'art.1417cc, né contrasta con il divieto posto dall'art.2722cc, in quanto tale pattuizione, priva di autonomia strutturale o funzionale, non può essere equiparata all'ipotesi di dissimulazione del contratto.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

SENTENZA N. 104
DEL 25/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO

Riferimenti:
 C.P.C.: 216

Istanza di verificaione - apocriticità delle firme su titoli cambiari- effetti - dichiarazione di inesistenza del diritto di credito

L'istanza di verificaione di scrittura privata che abbia accertato l'apocriticità delle firme apposte su titoli cambiari oggetto di azione di condanna al pagamento del credito relativo, determinando l'inesistenza dell'obbligazione cartolare, conduce alla dichiarazione di inesistenza del diritto di credito.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 112
DEL 26/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Mancato accertamento giudiziale del danno - effetti - sulla domanda di rimozione della causa - rigetto

L'inesistenza delle condizioni di attualità e sussistenza del danno determina il rigetto della domanda di eliminazione della causa di esso.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 123
DEL 10/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI

Accordo tra Comune e Associazione sportiva - Giurisdizione A.G.O. -

L'accordo stipulato tra Comune e Associazione sportiva per l'utilizzo da parte di quest'ultima di area comunale da destinare ad attività sportiva rientra nello schema della concessione-contratto, come tale il presunto inadempimento di una concessione contratto relativa ad una struttura sportiva comunale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N 138
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE:COLLEGIO

Riferimenti:
 C.C. 2702
 C.P.C.: 221,,244

Atti soggetti a essere impugnati con querela di falso. Elementi che la querela a pena di nullità deve contenere.

La querela di falso in questa sede proposta può riguardare tutti gli atti dotati della fede privilegiata descritta dall'art. 2702 c.c. e, quindi anche le scritture private implicitamente o espressamente riconosciute delle quali si contesta la genuinità o contraffazione, ben potendo la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata impugnata di falso, poiché tale mezzo di tutela giudiziaria per ella più gravoso le consente di ottenere un risultato più completo ossia la totale rimozione dell'efficacia probatoria del documento con effetti erga omnes e non limitata al giudizio in cui si effettua il disconoscimento (Cass.Civ. Sez.Un. n. 3734/86; Cass. Civ. n. 3833/94; Cass. Civ. n. 9013/90)

La querela di falso deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. Ai sensi dell'art.221 c.p.c. , l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela dev'essere completa ed esaustiva, ossia deve trattarsi di elementi e di prove dedotte secondo i modi stabiliti dalla legge processuale, affinché possa farsi luogo al giudizio incidentale sulla querela, nel quale le prove devono soltanto essere assunte, ma non già completate ed integrate.

E laddove trattasi di prova testimoniale. La deduzione deve avvenire secondo l'art.244 c.p.c. e cioè mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (Cass. Civ. 15.03.1991, n.2790;).

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

.....

SENTENZA N. 142
DEL 08/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:
 C.P.C.: 61 e segg., 191 e segg.

Procedimento civile - decisione della causa - motivazione aderente alle conclusioni peritali - comportamento incensurabile in sede di legittimità - condizione - convincimento tratto da accertamenti e conclusioni del consulente.

L'organo giudiziario che, per brevità di esposizione, motiva la propria pronunzia in perfetta aderenza alle conclusioni peritali, adotta un comportamento decisionale assolutamente incensurabile in sede di legittimità, purché la fonte del proprio convincimento sia individuata fondamentalmente o precipuamente nel contenuto degli accertamen-

ti eseguiti e nelle conclusioni rassegnata dal perito nominato.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 0143
DEL 15/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.P.C. : 91, 306

Cessazione materia del contendere - in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione - mediante spontanea restituzione dell'immobile locato e consegna chiavi - sussiste - Indennità di occupazione per mancato spontaneo rilascio al termine - condanna al pagamento - sussiste - Spese del procedimento - imputazione - secondo il principio della soccombenza virtuale.

Integra cessazione della materia del contendere, in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione, la spontanea restituzione dell'immobile locato, con consegna delle chiavi all'istante; al contempo può disporsi la condanna dell'occupante al pagamento di somma a titolo di inadempimento del versamento dell'indennità di occupazione per mancato spontaneo rilascio al termine previsto; le spese del procedimento sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 144
DEL 10/05/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.P.C.: 306

Cessazione materia del contendere - in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione - mediante spontanea restituzione dell'immobile locato e consegna chiavi - sussiste.

Integra cessazione della materia del contendere, in pendenza di giudizio di risoluzione di locazione, la spontanea restituzione dell'immobile locato, con consegna delle chiavi all'istante.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 160
DEL 09/02/2006
SEZIONE
GIUDICE: Cessazione materia del contendere**

Rinuncia agli atti del giudizio da parte di entrambe le parti costituite. Sentenza di cessazione della materia del contendere. Compensazione delle spese di lite.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N. 178
DEL 09/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Appello. Motivi. Chiamata in causa del terzo. Inammissibilità. Pagamento iva. Applicabilità del regime ordinario.

E' inammissibili il motivo di appello relativo alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa dal momento che essa è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sulla opportunità di estendere il processo ad altro soggetto. Ai contratti di somministrazione di gas ad uso promiscuo si applica il regime fiscale corrispondente al tipo di utenza e di impianto.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N 185
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE:COLLEGIO**

Riferimenti:

L. 350/90

Competenza collegiale sul giudizio di querela di falso.

Deve essere affermata sia la competenza del collegio a decidere la presente controversia, in quanto trattasi di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale, sia l'applicazione delle norme processuali anteriori alla novella introdotta con la L. 350/90, trattandosi di procedimento già pendente alla data del 30.04.1995.

Estensore: dott.ssa Maria Mauri

•••••

**SENTENZA N 188
DEL 16/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.P.C: 106

L. 246/01, L. 448/01

Appello - chiamata del terzo in causa - inammissibilità - IVA - pagamento dell'indebito - inammissibilità

Deve, in primo luogo, dichiararsi inammissibile il motivo

di appello relativo alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal momento che la chiamata in causa del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sulla opportunità di estendere il processo ad un altro soggetto, e l'esercizio del relativo potere non può essere oggetto di censura neppure con il mezzo dell'appello (Cass. 17 luglio 1996 n. 6460) La corresponsione dell'IIVA nella misura del 20%, da parte dell'utente, non configura un pagamento indebito, sicché la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

**SENTENZA N. 199
DEL 15/02/06
SEZIONE: I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

C.P.C.: 100, 306

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

**SENTENZA N 206
DEL 22/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

Art. 3 c. 2 bis D.L. 23/10/1996 n. 543 conv. In L. n. 639 del 20/12/1996

Rimborso spese legali ex L. 639/1996

Il rimborso da parte della amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti ex art. 3 c 2 bis del d.l. 23/10/1996 n. 543, convertito in legge dall'art. 1 c. 1 della L. 20/12/1996 n. 639, è subordinato al definitivo proscioglimento dei succitati soggetti, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto all'assoluzione; e, pertanto, va riconosciuto il diritto al rimborso "de quo" anche in presenza di proscioglimento per mere ragioni di rito. (Consiglio di Stato sez. I 29/10/2003 n. 3218).

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

**SENTENZA N 228
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

C.P.C.: 303, 305, 307 ultimo comma
Cass. Civ.: nn. 8012/1997; 12238/1991; 3060/19984; 1779/1982;

Estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di cui all'art. 303 – 305 c.p.c.

L' art. 307 c.p.c. prevede che l'estinzione del giudizio consegue immediatamente alla mancata riassunzione del giudizio nei termini di cui agli artt. 303 – 305 c.p.c., ma la dichiarazione di estinzione può conseguire solo alla eccezione della parte interessata ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Il termine in questione è rispettato con il deposito del ricorso, indipendentemente da quale sia il termine fissato per la sua notifica unitamente al decreto che fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, potendo la notificazione avvenire anche successivamente. Tuttavia, posto che il tempestivo deposito impedisce l'estinzione del giudizio, deve anche considerarsi che il termine fissato dal giudice se è vero che è ordinatorio e, per tanto, prorogabile o comunque non sanzionato da alcuna decadenza ex art. 175 c.p.c., è pur vero che la sua osservanza deve essere analizzata sempre con riferimento a quello che è il termine della riassunzione fissato dall'art. 305 c.p.c. che ha natura perentoria.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

.....

**SENTENZA N 244
DEL 28/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.P.C: 327

Inammissibilità dell'appello

La preliminare eccezione di improponibilità mossa dall'appellato appare fondata. Infatti l'appellata sentenza è stata depositata in data 11.08.03, mentre l'atto di appello risulta notificato in data 26.10.04, e quindi oltre l'anno prescritto dall'art. 327 c.p.c.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

**SENTENZA N 252
DEL 02/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.P.C: 106
D.L. 246/01 – l. 448/01

Appello – chiamata del terzo in causa - inammissibilità – IVA – pagamento dell'indebito - inammissibilità

Deve, in primo luogo, dichiararsi inammissibile il motivo di appello relativo alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal momento che la chiamata in causa del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sulla opportunità di estendere il processo ad un altro soggetto, e l'esercizio del relativo potere non può essere oggetto di censura neppure con il mezzo dell'appello (Cass. 17 luglio 1996 n. 6460). La corresponsione dell'IVA nella misura del 20%, da parte dell'utente, non configura un pagamento indebito, sicché la domanda atorea non può trovare accoglimento.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

SENTENZA N. 316

DEL 08/03/2006

SEZIONE I

GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Declaratoria di cessazione della materia del contendere

L'intervenuto adempimento da parte del debitore che estingue il credito a fondamento del decreto ingiuntivo, fa venir meno la posizione di conflitto tra le parti con conseguente accoglimento della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, previa revoca del provvedimento monitorio.

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

.....

SENTENZA N. 321

DEL 09/03/2006

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.P.C.: 230 e segg.

Interrogatorio formale. Opposizione a decreto ingiuntivo.

L'interrogatorio formale è diretto a provocare la confessione della parte alla quale è conferito.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N. 352

DEL 21/03/2006

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.P.C.: 300 e segg.

Riassunzione processo interrotto - per decesso del difensore - riassunzione del condominio - proposto dal nuovo difensore - nuova procura conferita dall'amministratore - senza preventiva delibera condominiale autorizzativa - riassunzione nulla e priva di effetto**Processo interrotto - mancata riassunzione nei termini - effetto - estinzione.**

Il ricorso per la riassunzione del processo interrotto per il decesso del difensore di condominio proposto dal nuovo difensore senza preventiva necessaria delibera condominiale che autorizzasse l'amministratore condominiale al conferimento di procura, è nullo ed improduttivo di effetti giuridici.

La mancata riassunzione nei termini di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione del processo per decesso di difensore, conduce alla dichiarazione di estinzione dello stesso.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 355

DEL 21/03/06

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI.

Riferimenti:

C.P.C.: 341; 307; 347; 165;

Tardività della costituzione dell'appellante – nullità degli atti svolti nel processo di secondo grado - cancellazione della causa dal ruolo – intempestività della riassunzione.

Per la costituzione dell'appellante, il termine di 10 gg. deve essere computato dalla prima notifica dell'impugnazione, mentre soltanto con riferimento al deposito dell'originale della citazione, è previsto che lo stesso possa avvenire nei dieci giorni dall'ultima notifica. Deve pronunciarsi, come conseguenza, l'estinzione del processo a cui la sentenza si riferisce per intempestività anche della riassunzione. Difatti, se è vero che il medesimo articolo concede il termine annuale per la riassunzione e ne fissa la decorrenza dall'ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo, tuttavia, si deve rilevare che, allorché la cancellazione dal ruolo intervenga tardivamente, e sia preceduta da una fase processuale di attività nulle, in quanto svolte nonostante l'esistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza, il termine per la riassunzione decorre non già dall'emissione formale dell'ordinanza di cancellazione, bensì dalla data in cui la stessa avrebbe dovuto essere emessa. In questo caso, la cancellazione dal ruolo, attesa la tardiva costituzione dell'appellante, era dovuta fin dall'udienza del 12.12.98, e da tale data, dunque, è ampiamente decorso il termine per la riassunzione.

Si deve, perciò, dichiarare l'estinzione del processo, per la tardiva costituzione dell'appellante, oltre che per l'improcedibilità della riassunzione.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

SENTENZA N. 367
DEL 12/04/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.P.C.: 275 e segg.

Sentenza - motivazione - in piena aderenza alla conclusioni peritali - incensurabilità

L'organo giudiziario che, per brevità di esposizione, motiva la propria pronuncia in perfetta aderenza alla conclusioni peritali in atti, adotta un comportamento del tutto incensurabile, purché la fonte del proprio convincimento sia individuata fondamentalmente o precipuamente nel contenuto degli accertamenti eseguiti e nelle conclusioni rassegnate dal perito nominato.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 368
DEL 23/03/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2697

C.P.C.: 190, 115, 125, 184 - 1° comma, 345 - comma 3, 116

Principio dispositivo delle prove – art.115 c.p.c.
Contenuto dell' atto di citazione.
Rilevabilità d'Ufficio della nullità del contratto.
Principio della inammissibilità di mezzi di prova "nuovi" in grado di appello.
Onere della prova dei fatti da parte dell' attore.

Per il principio dispositivo delle prove, enucleabile dall' art 115 c.p.c, la mancata restituzione in atti di causa del fascicolo attoreo non é causa né di improcedibilità dell'azione né di rinuncia implicita agli atti del giudizio, rimanendo ferme le eccezioni e le difese svolte dalla parte; in mancanza di deduzioni che facciano apparire giustificata la mancata restituzione nei termini, la decisione deve essere presa prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo stesso, tenendo conto degli atti del fascicolo di ufficio e dell'altra parte.

L'atto di citazione è sufficientemente strutturato, in ragione di quanto dispone l' art 125 c.p.c. quando è idoneo al raggiungimento dello scopo, per essere in esso individuabili le ragioni della domanda e il bene della vita richiesto mediante l'esercizio dell' azione.

La nullità di un contratto può essere rilevata d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma perché ciò avvenga, è necessario che tanto emerga dagli atti ritualmente acquisiti al procedimento. In tale prospettiva, la nullità del contratto può risultare anche dalla mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere officioso del giudice, alla quale non sono dunque applicabili preclusioni o limitazioni alla proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto. La nullità deve risultare dagli elementi ritual-

mente acquisiti al fascicolo processuale, non potendo il Giudice far uso della sua scienza privata; per cui, se i documenti da cui la nullità può essere evinta sono stati irrualmente prodotti in giudizio dopo il maturarsi delle preclusioni probatorie di cui all' art 184. 1° comma c.p.c., degli stessi non può tenersi conto.

Rientra nel potere-dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell' azione, indipendentemente dall'attività delle parti, senza in ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione.

In appello, l'art 345, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova "nuovi", indicando quali limiti di tale regola la dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile ed il convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, l'ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti.

Ex art. 2697 c.c, incombe sull'attore l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice può formare il proprio convincimento traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art 116 cpc.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

SENTENZA N. 374
DEL 23/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.P.C.: 190, 18, 19, 33 e corr.

Eccezione di incompetenza territoriale - proposta nelle memorie ex art. 190 cpc - tardività – inammissibilità.

Eccezione incompetenza territoriale - per foro convenzionale esclusivo - contestazione vari fori concorrenti - non occorre - Foro convenzionale esclusivo - derogabile per connessione oggettiva - necessità di eccepire incompetenza territoriale ex artt. 18 e 19 cpc - sussiste - carenza - eccezione incompleta - radicata competenza del giudice adito per tutte le parti e per il criterio non contestato.

E' tardiva ed inammissibile la eccezione in senso proprio circa la sussistenza di un foro esclusivo relativamente ai rapporti tra più convenuti, se avanzata solo nelle memorie ex art. 190 cpc.

Il principio secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestar espressamente i vari fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, va coordinato con il principio secondo cui il foro convenzionale esclusivo può subire deroga in caso di connessione oggettiva, ai sen-

si dell'art. 33 cpc, cioè quando più domande siano proposte nei confronti di più parti. Conseguente che il convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti, per ragioni di connessione, la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza della competenza di quest'ultimo foro in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cpc, richiamati dall'art.33 cpc; in caso contrario, la propria eccezione non risulta completa e la competenza del giudice adito si consolida nei confronti di tutte le parti in base al criterio non contestato.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 394
DEL 30/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Appello. Motivi. Chiamata in causa del terzo. Inammissibilità. Pagamento iva. Applicabilità del regime ordinario.

E' inammissibili il motivo di appello relativo alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa dal momento che essa è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sulla opportunità di estendere il processo ad altro soggetto. Ai contratti di somministrazione di gas ad uso promiscuo si applica il regime fiscale corrispondente al tipo di utenza e di impianto.

**Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne**

•••••

**SENTENZA N. 447
DEL 10/04/06
SEZIONE I
G.O.T.: OLIMPIA RICCETTI**

Cessazione materia del contendere.

Riforma del titolo esecutivo. Sentenza di cessazione della materia del contendere. Compensazione delle spese di lite.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N 451
DEL 12/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Ammissione in appello C.T.U.

Le consulenze tecniche di ufficio espletate in questo grado di appello hanno evidenziato una maggiore entità dei danni alla autovettura ed alla persona rispetto a quella sta-

bilita nella sentenza di primo grado, onde la domanda di appello appare fondata.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

•••••

**SENTENZA N. 452
DEL 12/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.P.C.: 300, 328

C.C.: 1722

Procedimento civile - questione preliminare di rito - sopravvenuta maggiore età del minore rappresentato - in grado d'appello - rilevanza di ufficio - carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo ai genitori - effetti - inammissibilità dell'appello - maggiore età raggiunta prima della litispendenza in primo grado - effetti - improponibilità della domanda - nullità sentenza di primo grado .

Procedimento civile - mandato stragiudiziale - non è mandato alle liti - validità anche dopo la maggiore età del minore - fino alla revoca - del soggetto divenuto maggiorenne.

Stato e capacità - incapacità del minore d'età - naturaliter temporanea.

Laddove alla data di notifica dell'atto di appello e quella di deposito dell'appello incidentale i minori rappresentati dai rispettivi genitori siano diventati maggiorenni, debbesi rilevare, di ufficio ed in ogni stato e grado, quale questione preliminare di rito, la sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo ad essi genitori, con la necessaria conseguenza dell'inammissibilità dell'appello; laddove la maggiore età sia stata già raggiunta prima della litispendenza in primo grado, la domanda va dichiarata ab inizio improponibile.

Il mandato sostanziale conferito dai genitori del minore ed avente oggetto quello di compiere solo atti giuridici stragiudiziali in nome e nell'interesse del minore, rappresentato da essi genitori, non è mandato alle liti e produce validi effetti anche dopo il raggiungimento della maggiore età del minore, in tal caso rilevandosi la persistenza del rapporto di mandato fino alla revoca da parte del soggetto divenuto maggiorenne.

Lo stato di incapacità del minore d'età è naturaliter temporaneo, atteso che la maggiore età non costituisce un evento concretamente imprevedibile né inevitabile nell'an; anzi esso è agevolmente riscontrabile, talora desumibile dalla stessa durata del processo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 455
DEL 12/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.P.C.: 319 – 647 – 57 (attuazione)

Inammissibilità opposizione

Il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. attua. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al Giudice di Pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, e la costituzione dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato (cass. civ. 26.02.06 n. 2830). Inoltre deve precisarsi che la locuzione "se non vi è udienza" di cui all'art. 57 disp. attua. c.p.c. non esprime il fatto che nel giorno indicato in citazione l'udienza, benché effettivamente tenuta non comprenda la causa per difetto d'iscrizione a ruolo, bensì che in quel giorno il Giudice non tenga materialmente udienza (Cass. 22.02.1996 n. 1409). [...] Nel procedimento per ingiunzione la costituzione tardiva dell'opponente è equiparabile, a norma dell'art. 647 c.p.c., alla mancata costituzione e legittima la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, rendendo improcedibile l'opposizione.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

SENTENZA N. 472**DEL 20/04/06****SEZIONE II****GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO****Riferimenti:**

C.P.C.: 325, 326

Impugnazione proposta oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza – inammissibilità.

L'impugnazione proposta oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza, poiché decorso il termine breve ex art. 325 cpc, è dichiarata inammissibile.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 487**DEL 23/03/06****SEZIONE II****GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO****Querela di falso.**

Le attestazioni riferite dal querelante e trascritte in referto di pronto soccorso da parte del medico di guardia, senza che siano avvenute in sua presenza o constatate personalmente impediscono all'attestazione di avere fede privilegiata, con la conseguenza che la proposta querela di falso è inammissibile.

Estensore:**Avv. Angelantonio Delle Donne****SENTENZA N. 497****DEL 26/04/06****SEZIONE II****GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO****Riferimenti:**

C.P.C. : 39, 208; 104 disp. att.

L. 990/69 e succ.

Procedimento civile - litispendenza di cause - eccezione - onere probatorio sullo stato delle liti - carenza - effetti - rigetto.**Procedimento civile - prova testimoniale - mancata esibizione atto di intimazione - effetti - decadenza - rilevabile di ufficio.****Procedimento Civile – mancata costituzione del convenuto – effetto - non contestazione della domanda - non sussiste.**

La parte che eccepisce la litispendenza deve provare lo stato delle liti allo scopo di consentire di valutare se i presupposti per l'applicazione dell'art. 39 cpc siano sussistenti al momento della decisione; la carenza di tale prova comporta l'inidoneità dell'eccezione a definire il giudizio. Il giudice può di ufficio dichiarare la decadenza dalla prova testimoniale, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo che quest'ultima richieda espressamente l'esame del teste non intimato, da espletare in successiva udienza, applicandosi lo stesso meccanismo previsto dall'art. 208 cpc (ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi).

La mancata costituzione di parte convenuta non è condotta concretante ipotesi di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N 508**DEL 2006****SEZIONE I****GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO****Cessazione della materia del contendere**

Va ritenuta cessata la materia del contendere ogni qualvolta sia sopravvenuta una situazione, ammessa e riconosciuta da entrambe le parti, che ne abbiano fatto venir meno oggettivamente le ragioni del contrasto.

È consentito il rilievo anche d'ufficio della predetta situazione qualora il fatto determinativo della cessazione delle ragioni di contrasto tra le parti, risulta acquisito in causa.

- **Rif. Cass. Civ. n. 9401 del 07.09.93; n. 586 del 07.05.93; n. 11581 del 31.05.05; n. 2602/86; n. 6605/88.**

Estensore: Avv. Giordano Francesco

.....

SENTENZA N. 510**DEL 02/05/06**

SEZIONE I**GIUDICE: MARIANNA D'AVINO****Riferimenti:**

C.C.: 2697, 1224

C.P.C.: 190, 116

L.265/99

DM n.119/00

Onere della prova.**Valenza sul piano probatorio della dichiarazione di contumacia del convenuto.****Diritti soggettivi in seno alla P.A.****L'inflazione monetaria e maggior danno da svalutazione - Locupletazione**

Ex art.2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati. Il giudice può formare il proprio convincimento sulla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116cpc.

Sul piano probatorio alcuna valenza può avere la contumacia del convenuto, essendo comunque espressione delle facoltà concesse alle parti del giudizio dal codice di rito e non potendo giammai equivalere a non contestazione dei fatti di causa.

Deve ravvisarsi la competenza del giudice ordinario in ordine alla domanda avente ad oggetto le indennità attribuite ex lege al difensore civico, non residuando in ordine ad esse alcun margine di discrezionalità della Pubblica Amministrazione che è tenuta al loro pagamento.

Ai fini del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, incombe sul creditore un onere di allegazione, che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello da impossibilità di attuare specifici investimenti programmati o di procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose) possa essersi verosimilmente prodotto.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

•••••

SENTENZA N.513**DEL 02/05/06****SEZIONE I****GIUDICE: MARIA TROISI****Oneri probatori**

Laddove non sussistano elementi di prova sufficienti per attribuire al convenuto la condotta colposa specificata nell'atto introduttivo, deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni formulata nei suoi confronti (nella fattispecie esaminata, la consulenza tecnica attorea non ha identificato il soggetto assunto autore del danno ed il teste escusso ha riferito di non aver assistito ad episodi di danneggiamento ad opera del convenuto)

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi**SENTENZA N. 535****DEL 05/05/06****SEZIONE II****GIUDICE: LUIGI SALVATI****Riferimenti:**

C.P.C.: 339

Appello avverso sentenze Giudice di Pace emesse secondo equità

Ai sensi del novellato art. 339 del c.p.c., le sentenze del Giudice di Pace emesse secondo equità sono appellabili in presenza di violazione delle norme sul procedimento, di violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, sancendo di fatto l'estensione dell'impugnabilità mediante appello di quasi tutte le sentenze emesse da questo giudice.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

•••••

SENTENZA N. 536**DEL 05/05/06****SEZIONE II****GIUDICE: LUIGI SALVATI****Riferimenti:**

C.C.: 1342

D. L. n. 18/03 convertito in Legge n. 63/03

L. n. 287/90, art. 33.

Risarcimento danni per violazione norme antitrust – Incompetenza del G.d.P. – Necessità di decisione secondo diritto.**Competenza della Corte d'Appello territorialmente determinata ex art. 33 della Legge 287/90**

In materia di contratti stipulati mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., l'art. 18 del D.L. n. 18/03 convertito in Legge n. 63/03, stabilisce espressamente che il Giudice di Pace è competente a decidere secondo equità le cause di importo inferiore ad euro 1.110,00, restando altresì obbligato a decidere secondo diritto quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.

Tuttavia, se la causa attiene al risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, indipendentemente dal valore, il Giudice di Pace è incompetente per materia in quanto le azioni risarcitorie di questo tipo devono essere incardinate presso la Corte d'Appello territorialmente competente in virtù del disposto dell'art. 33 della Legge n. 287/90 (Norme per la tutela del mercato e della concorrenza).

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

•••••

SENTENZA N 538**DEL 09/05/06****SEZIONE I****GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 2697

C.P.C.: 307

Eccezione di estinzione in appello – inammissibilità – Prova dei fatti – interrogatorio formale – sufficienza.

L'estinzione del processo nei casi in cui all'art. 307, sebbene operi di diritto, per poter essere dichiarata dal Giudice deve essere eccepita, prima di ogni istanza o difesa, nel grado in cui il procedimento si svolge, e non può essere eccepita per la prima volta nel grado superiore a quello antecedente già esaurito [...] (cass. Civ. 08.08.1994 n. 7323)

Nel giudizio di primo grado attraverso l'interrogatorio formale del convenuto XXX, avvenuto all'udienza del 23.01.1998, risulta provata la sussistenza del rapporto contrattuale dedotto nell'atto introduttivo, in quanto lo stesso ha ammesso di aver commissionato dei mobili a XXX, che provvedeva alla consegna degli stessi dopo cinque – sei mesi.

Estensore: Dott. Sabato Pappacena

.....

SENTENZA N. 539**DEL 11/01/06****SEZIONE I****GIUDICE:MARIA TROISI****Riferimenti:**

C.C. : 2048

C.P.C.: 75

Cass. Civ. 5306/97, 4945/97 e 9815/97; Cass. Civ. Sez III 31.05.03 n. 8828; Cass. Civ.18.09.96 n. 8344

Costituzione in giudizio dei minori - Posizione processuale dei minori divenuti maggiorenni. Responsabilità dei genitori anche in contumacia - Danno biologico – Danno morale - Danno patrimoniale – danno non patrimoniale

La costituzione in giudizio dei minori avviene tramite i genitori esercenti la patria potestà.

La posizione processuale passiva risulta corretta per il caso di azione di risarcimento dei danni esclusivamente nei confronti dei genitori del ragazzo autore del fatto illecito, minore al momento dei fatti; infatti, non occorre la successiva citazione del minore divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, in quanto l'azione di risarcimento proposta con la domanda principale è rivolta nei confronti dei convenuti IN PROPRIO in quanto responsabili dell'educazione e della vigilanza della condotta del figlio minore.

Si deve ritenere che la responsabilità dei genitori è responsabilità per fatto proprio e cioè diretta, per non aver, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso ed è fondata sulla colpa, peraltro presunta(CASS. CIV. 94/5306, 97/4945 e 97/9815). Infatti i genitori restando contumaci, non possono fornire nè la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto lesivo, nè quella positiva di aver impartito una buona educazione ed esercitato una vigilanza adeguata sul minore.

- Si deve precisare che il danno biologico, che ha natura di danno non patrimoniale(CASS.Civ. SEZ 3° 31.05.03 n. 8828), deve essere ritenuto la sintesi di tutti gli effetti pregiudizievoli per il bene salute, mentre il danno patrimoniale designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato. Inoltre altra componente del danno alla persona, è il danno morale, che rappresenta l'insieme nelle sofferenze soggettive personali transeunti, che non determinano però uno stato patologico, danno che risulta risarcibile anche ove non sia conseguenza di condotte che integrano fattispecie incriminatrici tipizzate, ma che provocano comunque una lesione di un diritto della persona costituzionalmente protetto(CASS.CIV. SEZ 3° 31.05.03 n.8828).

In relazione al risarcimento del danno alla persona, si deve ritenere che esso non attiene alla capacità reddituale della persona, ma consegue alla accertata menomazione biologica del soggetto, quindi nella sua liquidazione non si deve aver riferimento al reddito reale o presuntivo del danneggiato (CASS. CIV.18.09.96 n.8344).

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

SENTENZA N. 547**DEL 05/05/06****SEZIONE I****GIUDICE:MARIANNA D'AVINO****Riferimenti:**

C.C. : 2697, 2230, 1224

C.P.C.:116

Cass. Civ. n.70/34; n.82/4197; n.4077/96; n.3564/95; CASS. Sez. Unite n. 13533/01; Cass. Civ. n. 5772/97

Onere della prova.**Vincolo sinallagmatico.****Prova dell'adempimento – inadempimento.****Danni nelle obbligazioni pecuniarie.**

Sull'attore incombe l' onere di provare quei fatti che, salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa, producono gli effetti da lui invocati(CASS.CIV n°70/34 e n°82/4197) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116.cpc (Cass.Civ. n. °4077 del 1996 e n°3564 del 1995)

Può dimostrarsi l'esistenza di un valido vincolo contrattuale, rientrante nello schema normativo delineato dagli artt.2230 e ss. del c.c., rimasto parzialmente ineseguito, in spregio delle regole poste in materia di contratti sinallagmatici, per non aver dato prova la parte contrattuale che ha conferito l'incarico professionale di aver adempiuto alla prestazione cui era tenuta e consistente nel pagamento corrispettivo pattuito o, comunque, risultante dall'applicazione delle tariffe professionali.

La prova dell'inadempimento non incombe sul creditore che agisce per ottenere quanto dovutogli,essendo necessario e sufficiente che questi provi l'esistenza del titolo da lui

invocato, bensì sul debitore che, in applicazione del principio di cui all'art.2697 c.c., è tenuto a provare il suo esatto adempimento(CASS. Sez. Unite sent n.13533 del 06/04/2001).

Sul danno nelle obbligazioni pecuniarie (art.1224) trova applicazione dei principi codicistici in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie solo in quanto ne sia provato l'ammontare e l'effettiva sussistenza(cfr. Cass.civ.n.5772/97)

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

•••••

**SENTENZA N. 580
DEL 16/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.P.C.: 82
Cost.: 111

Procura alla lite - eccezione di invalidità - onere probatorio - carenza - principio del giusto processo - violazione

Processo civile - onere di allegazione e di prova - conseguente onere di contestazione della controparte - omissione - effetti - fatto ritenuto pacifico

Quando una delle parti contesti il valido conferimento della procura, deve poi addurre specifiche ragioni e prove per sostenere il suo assunto, atteso che il principio del giusto processo, introdotto nel novellato art.111 comma 1° Cost., impone di discostarsi da interpretazioni della norma ispirate ad un formalismo non funzionale alla tutela dell'interesse della controparte, ma a frustrare lo scopo del processo.

Qualora sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e conseguentemente di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e la controparte non più gravata del relativo onere probatorio.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N 604
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.C.: 2697

Onere probatorio: convincimento del giudice

Quando la convenuta non fornisce alcuna prova delle eccezioni su cui si è fondata la sua linea difensiva, il comportamento da questa tenuto, induce il giudice a convincersi della fondatezza delle ragioni dell'attore.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

SENTENZA N 610

DEL 19/05/06

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.P.C: 32, 106, 269, 320

Chiamata del terzo in causa - Domanda di garanzia - Ammissibilità

La domanda di appello appare fondata e va accolta. Infatti dall'esame dell'esibito atto di chiamata in causa della xxx assicurazioni s.p.a. ad opera della xxx emerge che al capo i) della parte espositiva l'istante chiedeva di poter chiamare in garanzia detta compagnia al fine di essere manlevata, nella denegata ipotesi di soccombenza, dal pagamento dei danni cagionati agli xxx, ed al capo 4) della parte propositiva, chiedeva la condanna di detta compagnia nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dagli xxx, al pagamento in suo favore dei danni, manlevandola da ogni responsabilità di pagamento in ordine all'incidente in oggetto.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

•••••

**SENTENZA N. 628
DEL 24/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Cessazione materia del contendere

Rinuncia agli atti del giudizio da parte di dell'unico procuratore costituito.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N. 629
DEL 14/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Cessazione materia del contendere

Cessazione della materia del contendere. Soccombenza virtuale del convenuto. Condanna alle spese.

Medesima massima per la sentenza n. 630

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N. 642
DEL 26/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

C.P.C.: 342

Mancata specificità dei motivi dell'impugnazione – inammissibilità – C.T.U. ammissibilità

Debbono innanzi tutto respingersi le richieste di ulteriore liquidazione del danno morale pretese nell'atto di gravame ma senza alcuna specificazione delle ragioni che dovrebbero condurre a censurare le valutazioni compiute in primo grado quindi in palese violazione del requisito di analiticità dei motivi d'appello sancito dall'art. 342 c.p.c.

Non vi è dubbio, in via di premessa, che il risarcimento del danno alla persona postula un riscontro obiettivo della sussistenza delle menomazioni lamentate dal danneggiato, accertamento che deve certamente costituire oggetto di prova da parte del danneggiato sotto il profilo della loro consistenza e della riconducibilità alla condotta lesiva del conducente. A tal fine non sussistono mezzi di prova privilegiati o tipici, potendosi utilizzarsi ogni elemento di convincimento adatto a tale scopo.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

SENTENZA N. 643**DEL 29/05/06****SEZIONE I****GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO****Azione causale. Caratteristiche.**

L'azione causale proprio in quanto fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno di detti rapporti, comporta la conseguenza che il possessore del titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto promittente.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N 648**DEL 31/05/06****SEZIONE II****GIUDICE:ROCCO DE GIACOMO****Riferimenti:**

C.P.C.: 339, 114

Cass. Civ. S.U. 9/7/2004 n. 12749

Inammissibilità dell'appello in ordine alle sentenze pronunciate dal Giudice secondo equità.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 339 c.p.c. II c. è inammissibile l'appello proposto avverso le sentenze pronunciate secondo equità anche se rese dal Giudice di Pace. Ne discende che l'appello comunque proposto impedisce al Giudice dell'appello di entrare nel merito dei motivi di gravame dovendo gli stessi essere sottoposti esclusivamente alla Suprema Corte.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio**SENTENZA N. 681****DEL 06/06/2006****SEZIONE II****GIUDICE: MARIA ELENA DEL FORNO****Riferimenti:**

C.P.C. 615

Locazione - Opposizione all'esecuzione per rilascio immobile.

In sede di opposizione all'esecuzione, in presenza di un titolo di formazione giudiziale, non possono proporsi questioni contrastanti con il contenuto del titolo esecutivo, in quanto tali censure sono deducibili soltanto con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo stesso.

Al contrario, l'opposizione all'esecuzione è un rimedio residuale e sussidiario, con il quale possono essere dedotti fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla formazione del detto titolo, mentre i fatti che si siano verificati in epoca precedente possono essere dedotti soltanto nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo medesimo.

Estensore: Dott. Gianluigi Diodato

.....

SENTENZA N. 697**DEL 07/06/06****SEZIONE FALLIMENTARE****GIUDICE: MARIA LUISA DE ROSA****Riferimenti:**

C.C.: 2901

L. Fall., art. 66;

Costituzione di Fondo Patrimoniale – onere della prova a carico del curatore in ordine al *consilium fraudis*.

L'atto di conferimento di un bene immobile in un fondo patrimoniale configura un atto a titolo gratuito di liberalità non donativa. In questo caso la Curatela deve limitarsi a dimostrare la "scientia fraudis" del medesimo coniuge e non anche la sua "partecipatio fraudis". Con la conseguenza che una volta dimostrata la "scientia fraudis", l'azione revocatoria troverà accoglimento.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

.....

SENTENZA N. 757**DEL 26/06/06****SEZIONE II****GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO****Riferimenti:**

C.P.C.: 342

Giudizio di appello - specificità dei motivi - carenza - inammissibilità dell'appello

Nel giudizio d'appello, che non è un iudicium novum, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, così che nell'impugnazione deve sempre accompagnarsi, alla parte volitiva, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile di ufficio e non sanabile, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni dedotte dal primo giudice; l'assenza o l'inadeguatezza di questa non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 0761
DEL 28/06/2006
SEZIONE I
GIUDICE: DI LONARDO**

ARGOMENTO GENERALE: Legge 218/95

Riferimenti:

L. 218/95, artt. 57, 58

Legge 218/95 - ambito applicativo

L'art. 57 della legge 218/95, che prevede che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma 19/06/1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, è norma di diritto internazionale privato e, come tale, non regola la giurisdizione ma, all'interno della giurisdizione italiana, è diretta ad individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, applicabile ai rapporti di diritto privato che presentino elementi di estraneità.

Laddove sia esercitata l'azione causale derivante dal rapporto contrattuale, va esclusa l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 58 della legge 218/95, che sottopone la promessa di pagamento alla disciplina dello Stato in cui la stessa viene manifestata.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 779
DEL 29/12/06
SEZIONE II
GIUDICE: FRANCESCO PIEZIA**

Riferimenti:

C.P.C.: 306

**Cessazione della materia del contendere - nozione
Cessazione della materia del contendere - spese della lite - regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale**

La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo

aspetto la posizione di contrasto tra le parti.

Cessata la materia del contendere, può al più residuare un contrasto sulle spese della lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 786
DEL 29/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.P.C.: 395, n°4; 360 n° 5

Giudizio di revocazione - per errore di fatto - nozione - distinzione dal ricorso per cassazione per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo - svista materiale ed omesso pronunciamento per la revocazione - inesatto apprezzamento per l'impugnativa di legittimità

La differenza tra l'art. 360 n°5cpc e l'art. 395 n°4cpc consiste nell'antitesi tra vizio di ragionamento del giudice sotto il profilo della conoscenza e vizio di assunzione del fatto e di percezione dissociato dal ragionamento; cioè non di un inesatto apprezzamento delle risultanze di causa, ma di una svista materiale del giudice che presenti caratteri di evidenza e di rilevabilità immediata e, comunque, a condizione che sul punto controverso la sentenza non si sia pronunciata.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 788
DEL 30/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

L. 219/81

L. 32/92

Giudicato civile - che accerta e liquida il contributo di cui alla legge 219/81 - conseguimento delle somme - mediante esecuzione forzata del giudicato - nuovo giudizio monitorio di accertamento - inammissibilità Giudicato civile - che accerta e liquida il contributo di cui alla legge 219/81 - tempi di concreta erogazione del contributo - applicazione da parte della PA della legge 32/92

In ipotesi di preesistente giudicato che ha accertato e liquidato il contributo di cui alla legge 219/81, il creditore, per ottenere le somme quantificate in sentenza, deve solo porre in esecuzione la stessa, senza bisogno di alcun ulteriore giudizio (nella fattispecie monitorio) volto ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere il con-

tributo medesimo, giudizio che dunque è inammissibile. In presenza di giudicato che accerta e liquida il contributo di cui alla legge 219/81, l'unica discrezionalità che può essere riconosciuta alla pubblica amministrazione è quella relativa ai tempi di concreta erogazione del contributo sulla scorta della legge 32/92.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 790

DEL 30/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.P.C.: 115 e corr. .

Dichiarazioni rese in diverso giudizio - valore - semplice indizio - prudente e libero apprezzamento del giudicante

Le dichiarazioni rese da una parte nel corso di istruttoria di un diverso giudizio non hanno valore di confessione giudiziale, ma possono essere valutate dal giudice come semplice indizio, con prudente e libero apprezzamento.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

Responsabilità
civile

SENTENZA N.34
DEL 10.01.2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Manutenzione.
Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Lesioni - Buca stradale - Presenza di acqua - Scarsa illuminazione - Imprevedibilità - Inavvistabilità - Manutenzione.

L'ente comunale risponde ai sensi dell'art.2043 c.c. dei danni cagionati a terzi a causa della cattiva manutenzione delle pubbliche vie.

E' fondata la domanda volta al risarcimento dei danni subiti da un motociclista (nella fattispecie lesioni personali e danni al ciclomotore) rovinato a terra a causa della presenza sul manto stradale di una grossa buca ricolma di acqua piovana ed una scarsa illuminazione, integrando tali elementi i caratteri della imprevedibilità ed inavvistabilità, onde l'Ente tenuto alla manutenzione della strada in parola ne è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c..

Estensore: Giuseppina Pisacane

.....

SENTENZA N. 38
DEL 10-01-2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

D.P.R. n. 275/1999.

Responsabilità extracontrattuale - Cause relative a responsabilità civile nei confronti di scuole statali. Competenza per territorio - Caduta a causa di pavimentazione sconnessa - Insidia - Sussistenza - Responsabilità della Scuola per omessa vigilanza.

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 275/1999 i dirigenti scolastici sono i legali rappresentanti degli Istituti, onde ben possono essere rappresentati da un difensore privato con la conseguenza che la domanda risarcitoria non deve essere proposta secondo le regole del foro erariale, ma secondo le regole ordinarie. Ricorrono, inoltre, i requisiti dell'oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità del pericolo, nell'ipotesi in cui un soggetto percorrendo l'atrio esterno del plesso scolastico cada in terra a causa della pavimentazione sconnessa ricoperta da fogliame ed acqua piovana. In tale fattispecie deve affermarsi la responsabilità della Scuola ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione dell'obbligo di vigilanza.

Estensore: Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N.40
DEL 30.12.05
SEZIONE II
G.O.T.: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.C.: 2043

R.D. n. 1736/33 art.41

Diligenza media professionale.
Responsabilità per illecito extracontrattuale di Istituto di credito.

Il cassiere della Banca deve usare la media diligenza - richiesta dalle mansioni dallo stesso espletate nell'eseguire le operazioni di incasso di un assegno sbarrato - che non può esaurirsi soltanto nella corretta identificazione dell'ultimo girante, ma deve riferirsi anche al controllo della regolarità formale dell'intero procedimento di trasferimento del titolo.

Egli deve, cioè, procedere al rigoroso controllo dello strumento cartaceo, al fine di acclarare la legittimazione cartolare del girante, non fidando esclusivamente sulla circostanza che questi sia cliente della Banca.

L'istituto di credito è responsabile per illecito extracontrattuale, quale girataria con funzioni di sostituto della banca trattaria, nei confronti del traente, e quindi obbligata al pagamento della somma illecitamente incassata dal convenuto. Cioè non sono state osservate le cautele volte ad evitare che fosse pagato l'importo dell'assegno a portatore illegittimo, perchè contraffatto.

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

.....

SENTENZA N.43
DEL 10.01.2006
SEZIONE II
G.O.T.: REMO ROMANO

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2051, 822 – II comma, 824

C.P.C.: 183

Risarcimento danni - Responsabilità Civile – Amministrazione Pubblica – Demanio accidentale comunale - Estensione del bene – Destinazione ad uso pubblico – Potere di controllo – Vigilanza.

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Responsabilità Amministrazione Pubblica - Neminem Laedere – Comune prudenza – Cautela – Manutenzione - Insidia – Trabocchetto.

Risarcimento danni - Responsabilità Civile – Amministrazione Pubblica – Tombino privo di copertura – Pioggia – Scarsa illuminazione – Insidia – Pedone – Condotta.

Responsabilità civile - Danno esistenziale – Preclusioni.

Un sinistro verificatosi in una strada facente parte del demanio accidentale comunale ex artt. 822, II comma, e 824 non è risarcibile ai sensi dell'art.2051 c.c. in quanto,

in riferimento a detti beni, non è configurabile un obbligo di custodia a carico dell'ente proprietario poiché per la loro estensione non consentono l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza volti alla prevenzione dell'insorgenza di processi che possano generare eventi lesivi dei diritti dei terzi. Ciò tuttavia non esclude la responsabilità della P.A. dovendo essa essere fondata sul precetto generale del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c..

La responsabilità della P.A. e, in genere, dell'Ente proprietario di beni di vasta estensione si fonda sul precetto generale del *neminem laedere* imposto dall'art.2043 c.c., in forza del quale saranno sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti di coloro che non siano ossequiosi delle regole di comune prudenza e cautela volti a preservare l'integrità dei diritti e degli interessi dei terzi. La mancata osservanza di dette regole, potrà senza dubbio configurare una responsabilità civile quando l'omissione dell'obbligo di manutenzione provochi l'insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto.

L'esistenza dell'insidia (nella fattispecie tombino privo della necessaria copertura reso non visibile dalla pioggia e dalla strada scarsamente illuminata), non esime il pedone dall'osservanza della prudenza e della diligenza, in quanto quest'ultimo è sempre tenuto all'esercizio di poteri di controllo e vigilanza, che devono contrassegnare la condotta di chi utilizza uti civis i beni demaniali aperti alla fruizione della generalità dei consociati.

Va rigettata la domanda relativa al riconoscimento del danno esistenziale, quando detta richiesta sia stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e non nella sede all'uopo deputata ex art.183 c.p.c..

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N.46
DEL 10.01.2006
SEZIONE II
G.O.T. : REMO ROMANO**

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2051, 822 – II comma - 824

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Demanio accidentale comunale - Estensione del bene - Destinazione ad uso pubblico - Potere di controllo - Vigilanza.

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Appalto Pubblico - Buca stradale - Possesso materiale della strada - Consegna dei lavori.

Un sinistro verificatosi in una strada facente parte del demanio accidentale comunale ex artt. 822, II comma, e 824 non è risarcibile ai sensi dell'art.2051 c.c. in quanto, in riferimento a detti beni, non è configurabile un obbligo di custodia a carico dell'Ente proprietario, poiché per la loro estensione non consentono l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza volti alla prevenzione dell'insorgenza di processi che possano generare eventi lesivi dei diritti dei terzi. Ciò tuttavia non esclude la responsabilità della P.A. dovendo essa essere fondata sul precetto generale del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c..

In presenza di un contratto di appalto per la manutenzione delle strade della città, la ditta appaltatrice detiene il possesso materiale delle strade e pertanto, sin quando non interviene la consegna dei lavori, quest'ultima risponde di tutti gli eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione o dalla condotta degli stessi.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N.60
DEL 13.01.2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Lesioni - Buca stradale - Visibilità - Prevedibilità - Avvistabilità - Insidia.

E' infondata la domanda volta al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta causata dalla presenza sul manto stradale di un dissesto della pavimentazione e l'evento si sia verificato in mattinata, integrando tali elementi i caratteri della prevedibilità ed avvistabilità, e non costituendo pertanto insidia, onde l'Ente tenuto alla manutenzione non è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N. 69
DEL 17-01-2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2051

Responsabilità extracontrattuale - Pavimento bagnato - Caduta - Invisibilità ed imprevedibilità - Sussistenza - Responsabilità del proprietario tenuto alla custodia.

Ricorrono i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità del pericolo nell'ipotesi in cui il soggetto nel portarsi dalla sala di attesa allo studio del commercialista scivola a causa dell'acqua esistente sul pavimento e cade a terra. In tale fattispecie deve affermarsi la responsabilità del commercialista, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per omessa manutenzione dei suoi locali.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

**SENTENZA N. 70
DEL 17-01-2006**

SEZIONE: II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

L. 23/1996
L. 142/1990

Domanda di risarcimento danni nei confronti di scuole ed istituti di istruzione secondari superiori. Legittimazione passiva.

Ai sensi dell'art. 3, l. 23/1996, in attuazione dell'art. 14 co. I, lett. i, l. 142/1990, va dichiarata la competenza delle Province, tra l'altro, in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 76
DEL 15-01-2006

SEZIONE II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2043
D.P.R. 11 luglio 1980 n.753
D.LGS 285/1992 (Codice della strada).

Passaggio a livello senza barriere - Scontro tra autovettura e treno delle S.F.S.M. - Morte del conducente dell'autovettura - Legittimazione attiva e passiva - Responsabilità delle S.F.S.M. (Gestione Governativa Vesuviana S.p.A.) e del macchinista - Per violazione, rispettivamente, dei doveri di segnalazione del pericolo derivante da passaggio a livello incustodito e per velocità eccessiva del convoglio nei pressi del passaggio a livello - Concorso di colpa del danneggiato - Risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale, iure proprio.

In tema di scontro tra auto e treno sussiste la responsabilità concorrente della Gestione Governativa Vesuviana S.p.A. alla luce delle condizioni di rischio in cui viene consentita la circolazione di veicoli senza l'adozione delle necessarie misure prudenziali dirette a scongiurare potenziali fattori di rischio e del macchinista alla luce della condotta del predetto relativamente all'obbligo, valevole anche per i conducenti dei veicoli con guida di rotaie, di rispettare le norme di comune prudenza alle quali soggiace chiunque circoli su strada, con particolare riferimento alla velocità da tenere nell'attraversamento di passaggi a livello senza barriere situati nei centri abitati, negli orari di punta. Sussiste, altresì, concorso causale della stessa vittima nella produzione del danno per non avere osservato le regole di prudenza, impegnando l'area di intersezione della linea ferroviaria in modo repentino e senza previamente accertarsi dell'assenza di treni in transito.

A seguito dell'evento morte i prossimi congiunti della vittima quali coniuge, figli, genitori e germani hanno diritto al risarcimento del danno morale-esistenziale. Compete, altresì, il danno patrimoniale per la perdita dell'apporto

patrimoniale reso dalla vittima a vantaggio del suo nucleo familiare.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N.92
DEL 20.01.2006

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043
C.P.C.: 106

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Dislivello manto stradale - Manutenzione - Omessa segnalazione - Imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento - Scarsa illuminazione. Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Appalto pubblico - Intervento in causa - Litisconsorzio.

Il Comune è responsabile, ai sensi dell'art.2043 c.c., delle lesioni subite da un soggetto rovinato a terra a causa di un dislivello esistente tra i basoli stradali non transennati né segnalati e reso imprevedibile ed inevitabile a causa della scarsa illuminazione.

E' fondata la domanda di chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art.106 c.p.c., nei confronti della ditta appaltatrice dell'illuminazione stradale, in quanto mancando una prova specifica al riguardo, non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni subiti da terzi a causa della cattiva manutenzione delle strade.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

SENTENZA N.93
DEL 20.01.2006

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Manutenzione.

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Lesioni - Tombino privo di grata - Presenza di fango ed erbacce - Scarsa illuminazione - Imprevedibilità - Inavvistabilità - Manutenzione.

L'ente comunale risponde, ai sensi dell'art.2043 c.c., dei danni cagionati a terzi a causa della cattiva manutenzione delle pubbliche vie.

E' fondata la domanda volta al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta con conseguenti lesioni, da un pedone incappato in un tombino privo di grata, ingombro di fango e di erbacce, con una scarsa illuminazione della sede stradale, integrando tali elementi i caratteri della

imprevedibilità ed inavvistabilità, onde l'Ente tenuto alla manutenzione della strada in parola ne è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c..

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

SENTENZA N. 96
DEL 24.01.07
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

Legge 05.03.1001, n. 57

Danno Biologico

Riguardo al danno biologico il punto di invalidità va calcolato in base alla legge del 05.03.2001, n. 57

Estensore: Avv. Alessandro Vella

.....

SENTENZA N. 98
DEL 25/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.P.C.: 232, 61 e segg., 191 e segg.

C.C.: 2043, 2054, 2059

C.P.: 185

Legge 990/69 e succ. ; Legge 57/2001

Procedimento civile - mancata presentazione a rendere interrogatorio formale – senza giustificato motivo - valutazione contesto probatorio complessivo - fatti dedotti ritenuti come ammessi.

Procedimento civile - decisione della causa - motivazione aderente alle conclusioni peritali - comportamento incensurabile in sede di legittimità - condizione - convincimento tratto da accertamenti e conclusioni del consulente.

Lesioni micropermanenti - incidenza sulla capacità lavorativa specifica – esclusa.

Lucro cessante - per riduzione capacità lavorativa specifica - liquidazione - condizioni - diminuzione di reddito dipendente dalle lesioni - prova rigorosa – necessaria.

Capacità lavorativa generica - autonoma liquidazione - esclusione - ricompresa nel danno biologico.

Danno alla persona - sistema risarcitorio bipolare - danno patrimoniale - danno non patrimoniale - art. 2059 cc - danno morale soggettivo - turbamento dello stato d'animo - danno biologico in senso stretto - lesione integrità psicofisica - danno biologico in senso lato - lesione interessi costituzionalmente garantiti.

Danno non patrimoniale - colpa dell'autore - derivante da presunzione di legge - risarcibilità - danno conseguenza - risarcibilità – ampliata.

Danno biologico - anche quale danno alla vita di relazione e danno estetico - liquidazione - in via equitativa - criteri Tribunale - cd. valore differenziato ministeriale di punto percentuale - correzione con tabelle del Tribunale di Milano.

Danno morale - risarcibilità - condotta colposa che configurante responsabilità penale dell'agente - liquidazione - percentuale del danno biologico - in via equitativa.

Somme liquidazione danni - rivalutazione - computo - dalla determinazione alla definitiva liquidazione - base indici variazione costo della vita Istat.

Lucro cessante - danno da ritardo nella prestazione - liquidazione - in via equitativa - interessi compensativi - computo - dalla nascita dell'obbligazione risarcitoria alla sua liquidazione - tasso legale - computo - sulle somme rivalutate anno per anno.

La mancata presentazione della parte nei cui confronti è stato deferito interrogatorio formale, alla stregua del complessivo contesto probatorio della vertenza, conduce a reputare come ammessi i fatti introdotti nei capi d'interpello, in applicazione dell'art. 232 cpc.

L'organo giudiziario che, per brevità di esposizione, motiva la propria pronuncia in perfetta aderenza alle conclusioni peritali, adotta un comportamento decisionale assolutamente incensurabile in sede di legittimità, purché la fonte del proprio convincimento sia individuata fondamentalmente o precipuamente nel contenuto degli accertamenti eseguiti e nelle conclusioni rassegnate dal perito nominato.

Le lesioni micropermanenti di norma non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacità lavorativa specifica, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto leso.

Il danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle lesioni sofferte.

La riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica e dunque ricompreso, quale categoria, nel danno biologico.

Il nuovo indirizzo giurisprudenziale sul danno alla persona, ha introdotto un sistema risarcitorio bipolare, contraddistinto dal danno patrimoniale, da un lato, e dal danno non patrimoniale dall'altro sicché, quanto a quest'ultimo, l'art. 2059 cc comprende ogni danno non patrimoniale permanente di valori costituzionalmente garantiti e, dunque: 1) il danno morale soggettivo, quale transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; 2) il danno biologico in senso stretto, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica della vittima; 3) il danno biologico in senso lato, inteso quale lesione di ogni interesse costituzionalmente garantito della persona umana. Ne deriva che il danno non patrimoniale, ex art. 2059 cc, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui la colpa dell'autore del danno risulti da una presunzione di legge, con un ampliato potere del giudice nell'identificar e liquidare il danno cd. consequenziale.

Per la liquidazione del danno biologico (anche nelle sue

componenti di danno alla vita di relazione e di danno estetico), in via equitativa, il Tribunale adito si ispira al cd. valore differenziato ministeriale di punto percentuale, corretto sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Il danno morale viene liquidato in considerazione del fatto che le lesioni personali sono ricollegate ad una condotta colposa che configura, ai fini civili, la penale responsabilità dell'agente; esso viene liquidato in riferimento ad una percentuale del danno biologico, determinata in via equitativa.

Le somme liquidate vanno poi rivalutate dalle date in cui sono state determinate fino alla loro definitiva liquidazione, sulla base degli indici di variazione del costo della vita emessi dall'Istat.

Il danno da ritardo nella prestazione (il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento), liquidato in via equitativa attraverso il riconoscimento di interessi compensativi, è calcolato dal momento generativo dell'obbligazione risarcitoria alla sua liquidazione nella misura del tasso legale e calcolati non sulle somme integralmente rivalutate, ma con capitalizzazione a scalare ed a periodicità annuale.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N.117
DEL 01.02.2006
SEZIONE II
GIUDICE: FRANCESCO SPIEZIA**

Riferimenti:
C.C.: 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile – Manto stradale - Manutenzione - Insidia - Imprevedibilità - Inavvistabilità.

Il cedimento dei sampietrini di rivestimento di una strada pubblica, costituisce un evento imprevedibile e inavvistabile, integrando gli estremi dell'insidia e generando, pertanto, la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Ente tenuto alla manutenzione ed alla vigilanza.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N.118
DEL 01.02.2006
SEZIONE II
GIUDICE: FRANCESCO SPIEZIA**

Riferimenti:
C.C.: 2043
C.P.C.: 106

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Manto stradale - Manutenzione - Insidia - Imprevedibilità - Inavvistabilità.

Risarcimento danni - Chiamata in causa del terzo - Difetto di procura.

La presenza di una buca sulla sede stradale costituisce un evento imprevedibile e inavvistabile, integrando gli estremi dell'insidia e generando, pertanto, la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Ente tenuto alla manutenzione ed alla sicurezza.

E' nulla la chiamata in causa del terzo contro il quale sia proposta una domanda di garanzia impropria, allorché il procuratore del chiamante sia sfornito di procura che gli conferisce espressamente tale potere.

Estensore: avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N. 125
DEL 11/01/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:
C.C.: 2236, 2043, 1176

**Responsabilità civile - Nesso di causalità - Colpa professionale.
Responsabilità civile - Professioni intellettuali.**

In tema di responsabilità medica, il rapporto di causalità deve essere accertato avvalendosi di una legge di copertura, che consente di ritenere che la condotta omissiva, con una probabilità vicina alla certezza, sia stata causa di un determinato evento.

La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività si ha in caso di violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che a sua volta va valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione sanitaria, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione. Tuttavia, non è riscontrabile alcun comportamento imperito, imprudente o negligente nei sanitari nel caso in cui il danno lamentato in giudizio sia imputabile esclusivamente alla mancata diligenza della paziente nell'effettuare i controlli successivi all'intervento, impedendo ai sanitari stessi di intervenire per verificarsi il danno.

Estensore: Avv. Giovanni Castaldi

.....

**SENTENZA N. 136
DEL 02/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:
C.C.: 2043.
C.P.C.: 341.

Responsabilità extracontrattuale – insidia – imputabilità del danneggiato per colpa – insussistenza.

Qualora il conducente del veicolo danneggiato da una insidia stradale venga citato in giudizio in quanto ritenuto unico responsabile del danno, e l'attore riesca a provare il

solo fatto storico dell'incidente ma non la colpa del conducente, l'attore non riuscirà ad ottenere il risarcimento del danno prodotto al proprio autoveicolo.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

SENTENZA N. 187

DEL 14/02/2006

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2054, 2059

C.P.: 185

L. 57/2001, L. 990/69 e succ.

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - scontro tra veicoli - lesioni e concorso del danneggiato.

Danno biologico (alla salute) - liquidazione a mezzo delle tabelle del Tribunale di Nocera Inferiore.

Danno morale e fatto qualificabile come reato - criterio di liquidazione.

Lucro cessante - per danno da ritardo - sua liquidazione - interessi al tasso dle 2,50% annui - sulla somma rivalutata anno per ranno - indici Istat

Integra concorso di colpa il comportamento di un soggetto che poggia parte del corpo su congegni meccanici di un autocarro, nella ipotesi che lo stesso soggetto subisca lesioni in ragione della manovra, anche inattesa, del veicolo. Il danno biologico (o danno alla salute) consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona, incidente sull'intera dimensione del valore uomo e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità; giacché esso riguarda soltanto la sfera di incidenza extrapatrimoniale, resta del tutto indifferente, nella sua relativa liquidazione, ogni valutazione di tipo economico-finanziario. In tema di liquidazione del danno biologico, il Tribunale di Nocera Inferiore ha predisposto una propria tabella che, partendo dai coefficienti moltiplicatori della legge 57/2001, estrae una funzione di evoluzione della scala dei valori della invalidità nella fascia 10%-100%, utilizzando il metodo di interpolazione dei minimi quadrati.

Il danno morale attiene alla sofferenza, al dolore, alla situazione affettiva derivante, al perturbamento ingiustamente arrecato all'animo della persona offesa, al disagio conseguente alle cure mediche. Esso è risarcibile, ex art. 2059cc e 185cp, pure in mancanza di positivo accertamento in sede penale della colpa dell'autore del danno, se questa, come nei casi previsti dall'art. 2054cc, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (lesioni personali colpose). Il danno morale viene liquidato dal Giudice in via equitativa, sulla base della natura colposa del fatto causante danno e l'entità, accertata in sede processuale, delle sofferenze psichiche del danneggiato. E' risarcibile, quale lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Il danno da ritardo è liquidabile a mezzo applicazione, sulla somma accertata originaria, di interessi al tasso del 2,5% annuo calcolati anno per anno, a partire dall'illecito (quale momento di insorgenza dell'obbligo risarcitorio), sul valore della somma originaria via via rivalutata,

con riferimento a ciascuna annualità, secondo gli indici Istat (metodo ex Cass. SS.UU. 17/02/1995 n.1712).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 189

DEL 16/02/2006

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2054, 2059

L. 57/2001, L. 990/69 e succ.

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - scontro tra veicoli - danno biologico (alla salute) - liquidazione a mezzo delle tabelle del Tribunale di Nocera Inferiore.

Danno morale - criterio equitativo di liquidazione.

Lucro cessante - danno da ritardo - criterio di liquidazione.

La liquidazione del danno biologico può terminarsi secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Nocera Inferiore. Il danno morale viene liquidato dal Giudice in via equitativa.

Il danno imputabile al ritardo (con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite), è liquidato con l'applicazione degli interessi legali sulle somme determinate, via via rivalutate annualmente secondo gli indici Istat a partire dallo scaglione iniziale determinato con l'applicazione dei medesimi indici, a partire dal dì dell'evento lesivo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

SENTENZA N. 216

DEL 23/02/06

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Manutenzione.

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Lesioni - Tombino - Presenza di acqua - Imprevedibilità - Inavvistabilità - Manutenzione.

L'ente comunale risponde, ai sensi dell'art.2043 c.c., dei danni cagionati a terzi a causa della cattiva manutenzione delle pubbliche vie.

E' fondata la domanda volta al risarcimento dei danni subiti da un pedone che incappava in un tombino dalla griglia rotta presente sulla sede stradale, ricolmo di torbida acqua piovana, integrando tali elementi i caratteri della imprevedibilità ed inavvistabilità, onde l'Ente tenuto alla manutenzione della strada in parola ne è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c..

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

SENTENZA N.242
DEL 28/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Inadeguata manutenzione e scarsa illuminazione della strada. (C.C. art. 2043).

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Buca stradale – Centro urbano - Strada a senso unico – Ciclomotore - Insidia - Diligenza. (C.C. art. 2043).

L'estensione del territorio comunale è tale da non poter essere controllato continuamente dall'Autorità Municipale, per cui i danni subiti da terzi a causa della inadeguata manutenzione e scarsa illuminazione delle strade, integrano gli estremi dell'illecito di cui all'art.2043 c.c..

E' infondata e, pertanto, va respinta la domanda di risarcimento danni avanzata da un soggetto che, a bordo del proprio ciclomotore, incappava in una buca posta al centro della carreggiata in una strada a senso unico del centro abitato. Difatti, la stessa non costituisce un'insidia potendo essere evitata con l'ordinaria diligenza, sia per la velocità imposta nel centro urbano sia per le caratteristiche della via (senso unico), che per le ridotte dimensioni del ciclomotore.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

•••••

SENTENZA N 243
DEL 28/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Prove

La società convenuta, non costituitasi in giudizio, non ha impugnato la documentazione e gli elementi probatori forniti da controparte

Estensore: Avv. Alessandro Vella

•••••

SENTENZA N. 249
DEL 01/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPEFORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1294, 2043, 2054, 2059,

C.P.C. : 38

L. 990/69 e succ.

L. 57/2001

Procedimento civile – incompetenza territoriale – eccezione – sollevata non da tutte le altre parti – effi-

cacia – sussiste.

Procedimento civile – incompetenza territoriale – eccezione – contestazione di tutti i fori concorrenti – necessità – carenza – effetti – inefficacia.

Prescrizione del diritto - in materia di sinistri stradali - termine biennale - fatto reato.

Prescrizione del diritto - in materia di sinistri stradali - fatto interruttivo - rilevabilità d'ufficio – sussiste. Assicurazione obbligatoria r.c.a. - presunzione di corresponsabilità - prova liberatoria - condotta del tutto estranea alla causazione dell'evento.

Terzi trasportati a qualsiasi titolo - presunzione di responsabilità del conducente - opera -corresponsabilità del proprietario del veicolo trasportante - sussiste - prova liberatoria.

Terzi trasportati a qualsiasi titolo - presunzione di responsabilità del conducente - onere probatorio per il danneggiato.

Solidarietà passiva - grado di partecipazione di ciascuno obbligato – inopponibilità al creditore - diritto di regresso del debitore adempiente – sussiste.

Lesione integrità biopsichica dell'uomo - danno patrimoniale danno emergente – lucro cessante – danno non patrimoniale – danno biologico – danno morale – danno esistenziale.

Danno esistenziale - condizioni di risarcibilità.

Danno non patrimoniale e sua risarcibilità - casi previsti dalla legge - interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc.

Danno biologico (alla salute)- nozione - liquidazione a mezzo delle tabelle del Tribunale di Milano.

Danno patrimoniale – nozione.

Danno morale – nozione.

Lucro cessante per diminuzione della capacità lavorativa - condizioni per il riconoscimento – accertamento della limitazione in concreto – necessità – sua liquidazione – criterio di base: triplo della pensione sociale annua.

Lucro cessante – per danno da ritardo - criterio di liquidazione – interessi al saggio legale.

L'eccezione di incompetenza territoriale non può ritenersi come non proposta siccome sollevata da una sola delle parti necessarie del giudizio, data la sopravvenuta pronuncia d'illegittimità costituzionale degli artt. 102 e 38 cpc (C. Cost. n°41/2006).

L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile necessita che la parte contesti tutti i criteri di collegamento concorrenti, il foro generale dei convenuti, quello del locus commissi delicti, quello del luogo del pagamento. La carenza della contestazione sotto tutti i profili evidenziati radica il giudizio innanzi al giudice adito in base al criterio non dedotto ad oggetto di eccezione.

In materia di danni da sinistri stradali la prescrizione è biennale, salvo che il fatto non costituisca reato e sia proposta querela (per i fatti penalmente rilevanti non perseguibili d'ufficio) .

I fatti interruttivi della prescrizione possono essere rilevati d'ufficio, non essendo tale difesa assimilabile all'eccezione di prescrizione.

Per superare la presunzione di corresponsabilità che grava su tutti i conducenti dei veicoli giunti in collisione, è necessario l'accertamento che la condotta sia stata total-

mente estranea alla causazione del sinistro, poiché la colpa fondata su base negativa (il non raggiungimento della prova liberatoria) può concorrere con una colpa altrui fondata su una base positiva.

I terzi trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto, possono invocare nei rapporti con il conducente la presunzione di responsabilità di cui ai primi due commi dell'art.2054 cc, avvantaggiandosi, verso i proprietari del veicolo trasportante, dell'estensione della corresponsabilità di cui al terzo comma dell'art.2054 cc, così che il proprietario potrà liberarsi solo provando che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà o che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il trasportato che abbia subito danno dalla circolazione del veicolo è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra le lesioni e la condotta di guida del convenuto, mentre grava su questi la dimostrazione che il sinistro sia stato provocato in via esclusiva dalla condotta dell'altro conducente o di un terzo.

In tema di solidarietà passiva nel debito originato dalla commissione di un illecito dannoso, al danneggiato non è opponibile il grado di partecipazione di ciascun corresponsabile, essendo ognuno di essi tenuto verso l'attore all'intero risarcimento, salvo il regresso (del debitore adempiente) verso gli altro responsabili.

La lesione dell'integrità biopsichica origina due distinte voci di danno, autonome e cumulabili: il danno cd. patrimoniale puro, nelle sue componenti di danno emergente e lucro cessante ed il danno cd. non patrimoniale, scindibile in danno biologico, danno morale e danno per lesione di interessi personali di rilievo costituzionale.

Il danno per lesione di interessi personali di rilievo costituzionale è risarcibile (anche in cumulo con il danno morale e quello biologico) a condizione che l'illecito leda interessi della persona di rango primario, riconosciute anzitutto nella carta Costituzionale.

L'art. 2059 cc, laddove limita la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge, va inteso come (in tal senso) comprensivo anche della norma di tutela dei fondamentali diritti della persona di rilievo costituzionale, sintetizzati anzitutto nella formula dell'art. 2 Cost.

Il danno biologico è conseguenza della lesione del bene salute quale insieme delle opportunità personali e sociali e della pienezza esistenziale pregressa del danneggiato, lese o compromesse da una menomazione psicofisica clinicamente accertabile. Il danno biologico non può essere rapportato né a pregiudizi soggettivi, né alla capacità di reddito, né alle conseguenze patrimoniali del fatto lesivo. In tema di criteri di liquidazione del danno biologico, il Tribunale utilizza, quale base di calcolo, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Il danno patrimoniale è la variazione peggiorativa biologico della menomazione dell'integrità psicofisica della persona, incidente sull'intera dimensione del valore uomo e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità; giacché esso riguarda soltanto la sfera di incidenza extrapatrimoniale, resta del tutto indifferente, nella sua relativa liquidazione, ogni valutazione di tipo economico-finanziario.

Il danno morale è il complesso dei patimenti soggettivi tendenzialmente transeunti se inidoneo, per grado ed intensità, a determinare uno stato clinicamente patologico in senso obiettivo.

In tema di lucro cessante per perdita della capacità di lavoro, l'accertamento di postumi permanenti non comporta l'automatico obbligo di risarcire il danno patrimoniale in proporzione diretta rispetto all'entità delle riduzioni funzionali accertate, dovendosene accertare in concreto l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Per la liquidazione di tale danno, si pone quale base di calcolo il valore del triplo della pensione sociale annua in valori attualizzati.

L'importo devalutato e liquidato quale risarcimento del danno deve essere altresì maggiorato con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della sentenza. Competono, inoltre, gli interessi al tasso legale annuo, per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui il danneggiato, a seguito della pronuncia giudiziale, raggiunge l'equivalente pecuniario del danno subito; il saggio di interesse va praticato sulla sorta capitale devalutata e progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione annuale.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N 292

DEL 06/03/2006

SEZIONE II

GIUDICE:GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2043, 1226, 1227.

Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica: alternatività.

Risarcibilità del lucro cessante: accertamento dei presupposti.

Danno morale del congiunto: presupposti di risarcibilità.

La sottoposizione ad interventi utili ad eliminare le menomazioni è rimessa alla discrezionalità del danneggiato, al quale, per principio generale, non possono essere imposti trattamenti obbligatori, sicché l'eventuale rifiuto non si considera neppure valutabile agli effetti dell'art. 1227 c.c. Ne consegue che l'attribuzione di somme destinate agli interventi curativi esplicitamente diretti ad eliminare in tutto o in parte le lesioni permanenti, richiede un'espressa domanda dell'interessato e si configura come alternativa rispetto alla riparazione per equivalente, essendo assimilabile alla riparazione in forma specifica del danno.

L'accertamento dei postumi permanenti, incidenti con una entità valutabile sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, neppure in proporzione automatica rispetto all'entità delle riduzioni funzionali accertate. E ciò in quanto il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, dovendo accertarsene in concreto l'incidenza e potendo anche pervenirsi ad escludere la risarcibilità.

Il danno morale sopportato dal congiunto a seguito dell'evento lesivo si sostanzia nel patimento transeunte sofferto a causa dell'evento traumatico, soprattutto quando accresciuto dalle modalità del sinistro e dal coinvolgimento del minore, oltre che dalla consistenza degli effetti pregiudizievoli riportati dal congiunto, il quale, in considerazione di tali elementi avrà diritto ad una somma rispondente ai criteri di cui all'art. 1226.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

**SENTENZA N. 299
DEL 07.03.06
SEZIONE II
G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA**

Riferimenti

C.C.: 2043; 2058.

Cause relative all'illegittimo sconfinamento della P.A. della area precedentemente occupata – riduzione in pristino dello stato dei luoghi – condanna al risarcimento dei danni.

In caso di occupazione temporanea, la P.A. è tenuta a rispettare la delimitazione dell'area occupata con la conseguenza che in caso di sconfinamento verrà condannata al risarcimento del danno per la perdita di valore dell'immobile occupato e al ripristino dello stato dei luoghi.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

**SENTENZA N. 339
DEL 11/01/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C. : 1224

Danno da svalutazione monetaria

Ai sensi dell'art 1224 c.c. sulla somma devono essere calcolati anche gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, mentre non deve essere corrisposto il danno da svalutazione monetaria se parte attrice non ha fornito alcuna prova specifica in relazione alla sussistenza del maggior danno da svalutazione

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

•••••

**SENTENZA N. 344
DEL 17/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

L.990/69

R.D. 1403/1922

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Lesioni - indennità per l'invalidità subita - liquidazione - parametri - triplo della pensione sociale - ulteriori criteri di adeguamento.

L'indennità per l'invalidità subita dal soggetto leso in occasione di circolazione stradale, può determinarsi, sulla base delle risultanze del consulente del giudice, per l'invalidità temporanea, nella misura del triplo della pensione sociale giornaliera attualizzata al di dell'evento; per l'invalidità permanente, nella misura del triplo annuo della pensione sociale attualizzata al di dell'evento, quest'ultimo corretto con l'applicazione di un moltiplicatore dato dal coefficiente relativo all'età del soggetto leso alla data dell'evento, recuperato, a scopo parametrico, in base alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della cassa delle assicurazioni sociali e di cui al R.D. 1403/1922, detratto lo scarto (20%) tra vita fisica e lavorativa.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 345
DEL 17/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 1056 e corr., 1158 e corr. , 2697

L. 57/2001

**Liquidazione danni da lesione (microlesioni) - normativa applicabile - legge 57/2001
Continuato esercizio di passaggio di elettrodotto - possesso utile - accertamento di usucapione di servitù**

Ai fini della liquidazione dei danni da lesione (microlesioni) va applicata la normativa di cui alla legge 57/2001. La prova dell'esistenza di continuato esercizio del passaggio di elettrodotto sopra un fondo negli utili termini di legge conduce all'accertamento dell'usucapione della relativa servitù.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 353
DEL 21/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

L.990/69

R.D. 1403/1922

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - lesioni di non lieve entità - indennità per l'invalidità subita - liquidazione - parametri - triplo della pensione sociale - ulteriori criteri di adeguamento

Per le lesioni di non lieve entità non si applica la legge 57/2001 e l'indennità per l'invalidità subita dal soggetto leso in occasione di circolazione stradale, può determinarsi, sulla base delle risultanze del consulente del giudice, per l'invalidità temporanea, nella misura del triplo della pensione sociale giornaliera attualizzata al dì dell'evento; per l'invalidità permanente, nella misura del triplo annuo della pensione sociale attualizzata al dì dell'evento, quest'ultimo corretto con l'applicazione di un moltiplicatore dato dal coefficiente relativo all'età del soggetto leso alla data dell'evento, recuperato, a scopo parametrico, in base alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della cassa delle assicurazioni sociali e di cui al R.D. 1403/1922, detratto lo scarto (20%) tra vita fisica e lavorativa.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N.377
DEL 23/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: art. 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Manutenzione.

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Lesioni - Buca stradale - Presenza di acqua - Scarsa illuminazione - Imprevedibilità - Inavvistabilità - Manutenzione. Procedimento civile - Atto di riassunzione - Mancata iscrizione a ruolo – Termine annuale.

L'ente comunale risponde, ai sensi dell'art.2043 c.c., dei danni cagionati a terzi a causa della cattiva manutenzione delle pubbliche vie.

E' fondata la domanda volta al risarcimento dei danni subiti da un soggetto che, a seguito di una caduta dalla bicicletta a causa della presenza sul manto stradale di una grossa buca ricoperta da cartacce e non segnalata, riportava lesioni, integrando tali elementi i caratteri della imprevedibilità ed inavvistabilità, onde l'Ente tenuto alla manutenzione della strada in parola ne è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c..

E' infondata e, pertanto, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda, laddove la stessa sia stata proposta con atto di riassunzione ed in quest'ultimo sia stato fatto riferimento alla mancata iscrizione a ruolo del primo atto e l'iscrizione sia avvenuta nel rispetto del termine annuale.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N. 393
DEL 30/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.P.C.: 25

R.D.: 30.10.1933, n. 1611 – art. 6

Competenza e Giurisdizione civile – Risarcimento danni - Foro P.A. – Competenza inderogabile (C.P.C. art. 25; Art. 6 R.D. 30.10.1933 n. 1611).

Competenza e Giurisdizione civile - Figure soggettive pubbliche – Avvocatura dello Stato.

Competenza e Giurisdizione civile - Cumulo soggettivo passivo – Foro Erariale – Competenza Tribunale – Inderogabilità – Competenza per valore.

Nel caso in cui sia convenuta un'Amministrazione dello Stato, l'azione deve essere proposta secondo le regole del Foro Erariale, da determinarsi ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e 6 R.D. 30.10.1933 n.1611, configurandosi la competenza inderogabile del giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice ove è sorta o debba eseguirsi l'obbligazione.

Le disposizioni in materia di Foro Erariale (art. 25 c.p.c. e 6 R.D. 30.10.1933 n.1611) non sono estensibili alle altre figure soggettive pubbliche sebbene assistite dall'Avvocatura dello Stato.

E' ineludibile la regola del Foro Erariale di cui all' art. 25 c.p.c. e 6 R.D. 30.10.1933 n.1611 nel caso di cumulo soggettivo passivo ovvero laddove unitamente alla P.A. sia convenuto un altro soggetto di natura diversa, essendo tale regola destinata a valere per tutte le controversie rientranti nella competenza del Tribunale, in composizione monocratica o collegiale qualunque sia il valore.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N. 401
DEL 31/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2051

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Danni da cose in custodia - Pedana d'ingresso – Insidia – Apposizione di materiale antiscivolo

La manutenzione della rampa di accesso ad un esercizio commerciale (nella fattispecie un supermercato) integra gli estremi della responsabilità di cui all'art.2051 c.c.. Pertanto, il non aver approntato le opportune cautele (rivestimento della stessa con materiale antiscivolo) rappresenta un'insidia che rende il proprietario esclusivamente responsabile dei danni cagionati a terzi.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

**SENTENZA N.437
DEL 07/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2043

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica – Manutenzione.**Risarcimento danni - Responsabilità Civile – Amministrazione Pubblica - Tombino – Insidia Mancanza di griglia di protezione – Imprevedibilità – Inavvistabilità – Scarsa illuminazione.**

L'ente comunale risponde ai sensi dell'art.2043 c.c. dei danni cagionati a terzi a causa della cattiva manutenzione delle pubbliche vie.

Riveste i caratteri dell'insidia, e pertanto genera la responsabilità ex art.2043 c.c. a carico dell'ente tenuto alla manutenzione della pubblica via, la presenza di un tombino non ricoperto dalla griglia di protezione, situato al di sotto del marciapiede, occultato dalla presenza di un foglio di giornale e reso ancor meno imprevedibile ed avvistabile a causa della scarsa illuminazione.

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

.....

SENTENZA N. 438

DEL 07/04/06

SEZIONE: I

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2051

Responsabilità extracontrattuale - Gradino rotto - Caduta - Invisibilità ed imprevedibilità - Sussistenza - Responsabilità della società tenuta alla manutenzione.

Ricorrono i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità del pericolo nell'ipotesi in cui il viaggiatore che scende dal treno cada a terra a causa della rottura del rivestimento gommoso del predellino (gradino). In tale fattispecie deve affermarsi la responsabilità della società tenuta alla manutenzione della carrozza ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 507

DEL 02/05/06

SEZIONE: II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2051

Responsabilità extracontrattuale - Dislivello ascensore rispetto alla soglia di accesso - Caduta - Invisibilità ed imprevedibilità - Sussistenza - Responsabilità del Condominio tenuto alla manutenzione.

Ricorrono i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità del pericolo nell'ipotesi in cui l'utente che entra in ascensore cada a terra a causa del disli-

vello rispetto alla soglia di accesso, dislivello derivante dal cattivo funzionamento dell'ascensore e non notato per la mancanza di illuminazione nel vano ascensore e nel vano scale. In tale fattispecie deve affermarsi la responsabilità del Condominio tenuto alla manutenzione dell'ascensore ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 522

DEL 02/05/06

SEZIONE II

GIUDICE : SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 1218 - 2697 - 2236 - 1337

L. n. 833/1978

Responsabilità civile (EXTRACONTRATTUALE, alias AQUILIANA) - Diligenza nell'adempimento.**Responsabilità civile - Professioni intellettuali.**

In tema di responsabilità per inesatta esecuzione della prestazione medica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della obbligazione sanitaria, deve limitarsi a provare il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, gravando su quest'ultimo l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente.

La violazione dell'obbligo di informazione, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il medico e il paziente, costituisce violazione dell'obbligo di buona fede nella formazione del contratto e vizia la validità del consenso del paziente al trattamento, con conseguente obbligo risarcitorio in caso di insorgenza di patologie o aggravamento delle condizioni del paziente stesso.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

SENTENZA N.530

DEL 03.05.06

SEZIONE II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1127, 2043, 2051

Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Estensione del bene – Destinazione ad uso pubblico - Potere di controllo - Vigilanza (C.C. art. 2043, art.2051).**Risarcimento danni - Responsabilità Civile – Amministrazione Pubblica - Buca Stradale - Ristagno di acqua - Omessa segnalazione - Pericolo occulto.****Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Circolazione stradale - Condotta di guida - Area urbana - Motociclo - Dovere di prudenza - Concorso di colpa (C.C. art. 1127).**

Le caratteristiche dimensionali del bene e la sua destinazione ad uso pubblico sono indici dell'impossibilità di esercitare un controllo continuo ed una efficace vigilanza

da parte della P.A., rendendo inapplicabile l'art.2051c.c. ed integrando gli estremi della violazione del principio del *neminem laedere* ai sensi dell'art.2043 c.c..

Il ristagno di acqua in una buca del manto stradale, in mancanza di segnalazione per gli utenti della strada, configura una ipotesi di pericolo occulto tale da integrare l'obbligo risarcitorio per l'Ente proprietario della stessa nei confronti del soggetto che abbia subito danni, indipendentemente dalla condotta dell'utente.

La condotta di guida tenuta dal soggetto danneggiato (nella specie sinistro verificatosi in un'area urbana ove è imposto un dovere di prudenza e limitazione di velocità) e la conseguente impossibilità di controllare il motociclo, rendono evidente l'inottemperanza da parte di quest'ultimo alle opportune regole di cautela nella guida del veicolo giustificando, pertanto, un giudizio di concorrente responsabilità a carico dello stesso, da valutarsi ai sensi dell'art.1127 c.c..

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

•••••

**SENTENZA N.534
DEL 05/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:
C.C.: . 2043

**Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Amministrazione Pubblica - Manutenzione.
Risarcimento danni - Responsabilità Civile - Lesioni - Buca stradale - Presenza di acqua - Scarsa illuminazione - Imprevedibilità - Inavvistabilità - Manutenzione.**

L'ente comunale risponde ai sensi dell'art.2043 c.c. dei danni cagionati a terzi a causa della cattiva manutenzione delle pubbliche vie.

E' fondata la domanda volta al risarcimento dei danni subiti dal conducente e dai trasportati di una autovettura incapaci in una grossa buca, ricolma di acqua e non transennata, presente sulla sede stradale scarsamente illuminata, integrando tali elementi i caratteri della imprevedibilità ed inavvistabilità, onde l'Ente tenuto alla manutenzione della strada in parola ne è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c..

Estensore: Avv. Giuseppina Pisacane

•••••

**SENTENZA N. 542
DEL 08/05/06
SEZIONE II
GIUDICE:SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:
L. n. 47/1948

Cass. Civ. n. 9892/95; Cass. Civ n. 23366/04.

Responsabilità civile dell'editore e del proprietario della pubblicazione - Sussistenza del litisconsorzio necessario.

Presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca

La responsabilità civile dell' editore e del proprietario della pubblicazione per i danni derivanti dai reati commessi con il mezzo della stampa, è autonoma dalla responsabilità del direttore della pubblicazione ed è solidale con quella dell' autore dell'articolo, con particolare riguardo alla diffamazione consumata per mancato assolvimento all'onere di controllare accuratamente la notizia e fonte (per colpa non scusabile) e del direttore stesso, per omissione di verifica della corrispondenza al vero della notizia riportata nell'articolo del cronista (CASS.19 settembre 1995 n.9892); la natura solidale della responsabilità fa sì che non si ravvisi litisconsorzio necessario.

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione con mezzi di comunicazione di massa, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca sono: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché la notizia sia raccolta in modo serio e diligente) del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo indicate ed una esposizione presentata, in termini oggettivamente idonei a scongiurare nel lettore una falsa rappresentazione della realtà emergente; b) la sussistenza, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione o ad altri caratteri di profili di interesse pubblico all'informazione; c) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione (continenza) (cfr. CASS n.23366/2004)

Estensore: Avv. Francesco Gagliardi

•••••

**SENTENZA N 611
DEL 23/05/06
SEZIONE I
GIUDICE:LUIGI SALVATI**

Riferimenti:
C.C.: 2043

Risarcimento danni da insidia stradale

Sussiste la esclusiva responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. per i danni conseguiti al pedone in conseguenza di una caduta provocata dalla presenza, sulla strada comunale, di una buca piena d'acqua, non segnalata, essendo tale insidia imprevedibile ed inavvistabile.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

•••••

**SENTENZA N. 633
DEL 25/05/06
SEZIONE II
GIUDICE:ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:
C.C.: 2043, 2048.

Risarcimento danni da lesioni personali subiti da un minorene.

In tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c. il dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo – obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto – presuppone che l'allievo gli sia stato affidato; pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N. 638
DEL 25/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti
C.C.: 2054

Risarcimento danni da furto -

In caso di furto la Compagnia di Assicurazione deve corrispondere l'indennizzo così come stabilito dall'arbitrato irrituale.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 732
DEL 20/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
C.C.: 2043

Responsabilità extracontrattuale - Caduta su cavo telefonico - Invisibilità ed imprevedibilità - Esclusione.

Non ricorrono i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità del pericolo nell'ipotesi in cui il soggetto inciampa in un cavo telefonico posto su una pubblica strada illuminata.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne
SENTENZA N. 734
DEL 19/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:
C.C.: 2054
L. 990/1969

Sinistro occorso in officina privata - Applicabilità l. 990/1969 - Esclusione.

In caso di lesioni arrecate ad un terzo in un'autofficina in occasione della effettuazione delle operazioni di carico-scarico merci non si ravvisa un danno da circolazione di veicoli configurante responsabilità civile automobilistica. Di conseguenza il danneggiato non è munito di azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 751
DEL 22/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
C.C.: 2043

Risarcimento per fatto illecito - neminem laedere - danno da sospensione di opere edili poi confutata da provvedimento giudiziale definitivo - sussiste - danno da incremento prezzo opere e materiali di costruzione - danno per ritardo della disponibilità dell'immobile realizzando - sussistono

(In ipotesi di sospensione di opere edili in corso di realizzazione poi confutata con provvedimento giudiziale definitivo), va risarcito il danno in base ai principi generali del neminem laedere, ossia del non compromettere, attraverso la propria condotta dolosa o colposa, interessi meritevoli di tutela. Va riconosciuto il danno nella somma pagata per la locazione di altra abitazione in sostituzione di quella costruenda ed il danno relativo al maggior costo di costruzione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 752
DEL 22/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
C.C.: 1228, 2230

Adempimento del debitore - attraverso opera di terzi - fatti dolosi o colposi di terzi - responsabilità del debitore - sussiste
Incarico professionale - assunto senza compenso - responsabilità del professionista nell'esecuzione - sussiste

Il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di terzi di cui egli si è avvalso nell'adempimento della propria obbligazione. L'espletamento di un incarico, accettato anche senza compenso, non esclude la responsabilità del professionista per averlo male esercitato.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

SENTENZA N. 753
DEL 22/06/06
SEZIONE
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

Responsabilità medica - Dell'odontoiatra - Obbligazione di risultato - Sussistenza.

La prestazione d'opera eseguita dall'odontoiatra nei confronti del paziente è prestazione d'opera di risultato, con la conseguenza che nel caso in cui questo non fosse raggiunto, il medico è tenuto al risarcimento.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 795
DEL 03/07/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2043

Responsabilità extracontrattuale - Caduta a causa di manto stradale sconnesso - Insidia - Insussistenza.

Il dissesto stradale per quanto esteso non costituisce una insidia imprevedibile ed in avvistabile se la zona dissestata non è occultata da acqua o detriti né celata dall'oscurità.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

Responsabilità
civile da
circolazione
stradale

**SENTENZA N. 7
DEL 04/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2054, 2059
C.P.: 185
LEGGE: L 57/2001, L 990/69 e succ.; C.d. Strada art.145 c.6°

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - circolazione stradale - traversa privata ed obbligo di dare la precedenza.

Scontro tra veicoli e corresponsabilità - presunzione juris tantum – superament.

Danno biologico (alla salute) - liquidazione - tabelle del Tribunale di Nocera Inferiore.

Danno morale - fatto qualificabile come reato - criterio di liquidazione.

Lucro cessante - per diminuzione di reddito da lavoro - criterio di liquidazione - per danno da ritardo - criterio di liquidazione

Il veicolo proveniente da traversa privata ha obbligo di dare la precedenza, ai sensi dell'art.145 comma sesto del Codice della Strada.

In caso di scontro tra veicoli, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente l'accertamento in concreto della responsabilità del conducente di uno di essi veicoli, essendo altresì necessario, a tal fine ed in pari tempo, accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione, a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Il danno biologico (o danno alla salute) consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona, incidente sull'intera dimensione del valore uomo e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità; giacchè esso riguarda soltanto la sfera di incidenza extrapatrimoniale, resta del tutto indifferente, nella sua relativa liquidazione, ogni valutazione di tipo economico-finanziario.

In tema di liquidazione del danno biologico, il Tribunale di Nocera Inferiore ha predisposto una propria tabella che, partendo dai coefficienti moltiplicatori della legge 57/2001, estrae una funzione di evoluzione della scala dei valori della invalidità nella fascia 10%-100%, utilizzando il metodo di interpolazione dei minimi quadrati.

Il danno morale attiene alla sofferenza, al dolore, alla situazione affittiva derivante, al perturbamento ingiustamente arrecato all'animo della persona offesa, al disagio conseguente alle cure mediche - Esso è risarcibile, ex art. 2059cc e 185cp, pure in mancanza di positivo accertamento in sede penale della colpa dell'autore del danno, se essa, come nei casi previsti dall'art.2054cc, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (lesioni personali colpose) - Il danno morale viene liquidato dal Giudice in via equitativa, sulla base della natura colposa del fatto causante danno e l'entità, accertata in sede processuale, delle sofferenze psichiche del danneggiato.

E' risarcibile il lucro cessante quale danno prodotto al reddito del lavoratore dipendente. Tale danno può essere individuato e liquidato anche sulla base della accertata riduzione delle ore di straordinario mediamente esplicitate, al netto di ogni trattenuta. E' altresì risarcibile, quale lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tale danno è liquidabile a mezzo applicazione, sulla somma accertata originaria, di interessi al tasso del 2,5% annuo calcolati anno per anno, a partire dall'illecito (quale momento di insorgenza dell'obbligo risarcitorio), sul valore della somma originaria via via rivalutata, con riferimento a ciascuna annualità, secondo gli indici Istat (metodo ex Cass. SS.UU. 17/02/1995 n.1712).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 35
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

L.990/69, R.D. 1403/1922

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Lesioni - indennità per l'invalidità subita – liquidazione - parametri - triplo della pensione sociale - ulteriori criteri di adeguamento.

L'indennità per l'invalidità subita dal soggetto leso in occasione di circolazione stradale, può determinarsi, sulla base delle risultanze del consulente del giudice, per l'invalidità temporanea, nella misura del triplo della pensione sociale giornaliera attualizzata al dì dell'evento; per l'invalidità permanente, nella misura del triplo annuo della pensione sociale attualizzata al dì dell'evento, quest'ultimo corretto con l'applicazione di un moltiplicatore dato dal coefficiente relativo all'età del soggetto leso alla data dell'evento, recuperato, a scopo parametrico, in base alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della cassa delle assicurazioni sociali e di cui al R.D. 1403/1922, detratto lo scarto (20%) tra vita fisica e lavorativa.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 36
DEL 10/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

L.990/69 e succ.; L.57/2001
C.della Strada art. 143 e corr. .

Circolazione stradale - manovra di sorpasso che impugna opposta corsia di marcia - sinistro - responsabilità dell'autore di tale manovra - esclusiva - Lesio-

ni - quantificazione micropermanenti - applicazione parametri legge 57/2001 - sussiste

Il conducente del veicolo che impegna l'opposta corsia di marcia per effettuare un sorpasso senza attendere il transito del veicolo proveniente in senso contrario, è esclusivo responsabile dei danni scaturenti dal sinistro che tale condotta ha provocato.

Alla quantificazione del danno da lesioni micropermanenti si applicano i parametri previsti dalla legge 5.3/2001 n.57.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 37

DEL 10.01.06

SEZIONE II GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2054

C.P.C.: 341, 81

Risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli – legittimazione attiva del conducente dell'auto-veicolo – sussistenza.

Qualora in un sinistro stradale subito da un soggetto diverso dal proprietario dell'autoveicolo, il conducente fa riparare il mezzo a proprie spese facendosi intestare la fattura e stante l'inerzia del proprietario nell'instaurare l'azione nei confronti del danneggiante ed il relativo rischio di prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno, il conducente è legittimato a sostituirsi al proprietario e ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

SENTENZA N. 56

DEL 12/01/2006

SEZIONE II

GIUDICE: ANTONIO SCARPA

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2054, 2059

C.P.: 185

LEGGE 57/2001, L 990/69 e succ.

C.d. Strada artt.3, 40

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato - propedeutico obbligo di esporre il contrassegno assicurativo.

Accertamento proprietà veicoli coinvolti in incidente stradale - poteri del giudice.

Investimento di pedone su passaggio pedonale - presunzione di responsabilità - prova liberatoria - mancato superamento - dovere di indagine di eventuale concorso del danneggiato – sussiste.

Obbligo attraversamento strada sui passaggi pedo-

nali – deroghe.

Attraversamento sui passaggi pedonali - diritto di precedenza del pedone.

Attraversamento al di fuori dei passaggi pedonali - diritto di precedenza del veicolo - sussiste - suo temperamento.

Danno biologico (alla salute) - liquidazione a mezzo delle tabelle del Tribunale di Nocera Inferiore.

Danno morale e fatto qualificabile come reato - criterio di liquidazione.

Lucro cessante - per danno da ritardo - criterio di liquidazione

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a. sussiste l'obbligo da parte dell'assicuratore o, per mancanza od impossibilità, da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, di risarcire direttamente il danneggiato del fatto imputabile a responsabilità dell'assicurato. L'esposizione del contrassegno di assicurazione è predisposta proprio per dare concreta attuazione al diritto del danneggiato di essere risarcito direttamente dall'assicuratore.

Costituisce principio fondamentale quello secondo cui la proprietà dei veicoli coinvolti in un incidente stradale può essere accertata con tutti gli strumenti di prova che il giudice ritiene più appropriati a tal fine.

L'attraversamento della strada sulle strisce pedonali rende applicabile la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma 1, esclusa solo ove fosse data prova del fatto che il conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, non potendo in alcun modo prevenirlo. La presunzione di colpa del conducente del veicolo non preclude l'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del danneggiato.

Il pedone è tenuto ad attraversare la carreggiata servendosi degli appositi passaggi pedonali; gli è consentito di farlo al di fuori dei passaggi quando questi non esistano o distino più di cento metri. Sussiste diritto di precedenza del pedone che attraversa la strada sulle strisce pedonali ovvero nelle immediate vicinanze.

Sussiste il diritto di precedenza per i veicoli quando i pedoni attraversino fuori dalle strisce pedonali. Siffatto diritto non è comunque ravvisabile rispetto ai pedoni che, pur attraversando fuori delle strisce pedonali, abbiano iniziato l'attraversamento con congruo anticipo rispetto ai veicoli che sopraggiungono.

Il danno biologico (o danno alla salute) consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona, incidente sull'intera dimensione del valore uomo e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità; giacchè esso riguarda soltanto la sfera di incidenza extrapatrimoniale, resta del tutto indifferente, nella sua relativa liquidazione, ogni valutazione di tipo economico-finanziario. In tema di liquidazione del danno biologico, il Tribunale di Nocera Inferiore ha predisposto una propria tabella che, partendo dai coefficienti moltiplicatori della legge 57/2001, estrae una funzione di evoluzione della scala dei valori della invalidità nella fascia 10%-100%, utilizzando il metodo di interpolazione dei minimi quadrati.

Il danno morale soggettivo attiene alla sofferenza, al dolore, alla situazione affettiva derivante, al perturbamento ingiustamente arrecato all'animo della persona offesa, al disagio conseguente alle cure mediche. Esso è risarcibile, ex art. 2059cc e 185cp, pure in mancanza di positivo accer-

tamento in sede penale della colpa dell'autore del danno, se essa, come nei casi previsti dall'art.2054cc, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (lesioni personali colpose). Il danno morale viene liquidato dal Giudice in via equitativa, sulla base della natura colposa del fatto causante danno e l'entità, accertata in sede processuale, delle sofferenze psichiche del danneggiato. E' risarcibile il lucro cessante quale danno prodotto al reddito del lavoratore solo se risulta provato che l'invalidità subita abbia inciso in modo pregiudizievole sulla propria capacità lavorativa. Per risarcire, quale lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite, può farsi ricorso al tasso degli interessi al 2% annuo, calcolati anno per anno nell'arco del suddetto ritardo, con riferimento ai singoli momenti in cui la somma, stimata all'origine con espressione monetaria dell'epoca dell'illecito, si è incrementata via via nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti Istat. (metodo ex Cass. SS.UU. 17/02/1995 n.1712).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N 73
DEL 18.01.06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

C.C.: 1126, 2054

Colpa concorsuale - rilevanza – Liquidazione in via equitativa del danno.

Sussiste concorso di colpa anche a carico di colui che giunto all'incrocio benefici della precedenza, allorquando questi non abbia prestato la massima attenzione per essere pronto ad evitare imprudenze di altri conducenti, da qualunque parte essi provengano e non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La sentenza di primo grado appare adeguatamente circostanziata in ordine ai motivi che hanno suggerito al primo giudice di quantificare il danno nella misura indicata, avendo egli stimato il pregiudizio tenendo conto della dinamica dell'incidente, della localizzazione dei danni come dichiarati dai testimoni scorsi, nei limiti della effettiva tipologia delle parti meccaniche attinte dal pregiudizio, nonché dal valore dell'auto danneggiata con riferimento all'epoca di immatricolazione, quindi in base ed elementi oggettivi che appaiono appropriati al metodo di valutazione equitativa, quale richiesta articolo 1226 codice civile.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

**SENTENZA N. 101/06
DEL 25.01.06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 2056, 2058

In ordine al quantum del risarcimento, si rileva che il risarcimento del danno da responsabilità aquilana può avvenire per equivalente in denaro (art. 2056 c.c.) o in forma specifica (art. 2058) e ha funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso.

Estensore: Avv. Alessandro Vella

.....

**SENTENZA N. 102
DEL 25/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2054, 2059, 2699, 2700

C.P.: 185

Legge 57/2001, Legge 990/69 e succ.; C. d. Strada, art. 145 c. 6°

Prova documentale - verbale di accertamento della Polizia Stradale - contenuto e valore probatorio - prova piena e libero apprezzamento del Giudice – differenza.

Assicurazione obbligatoria per la r.c.a. - scontro tra veicoli e corresponsabilità - presunzione juris tantum e suo superamento.

Danno biologico (alla salute) - liquidazione a mezzo delle tabelle del Tribunale di Nocera Inferiore.

Danno morale e fatto qualificabile come reato - criterio di liquidazione.

Lucro cessante - per danno da ritardo - criterio di liquidazione

I rapporti ed i verbali degli organi di polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato, laddove le dichiarazioni rese a tali organi, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente.

In caso di scontro tra veicoli, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente l'accertamento in concreto della responsabilità del conducente di uno di essi veicoli, essendo altresì necessario, a tal fine ed in pari tempo, accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione, a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Il danno biologico (o danno alla salute) consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona, incidente sull'intera dimensione del valore uomo e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità; giacché esso riguarda soltanto la sfera di incidenza extrapatrimoniale, resta del tutto indifferente, nella sua relativa liquidazione, ogni valutazione di tipo economico-finanziario. In tema di liquidazione del danno biologico, il Tribunale di Nocera Inferiore ha predisposto una propria tabella che, partendo dai coefficienti moltiplicatori della legge 57/2001, estrae una funzione di evoluzione della scala dei valori della invalidità nella fascia 10%-100%, utilizzando il metodo di interpolazione dei minimi quadrati.

Il danno morale attiene alla sofferenza, al dolore, alla situazione affittiva derivante, al perturbamento ingiustamente arrecato all'animo della persona offesa, al disagio conseguente alle cure mediche. Il danno morale è risarcibile, ex art. 2059cc e 185cp, pure in mancanza di positivo accertamento in sede penale della colpa dell'autore del danno, se essa, come nei casi previsti dall'art.2054cc, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (lesioni personali colpose). Il danno morale viene liquidato dal Giudice in via equitativa, sulla base della natura colposa del fatto causante danno e l'entità, accertata in sede processuale, delle sofferenze psichiche del danneggiato. E' risarcibile il lucro cessante quale danno prodotto al reddito del lavoratore dipendente. Tale danno può essere individuato e liquidato anche sulla base della accertata riduzione delle ore di straordinario mediamente esplicate, al netto di ogni trattenuta. E' altresì risarcibile, quale lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tale danno è liquidabile a mezzo applicazione, sulla somma accertata originaria, di interessi al tasso del 2,5% annuo calcolati anno per anno, a partire dall'illecito (quale momento di insorgenza dell'obbligo risarcitorio), sul valore della somma originaria via via rivalutata, con riferimento a ciascuna annualità, secondo gli indici Istat (metodo ex Cass. SS.UU. 17/02/1995 n.1712).

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 103
DEL 25/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

Legge 990/69 e succ.; C. d. Strada, artt. 39, 145; Reg. Att. C. d. Strada, artt. 77, 106, 144

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - circolazione stradale - principio di tipicità della segnaletica stradale - deroga - fattispecie complessa.

Segnaletica stradale - pubblicità notizia - esclusione - elemento costitutivo di fattispecie complessa - sussiste.

Segnale di fermarsi e dare la precedenza - elementi costitutivi - carenza - effetti - applicazione delle norme generali della circolazione

Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale, comporta che un obbligo o un divieto è legittimamente imposto solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale previsto dalla legge. Sussiste un dovere di comportamento derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione stradale, se è perfezionata una fattispecie complessa costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo o del divieto e dalla pubblicizzazione del predetto obbligo o divieto attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge.

La segnaletica stradale non costituisce un forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce.

Il segnale di fermarsi e dare la precedenza è costituito dalla relativa segnaletica verticale (art.77 e segg., art.106 Reg. Att. C.d.Strada) e va corredato della segnaletica orizzontale di cui all'art. 144 Reg Att. C.d.Strada (linea di arresto) e 148 comma 8°(iscrizione di "stop") allorché sia completa ed ostensibile. In caso di mancato ripristino del segnale di "stop" (nella fattispecie, del segnale verticale), la circolazione stradale può avvenire in base alle norme generali del C.d.Strada (nella fattispecie) con il rispetto della regola della precedenza ai veicoli provenienti da destra.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 0115
DEL 26/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

Legge 990/69, R.D. 1403/1922

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Lesioni - indennità per l'invalidità subita - liquidazione - parametri - triplo della pensione sociale - ulteriori criteri di adeguamento.

L'indennità per l'invalidità subita dal soggetto leso in occasione di circolazione stradale, può determinarsi, sulla base delle risultanze del consulente del giudice, per l'invalidità temporanea, nella misura del triplo della pensione sociale giornaliera attualizzata al dì dell'evento; per l'invalidità permanente, nella misura del triplo annuo della pensione sociale attualizzata al dì dell'evento, quest'ultimo corretto con l'applicazione di un moltiplicatore dato dal coefficiente relativo all'età del soggetto leso alla data dell'evento, recuperato, a scopo parametrico, in base alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della cassa delle assicurazioni sociali e di cui al R.D. 1403/1922, detratto lo scarto (20%) tra vita fisica e lavorativa.

Nome estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N 137
DEL 07/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Appello Giudice di Pace

L'appello è infondato. La definizione del giudizio di impugnazione non può prescindere dall'accertamento, come risultante dalle fonti di prova acquisite in giudizio, dalla posizione dei veicoli anteriormente all'impatto.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

SENTENZA N. 146
DEL 07/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 2054

Risarcimento danni da circolazione - Nei confronti del F.G.V.S. -

In caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione rivolta al F.G.V.S., il danneggiato ha l'obbligo di provare che il conducente del veicolo danneggiante è rimasto sconosciuto. Per integrare tale prova è necessario presentare denuncia all'autorità di polizia.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 186
DEL 13/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 2054

Risarcimento danni da circolazione - Nei confronti del F.G.V.S. -

In caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione rivolta al F.G.V.S., il danneggiato ha l'obbligo di provare che il conducente del veicolo danneggiante è rimasto sconosciuto. Per integrare tale prova è necessario presentare denuncia all'autorità di polizia.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 192
DEL 16/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.P.C. : 112

C.C.: 1294, 2043, 2054, 2059,

L. 990/69 e succ.

Procedimento civile - actio risarcitoria - per danno alla persona - pluralità di voci concorrenti - domanda generica - integrale risarcimento di ogni pregiudizio - nessun limite di petizione - domanda contenente solo alcune voci di danno - limite del giudizio - sussiste - integrazione nuove voci di danno in trattazione - ammissibilità - mera emendatio libelli - integrazione nuove voci di danno nelle conclusioni - inammissibilità.

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - norme della circolazione - immissione di veicolo nel traffico - in retro-

marcia - situazione di pericolo - responsabilità per evento lesivo derivato - sussiste - Motociclista - norme della circolazione - obbligo di indossare il caso protettivo - mancata osservanza - concorso di responsabilità per evento lesivo subito - sussiste.

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - terzi trasportati - favore della presunzione di responsabilità ex art.2054 cc - opera - superamento della presunzione - del proprietario - circolazione del veicolo contro la sua volontà - impossibilità di evitare il danno - Lesioni del trasportato - proprio onus probandi - nesso di causalità tra lesioni e condotta del convenuto - prova liberatoria per il convenuto - responsabilità esclusiva dell'altro conducente o di un terzo

Solidarietà passiva - grado di partecipazione di ciascun obbligato - inopponibilità al creditore - diritto di regresso del debitore adempiente - sussiste.

Integrità biopsichica - lesione - voci di danno - autonome - cumulabili - danno cd. patrimoniale puro - distinto in danno emergente e lucro cessante - danno cd. non patrimoniale - distinto in biologico, morale ed esistenziale - Danno esistenziale - risarcibilità - condizione - lesione interessi della persona di rango costituzionale.

Danno non patrimoniale - sua risarcibilità - art. 2059 cc - nei soli casi previsti dalla legge - interpretazione del limite - comprensivo della norma di tutela dei diritti fondamentali diritti ex art. 2 Cost.

Fatto illecito dannoso - esito letale - dopo un apprezzabile lasso di tempo - danno conseguenza per la vittima - azione dei congiunti della vittima "iure hereditario".

Fatto illecito dannoso - esito letale - istantaneo - danno conseguenza diretta ai congiunti - actio "iure proprio".

Decesso immediato - al momento del sinistro - danno biologico - non sussiste - decesso sopravvenuto - danno biologico - sussiste.

Morte istantanea - successione mortis causa - del diritto al risarcimento danni non patrimoniale - non sussiste.

Fatto illecito dannoso - esito letale istantaneo - prossimi congiunti - risarcimento danni "iure proprio" - ambito - sofferenza soggettiva - pregiudizio permanente - alterazione delle relazioni familiari.

Liquidazione risarcimento del danno - applicazione rivalutazione monetaria - indici Istat - dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza - Interessi nella misura legale - per risarcimento del lucro cessante - danno da ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito - computo - sulla sorta capitale devalutata e progressivamente incrementata con la rivalutazione annuale.

La natura complessa dell'azione risarcitoria per danno alla persona, di norma risultante di una pluralità di voci concorrenti, comporta che, ove una domanda sia formulata in modo generico, non si frappongono limiti di petizione all'integrale risarcimento di ogni pregiudizio dimostrato mentre, laddove l'azione proposta contenga solo alcune voci risarcibili, il giudice è vincolato a tali richieste, salvo che le stesse siano integrate entro l'udienza di trattazione, posto che la deduzione di ulteriori pregiudizi integra una

mera emendatio libelli.

E' inammissibile la richiesta di risarcimento di una voce di danno formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

L'immissione di veicolo nel traffico viario in retromarcia esige che il conducente dello stesso possa essere certo di non creare situazioni di pericolo per tutto il tempo occorrente all'espletamento della manovra stessa.

E' dunque configurabile un concorso di responsabilità dell'evento lesivo scaturente da tale manovra.

E' altresì configurabile un concorso di responsabilità dell'evento lesivo nella mancata osservanza, da parte del motociclista danneggiato, dell'obbligo di indossare il caso protettivo.

I terzi trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto, possono invocare nei rapporti con il conducente la presunzione di responsabilità di cui ai primi due commi dell'art.2054 cc ed avvantaggiandosi, nei confronti del proprietario dell'altro veicolo, dell'estensione della responsabilità prevista dal terzo comma della medesima disposizione, sicché il proprietario del veicolo potrà liberarsi solo provando che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà o che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il trasportato che abbia subito danno dalla circolazione del veicolo è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra le lesioni e la condotta di guida del convenuto, gravando invece su questi la dimostrazione che il sinistro sia stato provocato in via esclusiva dalla condotta dell'altro conducente o di un terzo.

In tema di solidarietà passiva nel debito originato dalla commissione di un illecito dannoso, al danneggiato non è opponibile il grado di partecipazione di ciascun corrispondente, essendo ognuno di essi tenuto verso l'attore all'intero risarcimento, salvo il regresso (del debitore adempiente) verso gli altro responsabili.

La lesione dell'integrità biopsichica origina, di norma, due distinte voci di danno, autonome e cumulabili: il danno cd. patrimoniale puro, nelle sue componenti di danno emergente e lucro cessante ed il danno cd. non patrimoniale, scindibile in danno biologico, danno morale e danno per lesione di interessi personali di rilievo costituzionale. Quest'ultimo è risarcibile (anche in cumulo con il danno morale e quello biologico) a condizione che l'illecito leda interessi della persona di rango primario, riconosciuti nella carta Costituzionale. L'art. 2059 cc, laddove limita la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge, va inteso come (in tal senso) comprensivo anche della norma di tutela dei fondamentali diritti della persona di rilievo costituzionale, sintetizzati anzitutto nella formula dell'art. 2 Cost.

In ipotesi di fatto illecito dannoso con esito letale, va distinta l'ipotesi in cui la morte del soggetto leso sia avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo e con conseguente insorgere della pretesa risarcitoria per i danni-conseguenza, azionabile dai congiunti della vittima "iure hereditario", da quella in cui la morte è evento immediato e dunque produttivo di conseguenze lesive dirette nella sfera dei congiunti della vittima, che dunque beneficiano di una posizione giuridica "iure proprio". In particolare, il danno biologico che, per sua natura, individua la menomazione del godimento delle facoltà vitali in futuro, presuppone che il soggetto leso non sia deceduto immedia-

tamente al momento del sinistro; in caso contrario, non è ipotizzabile alcuna lesione di tali facoltà (danno alla salute) bensì al diverso bene-vita. La morte istantanea impedisce che tale lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, il che esclude la successione mortis causa del diritto al risarcimento di ogni danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale), giammai entrati nel patrimonio del de cuius.

In ipotesi di fatto illecito dannoso con esito letale istantaneo, i prossimi congiunti del de cuius, direttamente pregiudicati dall'evento, beneficiano del risarcimento dei danni "iure proprio", per la sofferenza soggettiva (valutata anche sulla base delle modalità del verificarsi dell'evento), il pregiudizio permanente, la gravità della perdita, le sue ricadute sul nucleo familiare e l'alterazione delle relazioni familiari.

L'importo liquidato quale risarcimento del danno deve essere altresì maggiorato con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della sentenza. Competono, inoltre, gli interessi al tasso legale annuo, per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui il danneggiato, solo a seguito della pronuncia giudiziale, raggiunge l'equivalente pecuniario del danno subito; il saggio di interesse, legale, va praticato sulla sorta capitale devalutata e progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione annuale.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N 201/06

DEL 17/02/06

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2054

C.P.C: 100

Legittimazione passiva - sussistenza.

Concorso di colpa del pedone - irrilevanza.

La domanda appare fondata e va accolta. Al riguardo va rilevato che i testi addotti dall'appellante hanno concordemente dichiarato che l'autobus investitore era dell'Azienda in oggetto e l'autista dell'autobus ha dichiarato di essere transitato alla guida della linea 9 verso le ore 12,20 dell'11.12.02 in piazza Ferrovia, in Salerno. Detti elementi indicativi comprovano la legittimazione passiva dell'azienda appellata. La sosta dell'appellante sul marciapiede, addotta dai testi, comprova, altresì, l'esclusiva responsabilità dell'incauto autista in ordine al sinistro.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

•••••

SENTENZA N 204

DEL 22/02/06

SEZIONE II

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 1126 - 2054

**Colpa concorsuale del pedone - irrilevanza.
Danno permanente - sussistenza.
Liquidazione del danno morale - sussistenza di reato - irrilevanza.**

E' ben noto che ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c., questi non è assimilabile al conducente coinvolto in uno scontro e che solo a carico di quest'ultimo è invocabile una regola di responsabilità presuntiva superabile in forza di una specifica prova contraria, volta a dimostrare l'adozione di ogni misura utile ad evitare il sinistro.

Appare indubbia la sussistenza di un danno permanente che il consulente ha obiettivamente rilevato e che il giudice era tenuto a liquidare, trattandosi di pregiudizio riconducibile al sinistro.

Compete inoltre il danno morale, posto che la lesione di un interesse primario della persona fisica giustifica il risarcimento indipendentemente dalla sussistenza di un reato.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

•••••

**SENTENZA N 205
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

L. 24/12/69 n. 990, art. 19 comma 1 lettera c)
Cass. N. 8086 del 25/07/95
Cass. N. 1860 dell'8/03/90

Onere probatorio a carico del danneggiato in sinistri stradali provocati da veicolo non identificato

L'onere probatorio si articola nella prova delle modalità del sinistro, dell'imputabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, quindi, che tale veicolo è rimasto sconosciuto. A tale ultimo fine non rileva che il veicolo danneggiante si sia allontanato dopo il sinistro, pur essendo sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle autorità competenti di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria abbiano avuto esito negativo, non potendo invero addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

**SENTENZA N. 0282
DEL 03/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2054

C.P.C.: 116

C. d. Strada, art.145 n°6

Circolazione stradale - sinistro automobilistico - norme che regolano la precedenza - veicolo in fase di immissione nel traffico - obbligo di dare la precedenza - violazione - conseguenze - superamento della presunzione di cui all'art. 2054 cc secondo comma - unica responsabilità evento lesivo.

Appello - diversa valutazione dei mezzi di prova assunti in primo grado - attendibilità del testimone interessato - prevalenza del testimone indifferente - e di quanto dichiarato nella immediatezza dell'evento alle Autorità intervenute.

Il veicolo che proviene da un varco privato deve concedere la precedenza ai veicoli che percorrono la pubblica via.

La concorde deposizione dei testimoni del tutto indifferenti al sinistro automobilistico è più convincente di quella resa dal testimone interessato per avere subito lesioni in occasione dello stesso. La deposizione resa ai Carabinieri (interventuti sul luogo del sinistro) nell'immediatezza dei fatti è più attendibile di quella successivamente quale testimone in giudizio civile.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N. 296
DEL 07/03/2006
SEZIONE II
G.O.T.: FRANCESCO SPIEZIA**

Riferimenti:

C. d. Strada, art. 145

Codice della Strada - diritto di precedenza - mancato rispetto - effetti - rigetto domanda risarcitoria

L'accertato mancato rispetto della norme prescritte dal Codice della Strada in materia di precedenza conduce al rigetto della domanda risarcitoria del sinistro automobilistico proposta dal soggetto violatore.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

**SENTENZA N 301
DEL 07.03.06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO**

Riferimenti:

C.C.: 2054

Tamponamento - Concorso di colpa - insussistenza.

La verifica del tamponamento, come desumibile dalla prova, conduce ad affermare la responsabilità esclusiva dell'appellato, atteso che la presunzione di pari responsa-

bilità dei conducenti coinvolti in uno scontro è senz'altro superata dalla contraria presunzione di fatto che il tamponamento sia stato provocato dall'inadeguata velocità del veicolo investitore e dalla mancata osservanza della distanza di sicurezza tra i veicoli.

Estensore: avv. Sabato Pappacena

.....

**SENTENZA N 324
DEL 09/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2054
C.P.C.: 116

Presunzione del concorso di colpa - prova contraria - sussistenza.

Nel contrasto fra i testi escussi dalle parti, assume maggior rilevanza la ricostruzione della dinamica del sinistro eseguita dal C.T.U. XXXX a seguito dell'esame dei luoghi del sinistro e dei punti d'urto dei veicoli incidentati. Al riguardo il C.T.U. ha accertato che entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente non avevano mantenuto strettamente la destra al momento del sinistro, per cui si evince la corresponsabilità di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro in oggetto.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

**SENTENZA N. 332
DEL 10.03.06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2054

Presunzione del concorso di colpa - eccessiva velocità - mancanza di prova - inammissibilità.

Alcuna prova in ordine ad una eccessiva velocità di guida del conducente del camion è emersa dagli atti di causa, onde il sinistro appare causato esclusivamente dal conducente dell'autovettura (condotta imprudente e contraria ai dettami del codice della strada). Ne consegue che va dichiarata l'esclusiva responsabilità di XXX in ordine al sinistro in oggetto.

Estensore: Avv. Sabato Pappacena

.....

**SENTENZA N. 343
DEL 16/03/2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE RUSSO**

Riferimenti:

C.C.: 896, 2697
C. d. Strada, art. 25, art.66 Reg.

**C.d.Strada e suo Regolamento - occupazione del sottosuolo con linee di telecomunicazione - previa concessione dell'ente proprietario della strada - rispetto profondità di almeno un metro dalla superficie
Domanda di risarcimento danni - mancata prova della colpa nell'illecito ed altro elemento oggettivo - effetti - rigetto della domanda**

Ai sensi dell'art. 25 C.d.Strada e dell'art.66 del Regolamento di esecuzione dello stesso, l'occupazione del sottosuolo con linee di telecomunicazione è assentita previa concessione dell'ente proprietario della strada e con la prescrizione del rispetto della profondità di almeno un metro dal piano viabile.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni alle linee di telecomunicazione laddove non sia dimostrato l'elemento della colpa nell'illecito (non essendo provata la conoscenza della presenza di cavi nel sottosuolo) e che i cavi stessi fossero effettivamente posizionati alla profondità di sicurezza prescritta.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 0354
DEL 21/03/2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2054
C. d. Strada, art. 145 e corr.

Incidente stradale - violazione dell'obbligo di precedenza - esclusiva responsabilità del trasgressore - concorso di colpa per eccessiva velocità del veicolo danneggiato - esclusione

In caso di incidente stradale tra veicoli, la violazione dell'obbligo di fornire la precedenza in capo a chi si immette da via secondaria in via principale, comporta l'esclusiva responsabilità del trasgressore senza possibilità di evidenziarsi concorso di colpa per velocità eccessiva dell'altro.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 421
DEL 04/04/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

L. 990/69
C. d. Strada, art. 145

Circolazione stradale - norme che regolano la precedenza - veicolo in fase di immissione nel traffico - obbligo di dare la precedenza - violazione - conseguenze - responsabilità evento lesivo.

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Lesioni - indennità per l'invalidità subita - liquidazione - parametri - triplo della pensione sociale - ulteriori criteri di adeguamento.

L'improvvisa immissione nel flusso della circolazione veicolare omettendo di accordare la dovuta precedenza ai veicoli già in transito, integra violazione alle norme della circolazione; da essa consegue l'esclusiva responsabilità del trasgressore per la causazione dell'evento lesivo che ne conseguisse ed il relativo obbligo risarcitorio.

L'indennità per l'invalidità subita dal soggetto leso in occasione di circolazione stradale, può determinarsi, sulla base delle risultanze del consulente del giudice, per l'invalidità temporanea, nella misura del triplo della pensione sociale giornaliera attualizzata al dì dell'evento; per l'invalidità permanente, nella misura del triplo annuo della pensione sociale attualizzata al dì dell'evento, quest'ultimo corretto con l'applicazione di un moltiplicatore dato dal coefficiente relativo all'età del soggetto leso alla data dell'evento, recuperato, a scopo parametrico, in base alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della cassa delle assicurazioni sociali e di cui al R.D. 1403/1922, detratto lo scarto (20%) tra vita fisica e lavorativa.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 436

DEL 07/04/06

SEZIONE II

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2054

Risarcimento danni da circolazione - Nei confronti del F.G.V.S. -

In caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione rivolta al F.G.V.S., il danneggiato ha l'obbligo di provare che il conducente del veicolo danneggiante è rimasto sconosciuto. Per integrare tale prova è necessario presentare denuncia all'autorità di polizia.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 445

DEL 11/04/2006

SEZIONE II

G.O.T. ASSUNTA CACCIAPUOTI

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2054

L 990/69 e succ.

Responsabilità civile - danni da scontro tra autoveicoli - infrazione grave di un conducente - verifica comportamento altro conducente - necessaria - presunzione di corresponsabilità - superamento - aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro - particolare riferimento alla velocità.

Decreto di archiviazione penale - superamento della presunzione - non bastevole.

In materia di responsabilità civile per danni da scontro tra autoveicoli, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente, al fine di determinare se sussista un concorso di colpa nella produzione dell'evento. Onde superare la presunzione di corresponsabilità, l'altro conducente deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare lo scontro, con particolare riferimento alla velocità tenuta.

A tal fine, non è prova sufficiente il decreto di archiviazione penale.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 498

DEL 26/04/06

SEZIONE I

GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2054, 2059

L 990/69 e succ.

L 57/2001

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - denuncia di sinistro - sottoscritta - valenza di confessione al terzo - elemento liberamente valutabile dal giudicante.

Investimento di pedone - responsabilità del conducente - presunta - superamento della presunzione.

Liquidazione del danno - legge 57 del 2001 - applicabilità ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore - sussiste.

Lucro cessante - per diminuita capacità lavorativa - prova perdita di reddito provocata dal sinistro.

Lucro cessante - danno da ritardato conseguimento del risarcimento - liquidazione - applicazione tasso annuo degli interessi all'1%

La denuncia di sinistro sottoscritta da parte convenuta ha piena valenza di confessione al terzo ed è elemento liberamente valutabile nei confronti dell'assicuratore.

La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone è presunta e può essere esclusa solo se questi provi d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

I criteri di liquidazione del danno dettati dalla legge 57 del 2001, pure non direttamente vincolanti in riferimento ai danni provocati da sinistri successivi alla entrata in vigore della stessa legge, risultano parimenti utilizzabili quali parametri di liquidazione equitativa poiché espressivi di valutazioni altamente attendibili, siccome recepiti dal legislatore.

Non compete il danno patrimoniale per diminuita capacità lavorativa se non è presunta una perdita di reddito provocata dal sinistro.

Per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui i danneggiati, solo o seguito di pronunzia giudiziale, raggiungono l'equivalente pecuniario del danno subito può farsi ricorso, in considerazione dell'entità del credito liquidato nella fattispecie, delle variazioni inflattive e del saggio legale dalla data del sinistro a quella della statuizione giudiziale, al tasso annuo degli interessi pari all'1%.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 501
DEL 27/04/ 06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti

C.P.C. : 102
L. 990/69, art. 23

Assicurazione obbligatoria r.c.a.- parte necessaria del giudizio di responsabilità.

Procedimento civile - ordine di integrazione del contraddittorio - mancato rispetto di termini - conseguenza - improcedibilità - rilevabilità di ufficio.

Nel giudizio per il risarcimento di danni da incidente stradale, il soggetto intestatario del veicolo (il cui conducente l'attore assume responsabile) è parte necessaria.

Scaduto il termine concesso dal giudice ex art. 102 cpc per integrare il contraddittorio, lo stesso non è suscettibile di proroga e la mancata osservanza del disposto, rilevabile d'ufficio, conduce alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 505
DEL 02/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2054; 2056; 1227.
C.P.C: 341.

Risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli - concorso di colpa dei danneggiati - maggior gravità dell'infrazione di uno dei danneggiati.

Qualora in un incidente stradale due autovetture collidono a causa dell'invasione di corsia di una e dell'elevata velocità dell'altra, la condanna al risarcimento dei danni non può avvenire al 50% poichè viaggiare con una velocità superiore al limite di 50 Km orari nel centro urbano è un'infrazione meno grave rispetto all'invasione della cor-

sia opposta percorrendola per alcuni metri. Pertanto il Giudice dell'Appello condanna il proprietario del veicolo che ha invaso la corsia al pagamento del 75% dei danni prodotti, mentre il proprietario dell'auto che viaggiava a velocità sostenuta, ma nella sua corsia di marcia, viene condannato al pagamento del restante 25%.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

•••••

SENTENZA N. 578
DEL 12/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2054

Risarcimento danni da circolazione - Nei confronti del F.G.V.S. -

In caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione rivolta al F.G.V.S., il danneggiato ha l'obbligo di provare che il conducente del veicolo danneggiante è rimasto sconosciuto. Per integrare tale prova è necessario presentare denuncia all'autorità di polizia.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 618
DEL 24/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Appello. Circolazione stradale.

La regolare notifica al convenuto non costituito di copia del processo verbale di deferimento importa la soccombenza della parte nei cui confronti il giuramento è stato deferito.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 632
DEL 25/05/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:

C.C.: 2054

Risarcimento danni da circolazione -

Nel caso di irregolare manovra di retromarcia l'attore appare esclusivo responsabile del sinistro e la domanda del terzo trasportato va rigettata

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

SENTENZA N. 679
DEL 01/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 2054, 2059.

Responsabilità per circolazione autoveicoli e natanti - Risarcimento del danno - Danno da uccisione - Danno morale soggettivo - Danno iure proprio per superstiti della vittima

Nel caso di "danno da uccisione", è risarcibile ai prossimi congiunti iure proprio il danno morale soggettivo, consistente nel dolore, nella sofferenza e nei perturbamenti subiti dal congiunto colpito dall'omicidio del proprio familiare, con valutazione secondo equità riferita alla gravità dell'illecito, all'età della vittima ed a tutte le circostanze rilevanti, essendo il fatto lesivo di tali interessi costituzionalmente protetti, rientranti nella nozione di danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., con particolare riguardo al danno fatto reato ex art. 185, anche se, implicando esso la perdita di valori essenziali della persona, trova fondamento risarcitorio nell'art. 2059 c.c. senza sottostare al limite della riserva di legge ed alla ricorrenza di un fatto reato, non potendo ammettersi la risarcibilità di beni essenziali della persona in ipotesi limitate con relativo affievolimento.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

SENTENZA N. 755
DEL 26/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2054

Scontro tra veicoli - art. 2054 cc - portata generale - per tutti i soggetti danneggiati - terzo trasportato - applicabile - terzo comma dell'art. 2054 cc
Tamponamento tra veicoli - inapplicabilità della presunzione di responsabilità dei conducenti - prevalendo presunzione di responsabilità del conducente tamponante
Risarcimento del danno da incidente stradale - interessi compensativi - ammissibilità - saggio dell'1,5% annuo - computo - sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro e progressivamente incrementata per rivalutazione Istat

L'art. 2054 cc esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti danneggiati dalla circolazione di veicoli, ivi inclusi i terzi trasportati, con la conseguenza che questi ultimi, indipendentemente dal titolo del trasporto, possono invocare nei rapporti con il conducente, la presunzione di responsabilità di cui ai primi commi dell'art. 2054 cc ed avvantaggiandosi, nei confronti del proprietario del veicolo, dell'estensione di corresponsabilità prevista

dal terzo comma dell'art. 2054 cc, sicchè il proprietario del veicolo potrà liberarsi solo provando che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà o che il conducente aveva fatto tutto il possibile per ereditare il danno. In ipotesi di tamponamento tra veicoli si neutralizza la presunzione di responsabilità dei conducenti coinvolti, invece prevalendo la presunzione di fatto della mancata osservanza da parte del conducente tamponante della distanza obbligatoria e di limitazione della velocità.

Nella liquidazione del risarcimento del danno da incidente stradale, gli interessi compensativi sulla somma liquidata, al saggio dell'1,5% annuo, vanno computati sulla sorta capitale devalutata con riferimento al momento del sinistro e progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione Istat.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 756
DEL 26/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2054

D.LGS 285/1992 (Codice della strada).

Circolazione di veicoli - Tamponamento - Concorso di colpa - Esclusione.

In ipotesi di tamponamento la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti, sancita dall'art. 2054 cc. II c.c. è superata dalla contraria presunzione di fatto che il conducente del veicolo investitore non abbia rispettato l'obbligo di distanza dal veicolo precedente e non abbia limitato la velocità.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

.....

SENTENZA N. 758
DEL 28/06/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:

C.C.: 2054

Scontro tra veicoli - art. 2054 cc secondo comma - presunzione di concorso di colpa - art. 2054 cc. primo comma - presunzione di colpa per ciascun conducente - con testualità - ammissibilità
Incidente stradale - accertata colpa di uno dei conducenti - responsabilità esclusiva del sinistro - necessità che l'altro conducente provi di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento - carenza - effetti - anch'egli riconosciuto responsabile dell'incidente - suo grado di colpa - in base alle circostanze di fatto

Liquidazione del danno da lesione - tabelle Tribunale di Milano - applicabilità

Risarcimento del danno da incidente stradale - interessi compensativi - ammissibilità - saggio dell'1,5% annuo - computo - sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro e progressivamente incrementata per rivalutazione Istat

Il superamento della presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cc, che ha carattere residuale, non esclude la responsabilità presuntiva di ciascun conducente a norma del primo comma del medesimo art. 2054 cc. In caso di incidente stradale, qualora dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a questi la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è necessario che l'altro conducente provi di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, uniformandosi alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza: in difetto di tale prova, anche quest'ultimo deve essere riconosciuto responsabile dell'incidente, secondo il grado di colpa reputato equo dal giudice di merito in rapporto alle circostanze di fatto.

Circa i criteri di liquidazione del danno da lesione, il Tribunale utilizza le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Nella liquidazione del risarcimento del danno da incidente stradale, gli interessi compensativi sulla somma liquidata, al saggio dell'1,5% annuo, vanno computati sulla sorta capitale devalutata con riferimento al momento del sinistro e progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione Istat.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 764

DEL 28/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO

Riferimenti:

C.C.: 2054

D.LGS 285/1992 (Codice della strada).

Risarcimento danni da circolazione - Responsabile del danno - Individuazione.

Il responsabile del danno è unicamente il proprietario del veicolo assicurato.

Estensore:

Avv. Angelantonio Delle Donne

Ripetizione indebita

**SENTENZA N.30
DEL 10.01.2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

C.C.: 2033
C.P.C.: 339ss.
LEGGE: 448/01; art.16 DPR 633/72; DPR 412/93,
Cass.Civ.14.10.2005 n.19977
Cass. 8.11.2005 n.21663

Ripetizione di indebito - Appello Giudice di pace

Ai fini fiscali deve escludersi che l'agevolazione dell'aliquota possa trovare applicazione anche per i contratti conclusi per il riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo di cottura cibi ed acqua calda, ciò in quanto non contemplati dalla lettera della legge. Per tale tipologia contrattuale non può che applicarsi il regime ordinario di cui all'art.16 del DPR 633/72.[...]Il sistema fiscale tenuto presente dal legislatore riposa sulla medesima ratio dell'originario regime tariffario e come tale non è legato alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto con l'ulteriore conseguenza che alcuna influenza assume il divieto di cui al DPR 412/93.

Medesima massima per le sentenze n. 31 - 57 - 58 - 86 - 87 - 109 a 111 - 113 - 161 a 177 - 179 - 224 a 226 - 229 a 233 - 236 a 240 - 248 - 253 a 275 - 286 a 291 - 308 a 315 - 323 - 325 a 330 - 370 - 386 - 387 - 395 - 396 - 435 - 476 - 478 - 525 - 526 - 558 - 634 a 637 - 686 - 704 - 707 a 710 - 726 a 728 - 739 a 744 - 746 a 749 - 763 - 765 a 768 - 770 a 778 - 785

Estensore: Avv. Alessandro Volpe

.....

**SENTENZA N. 33/06
DEL 10.01.2006
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI**

Riferimenti:

C.C.: 2054; 2947, 2°c; 2943, 4° c.
C.P.C.: 341

Risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli - prescrizione breve del diritto al risarcimento in due anni - interruzione della prescrizione da parte del titolare - idoneità della lettera a/r ad interrompere i termini prescrizionali ai sensi dell'art. 2943, 4° comma c.c. - sussistenza.

Se tra il fatto illecito del sinistro stradale e la notifica dell'atto di citazione trascorrono più di due anni, ma in questo lasso di tempo vi sono state raccomandate a/r di costituzione in mora del debitore, il giudizio è correttamente instaurato perché la lettera a/r è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto.

Estensore: dott. Vincenzo Mansi

**SENTENZA N.116
DEL 18.01.2006
SEZIONE II
GIUDICE: ROCCO DE GIACOMO**

Riferimenti:

C.C.: 2033
C.P.C.: 339ss.
Legge 448/01; art.16 DPR 633/72;
Cass. 14.10.2005n.19977; Cass. 8.11.2005 n. 21663

Ripetizione di indebito - Appello Giudice di pace

Nessuna rilevanza assume il trattamento fiscale dell'obbligazione tributaria, riversata dal sostituto d'imposta allo Stato e rimessa in sede di pagamento dal consumatore contribuente all'impresa concessionaria della fornitura, sull'importo della somministrazione periodica del metano ad opera di quest'ultima nei confronti del privato contraente, il cui regolamento rimane estraneo ed esterno al rapporto tributario citato e vincola esclusivamente le parti contraenti testè nominate. Ne deriva che al regime tariffario contrattuale si applica soltanto ed unicamente il regime ordinario di legge.

Estensore: Avv. Alessandro Volpe

.....

**SENTENZA N. 285
DEL 27/02/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 2033 e corr.

Somme anticipate dall'Asl per intervento chirurgico all'estero - mancata documentazione dell'effettivo impiego - effetti - diritto alla restituzione

Deve essere dichiarato il diritto alla restituzione di somme anticipate dall'Asl all'utente del servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di intervento chirurgico all'estero limitatamente a quella parte di esse per cui l'utente non ne documenti l'utilizzo effettivo.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

**SENTENZA N. 453
DEL 11/01/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 2033
C.P.C.: 339ss.
L. 448/01; art.16 DPR 633/72;
Cass.14.10.2005 n.19977
Cass. 8.11.2005 n. 21663

Ripetizione di indebito - Appello Giudice di pace

Al contratto di somministrazione intercorso tra le parti, relativo alla fornitura di gas metano per cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale, deve essere applicata in via generale l'aliquota ordinaria del 20% anche se in alcuni mesi dell'anno, per esplicita disposizione normativa, il gas metano non può essere usato per il riscaldamento, in quanto il sistema fiscale vigente si collega al tipo di utenza e di impianto e non alle modalità concrete di fruizione del servizio.

Medesima massima per le sentenze n. 466 - 512 - 588 a 599

Estensore: Avv. Alessandro Volpe

Separazioni

SENTENZA N. 14
DEL 05/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

Cass. Civ. sez. I n. 6234 del 23/06/1998; Cass. Civ. n. 6552 del 07/03/1995; Cass. Civ. n. 560 del 1990

Efficacia ex nunc della separazione personale dei coniugi ai fini dello scioglimento della comunione legale sui beni.

In pendenza del giudizio di separazione giudiziale fra coniugi, il diritto allo scioglimento della comunione legale dei beni non è ancora sorto ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 191 c.c., per non essersi ancora realizzata la relativa vicenda costitutiva ed esistendo solo una mera aspettativa, un interesse attuale e concreto, ma non il diritto a chiedere detto scioglimento.

La domanda di scioglimento è, perciò, improponibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o della definitività del decreto di omologa, poiché relativa ad un diritto non ancora venuto ad esistenza nel mondo giuridico, potendo solo ipotizzarsi una mera aspettativa.

Estensore: Avv. Antonia Guerrasio

.....

SENTENZA N. 67
DEL 17.01.06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 143
 Sent. Cass. Civ. Sez. I n. 12130/01

Separazione Giudiziale con addebito

Ai fini della declaratoria di addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi è necessario accertare che la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.p.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, occorrendo, quindi, la prova che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Nel caso in esame dall'istruttoria è emerso che il marito ha avuto nei confronti della moglie un atteggiamento prevaricatorio ed aggressivo, comportamento non contraddetto da alcun elemento di prova contraria che rappresenta una consapevole violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.p.c. e che porta ad addebitare la separazione al marito.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

.....

SENTENZA N. 80
DEL 18.01.06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Separazione personale senza addebito

Nel caso in esame il Collegio ha ritenuto di dover rigettare la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente in quanto rimasta non provata. In particolare, alcuna dimostrazione è stata fornita della relazione extraconiugale palesata dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, non essendo sufficienti le generiche circostanze riferite dai testi.

Anche l'eventuale uso di sostanze stupefacenti e l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente non sono dati sufficienti, a parere del Collegio, per fondare una pronuncia di addebito nei suoi confronti così come richiesto dal marito, per i quali si sarebbe reso necessario accertare che tali comportamenti avessero assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.

In ordine all'affidamento dei figli minori nonostante la richiesta di affidamento avanzata dal ricorrente, il Collegio ha ritenuto, nell'interesse dei minori e tenuto conto della relazione dei servizi sociali, confermare i provvedimenti già presi in via provvisoria e, quindi, affidare i figli alla madre

Estensore: Avv. Anna Gambardella

.....

SENTENZA N. 217
DEL 11/01/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Separazione giudiziale senza addebito

Ai fini dell'accoglimento della domanda di separazione con addebito è necessario dare la prova su eventuali comportamenti contrari ai doveri coniugali ed idonei a fondare una pronuncia di addebito della separazione.

Di converso, può procedersi alla semplice dichiarazione di separazione personale dei coniugi quando risulta in maniera inequivocabile che tra gli stessi è cessata ogni forma di comunione spirituale, materiale e di convivenza.

In ordine all'affidamento dell'unica figlia minore, il Tribunale ha ritenuto confermare ciò che aveva già stabilito in sede di udienza presidenziale e, quindi, confermare l'affidamento alla madre, in particolare parte ricorrente aveva chiesto l'assunzione della prova testimoniale su tale punto, ma ha poi implicitamente rinunciato al suo espletamento. Pertanto, in assenza di qualsiasi prova di mutamento delle circostanze della separazione si è ritenuto confermare i provvedimenti presidenziali.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

.....

SENTENZA N. 223
DEL 09/02/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 148

Separazione giudiziale

Ai fini del decidere sulla domanda di separazione giudiziale non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi (cfr. Cass. 86/67; Cass. 83/1304).

In ordine all'assegno di contributo al mantenimento dei figli ancora non economicamente autosufficienti e minorenni il criterio di riferimento è dettato dall'art. 148 c.c. comma 1. Tant'è che, per il principio generale di tutela della prole, sancito anche dalla nostra Costituzione, il genitore convivente del figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente non per sua colpa, vanta un suo diritto, autonomo da quello del figlio, ad ottenere tale contributo (cfr. Cass. Civ. sez.I n.6215/94

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

**SENTENZA N. 280
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 151 e ss.
C.P.C.: 706 ss

Separazione giudiziale - Affidamento dei figli - Mantenimento dei figli e dell'ex coniuge.

Rigetto di entrambe le richieste di separazione dei coniugi con addebito non essendo sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio. Necessità della sussistenza del nesso di causalità. Obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti, viene adempiuto, in sede di divorzio, dai genitori mediante una prestazione patrimoniale periodica che assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. Infatti, secondo l'espresso disposto dell'art. 155 comma III cc, ha il diritto di vedersi assicurato una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio minore affidato all'altro coniuge, sia al fine di essere in grado di guadagnarsi l'affetto ed il rispetto del figlio stesso, sia al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, oltre ad avere il dovere di contribuire adeguatamente al mantenimento economico ed all'educazione del minore. Qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento a norma dell'art. 156, 1°co. c.c.. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare.

Estensore: Ida FERRENTINO

**SENTENZA N. 334
DEL 07.03.06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Separazione

Qualora dalle risultanze processuali emerga in modo univoco il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elementi questi che costituiscono l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale, può senz'altro pronunziarsi la separazione personale dei coniugi ricorrendo le condizioni previste dall'art. 151 cc.

La richiesta di addebito della separazione va pronunciata qualora dalla complessiva valutazione del comportamento di entrambi i coniugi può dirsi senz'altro che la crisi coniugale sia riconducibile a fatti oggettivamente trasgressivi dei doveri di cui all'art. 143 cc. posti in essere da uno dei coniugi e che tali comportamenti hanno determinato l'intollerabilità della convivenza, nonché vi sia la prova del nesso di causalità fra i comportamenti di quest'ultimo ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

**SENTENZA N. 335
DEL 14.03.06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

CC.: 143, 147 e 148
COST.: art. 30
L.74/87

Separazione personale

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte la pronuncia di addebito in sede di separazione non può basarsi unicamente sulla valutazione del comportamento di uno dei coniugi che abbia violato i doveri che discendono dall'art. 143 del cc., ma richiede anche che sia accertato se tale comportamento sia stata l'unica causa della separazione ovvero se preesistesse già una situazione d'intollerabilità della convivenza a causa della condotta dell'altro coniuge, non potendo la condotta dell'uno essere valutata senza un raffronto con quella dell'altro e un giudizio complessivo sull'incidenza che esse abbiano avuto nel verificarsi della crisi coniugale. Ebbene, qualora non sia possibile accertare tale circostanza non è possibile pervenire ad un giudizio di addebitabilità della separazione a carico dell'una o dell'altra parte.

Qualora la lettura degli atti processuali e il comportamento tenuto dalle parti induca a ritenere che il matrimonio si sia deteriorato progressivamente per incompatibilità caratteriali, non si potrà pervenire ad una pronuncia con addebito della separazione.

Per ciò che concerne il diritto all'assegno di mantenimento quest'ultimo sorge a condizione che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita adeguato a

quello che aveva in costanza di matrimonio, il contenuto dell'obbligo non è limitato al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita del coniuge ma comprende tutto quanto occorra per conservare il tenore di vita goduto in regime di convivenza, allorchè sussista una disparità tra le posizioni economiche e sociali dei coniugi. A tal fine non è necessaria la determinazione dell'esatto importo di ciascun reddito, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione dall'uno all'altro coniuge di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. N. 1967/94; n.11523/90).

Ciò posto, nel caso in cui il Tribunale, in virtù della documentazione acquisita agli atti, ritenga che le posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi si equivalgono e se la convivenza coniugale sia stata anche breve nulla è dovuto dal marito a titolo di mantenimento.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

.....

**SENTENZA N. 362
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 151 e ss
C.P.C.: 706 ss

Separazione giudiziale con addebito -Affidamento dei figli - Assegnazione della casa coniugale - Mantenimento dei figli e dell'ex coniuge.

Separazione giudiziale con addebito al coniuge per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. I provvedimenti del giudice, in sede di separazione, relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, s'ispirano all'esclusivo interesse degli stessi e si riconnettono ad un'adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori esperibile anche d'ufficio. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. La casa coniugale ove si svolgeva la vita della famiglia finché era unita, viene assegnata al coniuge affidatario dei figli ai fini della tutela e dell'interesse degli stessi. Qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento a norma dell'art. 156, 1°co. c.c..

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N. 363
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 151 e ss.
C.P.C.: 706 ss

Separazione giudiziale - affidamento dei figli - mantenimento - Contumacia del resistente

Rigetto della dichiarazione di separazione con addebito al resistente in mancanza di specifici elementi di prova. Separazione giudiziale dei coniugi essendo cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale. Affidamento dei figli e contributo per il loro mantenimento, ispirati all'esclusivo interesse degli stessi. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. La casa coniugale ove si svolgeva la vita della famiglia finché era unita, viene assegnata al coniuge affidatario dei figli ai fini della tutela e dell'interesse degli stessi. Qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento a norma dell'art. 156, 1°co. c.c..

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N. 372
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

C.C.: 151 e ss
C.P.C.: 706 ss

Separazione personale tra i coniugi - Affidamento dei figli - assegnazione della casa coniugale - Mantenimento dei figli e dell'ex coniuge.

Pronuncia di separazione personale dei coniugi essendo cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale. Inammissibilità della richiesta di addebito formulata dalla resistente per tardiva proposizione della stessa. Affidamento dei figli e contributo per il loro mantenimento, ispirati all'esclusivo interesse degli stessi. Diritto del coniuge economicamente più debole a vedersi riconoscere un contributo di mantenimento da parte dell'ex coniuge. Casa coniugale assegnata al coniuge affidatario.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

.....

**SENTENZA N. 403
DEL 03/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.C.: 148, 149, 150, 151;
C.P.C.: 706; 707; 171, comma 3, 290 ss., 82 ss.

dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale con richiesta di addebito – contenuto addebito - rinuncia all'attività processuale e probatoria - presupposti - casi.

Dichiarazione dell'obbligo di mantenimento – presupposti – casi - autonomo diritto al mantenimento del

genitore convivente del figlio maggiorenne non autosufficiente non per sua colpa - criteri di quantificazione assegno di mantenimento

Va dichiarata la separazione personale dei coniugi di tipo giudiziale quando si rileva un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'*AFFECTIO MARITALIS*, nel caso specifico in cui le parti in causa, constatata l'impossibilità di ricostruire l'unità familiare e la comunione di intenti, concordemente hanno chiesto la pronuncia della separazione giudiziale oltre che dal tempo in cui decidevano di vivere separati e dalla distanza chilometrica che ormai li separa e che rende in ipotizzabile la ripresa del vincolo solidaristico che la convivenza matrimoniale comporta" . (cfr. art. 151 c.c.).

Non può trovare accoglimento la richiesta di addebito quando la stessa parte istante ha rinunciato all'espletamento di ogni attività processuale e probatoria che ne potesse dar riscontro; di tal che, deve ritenersi sostanzialmente abbandonato in questo caso tale capo della domanda.

Secondo l'insegnamento pressoché costante ed uniforme della giurisprudenza del Supremo Collegio, l'allontanamento dal domicilio coniugale e in genere il comportamento "trasgressivo" dei doveri coniugali di uno o di entrambi i coniugi non è causa di addebito, a meno che a tali violazioni non sia eziologicamente ricollegabile – per esserne causa – l'intollerabilità della convivenza.

I coniugi devono adempiere l'obbligazione di mantenere i figli tanto minorenni quanto maggiorenni ma incolpevolmente non ancora economicamente autosufficienti in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo; tant'è che il genitore convivente del figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente non per sua colpa, vanta un suo diritto autonomo da quello del figlio, ad ottenere tale contributo. (art. 148 c.c.).

Quando non è provato lo svolgimento di alcuna attività da parte del resistente nè il suo recupero dallo stato di tossicodipendenza, posta l'inderogabilità dell'obbligo di mantenimento, il contributo può essere fissato in euro 100, 00 . (art. 148 c.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

•••••

SENTENZA N. 405 (parziale)

DEL 06/04/06

SEZIONE I

GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 147, 148, 149, 150, 151, 156;

C.P.C. 706; 707;

L. 54/2006, introduttivo dell'art. 155 *bis* c.c.

Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale - presupposti - casi.

Richiesta di addebito – contenuto – mancata prova - esclusione.

Affidamento figli minori – entrata in vigore della legge n. 54/2006 nelle more processuali – opportunità

di sentenza parziale in ordine al vincolo matrimoniale con ulteriore corso per l'istruzione relativamente all'affido del figlio minore.

Diritto al mantenimento del coniuge – natura dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge - presupposti – casi – - criteri di determinazione - mancata prova dell'effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – esclusione.

Nell'esaminare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di "separazione" come "sanzione" basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di "rimedio" ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole, Non può omettersi obbligatoria verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia, non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi (cfr. art. 151 c.c.).

Va dichiarata la separazione personale dei coniugi di tipo giudiziale quando si rileva un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'*AFFECTIO MARITALIS*, nel caso specifico in cui risulta che la diversa residenza del marito nonché il suo contegno processuale di completo disinteresse alle vicende familiari ha comportato da anni una separazione di fatto tra i coniugi che rende in ipotizzabile la ricomposizione del vincolo solidaristico familiare" . (cfr. art. 151 c.c.).

Secondo l'insegnamento pressoché costante ed uniforme della giurisprudenza del Supremo Collegio, l'allontanamento dal domicilio coniugale e in genere il comportamento "trasgressivo" dei doveri coniugali di uno o di entrambi i coniugi non è causa di addebito, a meno che a tali violazioni non sia eziologicamente ricollegabile – per esserne causa – l'intollerabilità della convivenza.

Nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge non si può prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere, dunque, ad una valutazione comparativa al fine di verificare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e posta, pertanto, considerarsi relativamente giustificato.

Deve essere rigettata la richiesta di addebito se- attribuendosi i coniugi vicendevolmente comportamenti trasgressivi dei doveri di cui agli artt. 147 – 148 c.c. – sia impossibile stabilire con certezza quali delle due condotte si sia posta come antecedente dell'altra".

Non può essere accolta la richiesta di addebito quando non può dirsi raggiunta la prova dell'addebito attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi, non avendo alcuno di essi assistito ai litigi della coppia, di non sapere a quale causa scatenante fossero dovuti e di non avere mai assistito a percosse in danno della moglie e di sapere di tali circostanze solo perché riferite dall'istante.

Con l'intervento, nelle more processuali, di una disciplina nuova dell'affidamento dei figli si appalesa oltremodo antieconomico dal punto di vista procedurale pronunciare un

affidamento monogenitoriale laddove non sussistano le condizioni previste dall'art. 155 bis c.c., costringendo il resistente ad intraprendere altro giudizio al fine di ottenere ciò che la legge in commento espressamente prevede; più opportuno ed agevole sarebbe rendere sentenza parziale solo relativa al vincolo coniugale e disporre l'ulteriore corso al fine di consentire l'istruzione della causa relativamente all'affido del figlio minore (art. 155 bis c.c.).

Considerato che l'assegno da corrispondersi a titolo di mantenimento del coniuge – al pari di quello divorziale, dopo l'introduzione della L. 74/87 – ha natura meramente assistenziale, essendo finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole, per non avere i mezzi economici sufficienti, il mantenimento lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

E' attribuito al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento tutte le volte in cui sussiste una differenza di redditività dei coniugi che non consenta di mantenere lo stesso tenore di vitacee l'istante aveva durante il matrimonio a nulla rilevando che il richiedente prima della separazione avesse accettato un diverso tenore di vita né rilevando che fra i coniugi si fosse o meno instaurata la convivenza (art. 156 c.c.).

Per la determinazione dell'assegno deve prioritariamente valutarsi il tenore di vita in costanza di matrimonio e solo successivamente e il coniuge richiedente abbia mezzi economici idonei a consentirgliene la conservazione senza congruo assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno nonché la misura di esso.

Quando non è provato il reddito dell'istante e dell'obbligato e un'eventuale disparità per non avere la parte costituita prodotto idonea documentazione o chiesto l'assunzione dei mezzi istruttori, considerato il tempo relativamente breve di effettiva convivenza e l'apporto economico della famiglia di origine, appare difficile concepire "un tenore di vita consono alle potenzialità economiche della coppia", non dovendosi disporsi nulla in favore della moglie.

Estensore: SONIA COSTANTINO

•••••

**SENTENZA N. 413
DEL 04/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:
CC. 147-148

Separazione giudiziale con addebito

Ai fini della dichiarazione di addebitabilità della separazione è necessario dare la prova del nesso eziologico fra la condotta grave tenuta da uno dei coniugi in violazione dei doveri imposti dagli artt. 143, 147 e 148cc. e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (Cass. Civ. n.13021/95). Nel caso di specie dall'istruttoria svolta e dai testi escussi è emerso oltre che una tan-

gibile insussistenza di quell'affectio coniugalis, che è il perno essenziale attorno al quale ruota tutta la vita familiare, ma ben più gravemente è emerso che il marito si è reso responsabile di comportamenti di violenza e di un contegno di continua e costante vessazione psicologica e fisica in danno della moglie, aggredita, picchiata (accertato con sentenza del Trib. di Nocera Inferiore).

Ne deriva, pertanto, che il comportamento osservato dal marito è stato tale da provocare quell'insanabile frattura che ha reso impossibile la convivenza e rispetto alla quale le scelte familiari della moglie si sono poste come naturale evoluzione, e, perciò risulta provato quell'imprescindibile nesso eziologico richiesto, con conseguente addebitabilità della separazione al marito.

Riguardo all'assegno da corrispondersi a titolo di mantenimento per il coniuge va detto che questo ha natura assistenziale, essendo finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. sez. I n.2955/98), intendendo per tale non il tenore di vita subito per le ristrettezze economiche cui è stato costretto il coniuge, bensì quello più confacente alle sostanze patrimoniali e reddituali della coppia.

Per la sua determinazione perciò deve valutarsi detto tenore e successivamente se il coniuge richiedente abbia mezzi economici idonei a consentirgliene la conservazione senza assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici al fine di stabilire se vi sia disparità.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

**SENTENZA N. 414
DEL 04/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Separazione giudiziale con addebito

Ai fini della dichiarazione della separazione giudiziale l'art. 151cc. costruisce un modello unitario fondato sulla sussistenza di presupposti oggettivi, rappresentati dalla ricorrenza di fatti tali da integrare la suddetta situazione, rispetto al quale l'addebitabilità è pronuncia meramente eventuale ed accessoria e presuppone che i "fatti addebitabili" siano legati da nesso eziologico imprescindibile con la intollerabilità della convivenza. Quindi, ai fini del decidere non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ...(cfr. Cass. Civ. 76/87; Cass.1304/83).

Qualora dall'istruttoria emerga una tangibile insussistenza di quell'affectio coniugalis che è il perno essenziale attorno al quale deve ruotare tutta la vita familiare, per la continua inosservanza da parte di uno dei coniugi degli obblighi derivanti dal matrimonio, in particolare per l'inosservanza dei doveri a lui imposti dagli artt. 143, 147 e 148 del cc. a tale violazione dei doveri coniugali è da ascrivere l'insanabile frattura che ha reso impossibile la convivenza e le scelte familiari dell'altro coniuge; sicchè deve ritenersi provato il nesso eziologico fra la violazione dei doveri familiari e la prosecuzione della convivenza con

conseguente addebitabilità della separazione .
Per quel che attiene il profilo economico della vicenda, deve innanzitutto prendersi in considerazione l'esigenza di tutelare l'interesse dei figli minori e di quelli maggiorenni, ma incolpevolmente non ancora economicamente autosufficienti (vedi sentenza Cass. Civ. Cass. Civ. sez.I n. 706/95 e Cass. Civ. n.2043/88 e Trib. Nocera Inferiore sez. I sent. n.419/06).

Inoltre, va considerata l'esigenza di salvaguardare il "coniuge più debole", dedito alla sola attività di casalinga in ragione dell'organizzazione familiare prescelta e dell'esigenza di accudire i figli e il marito a tempo pieno.

L'assegno che il marito dovrà corrispondere deve dirsi annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, in ragione di quanto disposto dalla L. 898/70 e modificata L. 74/87, essendo tale norma applicabile anche ai giudizi di separazione ex. art. 23 della L. 74/87, che benchè sia un principio cardine in materia di divorzio si può estendere anche ai giudizi di separazione.

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

SENTENZA N. 418
DEL 23/03/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

CC.art.151

Costituzione:art.30

Separazione giudiziale con addebito

Ai fini del decidere sulla domanda di separazione giudiziale, a mente dell'art. 151 cc. in via preliminare, va esaminata la sussistenza dei presupposti alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto "separazione" come "sanzione" basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di rimedio ad una situazione di intollerabilità della convivenza e di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza...(cfr. Cass. 67/86; Cass. Cass.1304/83). Va quindi, pronunciata qualora si rilevi un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis che constata l'impossibilità di ricostruire l'unità familiare e la comunione d'intenti.

Per quel che concerne i rapporti patrimoniali devono, poi, essere confermati i provvedimenti resi in sede presidenziale qualora dalle risultanze processuali non emergono circostanze che ne impongono una modifica

Estensore: Avv. Anna Gambardella

•••••

SENTENZA N. 419
DEL 04/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

CC.:147,148

Costituzione: 30

Separazione giudiziale con addebito

Per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, in via preliminare, va esaminata la sussistenza dei presupposti alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto "separazione" come "sanzione" basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di rimedio ad una situazione di intollerabilità della convivenza e di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza...(cfr. Cass. 67/86; Cass. Cass.1304/83).

Ai fini, poi, della declaratoria di addebito della separazione secondo l'insegnamento pressochè costante ed uniforme del Supremo Collegio, l'allontanamento dal domicilio coniugale e in genere il comportamento "trasgressivo" dei doveri coniugali di uno e/o entrambi i coniugi non è causa di addebito, a meno che a tali violazioni non sia eziologicamente ricollegabile- per esserne causa- l'intollerabilità della convivenza. Il giudice nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere, dunque, ad una valutazione comparativa al fin di verificare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, per tanto, considerarsi relativamente giustificato.

Di guisa, il Giudice dovrà rigettare la richiesta di addebito avanzata da entrambi i coniugi, qualora questi nell'attribuirsi vicendevolmente comportamenti trasgressivi dei doveri di cui agli artt.147-148cc., sia impossibile stabilire con certezza quale delle due condotte si sia posta come antecedente dell'altra.

Per ciò che attiene il profilo economico deve innanzitutto considerarsi l'interesse dei figli minori- o maggiorenni ma non ancora autosufficienti-, in quanto interesse di rango costituzionale, di essere istruiti, educati da entrambi i genitori (atr.147cc.) e con le modalità stabilite nell'art. 148cc. (Cass. Civ. sez.I n.706/95), inoltre il Giudice è tenuto a disporre tale contributo a prescindere dalla domanda, in ragione del potere- dovere attribuitogli dalla legge a difesa di un superiore interesse dello Stato per la tutela e la cura dei minori (Cass. Civ. n.2043/88). Tale obbligo previsto dall'art. 147 è inderogabile in quanto ha natura di ordine pubblico attribuito all'interesse dei minori, interesse che assurge al rango costituzionale ex.art. 30 della Costituzione e che in caso di inadeguatezza dei mezzi dei genitori obbliga anche gli ascendenti in ordine di prossimità. Ciò posto, deve rilevarsi che in questo caso il resistente abbia dedotto di essere stato licenziato a causa delle sue condizioni di salute ma di essere invalido al 100% e costretto a continue cure farmacologiche, di contro la moglie svolge attività lavorativa sia pure stagionale e, quindi, dotata di potenzialità reddituale tale da renderla in grado di contribuire ai bisogni della famiglia. Considerazioni che inducono ad una riduzione dell'assegno di mantenimento e ad escludere il diritto della moglie ad ottenere l'assegno di mantenimento in suo favore.

Avv. Anna Gambardella

**SENTENZA N. 433
DEL 23/03/2006
COLLEGIO**

Separazione tra coniugi. Addebito.

L'allontanamento dal domicilio coniugale non è causa di addebito.

Estensore:
Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

**SENTENZA N. 457
DEL 12/04/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:
C.C.: 149, 150, 151, 156.
C.P.C.: 706.

**Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale – presupposti .
Diritto all'assegno di mantenimento – condizioni .**

Ricorrono i presupposti della dichiarazione di separazione personale dei coniugi nel caso in cui le dichiarazioni indicate negli atti introduttivi del procedimento, il comportamento processuale di entrambe le parti (cfr. art. 151 c.c., comma 1).

Sussiste il diritto della moglie, quale coniuge economicamente più debole, a vedersi riconoscere un contributo al mantenimento da parte del marito quando non essendo contestato che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa retribuita, essendo casalinga può ritenersi accertato che la stessa è sfornita di redditi adeguati per il mantenimento del livello di vita di cui godeva durante la vita matrimoniale (cfr. art. 156 c.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

•••••

**SENTENZA N. 479
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: dott. SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:
C.C.: 151 e ss.
C.P.C.: 706 ss.

Separazione personale tra i coniugi - Affidamento del figlio - Mantenimento del figlio.

Pronuncia di separazione personale dei coniugi essendo cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale. Affidamento dei figli e contributo per il loro mantenimento, ispirati all'esclusivo interesse degli stessi. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. Mancata attribuzione dell'assegno di mantenimen-

to al coniuge affidatario della prole perché non risultano provati i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, non avendo lo stesso fornito la prova della mancanza di adeguati redditi propri e la sproporzione tra il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello attuale, né una situazione di insussistenza e/o deficienza di mezzi economici.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 480
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:
C.C.: 151 e ss.
C.P.C.: 706 ss

Separazione personale tra i coniugi - Affidamento dei figli - Mantenimento dei figli e dell'ex coniuge.

Pronuncia di separazione personale dei coniugi essendo cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale. Rigetto della domanda di addebito avanzata dal ricorrente essendo sfornita di prova le circostanze poste a fondamento della richiesta. Affidamento dei figli e contributo per il loro mantenimento ispirati all'esclusivo interesse degli stessi. Diritto di visita riconosciuto e garantito al coniuge non affidatario dei minori. Qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri il giudice può stabilire che l'altro corrisponda un assegno di mantenimento a norma dell'art. 156, 1°co. c.c..

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

**SENTENZA N. 495
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:
C.C.: 151
C.P.C.: 706 ss

Separazione personale tra i coniugi - Affidamento condiviso del figlio minore - Mantenimento del figlio

Pronuncia di separazione personale dei coniugi essendo cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale. Affidamento condiviso del figlio minore in mancanza di motivi ostativi o di ragioni che inducano a disporre l'affidamento esclusivo in favore di uno dell'altro genitore.

Estensore: Avv. Ida FERRENTINO

•••••

SENTENZA N. 607
DEL 18/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 149, 150, 151;
 C.P.C.: 706; 707; 171, comma 3, 290 ss., 82 ss..

Contumacia parte resistente – mancata costituzione in giudizio – comparsa avvocato in udienza in assenza di mandato.

Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale in assenza di formulazione di richiesta di addebito – presupposti - casi.

Deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, che anche se regolarmente citata, non si costituisce in giudizio, comparando solo in udienza un avvocato nel suo interesse, senza però l'esibizione di alcun mandato. (cfr. artt.171, comma 3, 290 ss., 707, 82 ss.; 707 c.p.c.).

Va dichiarata la separazione personale dei coniugi quando dall'inequivoco contegno processuale del coniuge resistente, che anche se regolarmente citato, non si costituisce in giudizio e dal comportamento del coniuge resistente che abbandona la casa coniugale per andare a vivere con un'altra donna, disinteressandosi delle figlie, risulta che è effettivamente cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale così come è cessata ogni forma di convivenza. (cfr. art. 151 c.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

.....

SENTENZA N. 640
DEL 26/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 149, 150, 151;
 C.P.C.:706 ss. .

Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale senza addebito – presupposti;

Dmanda di addebito della separazione al marito, parte resistente – mancata indicazione e specificazione di condotta contraria ai doveri familiari – mancati elementi di prova – rigetto.

Dmanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, parte ricorrente - inidoneità della testimonianza della sola circostanza della relazione extraconiugale della moglie ad assurgere a violazione dell'art. 151 c.c. – mancata prova che l'infedeltà è causa della crisi coniugale - rigetto.

Va dichiarata la separazione personale tra i coniugi quando risulta che è cessata tra i coniugi ogni forma di comunione spirituale e materiale. (cfr. art. 151 c.c.).

Deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione al marito, formulata da parte ricorrente, in quanto la predetta non ha richiesto né fornito alcun elemento di prova. Deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione

al marito, formulata da parte ricorrente anche quando non risultano neanche specificati concretamente i comportamenti ascritti al resistente in merito al giudizio di addebitabilità della separazione, avendo dichiarato solo genericamente che quest'ultimo non avrebbe assicurato alla moglie e alla figlia una vita serena. Quindi la domanda di addebito della separazione al marito non può essere accolta per mancata indicazione di un comportamento specifico dello stesso, qualificabile quale condotta contraria ai doveri familiari e per mancata prova in tal senso. (cfr. art. 151 c.c.).

Deve essere rigettata la domanda in via riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, formulata da parte resistente, in quanto la semplice circostanza, riferita dalla teste escussa, che la ricorrente potesse avere una relazione extraconiugale, in assenza di qualsiasi prova in merito al fatto che tale infedeltà sia stata causa della crisi coniugale e che in precedenza non persisteva alcuna situazione di intollerabilità della convivenza tra i coniugi, non può rappresentare una violazione di cui all'art. 151 c.c. (cfr. Cass. Civ. 09.06.00 n. 7859; 11.02.1998 n. 12489). (cfr. art. 151 c.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

.....

SENTENZA N. 658
DEL 01/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 149, 150, 151, 156.
 C.P.C.: 706.

Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale – presupposti .

Diritto all'assegno di mantenimento – condizioni.

Ricorrono i presupposti della dichiarazione di separazione personale dei coniugi nel caso in cui il lungo tempo trascorso dall'interruzione di fatto della convivenza, il contegno processuale delle parti, nonché la concorde volontà di pervenire alla pronuncia di separazione sono tutti elementi chiaramente indicativi di come il rapporto matrimoniale si sia ormai ridotto ad un mero vincolo formale che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, evidentemente non più voluta da nessuno dei due. Inoltre, al concorde volontà manifestata dai coniugi di pervenire alla pronuncia di separazione costituisce il sintomo rivelatore di contrasti irriducibili, che a loro volta, denotano un'obiettivo impossibilità di proseguire oltre nel rapporto coniugale. (cfr. art. 151 c.c., comma 1).

Sussiste il diritto della moglie, quale coniuge economicamente più debole, a vedersi riconoscere un contributo al mantenimento da parte del marito quando non essendo contestato che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa retribuita, essendo casalinga può ritenersi accertato che la stessa è sfornita di redditi adeguati per il mantenimento del livello di vita di cui godeva durante la vita matrimoniale (cfr. art. 156 c.c.).

Medesima massima per la sentenza n. 670

Estensore: Avv. Sonia Costantino

SENTENZA N. 671
DEL 06/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 149, 150, 151, 160
 C.P.C.:706

Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale con richiesta di addebito – presupposti – casi.

Regolamentazione rapporti di ordine economico – patrimoniale dei coniugi – condizioni .

Ai fini della decisione della separazione personale coniugi non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia; non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tendendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi (cfr. art. 151 c.c., comma 1). Va dichiarata la separazione personale dei coniugi nel caso in cui è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti, fornita da entrambe le parti in causa che, constatata l'impossibilità di ricostruire l'unità familiare e la comunione di intenti, concordemente chiedevano, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la pronuncia della separazione giudiziale oltre che dal brevissimo tempo di effettiva convivenza, seguito dal conseguente definitivo allontanamento della moglie dalla casa coniugale e che rende affatto ipotizzabile la ricostruzione – rectius la stessa costituzione – del vincolo solidaristico matrimoniale, inteso come omnium consortium vitae, con l'intenzione di riservare la coniuge il ruolo di "compagno di vita". (cfr. art. 151 c.c., comma 1).

Possono trovare ingresso richieste di attribuzione in un'unica soluzione nel giudizio di separazione al pari di qualsivoglia altra richiesta concorde tesa a regolamentare i rapporti di ordine economico – patrimoniale dei coniugi, con il solo invalicabile limite posto dall'art. 160 c.c. . Il predetto "sbarramento" normativo, infatti, impone esclusivamente la salvaguardia dei doveri ex artt. 147 – 148 c.c., nascenti dal matrimonio in ordine ad interessi costituzionalmente protetti. (cfr. art. 160 c.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

.....

SENTENZA N. 672
DEL 06/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 149, 150, 151
 C.P.C.:706.

Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale con richiesta di addebito – presupposti – casi.

Separazione personale coniugi di tipo giudiziale - richiesta di addebito – presupposti - casi.

Ai fini della decisione della separazione personale coniugi non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia; non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tendendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi (cfr. art. 151 c.c., comma 1). Va dichiarata la separazione personale dei coniugi nel caso in cui è da rilevare che la convivenza matrimoniale sia stata talmente breve e sporadica da non potersi proprio ravvisare quell'affectio maritalis, essenziale per l'ipotizzabilità della convivenza coniugale di tal che appare impossibile paventare una ripresa di quel complesso di rapporti organizzativi e solidaristici caratterizzanti il vincolo coniugale stesso tanto più quando la resistente si è completamente disinteressata tanto del legame in contestazione quanto del giudizio cui non ha inteso in alcun modo partecipare". (cfr. art. 151 c.c., comma 1).

Per quel che concerne la dichiarazione di addebito occorre precisare che secondo l'insegnamento pressoché costante ed uniforme della giurisprudenza del Supremo Collegio, l'allontanamento dal domicilio coniugale e in genere il comportamento "trasgressivo" dei doveri coniugali di uno od entrambi i coniugi non è causa di addebito, a meno che a tali violazioni non sia eziologicamente ricollegabile – per esserne causa – l'intollerabilità della convivenza (cfr. art. 151 c.c., comma 2). Ai fini dell'addebito della separazione il giudice nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro a procedere, dunque, ad una valutazione comparativa al fine di verificare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, per tanto, considerarsi relativamente giustificato. La richiesta di addebito deve essere rigettata se sia impossibile stabilire con certezza quali delle due condotte si sia posta come antecedente dell'altra. Sicché la separazione non può essere addebitata quando non è stata svolta – in quanto non richiesta dall'istante – alcuna attività istruttoria che potesse dar prova di tale nesso". (cfr. art. 151 c.c., comma 2).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

.....

SENTENZA N. 673
DEL 06/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 149, 150, 151
 C.P.C.: 706; 707; 171, comma 3, 290 ss., 82 ss.

Contumacia parte resistente – mancata costituzione in giudizio – comparsa avvocato in udienza in assenza di mandato.

Dichiarazione della separazione personale coniugi di tipo giudiziale in assenza di formulazione di richiesta di addebito – presupposti - casi.

Deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, che anche se regolarmente citata, non si costituisce in giudizio, comparando solo in udienza un avvocato nel suo interesse, senza però l'esibizione di alcun mandato. (cfr. artt.171, comma 3, 290 ss., 707, 82 ss.; 707 c.p.c.).

Va dichiarata la separazione personale dei coniugi quando dall'inequivoco contegno processuale del coniuge resistente, che anche se regolarmente citato, non si costituisce in giudizio e dal comportamento del coniuge resistente che abbandona la casa coniugale per andare a vivere con un'altra donna, disinteressandosi delle figlie, risulta che è effettivamente cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale così come è cessata ogni forma di convivenza. (cfr. art. 151 c.c.).

Estensore: Avv. Sonia Costantino

•••••

SENTENZA N. 783

DEL 29/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.P.C.: 706 e segg. e corr.

Separazione giudiziale - condizioni - cessazione della comunione spirituale e materiale - cessazione della convivenza

L'accertamento dell'effettiva cessazione tra i coniugi di ogni forma di comunione spirituale e materiale e la cessazione di ogni forma di convivenza conduce alla dichiarazione della separazione personale tra loro coniugi

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

*S*ervitù

SENTENZA N. 10
DEL 02/01/06
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:
 C.C.: 840

Immissione di sporti - Interesse del proprietario - Legittimità.
Servitù di spazio sovrastante - Modi di costituzione - Ammissibilità.

Al fine di verificare la sussistenza di un abusivo asservimento, si deve considerare che, ai sensi dell'art. 840 del codice civile il proprietario di un suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolga a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle. In particolare, l'immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita quando costui non abbia interesse ad escludere l'immissione stessa, ossia quando questa intervenga ad un'altezza dal suolo tale da non pregiudicare un qualche concreto, legittimo interesse del proprietario del fondo, in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione della proprietà esclusiva. L'interesse del proprietario di un fondo ad insorgere avverso l'altrui utilizzazione dello spazio sovrastante va valutato con riferimento non soltanto alla situazione in atto del fondo medesimo, ma anche alle sue possibili destinazioni future.

E' indubbio che anche lo spazio sovrastante la superficie possa costituire oggetto di servitù a vantaggio dei fondi circostanti, eventualmente costituita per contratto o acquistata per usucapione.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 317
DEL 07/03/06
SEZIONE II
GIUDICE: LUIGI SALVATI

Riferimenti:
 C.C.: 949

Actio negatoria servitutis - Servitù di acquedotto - Legittimazione passiva

L'*actio negatoria servitutis* può essere esperita sia nei confronti del proprietario del suolo attraversato dalla condotta, sia nei confronti dell'affittuario, se entrambi prelevano abusivamente l'acqua dalla condotta, danneggiandolo.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 322
DEL 28/02/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:
 C.C.: 1058, 1061

Servitù di passaggio - Titoli - Esercizio - Apparenza - Non sussiste.

La titolarità di servitù di passaggio può affermarsi in forza dei titoli di provenienza e dell'esercizio continuo ed ininterrotto sul relativo percorso, dedotto dalla rilevazione di opere e/o tracce, recenti o passate, di un passaggio.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

.....

SENTENZA N. 369
DEL23/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: GIUSEPPE FORTUNATO

Riferimenti:
 C.C.: 1079

Servitù di passaggio su più fondi - Actio confessoria - Legittimazione passiva - Litisconsorzio necessario - Non sussiste.
Riconoscimento di servitù - Condizioni - Porzione demaniale - Inammissibilità.

L'*actio confessoria* di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del diritto contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario degli altri fondi che non pongano impedimento al suo esercizio. Non può - però - trascurarsi che, dato il carattere inscindibile della servitù e l'impossibilità di riconoscere il perfezionamento della vicenda acquisitiva in modo solo parziale, è necessario che colui che agisce per l'accertamento dell'usucazione di una servitù destinata a gravare su più fondi dimostri che la parte non evocata in causa e che risulti titolare di una porzione ugualmente destinata all'asservimento (o già asservita per effetto della vicenda acquisitiva ormai perfezionatasi) non frapponga ostacoli al riconoscimento del diritto parziario, dovendo altrimenti darsi prova, anche nei confronti di quest'ultimo, della sussistenza delle condizioni affinché la servitù possa essere ritenuta esistente. Con riferimento a tale seconda ipotesi, neppure in tal caso può discutersi di litisconsorzio necessario in senso tecnico in quanto l'oggetto del giudizio non è costituito dall'accertamento di un unico rapporto giuridico inscindibile con pluralità di titolari dal lato attivo o passivo, ma di due rapporti giuridici distinti, di cui uno (la servitù a carico del fondo non contiguo al preteso fondo dominante) presuppone l'esistenza dell'altro (la servitù sul fondo contiguo), la cui mancata prova comporta il rigetto della domanda. Se per il riconoscimento della servitù è necessario che le condizioni del relativo acquisito siano sussistenti ovvero si siano realizzate nei confronti di tutti i fondi interessati, pur non essendo necessaria la partecipazione contestuale al giudizio di tutti i titolari, non può non osservarsi che la servitù dovrebbe, per accertamento di fatto (al fine di con-

servare la configurazione descritta dalle parti in relazione alle modalità dell'esercizio del passaggio esercitato sui fondi), insistere anche su porzione demaniale. Ma tale condizione, rilevante anche ai fini dell'accoglimento dell'azione, è indiscutibilmente preclusa dal regime di indisponibilità di siffatte categorie di beni, che risultano sottratti al commercio giuridico anche per quanto concerne gli acquisiti a titolo originario.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

SENTENZA N. 688

DEL 08/06/06

SEZIONE II

GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 843, 1051

C.P.C.: 700

Obbligo di accesso e di passaggio al fondo - Natura giuridica - Riparazione di edificio finitimo- Ammissibilità.

Accesso e servitù di passaggio coattivo - Condizioni - Irrilevanza.

Azione cautelare - Presupposti - Urgenza - Ammissibilità.

Accesso - Opera impossibile - Presupposti.

A norma dell'art. 843 c.c., grava sul proprietario l'obbligo di consentire l'accesso ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari per la riparazione di un muro comune o di proprietà esclusiva del vicino, che dà luogo ad una *obligatio propter rem* consistente nella limitazione legale del diritto del titolare del fondo, volta al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino e consistente nel dovere di consentire l'accesso o la momentanea occupazione degli spazi necessari al compimento delle operazioni di manutenzione e rifacimento dei muri perimetrali dell'edificio finitimo, quando l'impedimento all'accesso renderebbe impossibile il compimento delle necessarie riparazioni. L'art. 843 autorizza non solo l'accesso e il passaggio ma anche la momentanea occupazione degli spazi necessari al compimento delle operazioni di manutenzione e rifacimento dei muri perimetrali dell'edificio finitimo. Così appare appropriato, considerata la limitazione della proprietà fondiaria correlata alla coesistenza della proprietà e dei diritti altrui in relazione ai rapporti di vicinato, ricondurre all'art. 843 c.c. l'introduzione nell'altrui proprietà, che sia o meno edificata, per effettuare l'appoggio di un'impalcatura indispensabile alla riparazione della facciata esterna di un confinante edificio.

Nella fattispecie regolata dall'art. 843 c.c. non hanno rilevanza le condizioni prescritte dall'art. 1051 c.c. in materia di servitù di passaggio coattivo, versandosi in ipotesi di uso meramente occasionale e temporaneo, sicché la concessione dell'accesso non è condizionata alla individuazione del percorso più breve o della soluzione di minore danno per il fondo assoggettato, essendo irrilevante anche l'eventuale mancanza di interclusione del fondo sul quale vanno effettuati gli interventi.

Attesa la natura dell'obbligo di consentire l'accesso, non

risulta esperibile, in caso di diniego del consenso, la mera tutela possessoria, bensì la tutela residuale urgente di cui all'art. 700 c.p.c., in assenza di azione cautelare tipicamente volta alla protezione di tale situazione giuridica, in relazione alla quale, con riferimento all'ipotesi dell'art. 843 c.c., il *periculum in mora* (irreparabilità del pregiudizio che la durata del processo per le vie ordinarie infliggebbe alle facoltà dominicali dell'istante) ed il *fumus boni iuris* finiscono per coincidere, avendo il legislatore subordinato al requisito dell'urgenza la stessa insorgenza del diritto.

L'accesso ex art. 843 c.c. postula la liceità giuridica della costruzione e la sua possibilità fisica o giuridica, essendo in contestazione il presupposto dell'istituto quando il fine dell'accesso consista in un'opera fisicamente o giuridicamente impossibile.

Estensore: Avv. Annamaria Di Bernardo

•••••

SENTENZA N. 731

DEL 20/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: LUIGI SALVATI

Servitù coattive - Servitù di passaggio - Scelta del fondo su cui costituire la servitù

La legge tutela il fondo servente solo in relazione al fatto che la servitù di passaggio deve essere individuata in quella parte del fondo che sia la meno dannosa per il fondo stesso.

Pertanto il proprietario del fondo servente non può imporre la scelta del fondo su cui costituire la servitù di passaggio, restando tale scelta riservata al proprietario del fondo dominante.

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

*S*ocietà

**SENTENZA N. 6
DEL 04/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 2379, 2379 bis
LEGGE: DLGS. n. 6/2003.

Nullità delle delibere assembleari - Nuove ipotesi. Sanatoria - Requisiti.

La nuova disciplina di cui all'art. 2379 c.c., ha ampliato i casi tassativi di nullità delle deliberazioni assembleari, aggiungendo alle ipotesi di impossibilità o illiceità dell'oggetto la mancata convocazione dell'assemblea e la mancanza del verbale della deliberazione. Inoltre la norma in esame ha anche specificato che non si verifica alcuna nullità nel caso di convocazione irregolare o di verbale incompleto. Pertanto, mentre in passato l'omessa convocazione dell'assemblea veniva qualificata quale forma di inesistenza giuridica della delibera assembleare (Cass. Civ. 28/11/1981; Cass. Civ. 03/07/1989), ora tale ipotesi espressamente rappresenta un caso di nullità della delibera assembleare. Pertanto, in base alla nuova disposizione di cui all'art. 2379 c.c., la delibera impugnata dall'attore nel presente giudizio risulta essere sicuramente nulla, in quanto non preceduta dalla convocazione del socio istante. In base all'art. 2379 bis c.c. l'azione di nullità della delibera assembleare per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea. In merito si deve ritenere che deve trattarsi di silenzio consapevole, nel senso che non è sufficiente il mero consenso allo svolgimento dell'assemblea, ma occorre anche la preventiva conoscenza del vizio.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

.....

**SENTENZA N. 79
DEL 18/01/2006
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

C.C.: 2473

Perdita della qualità di socio di s.r.l. - Richiesta di cancellazione del nominativo dall'elenco dei soci - Nuova domanda in comparsa conclusionale - Divieto

In sede di precisazione delle conclusioni, non è possibile avanzare ulteriori richieste in quanto è preclusa la proposizione di nuove domande (nella specie veniva richiesta una condanna ad un *facere* che non era stata precedentemente avanzata).

Estensore: Dott. Sabato Cozzolino

.....

**SENTENZA N. 84
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: COLLEGIO**

Riferimenti:

C.C.: 2702, 2700, 2059, 1176

Atti soggetti a essere impugnati con querela di falso. Risarcimento danni per illegittimo protesto cambiario.

La querela di falso in questa sede proposta può riguardare tutti gli atti dotati della fede privilegiata descritta dall'art. 2702 c.c. e, quindi anche le scritture private implicitamente o espressamente riconosciute delle quali si contesta la genuinità o contraffazione, ben potendo la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata impugnarla di falso, poiché tale mezzo di tutela giudiziaria per ella più gravoso le consente di ottenere un risultato più completo ossia la totale rimozione dell'efficacia probatoria del documento con effetti erga omnes e non limitata al giudizio in cui si effettua il disconoscimento (Cass. Civ. n. Sez. Un. n. 3734/86; Cass. Civ. n. 3833/94; Cass. Civ. n. 9013/90)

Ai fini del risarcimento del danno subito per illegittimo protesto cambiario, è ravvisabile lesione della reputazione personale, diritto assoluto dell'individuo, costituzionalmente garantito, ed ove si tratti di operatore commerciale, per il quale la pubblicazione del protesto nel bollettino viene amplificata dalla segnalazione alla Centrale rischi interbancaria, è pur ravvisabile, secondo notoria e comune esperienza, una lesione alla reputazione economica: danni morali liquidabili secondo equità (cfr. Trib. Roma 11.08.2003).

Estensore: dott.ssa Maria Mauri

.....

**SENTENZA N. 300
DEL 02.03.06
SEZIONE I
COLLEGIO FALLIMENTARE**

Riferimenti:

C.C.: 2392, 2393 2394;
L. Fall., art. 146 l.

Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore - quinquennalità del termine di prescrizione - dies a quo a partire dall'insufficienza del patrimonio. Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore - irregolarità della tenuta delle scritture contabili - danni derivanti alla massa dei creditori.

Pacifica la quinquennalità del termine ex art 2949 c.c., la giurisprudenza prevalente sostiene che il "dies a quo" del termine prescrizione rispetto all'azione del curatore del fallimento non è quello del verificarsi dell'evento dannoso o dell'insolvenza ma quello in cui si è potuto constatare l'insufficienza del patrimonio (e cioè quello in cui il diritto può essere fatto valere a norma del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.). Sul punto, sebbene la dottri-

na sostenga che il termine decorre dal momento in cui il danno viene scoperto - o poteva essere scoperto usando l'ordinaria diligenza - in realtà, ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., la prescrizione rimane sospesa sino a quando l'organo amministrativo permane in carica sicchè il momento rilevante è comunque spostato sino alla sua cessazione. La mancanza e/o irregolare tenuta della contabilità rende oggettivamente arduo per gli organi fallimentari ricavare il danno imputabile alla condotta degli organi societari. Senonchè, nel caso di specie, si attaglia maggiormente quella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in mancanza di prova di maggior pregiudizio (che ricorre per la sussistenza del disordine contabile), il danno può essere identificato nella differenza tra l'attivo di cassa esistente al momento del fallimento ed il passivo accertato.

Estensore: Dott. Vincenzo Mansi

.....

SENTENZA N. 307
DEL 05/03/06
SEZIONE: I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2043, 2564, 2598, 2600

Concorrenza - Ditta e insegna.

Concorrenza - Risarcimento danni.

Ai fini della tutela della ditta, è sufficiente la virtuale confondibilità, per valutare la cui possibilità non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente esercitate dalle imprese. E' sufficiente, infatti, il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, perché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva.

La pubblicazione della sentenza che abbia accertato la sussistenza di atti di concorrenza sleale costituisce una misura discrezionale che prescinde dalla stessa individuazione del danno -che consegue all'illecito accertato e dalla sua riparabilità mediante l'adozione di tale provvedimento, e che è invece diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso.

Il danno cagionato dalla concorrenza sleale - qualora non sia stata proposta in giudizio una domanda di condanna generica - deve essere rigorosamente provato dall'attore.

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 602
DEL 11/05/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Riferimenti:

C.C.: 2049, 2697
 C.P.C.: 116, 184

Onere della prova.

Chi agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento della delibera di assemblea straordinaria di scioglimento della società di cui è socio, dissentendo dalla stessa e deducendo essere stata adottata non per il perseguimento dei fini e dell'oggetto sociale ma in contrasto con gli stessi, rectius, in "conflitto", derivante dall'essere uno dei soci deliberanti titolare di identica attività svolta in concorrenza con quella societaria ed all'evidente scopo di danneggiarla, avendone perciò stesso paralizzato l'attività sino ad arrivare alla sua messa in liquidazione, ha il precipuo onere di dare la prova proprio dei fatti posti a fondamento di tale doglianza.

Estensore: Avv. Alessandro Vella

.....

SENTENZA N. 625
DEL 24/05/06
SEZIONE: I
GIUDICE : SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

C.C.: 2365, 2494, 1813, 2697

Società di capitali restituzione finanziamento soci - Società a responsabilità limitata - Conferimenti dei soci - Obbligo di conferimento

L'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società a restituiregli somme da lui in precedenza versate alla società medesima richiede la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto, e dagli interessi che vi sono sottesi. (Nel caso di specie, è stata esclusa la configurabilità del mutuo - e, quindi, della fondatezza della domanda di restituzione - a causa della mancata previsione di interessi, di garanzie e del termine di restituzione, nonché della circostanza che l'erogazione era stata effettuata da tutti i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione alla società, alla programmata destinazione dei versamenti all'acquisto di un immobile).

Estensore : Avv. Giovanni Castaldi

.....

SENTENZA N. 705
DEL 14/06/06
SEZIONE I
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO

Riferimenti:

C.C.:2286
 DLGS n. /2003

Clausole compromissorie ante d. lgs. 5/2003: inefficacia

Società di persone: procedura per l'esclusione del socio Presupposti per l'esclusione del socio.

L'art. 34 D. lgs. N. 5/2003 comporta (se non la sopravvenuta nullità) l'impossibilità per la clausola compromissoria contenuta in uno statuto o atto costitutivo societario definiti prima della sua entrata in vigore, di produrre effetti, allorché detta clausola non riservi il potere di nomina degli arbitri ad un terzo estraneo. Conseguentemente, in assenza di norme che attribuiscono ultrattività alla vecchia disciplina statutaria, la soluzione preferibile - tra quelle attualmente sostenute in dottrina e in giurisprudenza - è quella secondo cui, con l'entrata in vigore del d. lgs. N. 5/2003, le previsioni statutarie o contrattuali incompatibili con il nuovo regime dell'arbitrato societario, perdono efficacia e restano caducate per effetto dello *ius supeveniens*.

Nella disciplina legale della società di persone manca la previsione del metodo assembleare e manca quel particolare organo sociale che è l'assemblea, sicché, allorquando si debba adottare una delibera di esclusione, non è necessaria la consultazione di tutti i soci compreso quello da escludere, né la convocazione di essi in adunanza, per ottenere una deliberazione unitaria in senso formale, ma è sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la maggioranza anche separatamente, salvo, poi, comunicare la deliberazione di esclusione al socio escluso, affinché questi sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al Tribunale.

L'esclusione del socio può dirsi giustificata solo quando la violazione degli obblighi inerenti alla qualità di amministratore assume in concreto il carattere della grave inadempienza degli obblighi derivanti dal contratto sociale o dalla legge. Allorquando il socio amministratore si appropria di beni (tra cui il denaro) della società, compie un atto in contrasto non solo con gli obblighi derivanti dal mandato a lui conferito, ma anche con i fini sociali e costituisce un'opera di vero e proprio sabotaggio pregiudizievole per la società. Sotto questo aspetto l'inadempienza indubbiamente si riferisce alla qualità di socio ed è di gravità tale da legittimare la delibera di esclusione della società a norma dell'art. 2286 c.c.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

SENTENZA N. 713

DEL 21/06/06

SEZIONE I

GIUDICE: MARIANNA D'AVINO

Declaratoria della cessata materia del contendere: presupposti.

Effetti della clausola compromissoria: improponibilità della domanda.

Rinuncia al giudizio arbitrale-reviviscenza della giurisdizione ordinaria.

I patti parasociali.

La declaratoria della cessazione della materia del contendere - presupponendo il sopravvenire di una situazione - rilevabile anche d'ufficio - che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno

oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia - è esclusa solo in presenza di opposizione di una delle parti che eccipisca il mutamento dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi configurantisi sul piano processuale come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto.

In caso di tempestiva eccezione di parte sull'esistenza di apposita clausola compromissoria non si verifica il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice ordinario bensì l'improponibilità della domanda per avere le parti preventivamente e convenzionalmente rinunciato alla tutela giurisdizionale.

Se è vero che la devoluzione in arbitrato irrituale comporta rinuncia alla tutela giurisdizionale deve essere vero anche l'assunto inverso ovvero il venir meno di tale rinuncia per l'abbandono della domanda arbitrale che inevitabilmente comporta la reviviscenza della giurisdizione ordinaria, avendo espresso le parti - in siffatto modo - la volontà di rinunciare alla composizione negoziale della lite in corso.

I patti parasociali sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti, il loro diritto di voto in assemblea, il diritto ad alienare le quote e quant'altro. Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere "parasociale"), sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito o risultato sociale prevalga sul rischio di dover rispondere all'inadempimento del patto.

Estensore: Avv. Carmine Giordano

S*tato e
capacità delle
persone*

DISCONOSCIMENTO PATERNITÀ

SENTENZA N. 52/06
DEL 21.12.2005
SEZIONE I
GIUDICE: MARIA TROISI

Riferimenti:

C.C.: 274; 277
 C.P.C.: 116; 190

Riconoscimento giudiziale di paternità naturale

Preceduta dal decreto di ammissibilità dell'azione per il riconoscimento della paternità giudiziale il medesimo tribunale accoglie la domanda principale di dichiarazione giudiziale della paternità. La lunga relazione intercorsa tra la madre ed il presunto padre unitamente al rifiuto ingiustificato di quest'ultimo di sottoporsi ad indagini ematologiche (cass.98/2944; 00/14910) forniscono la prova della filiazione naturale, sia pure desunta da elementi anche a carattere indiziario. Il tribunale rigetta la domanda di assegno di mantenimento, in quanto formulata solo in sede di conclusioni e non supportata in giudizio da alcun elemento in favore. Per i medesimi motivi è rigettata la domanda di risarcimento dei danni.

Estensore: Avv. Valeria Lambiase

•••••

SENTENZA N. 676
DEL 24/06/06
SEZIONE: COLLEGIO

Riferimenti:

C.C.: 235, comma 3° - 244 ult. comma

Minore che ha compiuto 16 anni – legittimazione del curatore speciale a proporre la domanda – legittimazione passiva dei genitori e del P.M.

Il minore che ha compiuto i sedici anni può proporre a mezzo di curatore speciale domanda di disconoscimento giudiziale di paternità nel caso previsto dall'art. 235, comma 3, c.c.

Ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale sui presupposti di cui all'art. 235, n. 3 citato. Rilevanza della CTU immunogenetica tesa ad accertare le incompatibilità dell'assetto genetico del minore rispetto a quello del supposto padre. Necessità di un successivo giudizio ai fini dell'accertamento della paternità.

Estensore: Avv. Alessandro Vella

INTERDIZIONE

**SENTENZA N. 1
DEL 21.12.2005
SEZIONE II
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: Art. 414

Interdizione giudiziale per abituale infermità di mente

Dettata da fini protettivi l'interdizione giudiziale riguarda quei soggetti maggiori d'età non in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e personali a causa di gravi patologie mediche (nel caso in esame *cromosomopatia per alterazione del cromosoma 6*).

In particolare è richiesto che la deviazione psichica presenti i caratteri della gravità da valutarsi in riferimento all'idoneità della patologia a rendere il soggetto radicalmente incapace di provvedere ai propri interessi (Cfr. Cass. 91/11131).

Le risultanze mediche processuali e l'esame diretto dell'interdicenda comprovano tali circostanze.

Il Tribunale conferma la nomina del Tutore Provvisorio quale Tutore Definitivo. Fini di equità inducono a ritenere irripetibili le spese processuali anticipate dai ricorrenti.

Medesima massima per la sentenza n. 514

Estensore: Avv. Valeria Lambiase

.....

**SENTENZA N. 360
DEL 11/02/06
I SEZIONE
GIUDICE: MARIA TROISI**

Riferimenti:

C.C.: 414

C.P.C.: 712.

Interdizione giudiziale per abituale infermità di mente

Presupposto per il provvedimento di interdizione è un'infermità di mente abituale ed attuale. In Particolare è richiesto che la deviazione psichica presenti i caratteri della gravità da valutarsi in riferimento all'idoneità della patologia a rendere il soggetto radicalmente incapace di provvedere ai propri interessi (Cfr. Cass. 91/11131).

Nel caso di specie le risultanze mediche processuali nonché l'esame diretto dell'interdicendo comprovano l'esistenza di una tale grave patologia.

Il Tribunale conferma la nomina del Tutore provvisorio quale Tutore definitivo. Fini di equità inducono a ritenere irripetibili le spese processuali anticipate dai ricorrenti.

Estensore: Avv. Valeria Lambiase

.....

**SENTENZA N. 373
DEL 22/03/06
I SEZIONE
GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO**

Riferimenti:

C.C. : 414

C.P.C. : 712

Interdizione giudiziale per abituale infermità di mente

L'istituto della interdizione è volto a tutelare quei soggetti che non sono capaci di provvedere ai propri interessi sia di indole patrimoniale che personale, a causa di una costante alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive. E' dettata, pertanto a fini esclusivamente protettivi " per assicurare la adeguata protezione" del soggetto incapace che sia affetto da grave deficit intellettivo non suscettibile di miglioramento. Acclarata tale infermità attraverso l'esame diretto dell'interdicendo (che rappresenta la prima fonte di convincimento per il giudice) l'interdizione deve essere pronunciata.

Il collegio dispone l'interdizione del soggetto conferma la nomina del tutore definitivo, dichiara

Irripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente.

Medesima massima per la sentenza n. 656

Estensore: Avv. Valeria Lambiase

.....

**SENTENZA N. 402
DEL 23/03/06
SEZIONE I
GIUDICE: MARIANNA D'AVINO**

Riferimenti:

C.C.: 414

C.P.C.: 190, 712, 717.

Interdizione giudiziale per abituale infermità di mente.

L'istituto della interdizione è volto a tutelare quei soggetti che non sono capaci di provvedere ai propri interessi sia di indole patrimoniale che personale, a causa di una grave insufficienza mentale.

Ricorrono nel caso di specie i presupposti minimi richiesti dall'art. 414 c.c., in quanto il soggetto non è in grado di comprendere il significato delle sue azioni né il contesto che lo circonda.

Il Tribunale dispone l'interdizione nominando quale Tutore definitivo quello provvisorio.

Medesima massima per le sentenze n. 404 - 416 - 674

Estensore: Avv. Valeria Lambiase

.....

**SENTENZA N. 420
DEL 23/03/06**

SEZIONE I**GIUDICE: MARIANNA D'AVINO****Riferimenti:**

C.C.: 414

C.P.C.: 190, 712, 717.

Interdizione giudiziale per abituale infermità di mente.

Ricorrono nel caso di specie i presupposti minimi richiesti dall'art. 414 c.c., in quanto il soggetto non è in grado di comprendere il significato delle sue azioni non essendo orientato nel tempo e nello spazio.

E' evidente, pertanto, la necessità di apprestare uno strumento di tutela a favore del soggetto incapace poiché la finalità della Legge è la tutela dei suoi interessi di natura patrimoniale ma soprattutto di natura personale.

Il Tribunale dispone l'interdizione definitiva nominando quale Tutore definitivo quello provvisorio. Nomina quale Protutore un soggetto estraneo al nucleo familiare per insistenti vertenze di natura ereditaria tra i componenti dello stesso.

Estensore: Avv. Valeria Lambiase

•••••

SENTENZA N. 429**DEL 04/04/06****SEZIONE I****GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO****Riferimenti:**

C.C.: 414

C.P.C.: 190, 712.

Interdizione giudiziale per abituale infermità di mente.

L'istituto della interdizione è volto a tutelare quei soggetti che non sono capaci di provvedere ai propri interessi sia di indole patrimoniale che personale, a causa di una costante alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive.

E' dettata, pertanto, a fini esclusivamente protettivi "per assicurare la adeguata protezione" del soggetto incapace che sia affetto da grave deficit intellettivo non suscettibile di miglioramento.

Tale infermità è palesata attraverso la necessaria documentazione medica nonché attraverso l'esame diretto dell'interdicendo (che rappresenta la prima fonte di convincimento per il Giudice).

Il Collegio dispone l'interdizione del soggetto e la nomina del Tutore definitivo.

Medesima massima per le sentenze n. 481 - 482**Estensore: Avv. Valeria Lambiase**

•••••

SENTENZA N. 496**DEL 26/04/06****SEZIONE I****GIUDICE: SALVATORE DI LONARDO****Riferimenti:**

C.C.: 414

C.P.C.: 190, 712.

Interdizione giudiziale per abituale infermità di mente

Nel caso di specie le risultanze mediche processuali nonché l'esame diretto dell'interdicendo (che rappresenta la prima fonte di convincimento del Giudice) comprovano l'esistenza di una sicura e abituale infermità mentale conseguente ad una grave malattia (*morbo di alzheimer grave*).

Acclarata, altresì, la sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla Legge, il Collegio pronuncia l'interdizione del soggetto al fine elusivo di apprestare un sicuro strumento a tutela degli interessi personali e patrimoniali dello stesso. Conferma la nomina del Tutore provvisorio quale Tutore definitivo. Fini di equità inducono a ritenere irripetibili le spese processuali anticipate dai ricorrenti.

Estensore: Avv. Valeria Lambiase

S *successione*

SENTENZA N. 8
DEL 04/01/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:
 C.C.: 793

Donazione con clausola modale - obbligo di assistenza morale e materiale del donante - risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere - non prevista nell'atto di donazione - inammissibilità - azione per l'adempimento dell'onere - ammissibilità. Risarcimento del danno morale soggettivo - per lesione di valori costituzionalmente garantiti - analitica dimostrazione - necessità.

Nella donazione con riserva di usufrutto integrata dalla clausola modale accessoria dell'obbligo all'assistenza morale e materiale del donante, questi non può richiedere la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere se essa non risulta prevista nell'atto di donazione, essendo invece consentita solo l'azione per l'adempimento dell'onere. Il risarcimento del danno morale soggettivo (inerente la lesione di valori costituzionalmente garantiti) necessita di puntuale ed analitica dimostrazione.

Estensore: Avv. Raffaele Chirico

•••••

SENTENZA N. 128
DEL 02/02/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Domanda di restituzione alla banca di beni del de cuius - Ammissibilità - Diritto dei coeredi ad ottenere la restituzione del denaro depositato -

I coeredi hanno titolo alla restituzione, pro quota, del denaro depositato presso l'istituto bancario.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

•••••

SENTENZA N. 134/
DEL 11/01/06
SEZIONE I
COLLEGIO

Riferimenti:
 C.C.: 727

Divisione giudiziale - Regola generale -

In materia di divisione giudiziale la regola generale per la formazione delle porzioni da assegnare ai conviventi è quella della attribuzione in natura delle quote ancorché il bene sia indivisibile. In tal caso l'attribuzione dei beni avviene a uno solo dei conviventi, con addebito dell'eccedenza.

Estensore: Avv. Angelantonio Delle Donne

SENTENZA N 219
DEL 2006
SEZIONE I
GIUDICE: CAMERA DI CONSIGLIO

Riferimenti:
 C.C.: 720 e 727

Formazione delle porzioni da assegnare ai conviventi

Non appare superfluo precisare che in materia di divisione giudiziale, la regola generale dettata dal legislatore per la formazione delle porzioni da assegnare ai conviventi è quella dell'attribuzione in natura delle quote. Criterio questo che deve essere privilegiato anche nel caso di indivisibilità del bene, così come impone l'art. 720 c.c., che configura la vendita all'incanto solo come estrema ratio, cui farsi luogo solo quando non ne sia richiesta l'attribuzione per intero da parte del maggior quotista o da parte di più conviventi. Ed, infatti, la ratio legis sottesa alle norme dettate in materia di divisione giudiziale impone di privilegiare l'attribuzione dei beni in natura sia pur ad uno solo dei conviventi, piuttosto che ad alcuno.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

•••••

SENTENZA N 227
DEL 2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:
 C.C.: 720 e 1114
 Cass. n. 2990 del 10.04.1990
 Cass. n. 1738 del 7.02.2002
 Cass. n. 12988 del 23.10.2001
 Cass. n. 1104 del 15.02.1990

Divisibilità del cespite

Per la divisibilità del cespite a norma dell'art 720 c.c., deve considerarsi che il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi degli artt. 720 e 1114 c.c., postula sotto l'aspetto strumentale che il funzionamento sia attuabile mediante la determinazione in concreto di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravante, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive, e che possono formarsi senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi, e, sotto l'aspetto economico- funzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene, determinando porzioni inadeguate alla funzione economica dell'intero, e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto anche, della necessità del conseguimento di discrezionali permessi edilizi per l'esecuzione di opere per il diverso impatto urbanistico di unità abitative separate.

Estensore: Dott.ssa Maria Mauri

SENTENZA N. 278
DEL 02/03/2006
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.P.C.: 474

Progetto di divisione ereditaria - Esecuzione forzata.
Natura esecutiva della sentenza - Condanna implicita.

La sentenza che, a seguito di contestazioni, rende esecutivo il progetto di divisione, pur senza contenere la condanna espressa al rilascio della quota in natura detenuta da soggetto diverso dall'assegnatario, ha valore di titolo per l'esecuzione forzata, poiché il dato funzionale della sentenza consiste nell'attitudine ad assicurare a ciascun convivente quanto gli spetta in natura anche in ordine al possesso.

Costituiscono titolo esecutivo tutte le sentenze contenenti statuizioni suscettibili di esecuzione forzata e caratterizzate da un'esigenza di esecuzione; e non è necessario che tale esigenza si estrinsechi attraverso esplicita statuizione di condanna, potendo ciò risultare dal contenuto della sentenza e dalla funzione che il titolo è destinato a svolgere (condanna implicita).

Estensore: Avv. Carmine Giordano

•••••

SENTENZA N. 651
DEL 29/06/06
SEZIONE II
GIUDICE: SALVATORE RUSSO

Riferimenti:

C.C.: 718, 727

Diritto ai beni in natura

A norma degli artt. 727 e 718 c.c., le porzioni devono comprendere quantità di beni in natura proporzionali alla quota, trattandosi di norme da rispettare nei limiti del possibile, enunciando esse un indirizzo di massima, sussistendo anche la possibilità di porzioni in natura non corrispondenti al valore della quota e compensabili con conguagli.

Estensore: Avv. Alessandro Vella

Non massimate

SENTENZE n.ri: 195 - 196 - 218 - 305 - 319 -
378 - 379 - 380 - 409 - 411 - 422 - 424 - 425 -
439 - 440 - 443 - 448 - 461 - 462 - 511 - 516 -
517 - 574 - 575 - 576 - 582 - 583 - 585 - 586 -
613 - 617 - 631 - 641 - 652 - 660 - 664 - 665
- 683 - 693 - 703 - 716 - 717 - 718 - 729

Indice

pag.	
9 / 10	<i>Agraria</i>
13 / 14	<i>Appalto</i>
17	<i>Arbitrato</i>
21 / 23	<i>Competenza</i>
27 / 29	<i>Comunione e condominio</i>
33 / 38	<i>Diritti reali</i>
41 / 51	<i>Divorzio</i>
55 / 61	<i>Esecuzione</i>
65 / 72	<i>Fallimento</i>
75	<i>Imposte e tributi</i>
79	<i>Ipoteche</i>
83	<i>Legge 219/81</i>
87 / 99	<i>Locazione</i>
103 / 110	<i>Obbligazione e contratti</i>
113 / 119	<i>Opposizione a decreto ingiuntivo</i>
123 / 124	<i>Opposizione ad ordinanza di ingiunzione</i>
127	<i>Possesso</i>
131	<i>Prescrizione</i>
135	<i>Procedimenti cautelari</i>
137 / 154	<i>Procedimenti civili</i>
157 / 170	<i>Responsabilità civile</i>
173 / 184	<i>Responsabilità civile da circolazione stradale</i>
187 / 188	<i>Ripetizione indebito</i>
191 / 200	<i>Separazioni</i>
203 / 204	<i>Servitù</i>
207 / 209	<i>Società</i>
213 / 215	<i>Stato e capacità delle persone</i>
219 / 220	<i>Successione</i>
221	<i>Non massimate</i>

